

INDICE

INDICE.....	1
ABBREVIAZIONI E SIGLE	3
INTRODUZIONE	5
PROFILI SOSTANZIALI	14
1.1 Il matrimonio canonico	14
1.2 Le proprietà e le finalità del matrimonio.....	28
1.3 Il consenso matrimoniale e i vizi del consenso (cann. 1057;1095;1103)	42
1.4 L'ignoranza e l'errore	61
1.5 Dolo.....	95
1.6 La simulazione	114
1.7 La vis vel metus	132
2. PROFILI PROCESSUALI	152
2.1 I soggetti processuali.....	152
2.2 Il giudizio di primo grado	161
2.3 Il giudizio di appello	173
2.4 Recepimento sentenze nell'ordinamento civile	178
CONCLUSIONI	181
BIBLIOGRAFIA	187
A – Fonti essenziali.....	187
B - Opere consultate.....	187
1 – Libri.....	187
2 - Articoli	194

ABBREVIAZIONI E SIGLE

AAS	<i>Acta Apostolicae Sedis</i>
AA.VV.	Autori Vari
ARRT	<i>Apostolicum Romanae Rotae Tribunal (dal 1988)</i>
art.	<i>articolo</i>
c.	<i>coram</i>
can. cann. cc.	<i>canone, canoni</i>
cfr.	<i>confronta</i>
CIC 1917	<i>Codex Iuris Canonici del 1917</i>
CIC 1983	<i>Codex Iuris Canonici del 1983</i>
col. coll.	<i>colonna, colonne</i>
<i>Comm.</i>	<i>Communicationes</i>
Const. Ap.	<i>Costituzione Apostolica</i>
Decr.	<i>Decretum</i>
ed.	<i>edizione</i>
Enc.	<i>Lettera Enciclica</i>
GS	<i>Gaudium et Spes</i>
LG	<i>Lumen Gentium</i>
M.p.	<i>Littera apostolica motu proprio datae</i>
PB	<i>Const. Ap. Pastor Bonus</i>
SRRD	<i>Sacrae Romanae Rotae Tribunal (fino al 1987)</i>

INTRODUZIONE

Il matrimonio, ora come in passato, rappresenta uno degli aspetti più significativi della vita di ogni uomo e, al tempo stesso, uno degli istituti più importanti nella dimensione socio-giuridica della comunità.

Si tratta di un istituto che acquista rilievo sia nell'ambito dell'ordinamento civile, sia all'interno dei differenti ordinamenti religiosi presenti, al giorno d'oggi, all'interno delle varie popolazioni.

Il presente lavoro di tesi ha ad oggetto lo studio del matrimonio nell'ambito del diritto canonico, nell'ambito cioè di quell'insieme di norme giuridiche formulate dalla Chiesa cattolica che disciplinano l'attività dei fedeli nel mondo, nonché le relazioni inter-ecclesiastiche e quelle con la società esterna.

Il Titolo VII del Libro IV intitolato de Ecclesiae munere sanctificandi è dedicato al matrimonio, realtà sicuramente tra le più importanti fra quelle disciplinate dal Codice di diritto canonico. Il matrimonio, infatti, non è solo realtà religiosa, ma è, innanzitutto, realtà umana legata, per tale ragione, all'assetto naturale di uomo e donna. E' anche realtà sociale e civile che riscuote un fondamentale interesse per i cristiani, ma anche per coloro che tali non siano. Si tratta di un istituto che, per la complessità degli aspetti che lo caratterizzano, coinvolge non solo il diritto da cui riceve la propria peculiare dimensione giuridica, ma anche altre scienze quali la filosofia, l'etica, la teologia, la sociologia, l'economia, ciascuna delle quali curandone taluni aspetti contribuisce a definirne la natura, le finalità e i valori essenziali.

E' insegnamento diffuso che l'istituto matrimoniale ponga le proprie basi sulla Sacra Scrittura - ossia sul diritto divino rivelato - nonché sul diritto divino naturale e venga disciplinato dal diritto positivo di umana costituzione la cui ultima espressione è rappresentata, per la chiesa di rito latino, dal codice del 1983.

Nelle varie epoche che si sono susseguite nel tempo, il matrimonio si trova a subire l'influsso sia delle varie correnti di pensiero che cercano ognuna a proprio modo di dargli una connotazione ben precisa; sia dalla normale

evoluzione storico-sociale, per cui in epoca romana il matrimonio viene considerato come un “foedus” ovvero come un accordo basato sul libero consenso delle parti, tramite il quale due soggetti decidono di vivere insieme la propria vita, senza costrizione alcuna e senza l’espletamento di quelle formalità che solo successivamente entrano a far parte dell’ordinamento giuridico, introdotte dai francesi per mezzo del codice civile, che ha avuto il merito di svecchiare l’antico diritto canonico scuotendolo dalle fondamenta e rinvigorendolo con nuove ideologie; a quella greca, dove fondamentale più che il consenso è invece la convivenza. In alcuni stati, come nel nostro, il matrimonio viene concepito in veste monogamica diversificandosi così da quello delle altre culture, come quella africana o quella islamica che optano invece per un rapporto di tipo poligamico.

Notevoli sono gli studi effettuati sul campo dai vari autori, da Rogerio, alla Scolastica, passando per San Tommaso D’Aquino, che individuava nel suo pensiero tre elementi cardine in ambito matrimoniale: “l’essentiam”, “la causam” e “l’effectum” e Voltaire secondo cui il matrimonio altro non era che il diritto delle genti, ridotto a sacramento dagli stessi cattolici, fino a giungere al XX secolo giorni nostri, quando col trattato del Laterano del 1929, che sancisce l’indipendenza e la sovranità tra lo stato e la chiesa, venne data la facoltà a quest’ultima di regolare il matrimonio per quello che riguarda la sfera sacra, e allo stato la competenza di regolarne gli effetti giuridici in ambito civilistico.

La presente trattazione, pur nella piena consapevolezza delle interferenze tra l’ordinamento canonico e l’ordinamento giuridico statale, si è focalizzata principalmente sulla disciplina canonica del matrimonio inteso quale foedus (“contratto”) sacramentale.

E’ innegabile, tuttavia, che nella elaborazione storica della normativa canonica, la chiesa abbia recepito alcune regole che hanno caratterizzato tanto il diritto germanico, quanto quello romano, soprattutto per ciò che riguarda sia le antiche formule della “desponsatio” e delle “nuptiae” sia, ad esempio, la disciplina del computo dei gradi nel contesto dell’impedimento derivante da vincolo di parentela.

Nonostante tali influenze reciproche, il matrimonio canonico ha caratteristiche peculiari che ne definiscono la peculiare essenza ontologica e che sono in gran parte già desumibili dai testi delle Sacre Scritture. Tra tutte emerge con grande vigore la donazione totale di sé che avviene mediante il vincolo matrimoniale.

Il matrimonio è la volontà reciproca dei coniugi di fare dono totale di sé, in vista della piena unità fra le persone.

Tale donazione deve essere:

a) libera: il dono reciproco è veramente tale se nasce dalla libertà. Se non è libero, non è più un dono. — Tale libertà si oppone a qualunque forma di costrizione, nessuno può essere costretto a donare.

b) gratuita: il dono, in quanto libero, è gratuito, ad imitazione di Dio che dona tutto gratuitamente. I coniugi, infatti, si accolgono reciprocamente come un dono di Dio. La gratuità sembra in questo senso opporsi all'interesse. In tale prospettiva il coniuge non è uno strumento che ci consente di colmare la distanza da ciò che rappresenta il vero obiettivo dell'unione come ad es. Soldi, felicità, ricchezza, attività sessuale appagante. L'insegnamento cristiano nella prospettiva del dono sembra riferirci che non ci si sposa per conquistare qualcosa che manca, ma per la gioia di far felice un'altra persona.

c) totale: è un dono di tutto l'essere della persona. Il cristiano sa che la vita umana si realizza nell'amare Dio e i fratelli, nessuno escluso. La realizzazione di ogni vita quindi (e non solo di quella matrimoniale) passa attraverso il dono di sé agli altri.

Ma, mentre il dono di sé a tutte le altre persone umane esclude la componente sessuale, il dono di sé al coniuge la include, anzi ne è proprio una caratteristica: un dono di tutto l'essere, corpo compreso: “La moglie non è arbitra del proprio corpo, ma lo è il marito; allo stesso modo anche il marito non è arbitro del proprio corpo, ma lo è la moglie”(1 Cor 7,4).

d) esclusiva: il dono di tutto se stesso, anche a livello fisico-corporeo, si può fare ad una sola persona (il matrimonio è monogamico: “Agli sposati poi ordino, non io, ma il Signore: la moglie non si separi dal marito - e qualora si

separi, rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito - e il marito non ripudi la moglie (1 Cor 7, 10-11)". L'estensione del dono a più persone è

chiamato adulterio, perché è un'adulterazione, una sofisticazione del rapporto genuino. È la mancanza di fedeltà a Dio presente nel coniuge.

e) definitiva: se il dono non fosse definitivo, non sarebbe un dono, ma un prestito. In tale persistenza del vincolo matrimoniale lo ius civile ha inserito rimedi che ne accentuano la caducità facendo del matrimonio una realtà "provvisoria", mentre, come noto secondo il Cristianesimo solo la morte può troncare un matrimonio valido "La moglie è vincolata per tutto il tempo in cui vive il marito; ma se il marito muore è libera di sposare chi vuole, purché ciò avvenga nel Signore "(1 Cor 7,39).

f) realizzata fra due persone di sesso diverso per cui non sono accettabili le unioni di tipo omosessuale: "Perciò Iddio li ha abbandonati a passioni infami: poiché le loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura, e similmente anche i maschi, lasciando l'uso naturale della donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini cose turpi, e ricevendo in loro stessi la condegna mercede del proprio traviamiento"(Rom 1,26-27); "Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non v'ingannate: né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali" (1 Cor 6,9-10).

g) tendente all'unità e quindi responsabilmente feconda (almeno nell'intenzione):

l'unità piena dei coniugi tende ad oggettivarsi nel figlio. Tale concezione si oppone sia ad una visione del matrimonio volutamente sterile tanto ad un'impostazione matrimoniale irresponsabilmente feconda. La decisione assoluta di non volere figli rivela semplicemente di non volere il matrimonio, perché rivela la mancanza di amore verso il coniuge. Se infatti il coniuge volesse in futuro, come maturazione del suo amore, comunicare la vita (che è un bene, perché viene da Dio), il rifiutarglielo non sarebbe un atto di amore. Viceversa può anche essere egoismo volerne troppi, soprattutto se si considerano i figli come mezzo per ricomporre un matrimonio traballante.

h) relazionata alla comunità-Chiesa: la volontà di due persone di formare una coppia stabile, unita nel vincolo del matrimonio, deve essere manifestata, potendolo, alla Comunità-Chiesa. Questo dipende dalla natura “sociale” sia del matrimonio che della stessa natura umana. La realtà matrimoniale non deve essere vissuta in maniera chiusa ed egoistica, ma di tale ricchezza e del suo esempio di positiva rettitudine e grazia deve poter godere l'intera comunità cristiana.

i) consapevole. Il donarsi all'altro infatti deve e il consenso è, del resto, radix matrimonii, la caratteristica che più di ogni altra riesce a cogliere le peculiarità dell'ordinamento canonico in ambito matrimoniale.

Sul punto la disciplina cristiana rappresenta una novitas assoluta nella storia del diritto mondiale e ciò è confermato in maniera evidente dal confronto con la concezione giuridica germanica e romana del matrimonio che, pur non disconoscendo la natura contrattuale insita all'istituto, non esaltano il ruolo primario ricoperto dalla volontà delle parti (leggasi consenso). Secondo la concezione germanica, il matrimonio sarebbe assimilabile ad una compravendita tra sposo e padre della sposa avente quale oggetto contrattuale il corpo della donna. E' chiaro che in questa prospettiva la donna, mero oggetto dello scambio contrattuale, non è chiamata ad esprimere alcun consenso alle nozze rilevando, semmai, sotto il profilo della voluntas, l'accordo espresso tra padre e marito.

Per certi versi più simile a quella canonica, specie nel periodo più antico quando la moglie veniva definita a seguito delle nozze socia rei humane atque divinae,¹ ma certamente non del tutto assimilabile alla concezione cristiana, è l'esperienza offerta dal diritto romano. Innanzitutto se si esclude il periodo delle origini in cui era forte la religiosità delle nozze, con il dilagare del paganesimo e la secolarizzazione di gran parte degli istituti sociali e, dunque, anche giuridici, il matrimonio perde il proprio carattere religioso divenendo esclusivamente un actus humanus.

¹ Cfr. Cod. Iust., 9, 32, 4.

E' già sotto tale profilo che appare evidente la divergenza con l'opinione cristiana per la quale il matrimonio, atto sicuramente umano, si compone di una indefettibile dimensione metafisica tanto da essere stato elevato da Gesù Cristo a *magnum sacramentum*.² Inoltre, anche nel diritto romano, il principio consensualistico si esprime in seno ad una sorta di compravendita fittizia, detta *coemptio*, che coinvolge il corpo della donna.

La prospettiva cristiana è radicalmente diversa. L'accento posto, sin dai tempi più remoti, sul carattere imprescindibile del consenso espresso da entrambi gli sposi, conferisce la misura della straordinaria importanza che la disciplina canonica ha avuto, nella storia del diritto, quale strumento essenziale per il riconoscimento di quella uguaglianza tra i coniugi che oggi in seno agli ordinamenti statali più evoluti è uno principi cardine del diritto di famiglia

Eppure, come noto, ancora oggi è evidente, nonostante importanti punti di continuità esistenti, una certa discrasia tra l'ordinamento giuridico italiano e l'ordinamento canonico circa la disciplina nonché la rilevanza che viene tributata al consenso. Quest'ultima, in particolare, se appare in tutta la sua valenza radicale nella disciplina fornita dallo *ius ecclesiae*, al contrario, nel diritto civile italiano, cede il passo a considerazioni tipicamente statuali legate in gran parte alla logica della certezza del diritto. Si tratta, ovviamente, di un principio degno della massima considerazione, ma che nella sua prevalenza rispetto alla tutela imprescindibile della rilevanza del consenso matrimoniale, *radix matrimoni*, tradisce una considerazione di fondo. Se, infatti, per l'ordinamento statale il matrimonio è (mero) negozio giuridico e in quanto tale pienamente sottoponibile a logiche di sistema (giuridico), per il diritto della Chiesa il matrimonio è anche - o meglio, è prima di tutto - sacramento, segno della grazia divina e atto naturale di donazione reciproca tra un uomo e una donna.

Per rendere maggiormente intellegibile quanto appena affermato può essere utile riportare alcuni esempi. L'importanza predominante del consenso, dalla quale discende l'assolutezza delle invalidità consensuali, fa sì che nel diritto

² SAN PAOLO; Lettera agli Efesini, 5, 32.

canonico non trovino spazio termini di decadenza entro cui far valere i vizi della volontà e non siano ammessi comportamenti di fatto idonei a sanare le anomalie consensuali. In ciò è forte la differenza con quanto previsto dagli artt. 117-123 del Codice Civile, secondo cui le azioni di invalidità non possono essere esperite qualora sia trascorso un anno a partire dalla celebrazione delle nozze ovvero dal momento in cui sia venuta meno la causa di nullità matrimoniale, sanando la coabitazione protratta per un anno il matrimonio altrimenti invalido.³

Continuando, potrebbe farsi riferimento alla disciplina della legittimazione attiva all'esperimento dell'azione di nullità per talune ipotesi (interdizione, età, libertà di stato, parentela delitto) riconosciuta in capo a soggetti diversi dai coniugi, soltanto ne abbiano interesse.⁴

Anche dalle parziali considerazioni introduttive appena esposte si può desumere come la natura contrattuale ed insieme sacramentale del matrimonio sia, dunque, elemento caratterizzante ed insieme essenziale della disciplina matrimoniale canonica. Essa, in particolare, richiede che gli sposi, parti contraenti ed al tempo stesso ministri del sacramento, esprimano una piena e libera volontà consapevoli degli impegni che deriveranno dal vincolo che li legherà in un *consortium totius vitae*. E' proprio tale espressione di volontà la causa efficiente del matrimonio ed intorno alla sua disciplina ruota l'intero stato di vita coniugale. Si tratta, a ben vedere, di un atto personalissimo che si concretizza nell'incontro del volere dell'uomo e della donna circa la fondazione del *foedus matrimoniale* imperniato su di una *communio vitae et amoris*. Tale intuizione della dottrina discende agevolmente dalla lettura del can. 1057 che, oltre ad evidenziare al §1 la centralità del consenso secondo cui *matrimonium facit partium consensus*, sottolinea l'imprescindibile importanza dell'abilità giuridica dei contraenti ad esprimerlo validamente.

Il fatto che il can. 1057 imponga che il consenso debba essere manifestato *inter personas iure habiles* allude alla necessità che le parti contraenti matrimonio

³ Cfr. VITALI BERLINGO', *Il matrimonio canonico*, 2007, Milano, p. 58-59

⁴ Come noto, il diritto canonico riconosce legittimazione attiva solamente ai coniugi e, solo in caso di divulgazione della causa di nullità, anche al promotore di giustizia.

siano libere dagli impedimenti matrimoniali previsti ai cann.1083-1094. Ci si riferisce precisamente alla cd. *habilitas* concetto, da tenere distinto dalla cd. *capacitas* disciplinata a contrario dall'art 1095 e che è stato oggetto nel corso della presente ricerca di particolare.

Resta da precisare che il can. 1057 al §2 definisce il consenso matrimoniale quale atto insostituibile, in quanto “*nulla humana potestate suppleri valet*”. Tale caratteristica appare conseguenza logica della funzione autodonativa reciproca che i nubenti esprimono ed è principio assoluto verso il quale non è data eccezione alcuna. Da tali conclusioni deriva una conseguenza assai rilevante. Se il consenso è elemento essenziale e necessario, ne deriva che nessuna legge, volontà umana o potere costituito potrà ritenere valido un matrimonio in cui il consenso manchi o risulti in qualche modo viziato. In simili casi non potrà farsi altro che considerare il matrimonio nullo.

La dichiarazione di nullità del matrimonio che coinvolge *ex tunc* il rapporto matrimoniale in essere, viene affidata dalla Chiesa ai Tribunali ecclesiastici.

Il diritto processuale canonico è dunque il viatico attraverso il quale la Chiesa esercitando il proprio potere giudiziario pone nel nulla un matrimonio sorto nullo sin dalla propria origine.

Il presente studio appare suddivisibile in due grandi sezioni. La prima si occupa di definire la nullità matrimoniale, affrontando nello specifico le cause che possono dare vita ad una tale patologia originaria del vincolo sacramentale. La seconda, affronta gli aspetti della tecnica e della prassi processuale attuata dai giuristi canonici nelle aule dei tribunali ecclesiastici, soffermando ad affrontare taluni casi pratici paradigmatici.

Mi piacerebbe concludere questa breve introduzione con una riflessione.

La diffidenza che parte della società contemporanea nutre nei confronti della Chiesa, diviene forse ancor più grande quando si accenna al suo diritto. Il diritto della Chiesa, infatti, in certi casi, appare ai non addetti ai lavori, come un qualcosa di inutile, persino estraneo ed ostile alla dimensione puramente religiosa e spirituale che dovrebbe caratterizzare l'essenza della dimensione ecclesiale.

Probabilmente, l'ermeneutica della diffidenza, a dire il vero solo in parte propria esclusivamente dell'età contemporanea, è fortemente condizionata dalla fuorviata concezione stessa della legge della Chiesa. L'errore si pone spesso nell'identificare il diritto canonico esclusivamente con il sistema delle leggi ecclesiastiche, provenienti dalla autorità gerarchica della chiesa e, dunque, di carattere umano e positivo. Se così fosse, risulterebbe evidente l'oblio pratico del diritto divino naturale e positivo, come pure del rapporto vitale di ogni diritto con la missione della Chiesa: la *salus animarum*. Verrebbe cioè esclusa la parte essenziale dell'intero ordinamento canonico, che informa ogni norma dello *ius ecclesiae*.

La Chiesa ha un proprio diritto ed un ordinamento giuridico del tutto peculiare, dinamico, poiché si adatta alle diverse latitudini umane ed al contempo emblematicamente perenne in quanto legato a precetti di natura divina destinati a legarsi all'eternità. Spesso queste note tipiche ed originali, assunte dalla dimensione giuridica nell'esperienza ecclesiale sono state offuscate dalle tendenze volte ad evidenziare i tratti più assimilabili di detta realtà rispetto agli ordinamenti civili.

Ma cos'è il diritto canonico? È veramente un diritto o è piuttosto un insieme di norme e precetti morali privi di ogni carattere giuridico? Ed, ancora, la dimensione giuridica è intrinseca alla Chiesa fondata da Cristo, ed è quindi una realtà autenticamente ecclesiale, oppure la giuridicità canonica è un'aggiunta estrinseca, meramente accidentale e contingente?

Anche a questi interrogativi si è cercato, tra le righe di questo lavoro, di dare risposta.

PROFILI SOSTANZIALI

1.1 Il matrimonio canonico

Proprio nell'epoca in cui la comprensione della natura del matrimonio si trova ad attraversare una crisi forse senza precedenti, la Chiesa afferma più fortemente che mai che il sacramento del matrimonio non è qualcosa di aggiunto al matrimonio tra cristiani, ma che proprio il matrimonio tra cristiani è il sacramento dell'unione tra Cristo e la Chiesa. Così vediamo che il Catechismo della Chiesa Cattolica come «definizione» del sacramento del matrimonio si limita a citare il CIC al canone 1055, §1: *il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento.*

Bisogna, però, rileggere questo testo giuridico alla luce del numero 49 della costituzione *Gaudium et Spes* del Concilio Vaticano II: *«l'intima comunità di vita e d'amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita dall'alleanza dei coniugi, vale a dire dall'irrevocabile consenso personale»*, e così vediamo che il "consorzio di tutta la vita" diventa "comunità di vita e amore". La definizione del matrimonio non può non includere il termine "amore", escluso dal Codice perché estraneo alla tradizione giuridica, ma indispensabile se vogliamo capire la natura antropologica e teologica del matrimonio. Giovanni Paolo II, nell'esortazione apostolica *Familiaris consortio*, al n. 11 ne dà questa definizione: *«il patto di amore coniugale o scelta cosciente e libera, con la quale l'uomo e la donna accolgono l'intima comunità di vita e d'amore, voluta da Dio stesso»*⁵.

⁵ La sua qualità di «sacramento in potenza» (cfr. *Summa Theologiae*, Suppl., q. 59, a 2, ad 1) sembra però sufficiente per garantire a queste unioni l'assistenza di Dio per viverle secondo il piano originario di Dio, giacché questo matrimonio è portatore di valori che «provengono da Dio Creatore e si iscrivono in forma incoativa nell'amore sponsalizio che unisce Cristo con la Chiesa» e «si trova, in certo senso ordinato a questo mistero» (cfr. COMMISSION THÉOLOGIQUE INTERNATIONALE, *Problèmes doctrinaux du mariage chrétien* (nn. 3.1, 3.4), Louvain-la Neuve 1979; testo reperibile nelle diverse collane della CTI, ad esempio: CTI, *Documenta – documenti (1969-1985)*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1988).

Ma, di quale amore si tratta? È ovviamente l'amore fondato sulla differenza-complementarità sessuale. Detto con le parole di Giovanni Paolo II: «*l'amore coniugale comporta una totalità in cui entrano tutte le componenti della persona – richiamo del corpo e dell'istinto, forza del sentimento e dell'affettività, aspirazione dello spirito e della volontà –; esso mira ad una unità profondamente personale, quella che, al di là dell'unione in una sola carne, conduce a non fare che un cuor solo e un'anima sola: esso esige l'indissolubilità e la fedeltà della donazione reciproca definitiva e si apre sulla fecondità*⁶».

Giovanni Paolo II offre una visione integrale dell'amore coniugale che ha come esigenza propria il matrimonio. La realtà che fa scattare quest'amore è la sessualità con tutti le sue componenti biologiche e psicologiche, ma ciò che lo rende umano, degno dell'essere umano, è la decisione, la volontà. Si tratta di un *amor coniugalis* superiore alla semplice *affectio maritalis*, e capace quindi di produrre un vincolo per natura sua giuridico, senza abdicare per niente del suo spessore umano senza abdicare al suo spessore umano sotto alcun aspetto.

L'*amor coniugalis*, pertanto, non è solo né soprattutto sentimento; è invece essenzialmente un impegno verso l'altra persona, impegno che si assume con un preciso atto di volontà. Proprio questo qualifica tale amor rendendolo *coniugalis*. Una volta dato ed accettato l'impegno per mezzo del consenso, l'amore diviene coniugale, e mai perde questo carattere. Qui

⁶ Il testo contiene un rimando all'enciclica *Humanae Vitae* di Paolo VI (n. 9): «È prima di tutto amore pienamente umano, vale a dire sensibile e spirituale. Non è quindi semplice trasporto di istinto e di sentimento, ma anche e principalmente è atto della volontà libera, destinato non solo a mantenersi, ma anche ad accrescersi mediante le gioie e i dolori della vita quotidiana; così che gli sposi diventino un cuor solo e un'anima sola, e raggiungano insieme la loro perfezione umana. È poi amore totale, vale a dire una forma tutta speciale di amicizia personale, in cui gli sposi generosamente condividono ogni cosa, senza indebite riserve o calcoli egoistici. Chi ama davvero il proprio consorte, non lo ama soltanto per quanto riceve da lui, ma per se stesso, lieto di poterlo arricchire del dono di sé. È ancora amore fedele ed esclusivo fino alla morte. Così infatti lo concepiscono lo sposo e la sposa nel giorno in cui assumono liberamente e in piena consapevolezza l'impegno del vincolo matrimoniale (...) È infine amore fecondo, che non si esaurisce tutto nella comunione dei coniugi, ma è destinato a continuarsi, suscitando nuove vite». (I testi citati del magistero pontificio, a meno che indicato diversamente, sono reperibili nel sito internet del Vaticano www.vatican.va).

entra in gioco la fedeltà dell'amore, che ha la sua radice nell'obbligo liberamente assunto⁷.

Pertanto, l'amore coniugale è alla base della costituzione del patto matrimoniale, e lo rende patto d'amore con cui prende inizio "l'intima comunità di vita e amore coniugale", anzi, possiamo dire che il consenso matrimoniale è il primo atto di amore coniugale, che rende coniugale il resto della convivenza tra l'uomo e la donna fino a che la morte non li separi.

L'amore coniugale, benché ancorato nella volontà, non esclude, ma include tutti gli altri elementi quali l'affetto, l'istinto e la corporeità, che compongono il complesso fenomeno che è la sessualità umana e l'unione tra i sessi. Ed è proprio su questo terreno che possiamo avvertire il profondo contrasto tra la visione cattolica della sessualità – che a dir il vero ha raggiunto una maturità tematica teologico-dottrinale in tempi relativamente recenti – e quella dell'attuale cultura laicista, o secolarista.

Giovanni Paolo II nella sua Lettera alle famiglie, fa risalire a Cartesio, l'iniziatore della filosofia moderna, l'origine di questa situazione. La sua ricerca spasmodica di certezza assoluta lo portò a dubitare delle verità più evidenti, come "qualcosa esiste", oppure "io esisto", per andare a prendere come punto di partenza assoluto quel «*ego cogito*» che riduce l'umano alla pura coscienza, "*res cogitans*", mentre il corpo umano viene considerato mera "*res extensa*".

Il filosofo che ha formulato il principio del "*Cogito, ergo sum*", "penso, dunque esisto", ha impresso alla moderna concezione dell'uomo anche il carattere dualista che la distingue. È proprio del razionalismo contrapporre in modo radicale nell'uomo lo spirito al corpo e il corpo allo spirito. L'uomo, invece, è persona nell'unità del corpo e dello spirito. Il corpo non può mai essere ridotto a pura materia: è un corpo "spiritualizzato", così come lo spirito è tanto profondamente unito al corpo da potersi qualificare uno spirito "corporeizzato". La fonte più ricca per la conoscenza del corpo è il Verbo fatto carne. Cristo rivela l'uomo all'uomo (cfr. GS n.22). Questa affermazione del Concilio Vaticano II è

⁷ Cfr. *Discorso del Santo Padre al Tribunale della Rota Romana in occasione dell'apertura dell'Anno Giudiziario* (21.01.1999) n. 3.

in un certo senso la risposta, da lungo tempo attesa, che la Chiesa ha dato al razionalismo moderno⁸

Con ciò vuol mostrare quanto questa mentalità renda impossibile «la stupenda sintesi paolina a proposito del “grande mistero” (cfr. Ef 5,32) [che] si presenta come il compendio, la summa, in un certo senso, dell’insegnamento su Dio e sull’uomo, che Cristo ha portato a compimento»⁹. Infatti, il “grande mistero” di cui parla san Paolo è proprio quello dell’unione tra Dio e l’uomo, realizzato in pienezza nell’incarnazione, morte e risurrezione di Gesù Cristo, e permanente lungo la storia nell’unione tra Cristo e la sua Chiesa. Di questo “grande mistero” il matrimonio tra cristiani è segno e partecipazione specifica. Ma l’unione tra l’uomo e Dio in Cristo Gesù richiama due presupposti: l’unità corpo-anima nell’essere umano, giacché il Verbo assunse l’umanità in ogni sua dimensione, e la comprensione di questa umanità nella sua integrità come «immagine e somiglianza di Dio» (cfr. Gen 1,26-27), che proprio Gesù Cristo viene a realizzare in pienezza. Questi sono, d’altronde, i fondamenti della dottrina sacramentaria cristiana.

Per quanto riguarda il sacramento del matrimonio, l’unità corpo-anima fa sì che la sessualità si possa capire come una dimensione di tutta la persona, pur trovando il suo radicamento a livello biologico. Inoltre, l’unione della natura umana e la natura divina nella persona del Verbo rende possibile che l’unione dell’uomo e la donna, in base alla loro sessualità, possa avere un significato e un’efficacia anche a livello soprannaturale, a livello, vale a dire, del piano di salvezza di Dio per l’umanità, dell’unione tra l’uomo e Dio in Cristo, ciò che san Paolo chiama per l’appunto “mistero”. Quando l’unità tra la divinità e l’umanità nella Persona di Cristo, viene affermata, è più facile affermare l’unità interna della persona umana. Se invece si afferma l’estraneità tra uomo e Dio,

⁸ Giovanni Paolo II, *Lettera alla Famiglie*, n. 19. Non è l’unica volta che Giovanni Paolo II ha criticato Cartesio. Nel suo libro *Memoria e identità*, al capitolo 2, *Ideologie del male*, riconduce all’accettazione del “*cogito*” di Cartesio come punto di partenza del pensare filosofico, la dimenticanza dell’“*esse*”, dell’essere oggettivo, e quindi la riduzione dell’oggetto del pensare filosofico ai contenuti di coscienza, il che portò al relativismo e all’agnosticismo. Lo stesso Dio viene ricondotto, in questo stile di pensiero, a semplice “idea di Dio”. Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Memoria e identità*, Rizzoli, Milano 2005, pp. 19-23.

⁹ Giovanni Paolo II, *idem*,

allora si finisce per negare anche l'unità psicofisica dell'uomo, e quindi, non si coglie più il significato umano del biologico, né tanto meno, il significato soprannaturale dell'umano. Questa rottura è, secondo Giovanni Paolo II, la tragedia del pensiero moderno. Così continua nella Lettera alle famiglie: *«La separazione nell'uomo tra spirito e corpo ha avuto come conseguenza l'affermarsi della tendenza a trattare il corpo umano non secondo le categorie della sua specifica somiglianza con Dio, ma secondo quelle della sua somiglianza con tutti gli altri corpi presenti in natura, corpi che l'uomo utilizza quale materiale per la sua attività finalizzata alla produzione di beni di consumo. Ma tutti possono immediatamente comprendere come l'applicazione all'uomo di simili criteri nasconda in realtà enormi pericoli. Quando il corpo umano, considerato indipendentemente dallo spirito e dal pensiero, viene utilizzato come materiale alla stregua del corpo degli animali, – è ciò che avviene, ad esempio, nelle manipolazioni sugli embrioni e sui feti – si va incontro inevitabilmente ad una terribile sconfitta etica»*¹⁰.

In una simile prospettiva antropologica, la famiglia umana si trova a vivere l'esperienza di un nuovo manicheismo, nel quale il corpo e lo spirito vengono fra loro radicalmente contrapposti: né il corpo vive dello spirito, né lo spirito vivifica il corpo. Così l'uomo cessa di vivere come persona e soggetto. Nonostante le intenzioni e le dichiarazioni contrarie, egli diventa esclusivamente un oggetto. In tal modo, ad esempio, questa civiltà neomanichea porta a guardare alla sessualità umana più come ad un terreno di manipolazione e di sfruttamento, che come alla realtà di quello stupore originario che nel mattino della creazione spinge Adamo ad esclamare davanti ad Eva: *«È carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa»* (Gn 2,23). È lo stupore che riecheggia nelle parole del Cantico dei Cantici: *«Tu mi hai rapito il cuore, sorella mia, sposa, tu mi hai rapito il cuore con un solo tuo sguardo»* (Ct 4,9).! Essa ci porta a scoprire nella sessualità umana una ricchezza della persona, che trova la sua vera valorizzazione nella famiglia ed esprime la sua vocazione profonda anche nella verginità e nel celibato per il Regno di Dio.

¹⁰ Giovanni Paolo II, ibidem.

Il razionalismo moderno non sopporta il mistero. Non accetta il mistero dell'uomo, maschio e femmina, né vuol riconoscere che la piena verità sull'uomo è stata rivelata in Gesù Cristo. Non tollera, in particolare, il "grande mistero", annunciato dalla Lettera agli Efesini, e lo combatte in modo radicale. Se riconosce, in un contesto di vago deismo, la possibilità e perfino il bisogno di un Essere supremo o divino, rifiuta decisamente la nozione di un Dio che si fa uomo per salvare l'uomo. Per il razionalismo è impensabile che Dio sia il Redentore, tanto meno che sia "lo Sposo"¹¹, la fonte originaria ed unica dell'amore sponsale umano. Esso interpreta la creazione e il senso dell'esistenza umana in maniera radicalmente diversa. Ma se all'uomo viene meno la prospettiva di un Dio che lo ama e, mediante Cristo, lo chiama a vivere in Lui e con Lui, se alla famiglia non è aperta la possibilità di partecipare al "grande mistero". Resta la vita temporale come terreno di lotta per l'esistenza, di ricerca affannosa del profitto, di quello economico prima di tutto¹².

Il "grande mistero", il sacramento dell'amore e della vita, che ha il suo inizio nella creazione e nella redenzione e di cui è garante Cristo-Sposo, ha smarrito nella mentalità moderna le sue più profonde radici. Esso è minacciato in noi ed intorno a noi.

Il grande, epico, sforzo della Chiesa nel XX secolo è stato quello di ricucire questa frammentazione nella comprensione dell'uomo. L'ardito invito di Giovanni Paolo II a trattare il corpo umano secondo «la sua specifica somiglianza con Dio», segna un punto di svolta nel pensiero cristiano sulla sessualità e possiamo dire, sulla sacramentaria generale, e in specie, su quella del matrimonio. Ciononostante, non si tratta di una rottura, ma di una conseguenza logica tirata da una lunga tradizione dottrinale cattolica sull'anima come "*forma corporis*"¹³.

¹¹ Benedetto XVI, *Discorso all'apertura del convegno ecclesiale della Diocesi di Roma su famiglia e comunità cristiana* (6 luglio, 2005).

¹² Certamente, questa «somiglianza con Dio» della corporeità umana sessuata è uno sviluppo dell'insegnamento del *Concilio Vaticano II* nella *Gaudium et spes* al n. 51: «La sessualità propria dell'uomo e la facoltà umana di generare sono meravigliosamente superiori a quanto avviene negli stadi inferiori della vita».

¹³ Nel senso aristotelico del termine "forma" in quanto "*forma substantialis*", e quindi in quanto principio metafisico che dà l'essere al corpo, anche se essa, nel suo essere (spirituale) non dipende dalla materia. Cfr. a questo riguardo S. TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, I, q 76. Per

Possiamo percorrere questo cammino logico con l'aiuto della sintesi fatta dal Catechismo della Chiesa Cattolica: «La persona umana, creata a immagine di Dio, è un essere insieme corporeo e spirituale. Il racconto biblico esprime questa realtà con un linguaggio simbolico, quando dice: «Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente» (Gen 2,7). L'uomo tutto intero è quindi voluto da Dio (n. 362)».

Il corpo dell'uomo partecipa alla dignità di "immagine di Dio": è corpo umano proprio perché è animato dall'anima spirituale, ed è la persona umana tutta intera ad essere destinata a diventare, nel corpo di Cristo, il tempio dello Spirito¹⁴.

L'unità dell'anima e del corpo è così profonda che si deve considerare l'anima come la "forma" del corpo¹⁵; ciò significa che grazie all'anima spirituale il corpo, composto di materia, è un corpo umano e vivente; lo spirito e la materia, nell'uomo, non sono due nature congiunte, ma la loro unione forma un'unica natura¹⁶.

Purtroppo, nel momento attuale, il dualismo razionalista denunciato da Giovanni Paolo II ha trovato la sua massima espressione e ampia diffusione nell'ideologia del «genere» (gender), fatta oggetto di un recente documento della Congregazione per la Dottrina della Fede¹⁷. Questa ideologia è un'applicazione della teoria marxista della lotta di classe tra i sessi, sviluppatasi per dare una base teoretica alle rivendicazioni del movimento femminista radicale e del movimento omosessuale.

approfondire questo argomento e le sue conseguenze antropologiche ed etiche, cfr. COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *Comunione e servizio: La persona umana creata a immagine di Dio* (23 luglio 2004) pubblicato ne *La Civiltà Cattolica* 2004, IV, 254-286.

¹⁴ Catechismo della Chiesa Cattolica n. 362.

¹⁵ Cfr. S. TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, I, q 76.

¹⁶ La dottrina del corpo come immagine di Dio trova un'illustre antecedente nell'insegnamento di sant'Ireneo di Lione, citato anche dal *Catechismo*: «Quanto all'uomo, Dio l'ha plasmato con le sue proprie mani [cioè il Figlio e lo Spirito Santo] [...] e sulla carne plasmata disegnò la sua propria forma, in modo che anche ciò che era visibile portasse la forma divina» (Sant'Ireneo di Lione, *Demonstratio praedicationis apostolicae*, 11: SC 62, 48-49) (n. 704).

¹⁷ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera ai vescovi della Chiesa Cattolica sulla collaborazione dell'uomo e della donna nella Chiesa e nel mondo*, (31 maggio 2004).

La radice immediata della suddetta tendenza si colloca nel contesto della questione femminile, ma la sua motivazione più profonda va ricercata nel tentativo della persona umana di liberarsi dai propri condizionamenti biologici¹⁸. Secondo questa prospettiva antropologica la natura umana non avrebbe in se stessa caratteristiche che si imporrebbero in maniera assoluta: ogni persona potrebbe o dovrebbe modellarsi a suo piacimento, giacché sarebbe libera da ogni predeterminazione legata alla sua costituzione essenziale.

Il documento risponde all'“ideologia del genere” con la dottrina della “collaborazione attiva” tra uomo e donna e, per trovarne i fondamenti, afferma la convenienza di «tornare, sia pur brevemente, alla Sacra Scrittura, ricca anche di umana sapienza, in cui questa risposta si è manifestata progressivamente grazie all'intervento di Dio a favore dell'umanità»; ed è ciò che faremo per ciò che riguarda il discorso del matrimonio. Si noti che si tratta di un discorso non strettamente religioso, giacché in questo percorso si possono trovare intuizioni di “umana saggezza” attinenti all'esperienza comune dell'umanità e accessibili all'umana ragione. Infatti, *«la verità naturale sul matrimonio è stata confermata dalla Rivelazione contenuta nei racconti biblici della creazione, espressione anche della saggezza umana originaria, nella quale si fa sentire la voce della natura stessa»*¹⁹.

San Paolo poggia le fondamenta della sua dottrina del “grande mistero” sui racconti della Genesi, letti alla luce della lunga tradizione nei Profeti, in cui Dio è lo Sposo che stabilisce la sua alleanza nuziale con Israele o Gerusalemme, sua Sposa, tradizione che trova il suo compimento in Cristo, che si presenta come “lo Sposo” della nuova e definitiva alleanza²⁰. San Paolo, infatti, pone Cristo come modello per i mariti cristiani.

¹⁸ Sulla complessa questione del *gender*, cfr. anche PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Famiglia, matrimonio e «unione di fatto»* (26 luglio 2000), (reperibile sul sito web del Vaticano e pubblicato sul Supplemento a *L'Osservatore Romano* (22 novembre 2000), 4).

¹⁹ CDF, *Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni omosessuali*, n. 3.

²⁰ Cfr. Giovanni Paolo II, nella *Familiaris consortio* al n. 12: «La comunione d'amore tra Dio e gli uomini, contenuto fondamentale della Rivelazione e dell'esperienza di fede di Israele, trova una significativa espressione nell'alleanza sponsale, che si instaura tra l'uomo e la donna. È per questo che la parola centrale della Rivelazione, “Dio ama il suo popolo”, viene pronunciata anche attraverso le parole vive e concrete con cui l'uomo e la donna si dicono il loro amore coniugale. Il loro vincolo di

Cristo, infatti, per mezzo del battesimo, incorpora alla sua Chiesa, in alleanza “sponsale” di amore, gli uomini e le donne che formano con lui un solo corpo. Questa premessa sostituisce quella che nella Genesi precede alla conclusione «*per questo l'uomo lascerà...*», che narra il riconoscimento della prima donna da parte del primo uomo come «carne della mia carne e osso delle mie ossa» (Gen 2,23). Il parallelismo profetico tra l'alleanza sponsale uomo-donna e l'alleanza sponsale Dio-Popolo trova il suo compimento nell'alleanza Cristo-Chiesa, nella quale Cristo e l'uomo formano non soltanto un solo corpo, ma anche «un solo spirito». In 1Cor 6,13-20, infatti, davanti ad un'affermazione dei corinzi applicata speciosamente all'ambito sessuale: «i cibi sono per il ventre e il ventre per i cibi», san Paolo tiene a chiarire che la digestione è rapporto con le cose, la sessualità, invece, è rapporto tra persone, vale a dire, espressività e donazione, attraverso il corpo, di tutta la persona. Il corpo è santuario dello Spirito Santo, il cristiano non si appartiene, appartiene a Cristo, come membro del suo corpo. Essendo il cristiano una persona unita sponsalmente a Cristo nel battesimo²¹ ogni unione tra uomo-donna cristiani, deve essere «nel Signore»²², nel contesto di questa alleanza di ciascuno con Cristo. Così gli sposi, l'uno riguardo all'altro, partecipano negli stessi diritti che ha su di essi Cristo: il padrone del corpo della moglie è il marito e viceversa²³. Il marito e la moglie cristiani diventano rappresentanti di Cristo l'uno per l'altro, perché Lui è il solo padrone del corpo, e devono amare l'altro come Cristo lo ama. Da qui l'affermazione di Ef 5,21, che regola i rapporti all'interno del matrimonio e la famiglia: «*siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo*» cioè, nella obbedienza alla sua persona, secondo il suo esempio e la nuova vita e la legge di amore che ci ha donato. Il Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 1617) riassume

amore diventa l'immagine e il simbolo dell'Alleanza che unisce Dio e il suo popolo (cfr. ad es. Os 2,21; Ger 3,6-13; Is 54).

²¹ Cfr. 2Cor 11,2: «geloso sono per voi con gelosia divina, avendovi promessi ad un unico Sposo, per presentarvi quale vergine casta a Cristo». La Chiesa realizza il suo carattere di Sposa in ogni cristiano unito a Cristo per l'alleanza battesimale; infatti, «tutta la vita cristiana porta il segno dell'amore sponsale di Cristo e della Chiesa» (*Catechismo* n. 1617).

²² Cfr. 1Cor 7,3.

²³ Cfr. 1Cor 7,4.

questa visione paolina così²⁴: *«Tutta la vita cristiana porta il segno dell'amore sponsale di Cristo e della Chiesa. Già il Battesimo, che introduce nel Popolo di Dio, è un mistero nuziale: è, per così dire, il lavacro di nozze che precede il banchetto di nozze, l'Eucaristia. Il Matrimonio cristiano diventa, a sua volta, segno efficace, sacramento dell'alleanza di Cristo e della Chiesa. Poiché ne significa e ne comunica la grazia, il matrimonio fra battezzati è un vero sacramento della Nuova Alleanza».*

Il testo dell'"una caro", che riassume il capitolo 2 della Genesi, richiama e spiega quello del capitolo 1 – posteriore nel tempo, ma anteriore nella lettura "canonica" della Scrittura – sulla creazione dell'uomo e della donna «a immagine e somiglianza di Dio» e la susseguente benedizione su di essi (cfr. Gen 1,26-28). Gesù, infatti, nella sua disputa con i farisei sul ripudio²⁵ – in cui dichiara superata la "durezza di cuore" propria della legge antica – presenta la conclusione di Gen 2,24: *«per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una carne sola»*²⁶, come conseguenza della premessa tratta da Gen 1,27: *«all'inizio della creazione Dio li creò maschio e femmina».* Questa premessa sostituisce quella di Gen 2,23: *«questa è carne della mia carne e osso delle mie ossa»*, pronunciata dall'uomo davanti alla donna. Si può concludere che, nel pensiero di Gesù, il riconoscimento della donna da parte dell'uomo come "un aiuto

²⁴ Giovanni Paolo II commenta nella *Mulieris dignitatem*, (n. 24): «L'autore della Lettera agli Efesini non vede alcuna contraddizione tra un'esortazione così formulata e la constatazione che "le mogli siano sottomesse ai loro mariti come al Signore; il marito, infatti, è capo della moglie" (5, 22-23). L'autore sa che questa impostazione, tanto profondamente radicata nel costume e nella tradizione religiosa del tempo, deve essere intesa e attuata in un modo nuovo: come una "sottomissione reciproca nel timore di Cristo" (cf. Ef 5, 21); tanto più che il marito è detto "capo" della moglie come Cristo è capo della Chiesa, e lo è al fine di dare "se stesso per lei" (Ef 5, 25) e dare se stesso per lei è dare perfino la propria vita. Ma, mentre nella relazione Cristo-Chiesa la sottomissione è solo della Chiesa, nella relazione marito-moglie la "sottomissione" non è unilaterale, bensì reciproca! (...) La "novità" di Cristo è un fatto: essa costituisce l'inequivocabile contenuto del messaggio evangelico ed è frutto della redenzione. Nello stesso tempo, però, la consapevolezza che nel matrimonio c'è la reciproca "sottomissione dei coniugi nel timore di Cristo", e non soltanto quella della moglie al marito, deve farsi strada nei cuori, nelle coscienze, nel comportamento, nei costumi. È questo un appello che non cessa di urgere, da allora, le generazioni che si succedono, un appello che gli uomini devono accogliere sempre di nuovo».

²⁵ Cfr. Mc 10, 1-9; Mt 19,1-9

²⁶ Mc 10,7.

reciproco” nella comune umanità²⁷, da cui sorge l’amore per lei, è dovuto al fatto che tutti e due sono creati «maschio e femmina» «all’inizio», e, – anche se Gesù non lo dice esplicitamente – «a immagine e somiglianza di Dio». In questo modo si spiega che l’unione uomo-donna venga dichiarata da Gesù «ciò che Dio ha unito». Il riconoscimento della donna da parte dell’uomo implica, quindi, la scoperta dell’«immagine di Dio» incisa nella sua corporeità per cui la sua carne viene riconosciuta come “umana” e, pertanto, degna di amore personale. Anzi, la sua femminilità viene percepita proprio come una “chiamata” a questo amore. Allo stesso tempo, questa femminilità viene concepita come un “dono” che viene da Dio, mediato dalla libera volontà della donna, al quale corrispondere con il dono di sé (allontanandosi perciò dai previi legami con il padre e la madre) per unirsi a lei.

È pertanto l’essere creati «a immagine e somiglianza di Dio» dell’uomo e della donna ciò che stabilisce l’analogia-partecipazione tra l’umano e il divino su cui si basa la dottrina paolina del matrimonio sul “grande mistero”. Essere a «immagine e somiglianza di Dio» significa per ciascuno di loro l’essere “persona” e, quindi, capace di amore interpersonale, di donazione libera e cosciente di sé. Una donazione che abbraccia il corpo come componente della persona. La sessualità, con la sua differenza-complementarietà psico-fisica, va letta in questa luce come “iscrizione” nel corpo e nella psicologia della chiamata all’amore interpersonale in questa modalità particolare. E ciò rende possibile che anche la loro unione, l’unità di amore interpersonale dell’uomo e della donna in base alla loro sessualità, sia a sua volta «immagine e somiglianza di Dio».

Già il parallelismo «*a immagine di Dio lo creò, uomo e donna li creò*»²⁸ (Gen 1,27) ci permette di intuire che il concetto di “immagine e somiglianza” si applica anche all’uomo e alla donna considerati nella loro unità, ma la benedizione che sussegue ce lo indica più chiaramente, e ce ne spiega il perché: «Dio li benedisse e disse loro: “siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra,

²⁷ Cfr. Gn 2,20, questo riconoscimento non si era verificato alla vista del corpo degli animali. La Bibbia CEI traduce “simile”, ma è più esatto “reciproco”.

²⁸ Letteralmente «maschio e femmina».

soggiogata...». Questa benedizione non è un'aggiunta al loro essere "maschio e femmina", ma esprime proprio in che modo l'unità maschio e femmina realizza la immagine e somiglianza di Dio, vale a dire, attraverso la "moltiplicazione" (la pro-creazione di nuovi esseri «a immagine e somiglianza di Dio») e il "dominio" della terra, quindi, la continuazione dell'azione benevola di Dio su tutto il creato. In conclusione, il matrimonio, nel piano originario di Dio è "immagine e somiglianza" dell'amore di Dio per l'umanità e, quindi, dell'Alleanza tra Dio e l'umanità stabilita in base a questo amore. Partecipazione, inoltre, in modo dinamico, vitale: le vicende dell'alleanza tra Dio e l'uomo lungo la storia della salvezza troveranno riflesso anche nelle vicende del matrimonio. Non si tratta di una semplice metafora, ma di una reale partecipazione.

Il peccato, in quanto rottura dell'alleanza con Dio, vulnera la benedizione originaria. Subentra la "durezza del cuore", per cui la donazione, accoglienza e risposta in gratitudine, si vedono oscurate dal desiderio di appropriazione e di dominio (cfr. Gen 3,18). La stessa procreazione e la cura della terra diventeranno fonte di dolore e di fatica (cfr. Gen 3,18-19), ma anche mezzi di sopravvivenza per la specie, giacché le generazioni degli individui passeranno. Si perde la mutua percezione serena della nudità (cfr. Gen 3,7) e, quindi, dei valori espressi dal corpo umano segnato dalla sessualità. Ma la promessa di redenzione avviene anche attraverso la discendenza (cfr. Gen 3,15), e quindi la benedizione originaria rimane, come portatrice della promessa. Discendenza e terra, infatti, saranno il contenuto dell'alleanza preparatoria con Noè, di quella iniziale con Abramo, dell'Antica Alleanza sul Sinai, e del rinnovamento dell'Alleanza promesso dai profeti²⁹.

Gesù Cristo si presenta come "lo Sposo" e anche come "il figlio di Davide", quel "discendente" cui è stato promesso il Regno eterno³⁰. Egli

²⁹ Si veda, in particolare, Os 2,18-25, in cui si parla del rinnovamento dell'Alleanza come il ristabilimento di un'alleanza matrimoniale, con tutte le caratteristiche dell'alleanza matrimoniale originaria, (i riferimenti alla Genesi sono evidenti) e con la stessa benedizione. Anche il libro di Malachia, si rifà alla Genesi e proprio all'espressione dell'«una sola carne» per concludere che «Dio non tollera il ripudio» (cfr. Ml 2,14-16), parole che preparano direttamente quelle di Cristo nella sua disputa con i farisei.

³⁰ Cfr. 2Sam 7, 8-16.

stabilisce l'Alleanza nuova ed eterna con la sua morte e risurrezione, e con la effusione del suo Spirito sui suoi discepoli, dà origine alla Chiesa, insieme alla quale genera la discendenza dei figli di Dio³¹ che possiederà la terra, quella patria definitiva che sarà il regno dei cieli, già presente sulla terra. Realizzata la definitiva e piena Alleanza, il matrimonio tra cristiani recupera la sua qualità originaria di segno e partecipazione all'Alleanza, e viene promosso come realtà del regno dei cieli, anche se nella sua dimensione terrena, giacché nella patria definitiva «non si prende moglie né marito»³².

Gesù, nella sua predicazione, non usa l'espressione "grande mistero", ma nella sua disputa con i farisei dichiara superata la "durezza di cuore" che motivò la legislazione permissiva dell'Antica Alleanza³³, e torna alle esigenze proprie del matrimonio delle origini. È chiaro, dunque, che nel suo pensiero il ritorno al piano di Dio sul matrimonio è avvenuto a causa della Nuova Alleanza che egli viene a concludere, e che questo piano originario viene portato da lui a pienezza come tutto ciò che era stato annunciato su di lui «nella Legge e nei Profeti»³⁴. Così come in lui la natura umana è stata assunta e redenta, e raggiunge la pienezza di "immagine e somiglianza di Dio", così anche questa struttura basilare della relazionalità umana che è il matrimonio viene elevata al livello di "immagine e partecipazione" dell'unione di amore di Dio con l'umanità, realizzata pienamente nell'amore di Cristo per la Chiesa.

Ma c'è anche un *sensus plenior* del concetto di "immagine e somiglianza" di Dio applicato alla coppia matrimoniale. Si tratta dell'analogia e della susseguente partecipazione all'amore intra-trinitario. Quest'analogia non era passata inavvertita ai Padri della Chiesa, ma fu rigettata da sant'Agostino e poi da san Tommaso, perché presa in senso troppo letterale³⁵. Il vangelo di san Giovanni

³¹ Cf. Gv 1, 12-13.

³² Cfr. (Mt 22,23-30; Mc 12,18-27; Lc 20,27-40).

³³ La quale, comunque, supponeva un progresso riguardo alle concezioni della sessualità e il matrimonio tra i pagani, infatti, si presenta come una legge di santità: «siete santi perché io sono santo» (cfr. Lv 19,1, espressione che si colloca come nesso tra le norme di onestà sessuale e la proclamazione del decalogo).

³⁴ Cfr. Mt 5,17.

³⁵ Cfr. SANT' AGOSTINO, *De Trinitate* XII, 5 (PL 42,1000), S. TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, I, q 93, a 6, ad 2. Invece, il *Catechismo* al n. 2205 afferma: "La famiglia cristiana è una

pone nelle parole di Cristo il fondamento della continuità di analogia-partecipazione tra l'amore Padre-Figlio e l'amore Cristo-Chiesa: «*Come il Padre ha amato me, così vi ho amato io*» (Gv 15,9) e tra l'amore Cristo-Chiesa e l'amore reciproco dei cristiani: «*Come io vi ho amati, così vi dovete amare gli uni gli altri*» (Gv 13,34). L'amore Cristo-Chiesa è riflesso-partecipazione dell'amore Padre-Figlio nell'unità dello Spirito Santo: «*come il Padre ha amato me, così vi ho amati io, rimanete nel mio amore*» (Gv 15,9). L'analogia si basa, quindi, sulla struttura stessa della relazione: a tutti i livelli dell'immagine e somiglianza" troviamo due soggetti che si amano e, pertanto, stabiliscono tra di loro un rapporto di unità dalla quale sgorga naturalmente una fecondità. Ciò che viene partecipato non è altro che l'Amore di Dio, lo Spirito Santo. Con le parole di san Paolo possiamo concludere che gli sposi «nel Signore» rimangono «nell'unità dello Spirito» (Ef 4,3).

La comunione tra Dio e gli uomini trova il suo compimento definitivo in Gesù Cristo, lo Sposo che ama e si dona come Salvatore dell'umanità, unendola a Sé come suo corpo. Egli rivela la verità originaria del matrimonio, la verità del "principio" (cfr. Gen 2,24; Mt 19,5) e, liberando l'uomo dalla durezza del cuore, lo rende capace di realizzarla interamente. Questa rivelazione raggiunge la sua pienezza definitiva nel dono d'amore che il Verbo di Dio fa all'umanità assumendo la natura umana, e nel sacrificio che Gesù Cristo fa di se stesso sulla Croce per la sua Sposa, la Chiesa. Infatti, mediante il battesimo, l'uomo e la donna sono definitivamente inseriti nella Nuova ed Eterna Alleanza, nell'Alleanza sponsale di Cristo con la Chiesa.

Soltanto la morte corporale, distruggendo il segno del corpo in base al quale si è realizzata la donazione, di per sé lo dissolve. Giovanni Paolo II lo

comunione di persone, segno e immagine della comunione del Padre e del Figlio nello Spirito Santo. La sua attività procreatrice e educativa è il riflesso dell'opera creatrice del Padre". Questa dottrina, frequente nei Padri della Chiesa, è stata alquanto dimenticata nella Scolastica, ed è tornata alla ribalta in questo secolo». Una storia abbastanza completa dell'argomento si trova in P. ADNÈS, *Matrimonio e mistero trinitario, in Amore e stabilità nel matrimonio*, PUG, Roma 1976. Un teologo noto in questo campo è stato Hans Urs Von Balthasar: cfr. J. O'DONNELL, "H.U. Von Balthasar sulla teologia del matrimonio", in *La Civiltà Cattolica*, 139(1988) III, 484-488. H.U. VON BALTHASAR, "Nuzialità", in *Nuovo Patto(Gloria, v. VII)*, Jaca Book, Milano 1977, 420-423. *Nuovi punti fermi*, Jaca Book, Milano 1980, 173-183, 191-203.

spiega così alla Rota Romana: *«In una prospettiva di autentico personalismo, l'insegnamento della Chiesa implica l'affermazione della possibilità della costituzione del matrimonio quale vincolo indissolubile tra le persone dei coniugi, essenzialmente indirizzato al bene dei coniugi stessi e dei figli. Di conseguenza, contrasterebbe con una vera dimensione personalistica quella concezione dell'unione coniugale che, mettendo in dubbio tale possibilità, portasse alla negazione dell'esistenza del matrimonio ogniqualvolta siano sorti dei problemi nella convivenza. Alla base di un siffatto atteggiamento emerge una cultura individualistica, che è in antitesi rispetto ad un vero personalismo».*

Sebbene la Chiesa, nell'esercizio della sua potestà suprema – delegata da Cristo – ammetta la possibilità di dissolvere dei matrimoni non sacramentali, o dei matrimoni sacramentali non consumati, per ragioni gravi che tengono in conto la salvezza delle anime³⁶, mai si è sentita autorizzata a dissolvere il matrimonio sacramento una volta consumato, perché in questo caso si dà la partecipazione piena all'unione Cristo-Chiesa, che è assolutamente indissolubile.

Ricordiamo, infine, la dottrina e prassi della Chiesa riguardo ai divorziati risposati, espressa da Giovanni Paolo II nella *Familiaris consortio*, al n. 84: *«(...) La Chiesa, infatti, istituita per condurre a salvezza tutti gli uomini e soprattutto i battezzati, non può abbandonare a se stessi coloro che – già congiunti col vincolo matrimoniale sacramentale – hanno cercato di passare a nuove nozze. Perciò si sforzerà, senza stancarsi, di mettere a loro disposizione i suoi mezzi di salvezza (...)».*

1.2 Le proprietà e le finalità del matrimonio

La costituzione pastorale *Gaudium et spes* parla del matrimonio come dotato di diversi fini e, più in concreto, insegna: *«Per sua indole naturale, l'istituto stesso del matrimonio e l'amore coniugale sono ordinati alla procreazione e alla educazione della prole e in queste trovano il loro coronamento»* (GS, n. 48a).

³⁶ Cfr. *CIC*, cnn. 1141-1150.

Aggiunge inoltre che la procreazione non è l'unico fine del matrimonio, ma è anche richiesto che «il mutuo amore dei coniugi abbia le sue giuste manifestazioni, si sviluppi e arrivi a maturità» (GS, n.50c). Se riguardo al matrimonio ci interroghiamo circa i suoi scopi, significa che lo stiamo considerando in se stesso, che stiamo indagando sui fini a esso intrinseci, i quali ne determinano l'essenza, secondo il principio filosofico: ogni cosa è ordinata al fine che le conviene secondo la sua forma, il suo principio formale. Sono degli obiettivi da non confondere con lo scopo che si prefiggono coloro che si congiungono in matrimonio. Lo scopo può coincidere più o meno con il fine dell'istituto matrimoniale - si pensi, ad esempio, a coloro che si sposano per ragioni economiche o di politica - ma a ogni modo non può essere in contraddizione con esso, altrimenti la loro unione non sarebbe matrimoniale. Perché cercare dei scopi nel matrimonio? Non basta dire che esso è la comunità di tutta la vita tra gli sposi, la quale sarebbe sufficientemente giustificata per se stessa senza che le si debbano assegnare dei fini? La stabilità del matrimonio, il vincolo che unisce gli sposi manifestano una precisa finalità. Marito e moglie sono ben diversi dalla coppia di fidanzati, da un uomo e da una donna amici tra loro, da semplici conviventi e da altre associazioni a due. Non ci si interroga allo stesso modo sulla finalità dell'amicizia e sulla finalità del matrimonio. L'amicizia non è un'istituzione, una comunità da essere riconosciuta e regolata socialmente; si è amici e basta: non occorre cercarne fini speciali. Al contrario il vincolo coniugale esige di essere considerato secondo una finalità determinata. Come abbiamo visto, l'unione coniugale è *adunatio*, unione a un fine comune che richiede l'opera congiunta dei due sposi.

La costituzione *Gaudium et spes* e l'attuale Codice di Diritto Canonico non menzionano questo fine. Anche molti autori attuali che trattano sul matrimonio tacciono su di esso. Tuttavia tale fine viene nominato dall'enciclica *Casti connubii*³⁷ e anche il CIC del 1917 ne faceva menzione³⁸; perciò è opportuno

³⁷ « Poiché, sia nello stesso matrimonio, sia nell 'uso del diritto matrimoniale, sono contenuti anche fini secondari, come sono il mutuo aiuto e l'affetto vicendevole da fomentare e la quiete della concupiscenza (*concupiscentiae sedatio*) »: Pio XI, Enc. *Casti connubii*: in *Matrimonio e famiglia nel magistero della Chiesa*.

³⁸ can. 1013 § 1

chiarire la questione. Cosa si intendeva indicare con questo fine? Una base biblica la si trova in ICor 7,1-2: «È cosa buona per l'uomo non toccare donna; tuttavia, per il pericolo dell'incontinenza, ciascuno abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito». Con il matrimonio si pone rimedio alle unioni sessuali illecite³⁹; ma è da considerare questo un fine essenziale del matrimonio? San Tommaso afferma l'esistenza di questo fine, non limitato però a evitare la fornicazione ma più in generale inteso a reprimere la concupiscenza, e per spiegarlo ricorre alle diverse istituzioni del matrimonio. Finora abbiamo considerato il perché del matrimonio secondo la sua istituzione originaria; ma dopo si è verificata la caduta originale e da allora il matrimonio è divenuto anche rimedio contro la ferita del peccato, ha avuto perciò come una seconda istituzione⁴⁰. Da questo punto di vista, ciò significa che tale finalità è considerata da san Tommaso come essenziale al matrimonio. Molti degli autori, che non vogliono parlare di questo fine, arguiscono che esso è stato proposto a causa di una visione negativa della sessualità. Ciò tuttavia non è vero, almeno per quanto riguarda san Tommaso, il quale difende la bontà morale dell'atto specificamente coniugale rettamente realizzato⁴¹, considerandolo perfino meritorio, se realizzato in stato di grazia e con retta intenzione, cioè mossi da fedeltà verso il coniuge o da desiderio di prole⁴². Nello stato di innocenza originale, nel momento in cui non c'era la concupiscenza e l'uomo aveva il dono dell'integrità, la comunione personale dell'uomo e della donna costituiva un pieno riconoscimento dell'altro coniuge come soggetto personale; il corpo era, per così dire, trasparente alla soggettività dello spirito umano; lo scambio del dono del corpo significava con limpidezza e senza incrinature la donazione di sé e l'accettazione dell'altro come dono; il pieno dominio delle energie spirituali, emotive e somatiche consentiva di esprimere compiutamente con il dono del corpo il dono di sé. Con il peccato originale si è rotta l'armonia primigenia; l'uomo e la donna continuano a essere chiamati alla

³⁹ Il vocabolo *porneia* indica ogni commercio carnale illecito, sia esso adulterino o meno: equivale dunque al termine generico fornicazione; nei LXX traduce lo *zenut ebraico*, che indicava il commercio carnale al di fuori del matrimonio.

⁴⁰ Cfr. S. Th. Suppl. q. 42, a. 2 c. et ad 2

⁴¹ Cfr. s. Th. Suppl. q. 41, a. 3.

⁴² Cfr. S. Th. Suppl. q. 41, a. 4.

piena donazione di sé attraverso il dono reciproco della mascolinità e della femminilità, accettando e affermando l'altro come soggetto; ma la perdita dell'integrità implica perdita di autodomínio e fa sì che il corpo non sia più trasparente alla soggettività, anzi divenga oggetto di attrazione dei sensi e veicolo di appagamento di desideri sessuali non più sottomessi al dominio della ragione, in modo tale da tramutare se stesso e l'altro coniuge da soggetti di donazione personale in oggetti di godimento. La concupiscenza comporta un certo scollamento delle pulsioni sessuali rispetto alla ragione superiore, la quale trova difficoltà a sottometterle. Va chiarito che la deformità della concupiscenza che accompagna l'atto coniugale, consistente nella mancanza di piena sottomissione alla ragione delle pulsioni sessuali, di per sé non è una deformità moralmente colpevole, ma piuttosto la si subisce e ha un carattere di punizione in quanto deriva dal peccato originale⁴³. La deformità diviene colpevole se la volontà anziché reggere, pur con difficoltà, gli stimoli inferiori se ne lascia trascinare. Il matrimonio consente di conservare l'atto coniugale fuori della deformità moralmente colpevole, mantenendolo ordinato al suo fine proprio di espressione di donazione personale aperta alla trasmissione della vita, perché appunto corrisponde al reciproco dono di sé fatto dai coniugi nelle nozze. Si pone così rimedio alla concupiscenza impedendo che prevalga, perché l'impulso sessuale resta sottomesso al retto ordine della ragione⁴⁴. L'inclinazione degli uomini e delle donne all'unione sessuale è naturale, e perciò buona, nella misura però in cui essa viene attuata conformemente alla dignità della natura umana, come espressione del reciproco dono di sé e mantenendo il retto ordine interiore che esige il prevalere dell'intelligenza e della volontà sulle pulsioni sessuali. Fuori del matrimonio ciò non può accadere, ma nel matrimonio la concupiscenza viene domata non perché vi trovi sfogo, ma al contrario perché vi si attua l'impulso all'unione sessuale in modo giusto e non disordinato⁴⁵. Inteso il mutuo aiuto con

⁴³ Cfr. *S. Th.* Suppl. q. 41, a. 3, ad 3

⁴⁴ Cfr. *S. Th.* Suppl. q. 42, a. 3, ad 4. Con l'elevazione a sacramento il matrimonio è diventato rimedio molto più efficace, perché conferisce la grazia sacramentale.

⁴⁵ Qualche autore preferisce non assegnare il rimedio alla concupiscenza al matrimonio, ma alla virtù della castità (cfr. C. Burke, *I fini del matrimonio: visione istituzionale o personalistica?*, in «*Annales*

l'ampiezza con cui l'abbiamo considerato, esso include il rimedio della concupiscenza; anzi non solo della concupiscenza in senso stretto, ma della più radicale ferita dell'egoismo. «Dopo la caduta (originale), il matrimonio aiuta a vincere il ripiegamento su di sé, l'egoismo, la ricerca del proprio piacere, e ad aprirsi all'altro, all'aiuto vicendevole, al dono di sé»⁴⁶. Tuttavia parlare separatamente di questi due fini serve a distinguere il matrimonio prima e dopo il peccato originale, sottolineando per l'appunto che il mutuo aiuto è incluso nel disegno divino sul matrimonio già prima della caduta originale.

*Le proprietà essenziali del matrimonio sono l'unità e l'indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento»*⁴⁷. Sono proprietà caratteristiche del matrimonio così come esso è sorto dal disegno originale divino; ed è ciò che ora dobbiamo considerare. Riguardo ad esse diversi punti saranno oggetto di studio nella terza parte: essi consentiranno di esaminarle nella loro attuazione storica. Infatti dopo l'istituzione primigenia del matrimonio vi sono stati degli avvenimenti decisivi per la sua realizzazione lungo la storia - la caduta originale e la redenzione, preceduta dall'antica alleanza; nondimeno Gesù afferma la validità non solo ideale, ma anche normativa, del matrimonio «da principio», proprio in un contesto di chiarimento e di difesa delle sue proprietà. Ci limiteremo a considerarle alla luce di tale richiamo «al principio» da parte di Gesù, nella risposta ai farisei, sulla causa sufficiente di divorzio⁴⁸, e dunque quali proprietà native del matrimonio.

Il bene dei coniugi, fine del matrimonio, reclama l'indissolubilità della loro unione. Tale bene, che consiste nel mutuo dono reso quotidianamente effettivo - donde l'esperienza gratificante della loro unità - nonché nel mutuo

theologici », 6 (1992), 246). Ma c'è da dire che il retto ordine della ragione che rende virtuosa la copula carnale presuppone l'esistenza del matrimonio, il quale consente che l'unione sessuale sia casta. Fuori del matrimonio l'unione sessuale è irrimediabilmente dominata dalla concupiscenza. La persona coniugata che non abbia la virtù della castità può realizzare rettamente singoli atti coniugali e la concupiscenza viene allora domata non dalla castità inesistente, poiché un solo atto non fa acquisire la virtù, ma dal matrimonio, nel quale - e solo in esso - tali atti possono essere retti.

⁴⁶ CCC, n. 1609

⁴⁷ CIC, can. 1056.

⁴⁸ Cfr. Mt 19,4.8.

aiuto a costruire giorno per giorno la vita familiare, non può essere raggiunto mediante un'unione temporanea, cioè un'unione che di per sé non richieda in futuro il dono personale reso effettivo e l'impegno a costruire la vita familiare, ma che anzi consenta che essi possano essere cercati con altre persone, non solo tra i due⁴⁹.

Alcuni autori hanno voluto vedere nel "bonum coniugum" un quarto "bonum" del matrimonio, da aggregare ai tre "bona" tradizionali, segnalati da San Agostino: il "bonum fidei", il "bonum sacramenti", e il "bonum prolis"⁵⁰, ciò che sembra collocare il "bonum coniugum" nella linea di proprietà⁵¹. Che quest'analisi non sia accettabile, risulta da una considerazione della dottrina di San Agostino sui "bona matrimonialia". Nella dottrina agostiniana, i tre "bona" del matrimonio vanno riferiti a dei "beni" dello stato matrimoniale; sono caratteristiche o valori positivi del matrimonio che conferiscono dignità ad esso. Il matrimonio è buono perché va caratterizzato dalla fedeltà, dalla permanenza del vincolo, e dalla fecondità. "La bontà del matrimonio è triplice", afferma il Santo, "e consiste nella fedeltà, nella prole, nella permanenza"⁵²; e in altro luogo scrive: "Sono queste le buone qualità che fanno che il matrimonio sia buono: la prole, la fedeltà, la permanenza"⁵³. Ciascun "bonum" va predicato cioè del matrimonio; si attribuisce a esso: la prole è un "bonum matrimonii", e lo è altrettanto la fedeltà o la permanenza.

⁴⁹ Cfr. G. Dalla Torre, *L'indissolubilità intrinseca del matrimonio nella concezione cristiana del diritto naturale*, art. cit.

⁵⁰ Cfr. La Sentenza *coram* Pinto, del 27 maggio, 1983, (*Monitor Ecclesiasticus*, 1985, pp. 329-330). cfr. anche: Wrenn, Lawrence G., "Refining the Essence of Marriage", *The Jurist*, 46 (1986) 2, p. 536.

⁵¹ Il nuovo Codice non ha risolto una mancanza di armonia che esiste fra legislazione e giurisprudenza. La norma canonistica continua a offrire uno schema di *due* proprietà matrimoniali essenziali (can. 1056), mentre la giurisprudenza preferisce, come sempre ha fatto, un'analisi del matrimonio dal punto di vista dei *tre* "bona" agostiniani. Nonostante - come vedremo a suo tempo - secondo una prassi giurisprudenziale da secoli l'esclusione della fedeltà o dell'indissolubilità è stata considerata come esclusione di una *proprietà* essenziale, mentre l'esclusione della prole è stata considerata invece come esclusione di un *fine*. Il risultato è una mescolanza non troppo soddisfacente dell'analisi scolastica, da una parte, e di quella agostiniana, dall'altra. A mio avviso, i "bona" sono per Agostino quello che sono le proprietà per gli scolastici; in questo saggio, considero che il "bonum" è di fatto una proprietà essenziale. Spero che la seconda parte del mio studio chiarirà in quale modo questo sia di applicarsi al "bonum prolis".

⁵² "id quod bonum habent nuptiae:... hoc autem tripartitum est: fides, proles, sacramentum". *De Gen. ad litt.*, lib. IX, cap. 7, n. 12.

⁵³ "Haec omnia bona sunt, propter quae nuptiae bonae sunt: proles, fides, sacramentum": *De bono coniug.*, cap. 24, n. 32.

Così si vede chiaramente che San Agostino parla non dei fini del matrimonio bensì dei suoi valori: le sue proprietà. Allora, è patente che il termine “bonum coniugum” non esprime, in nessun senso parallelo, un valore o una proprietà del matrimonio⁵⁴. Il “bonum” di questo nuovo termine va predicato non del matrimonio (come se fosse un valore che conferisce bontà al matrimonio), bensì dei coniugi (in tanto esprime qualcosa che è “buona” per loro); non denota una proprietà del matrimonio (un “bonum matrimonii”), bensì qualcosa - il bene dei coniugi - che il matrimonio deve causare o originare. Sembra ovvio, pertanto, che il “bonum coniugum” non si situa nella linea di proprietà, bensì in quella di fine: conclusione che, per di più, va pienamente avallata dalla stessa redazione del canone 1055 che afferma che il matrimonio è “per natura sua ordinato al bene dei coniugi...”

La giurisprudenza, come già accennammo, si trova ancora all'inizio del processo di determinare il contenuto giuridico del “bonum coniugum”. Siccome non è mio proposito affrontare la questione in profondità, in questa sede, le seguenti considerazioni rappresentano soltanto delle riflessioni parziali e provvisorie sul tema.

La Sentenza coram Pinto, del 18 dicembre del 1979, avanzò la tesi secondo la quale i diritti/obblighi che costituiscono il “bene del coniuge” “vanno annoverati, nel Codice (del 1917), sotto i concetti di mutuo aiuto e rimedio della concupiscenza o, nello schema del diritto matrimoniale per il nuovo Codice, sotto il diritto alla comunione di vita che comprende quei diritti che appartengono alle essenziali relazioni interpersonali fra i coniugi”⁵⁵. Poiché la proposta di un “ius ad vitae communionem” non fu recepita nel nuovo Codice⁵⁶, non è chiaro fino a che punto possa risultare utile cercare di costruire un'analisi del “bonum coniugum” su questa base. Comunque, nella misura in cui la “communio coniugalitatis vitae”

⁵⁴ “Il *bonum coniugum*”, afferma F. Bersini, “non ha nulla che vedere con i beni agostiniani”: *Il Nuovo Diritto Canonico Matrimoniale*, Torino, 1985, p. 10.

⁵⁵ “matrimonium immediate ordinatur ad finem personalem dictum secundarium, nempe ad bonum coniugis”... “Iura-officia quae bonum coniugis constituunt in C.I.C. vocantur “mutuum adiutorium et remedium concupiscentiae”, in Schemate autem iuris matrimonialis novi Codicis, “ius ad vitae communionem”, complectens iura quae attinent ad essentielles relationes interpersonales coniugum”.

⁵⁶ cfr. *Communicationes*, 1983, p. 233-234.

vada intesa come sinonimo del matrimonio stesso, questa “communio” va chiaramente ordinato al “bonum coniugum”⁵⁷. Sembra fuori dubbio che, nell'intenzione del legislatore, il “bonum coniugum” deve comprendere gli anteriori “fini secondari” del matrimonio il “mutuum adiutorium” e il “remedium concupiscentiae”, che non sono citati nel nuovo Codice⁵⁸. Tuttavia per quanto riguarda l'essenza del “bonum coniugum”, tendo a pensare che occorre trovarla piuttosto nella linea della “mutua formazione interiore” dei coniugi, del loro “costante impegno per aiutarsi mutuamente verso la perfezione” che, secondo la “Casti connubii”, costituisce un motivo principale del matrimonio quando esso va inteso nel senso di una comunione o società che coinvolge la intera vita (“totius vitae communio”)⁵⁹.

Va constatato che il volume recente che annota le Fonti del nuovo Codice annovera, fra le fonti del canone 1055, il Discorso di Pio XII del 29 ottobre 1951 in cui il Papa parla del “perfezionamento personale degli sposi” come fine secondario del matrimonio⁶⁰. Come è logico, la “Gaudium et Spes”, n. 48 è citata come un'altra fonte; e inoltre i nn. 11 e 41 della “Lumen Gentium”, e il n. 11 de la “Apostolicam Actuositatem”. La “Gaudium et Spes” si riferisce allo sviluppo umano e soprannaturale del coniugi: marito e moglie “prestandosi un mutuo aiuto e servizio con l'intima unione delle persone e delle attività, sperimentano il senso della propria unità e sempre più permanentemente la raggiungono ... Ed essi, compiendo il loro dovere coniugale e familiare... tendono a raggiungere sempre più la propria perfezione e la mutua santificazione”. La “Lumen Gentium”, in modo particolare nel n. 11, insiste nell'aspetto soprannaturale di questa realtà: “I coniugi cristiani si aiutano a vicenda per raggiungere la santità nella vita

⁵⁷ P.A. Bonnet sostiene che la “communio vitae” è la “realizzazione” della “ordinatio ad bonum coniugum”, intesa come essenziale proprietà del matrimonio: “Communio di vita, 'ordinatio ad bonum coniugum' e 'honor matrimonii’”, *Il Diritto Ecclesiastico*, 93/2 (1982), pp. 550; 552; 558.

⁵⁸ “Il *remedium concupiscentiae* e il *mutuum adiutorium* sono ora compresi nel *bonum coniugum*”: Bersini, F., *op. cit.*, p. 18.

⁵⁹ “Haec mutua coniugum interior conformatio, hoc assiduum sese invicem perficiendi studium, verissima quadam ratione, ut docet Catechismus Romanus, etiam primaria matrimonii causa et ratio dici potest, si tamen matrimonium non pressius ut institutum ad prolem rite procreanda educandamque, sed latius ut totius vitae communio, consuetudo, societas accipiatur”: (A.A.S. 22 (1930) 548).

⁶⁰ A.A.S. XLIII (1951) 2, 848-849.

coniugale e nell'accettazione ed educazione della prole”; e altrettanto fa il Decreto sull'Apostolato dei Laici: “I coniugi cristiani sono reciprocamente cooperatori della grazia e testimoni della fede”.

Non sembra pertanto che l'idea di far consistere il “bonum coniugum” in una vita comoda, libera da qualsiasi tensione, sia conciliabile con la comprensione cristiana dell'autentico bene dei coniugi. Abbiamo già visto come la “Gaudium et Spes” (in sintonia con la “Casti connubii”) insegna che l'indissolubilità favorisce il “bonum coniugum”: e questo senza dubbio va inteso nel senso che tutto lo sforzo ed il sacrificio che comporta la fedeltà al carattere inscindibile del vincolo matrimoniale - in ciò che è favorevole e in ciò che è avverso, ecc. - serve per maturare e perfezionare le personalità degli sposi. Non d'altra maniera occorrerebbe leggere quel brano della stessa Costituzione dove si afferma che “i figli contribuiscono notevolmente al bene dei loro genitori”⁶¹. I figli arricchiscono la vita dei genitori di molte maniere, soprattutto in virtù della dedizione generosa che evocano in loro.

Possiamo riferirci qui alla tesi che verrebbe uno “ius ad amorem” al centro del “bonum coniugum”⁶². Siffatta tesi inverte i termini della materia: infatti, non è il “bonum coniugum” a creare un diritto all'amore; il fatto è piuttosto che l'obbligo di amare tende verso il “bonum coniugum”. Il “bonum coniugum” non consiste nell'amore, bensì in quella maturazione delle persone e dei caratteri degli sposi che emana dalla fedeltà all'impegno matrimoniale: di vivere il matrimonio in maniera concorde con le sue proprietà essenziali. Il tema dell'esclusione del “bonum coniugum” è ovviamente della massima importanza, benché le brevi considerazioni qui appuntate sono portate a segnalare alcune delle difficoltà offerte dal tema piuttosto che a risolverle. Risulta patente che il “bonum coniugum” rimane frustrato da chi escluda l'indissolubilità o la fedeltà o la prole; tuttavia in quella fattispecie il matrimonio è nullo a causa dell'esclusione di uno dei “bona” tradizionali piuttosto che dell'esclusione del “bonum coniugum”; l'esclusione del fine (il “bonum coniugum”) rimane assorbito nell'esclusione della

⁶¹ “Filii... ad ipsorum parentum bonum maxime conferunt” (GS 50).

⁶² cfr. Lawrence Wrenn: *The Jurist*, 46 (1986): 2, pp. 545ff.

proprietà essenziale. Si può sostenere che il “bonum coniugum” va escluso dalla persona che nasconde alla comparte qualche circostanza personale (una grave malattia, per esempio) che necessariamente minerà la loro relazione coniugale. Ma eccoci di nuovo davanti a un caso che dovrebbe essere trattato sotto un altro capo: il dolo (can. 1098). Parimenti, se esaminiamo l'incapacità di accettare le esigenze del “bonum coniugum”, sembra coincidere con l'incapacità di assumere i diritti/obblighi essenziali del matrimonio (can 1095, 2-3).

Possibilmente per la stessa natura del fenomeno, risultano infrequenti i casi in cui il consenso matrimoniale sia invalido per esclusione del “bonum coniugum”, inteso come capo autonomo di nullità. Comunque, sembra evidente che il “bonum coniugum” va escluso dalla persona che si sposi con l'intenzione di pervertire la comparte: proponendosi che diventi apostata dalla Fede, che intraprenda una vita immorale, ecc. Occorrerebbe sentenziare anche l'esclusione se una parte proporrebbe privare l'altra di altri aspetti della fondamentale dignità umana: della sua libertà fisica o morale, ecc. E si potrebbe senza dubbio addurre altri casi senza necessità di ricorrere a delle ipotesi così inverosimili come il famoso “caso Jemolo”.

Sembra opportuno aggiungere qui una parola di riserva circa l'uso dell'espressione “ius ad bonum coniugum”⁶³. Nessuno può richiamare da un altro - come qualcosa a lui dovuto - ciò che non rientri propriamente o pienamente dentro delle possibilità dell'altro di concedere. Pertanto, mentre ogni parte possiede il diritto che l'altra accetti il matrimonio nella sua essenziale integrità (con le sue proprietà essenziali), nessuna può rivendicare il fine o i fini del matrimonio come qualcosa di dovuto. E' questa la ragione per cui non si può parlare propriamente di uno “ius ad prolem”: di un diritto alla prole. In modo simile, non è corretto, a mio avviso, parlare di un diritto al “bonum coniugum”. Ciò che ciascun contraente può rivendicare, come diritto, è che l'altra parte non escluda dal suo consenso il naturale ordinamento del matrimonio al “bonum coniugum”.

⁶³ Cfr. A.M. Abate: “Il Consenso Matrimoniale”: *Apollinaris*, 59 (1986), p. 475-476. Wrenn, *op. cit.*

E' bene dare un breve esame, sempre sul *bonum coniugum*, sulla Questione 49 del "Supplementum" nella quale occorrerebbe vedere una fonte della doppia finalità attribuita al matrimonio nel can. 1055. S. Tommaso afferma lì che gli uomini e le donne entrano nel stato matrimoniale, non soltanto per la procreazione e l'educazione della prole, bensì anche per il consorzio delle loro vite, con il conseguente scambio di opere fra i coniugi [29]. Propone la domanda se la "communicatio operum" sia da ritenersi come un "bonum matrimonii" e, rispondendo negativamente, fa notare che questa "communicatio" non è proprietà bensì fine del matrimonio (fine che presenta come subordinato alla procreazione che considera il fine principale)⁶⁴.

Il fatto che lo schema dei tre "bona" matrimoniali non è stato abbandonato durante 1500 anni attesta la profondità e l'accuratezza dall'analisi fatta da Sant'Agostino. Comunque lo sviluppo e l'uso successivi alla sua analisi non sono sempre stati esenti da confusione, in modo speciale con riferimento al "bonum prolis".

Sant'Agostino usa il termine "bonum prolis" nel senso di una proprietà essenziale del matrimonio, il quale è buono in virtù della bontà che proviene ad esso dal fatto (o piuttosto dalla speranza) della prole. Tuttavia è importante ricordare che l'espressione "bonum prolis" può essere adoperata in un senso completamente differente. Infatti, si cambia del tutto il significato del termine, se si usa la parola "bonum" nel senso in cui viene adoperata precisamente in quell'altra espressione "bonum coniugum" che abbiamo esaminato. Ciò vale a dire che si può usare "bonum prolis" per esprimere, non un valore del matrimonio, bensì il "bene" (il benessere o l'interesse) della stessa prole. La "Gaudium et Spes" si esprime in questo senso in parecchie occasioni; afferma (in un brano che abbiamo già citato) che se è così che il vincolo matrimoniale, una volta creato, non dipende dall'arbitrio umano, questo è per il bene della prole, come pure dei coniugi e della società; insiste ugualmente che "il stesso carattere

⁶⁴ Vedere, per esempio, *coram* Pinto, del 18 dicembre, 1979, del 12 febbraio, 1982 e del 9 novembre, 1984; *coram* Giannecchini, del 26 giugno, 1984; *coram* Stankiewicz, del 28 gennaio, 1985; *coram* Pompedda, del 29 gennaio, 1985; *coram* Huot del 2 ottobre, 1986.

di patto indissolubile tra persone e il bene dei figli esigono che il mutuo amore dei coniugi... si sviluppi e arrivi a maturità”⁶⁵. Perfino San Tommaso, almeno in un'occasione, adopera il termine “bonum prolis” in questo senso: quando, sostenendo che la schiavitù è impedimento per il matrimonio, invoca anche l'argomento del “bonum prolis”: del “bonum” della prole, la cui condizione sarebbe peggiore in ragione della schiavitù dei loro genitori⁶⁶.

Occorre sempre ricordare questa indole equivoca del termine “bonum prolis”; altrimenti si corre il rischio di creare confusioni. Ma c'è di più: infatti, l'usanza canonica, così come si è sviluppata, è arrivata a dotare il termine “bonum prolis” da un'altra equivocità ben più importante. Per vederla, invece di considerare le proprietà del matrimonio, dobbiamo rivolgere la nostra attenzione verso i suoi fini. E' corretto affermare che il matrimonio è caratterizzato dalle sue proprietà di fedeltà o di indissolubilità; ma non sarebbe corretto affermare che sia ordinato alla fedeltà o all'indissolubilità. Si può invece affermare che il matrimonio è ordinato alla fecondità. Alla base di questa apparente confusione (confusione apparente, che però potrebbe diventare reale) è il fatto che si può considerare la prole non soltanto come un bene o valore matrimoniale, bensì anche come un fine del matrimonio.

La preoccupazione primordiale di San Agostino è stata di difendere la bontà del matrimonio e la sua presentazione dei fini del matrimoni⁶⁷ non è così completa o sistematica come quella di San Tommaso. Nella questione 65 del “Supplementum” l'Aquinate dice: “il matrimonio ha come fine principale la procreazione e l'educazione della prole”⁶⁸. Nello stesso articolo, e con la sua abituale precisione e chiarezza, espone come questo fine, con gli altri fini del matrimonio, stia in relazione con i tre “bona” matrimoniali. Mi sembra però che

⁶⁵ ipsa indoles foederis inter personas indissolubilis atque bonum prolis exigunt ut mutuus etiam coniugum amor... proficiat et maturescat”: GS 50. cfr. pure GS 51: “Ubi intima vita coniugalibus abrumpitur, bonum fidei non raro in discrimen vocari et bonum prolis pessumdari possunt”.

⁶⁶ “servitus contrariatur matrimonio ... quantum ad bonum prolis, quae peioris conditionis efficitur ex servitute parentis” (*Suppl.*, q. 52, art. 1 ad 1).

⁶⁷ cf. Pereira, B. Alves, : *La doctrine du mariage selon saint Augustin*, Paris, G. Beauchesne, 1930, pp. 41-50.

⁶⁸ “Matrimonium habet pro fine principali proles procreationem et educationem” (*Suppl.*, q. 65, art. 1). cfr. q. 49, art. 3: “proles est matrimonii finis”.

in altri luoghi del “Supplementum”, il Santo esprime la stessa idea di una maniera meno esatta. Nella questione 41, per esempio, afferma che “il matrimonio è naturale in primo luogo a causa del suo fine principale, che è il bonum prolis”⁶⁹; e più avanti ripete questa idea più o meno negli stessi termini: “il matrimonio è ordinato al suo fine principale, che è il bonum prolis”⁷⁰.

Il canone non dice che il matrimonio sia ordinato al “bonum prolis” - al bene o al valore costituito dalla prole; dice con netta precisione (e in pieno accordo con San Tommaso nella Questione 65) che è ordinato alla “procreazione ed educazione della prole”.

Dunque il termine “bonum prolis” è correttamente usato per descrivere una proprietà del matrimonio; invece manca esattezza quando è adoperato per descrivere quel fine del matrimonio che è la procreazione. Vale a dire che la dovuta precisione terminologica chiede di distinguere fra “proles” in quanto finalità e “proles” in quanto proprietà; o, ancora meglio, che distinguiamo la procreazione (che è fine) dalla procreatività (che è proprietà).

Questa tesi ha un chiaro appoggio in quel brano così importante del “Supplementum” dove lo stesso San Tommaso parla di “proles” in un doppio senso; la prole “nei suoi principi” (“proles in suis principiis”) e la prole “in sé stessa” (“proles in seipsa”)⁷¹. Si segue il suo pensiero quando distinguiamo fra la procreatività (“proles in suis principiis”), e l'effettiva procreazione. La procreatività - “l'intenzione della prole”, o almeno “l'apertura verso la prole” - non può essere mai assente dal consenso matrimoniale, perché il matrimonio non può darsi senza le sue proprietà essenziali. L'effettiva procreazione invece, benché sia un fine del matrimonio, non è essenziale ad esso, perché non è necessario che il matrimonio raggiunga sempre i suoi fini.

La distinzione fra procreatività e procreazione può sembrare sottile, ma è completamente chiara; innanzi tutto non è né artificiale né di poca importanza. L'uso del termine “bonum prolis” per descrivere un fine, e non una proprietà, del

⁶⁹ “matrimonium est naturale... primo, quantum ad principalem eius finem, qui est bonum prolis” (q. 41, art. 1).

⁷⁰ “matrimonium ordinatur ad suum principalem finem, qui est bonum prolis ...” (q. 65, art. 5).

⁷¹ *Suppl.* q. 49, art 3.

matrimonio, è all'origine del tema - così intricato e così controverso - della natura e dello scopo dell'esclusione invalidante sotto il capo del "bonum prolis". L'opinione più comune (anche nella giurisprudenza rotale) ha identificato il "bonum prolis" con la copula, considerata sotto il profilo esclusivo della sua entità fisica; e di conseguenza identificò l'esclusione del "bonum prolis" con l'esclusione del "omne ius ad coniugalem actum" del antico can. 1081, §2⁷². Purché l'atto coniugale fosse dovutamente posto, questa opinione rifiutò di considerare, come contraria al "bonum prolis", una volontà permanente di frustrare il risultato naturale dell'atto⁷³.

Contro questa opinione non mancava una reazione di coloro che la consideravano come poco concorde con la giustizia; comunque, sotto il regime del vecchio Codice, risultò difficile per loro trovare un fondamento giuridico per la loro tesi secondo cui l'intenzione permanente di frustrare gli effetti naturali dell'atto coniugale comporta un'esclusione invalidante del "bonum prolis"⁷⁴.

Queste difficoltà si risolvono partendo dalla base che il "bonum prolis" deve essere sì integrato nell'essenza del matrimonio, ma in quanto proprietà, non in quanto fine. Cioè, la procreatività entra, come elemento integrante, nell'essenza del matrimonio, la procreazione invece non vi entra.

La riabilitazione del "bonum prolis", inteso come procreatività, nella sua categoria di proprietà matrimoniale essenziale, non soltanto segnerebbe una maggiore precisione terminologica, bensì contribuirebbe a una migliore comprensione del delicato equilibrio che esiste fra gli elementi essenziali che integrano il matrimonio. Per quanto riguarda il can. 1056, va notato che, nel testo latino, non c'è nulla per suggerire che l'enumerazione delle proprietà essenziali debba considerarsi tassativa. Le traduzioni alle lingue vernacole invece danno sì questa impressione. Potrebbe eventualmente risultare opportuno modificare

⁷² O. Giacchi ribadisce che, per lui, identificare il "bonum prolis" con lo "ius ad coniugalem actum", in sé considerato, è "l'unico modo d'intenderlo dal punto di vista giuridico": *Il Consenso nel Matrimonio Canonico*, Milano, 1950, p. 190.

⁷³ Ritenendo lo "ius in corpus" come oggetto essenziale del consenso matrimoniale, si considerava che concedere rilevanza ai possibili effetti dell'atto coniugale, equivarrebbe a far entrare il *fine* del matrimonio nella sua *essenza*...: cfr. O. Fumagalli Carulli, *Il Matrimonio Canonico dopo il Concilio*, Milano, 1978, pp. 74ss.

⁷⁴ Cfr. O. Fumagalli Carulli, *op. cit.*, pp. 76ss.

leggermente il canone a fin di evitare qualsiasi impressione che il terzo “bonum” agostiniano non vada classificato fra le proprietà essenziali del matrimonio. Penso che il risultato sarebbe una maggiore sintonia della norma canonica con il pensiero teologico. Da parte sua, la giurisprudenza, che sempre ha mostrato preferenza per lo schema dei tre “bona”, potrebbe prendere in considerazione un approfondimento nella comprensione del “bonum prolis”.

Per quanto riguarda il fenomeno dell'esclusione, la tesi che ho proposta suggerisce una analisi il cui schema generale sarebbe: a) l'esclusione della fedeltà o dell'indissolubilità invalida, per l'esclusione di una proprietà essenziale; b) l'esclusione della prole invalida per doppia ragione: in quanto esclusione di una proprietà essenziale (il “bonum prolis”), e in quanto esclusione di un fine (la procreazione).

1.3 Il consenso matrimoniale e i vizi del consenso (cann. 1057;1095;1103)

Il consenso è un atto volontario personalissimo, un atto della persona, di ognuno dei contraenti, che confluiscono nell'unico momento della fondazione del vincolo matrimoniale (c. 1057). Da questa verità scaturisce una chiara conseguenza: la capacità per il compimento di tale atto è una capacità della persona. È questo uno dei punti centrali per capire che cosa si intenda per incapacità relativa, perché il concetto è sicuramente equivoco e necessita di precisazioni.

L'oggetto del consenso matrimoniale sono le persone nella loro coniugalità, e perciò la capacità per la donazione matrimoniale va determinata in funzione della possibilità reale di donarsi ed accettarsi in quanto tali. Questa capacità è la capacità di ogni persona: capace o incapace è ognuno dei coniugi. Perciò, bisogna distinguere con chiarezza tra l'incapacità personale reale e le

diverse sintomatologie nell'ambito delle quali questa incapacità si può manifestare⁷⁵.

Pensiamo che sia proprio la confusione tra incapacità personale per il rapporto matrimoniale e le sue manifestazioni nel concreto rapporto coniugale interpersonale, la causa di molte confusioni nell'elaborazione delle diverse teorie sull'incapacità relativa. Qualunque sia la risposta sull'ammissibilità o meno della cosiddetta incapacità relativa, uno dei punti fermi per la determinazione di questa sono gli elementi della fattispecie legale consacrata dal legislatore nel can. 1095, 3°. Il giudice deve interpretare la norma di legge, ma non può modificarla o andare oltre, soprattutto se sono norme che concretizzano e delimitano un diritto fondamentale della persona e del fedele, quale è lo *ius connubii*.

Inoltre, la capacità per il matrimonio si presume, e si deve distinguere dalle condizioni ideali per costituire un rapporto coniugale perfetto. Non c'è equazione tra matrimonio perfetto e matrimonio valido. La perfezione, di solito, è il risultato, peraltro mai assolutamente raggiunto, di lunghi anni di impegno e sforzi comuni. Tant'è così che da sempre si è affermato che uno dei fini del matrimonio è il mutuo perfezionamento dei coniugi⁷⁶. Ne consegue che le mancanze ed i difetti non possano essere causa o prova della nullità di un matrimonio. Una visione teorica del matrimonio troppo positiva può produrre una frattura tra quello che dovrebbe essere il matrimonio, con tutte le sue ricchezze e possibilità, e quello che è l'uomo con i suoi limiti. Da questa prospettiva, il matrimonio sarebbe una realtà tanto bella ed esigente, che sarebbero pochi quelli che riuscirebbero ad assumerla o viverla secondo le sue esigenze, con un sufficiente grado di libertà⁷⁷. Contro una siffatta impostazione, poco realistica,

⁷⁵ Cfr. P.J. VILADRICH, *Comentario al canon 1095*, in «Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico», vol. III, Pamplona 1996, pp. 1239-1240: «La argumentación que sostiene la posibilidad de una “incapacidad relativa” se inspira también en una confusión entre el *defecto de capacidad*, como causa de nulidad y noción jurídica, y las características absolutas o relativas que puede presentar el *cuadro sintomatológico* de la causa psíquica y el modo como progresa y se agrava en la realidad existencial del paciente; y, a la postre, frente a la claridad de la trilogía de los defectos de capacidad del c. 1095, eleva a la categoría jurídica de defecto de capacidad y causa de nulidad lo que no es más que un modo fáctico de aparecer diversos supuestos de hecho».

⁷⁶ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio ad Romanae Rotae Auditores*, 27 gennaio 1997, n. 5, in AAS 89 (1997), pp. 486-489.

⁷⁷ *Ibidem*, n. 4.

della relazione tra esigenze della natura umana e libertà, si è pronunciato Giovanni Paolo II nella sua Enciclica *Veritatis Splendor*⁷⁸.

Conseguenze di questa impostazione sono, ad esempio, la dottrina dell'inconsumazione esistenziale, le soluzioni pastorali *contra legem*, l'uso dei processi di nullità come strumento di divorzio, alcune delle teorie sull'incapacità relativa.

La giurisprudenza rotale, con alcune eccezioni, nega il concetto di incapacità relativa inteso come incapacità per questo rapporto concreto con questa persona determinata, causato dalla specifica personalità delle due persone che hanno instaurato la relazione, le quali considerate in sé stesse sarebbero capaci a stabilire una relazione coniugale.

I motivi per i quali la giurisprudenza largamente maggioritaria ha respinto l'incapacità relativa sono molteplici: da motivi sostanziali riguardanti gli elementi della fattispecie del canone 1095 a criteri generali di interpretazione delle norme giuridiche.

La capacità per il matrimonio richiede un minimo, quel minimo sufficiente perché il consenso matrimoniale possa essere veramente un atto libero in quanto *atto mio*, atto personale e volontario, e perché il contenuto *essenziale* di questo atto possa essere assunto *nella sua essenzialità*, non nella sua totale completezza, da ognuno dei contraenti⁷⁹. È capace colui che al momento del consenso può mettere in atto una decisione *sufficientemente* libera e responsabile, nella quale è presente, almeno in fase iniziale, come un embrione, il matrimonio, la cui crescita e compimento dipenderà dalle cure successive e dal retto sviluppo delle tendenze che vengono coinvolte nella dimensione sponsale della sessualità, nei suoi diversi livelli: corporeo, affettivo e spirituale.

Nell'interpretazione del canone 1095 nei suoi tre commi, si deve sempre fare attenzione al principio generale della capacità: tutti sono capaci, fino a che si

⁷⁸ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Veritatis Splendor*, 33.

⁷⁹ Cfr. c. Davino, 24 aprile 1983: « In hac provincia cautissime se gerat Iudex oportet, ne in errorem incidat quod frequenter invenimus in appellatis sententiis. Sunt qui, ultra modum extollentes requisitam capacitatem ad agendum, ex quavis abnormitate, etiam levi, deducunt incapacitatem praestandi validum consensum. Dum non desunt qui, ex erronee concepta naturali inclinatione ad matrimonium fere ad nihilum reducunt iudicii discretionem ad valide contrahendum requisitam».

dimostri il contrario (cfr. cann. 1058 e 1060); incapacità non è difficoltà ma impossibilità; la capacità per il matrimonio viene indicata da un minimo sufficiente, non da uno stato di grande maturità che garantirebbe il successo della relazione matrimoniale. La nozione di normalità canonica tiene conto della realtà dell'uomo nella sua condizione di creatura limitata, ma chiamata alla perfezione attraverso la lotta e il sacrificio⁸⁰, e non si deve confondere con le caratteristiche ideali che i contraenti dovrebbero avere per celebrare una unione che sin dall'inizio sarebbe un fedele esempio dell'unione perfetta. Il matrimonio è chiamato alla perfezione, come i coniugi sono chiamati alla santità nel loro stato. Ciononostante, la realizzazione di questa chiamata dipende dal buon uso della libertà dei coniugi, non soltanto dalla loro capacità per instaurare l'unione⁸¹.

Nello studio delle diverse decisioni rotali nelle quali si respinge la nozione di incapacità relativa, c'è una prima strada che è stata percorsa da molti giudici rotali: la determinazione degli elementi dell'incapacità di cui al canone 1095, 3°. Qualunque sia il nome che si voglia dare all'incapacità, l'analisi della fattispecie concreta alla luce degli elementi della normativa vigente fa sì che la stragrande maggioranza dei casi in cui era stata chiesta la dichiarazione di nullità di un matrimonio per incapacità relativa dei coniugi fosse respinta, perché mancante di alcuni dei requisiti della fattispecie legale.

Nella giurisprudenza rotale troviamo molte decisioni nelle quali si ribadisce che la causa dell'incapacità deve essere tale da impedire lo stesso consenso matrimoniale, sia per l'impossibilità di fare un atto veramente personale e libero, sia per impedire l'assunzione degli obblighi essenziali che scaturiscono da esso. Tra gli elementi indicati dalla giurisprudenza si possono sottolineare i

⁸⁰ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio ad Romanae Rotae Auditores*, 25 gennaio 1988, in AAS, 80 (1988), n. 5, p. 1181 e n. 7, p. 1183: «Quindi, mentre per lo psicologo o psichiatra ogni forma di psicopatologia può sembrare contraria alla normalità, per il canonista che si ispira alla suddetta visione integrale della persona il concetto di normalità, e cioè della normale condizione umana in questo mondo, comprende anche moderate forme di difficoltà psicologica, con la conseguente chiamata a camminare secondo lo Spirito anche fra le tribolazioni e a costo di rinunce e sacrifici. (...) Non è infatti difficile cogliere nei contraenti aspetti infantili e conflittuali che, in una simile impostazione, diventano inevitabilmente la 'prova' della loro anormalità, mentre forse si tratta di persone sostanzialmente normali, ma con difficoltà che potevano essere superate, se non vi fosse stato il rifiuto della lotta e del sacrificio».

⁸¹ Cfr. *Communicationes*, III, 1 (1971), p. 77; VII, 1 (1975), p. 41-54; IX, 2 (1977), p. 369-371.

seguenti requisiti: il difetto deve rendere incapace per la libera scelta o per assumere gli obblighi che scaturiscono dai *tria bona* del matrimonio⁸²; non sono sufficienti per dichiarare una incapacità i vizi lievi, la cattiva volontà, i disordini della personalità che rendono più difficile il rapporto interpersonale, essendo necessaria almeno una vera impossibilità morale⁸³; la causa dell'incapacità è sempre una causa grave⁸⁴. Il Romano Pontefice ha ribadito più volte queste idee nei suoi discorsi alla Rota Romana. Le parole del Pontefice sono decisive nell'interpretazione di questa norma, in quanto rivelano la *mens legislatoris*, che è alla base del canone 1095⁸⁵. Nel discorso del 1987 ricordava che «una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di *una seria forma di anomalia* che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente le capacità di intendere e/o di volere del contraente»⁸⁶. Conseguenza di ciò è che il giudice e il canonista, al momento di giudicare sull'esistenza di una possibile incapacità, devono distinguere tra la vera impossibilità e le difficoltà ad assumere gli obblighi o per portare avanti la vita coniugale: «Per il canonista deve rimanere chiaro il principio che solo la *incapacità*, e non già la *difficoltà* a prestare il

⁸² Cfr. c. Pompedda, Parisien., 3 luglio 1979, n. 5, in RRDec. vol. LXXI, p. 388: «Non quivis defectus aequilibri vel maturitatis sufficit ad inducendam matrimonialis consensus nullitatem: istam inducere tantummodo valet defectus talis qui contrahentem efficiat incapacem liberae electionis vel adsumendi onera essentialia atque in specie tria connubii bona. Matrimonium scilicet haberi nequit culmen maturitatis acquisitae, sed potius gradus in processu ad plenioram maturitatem acquirendam».

⁸³ Cfr. c. Bruno, Dallsen., 19 luglio 1991, n. 6, in RRDec. vol. LXXXIII, p. 466: «Incapacitas assumendi onera coniugalia iuridicum momentum habet in perturbatione ex causa naturae psychicae, quae nota gravitatis ornatur. Ideo non sufficiunt mala voluntas, leves indolis vitiositates vel deordinationes personalitatis quae relationem interpersonalem difficiliorem vel minus perfectam reddunt, sed requiritur ut causa naturae psychicae relationem interpersonalem moraliter impossibilem ac intolerabilem reddant». Cfr. anche c. Bruno 17 giugno 1983, n. 5: «Non sufficiunt leves indolis vitiositates, vel mere difficultates, quae in communi vita ducenda, fere ab omnibus experiuntur (...) vel immaturitas cuiusdam tractus personalitatis, sed comprobari debet *gravem* deordinationem psychicam, uni vel pluribus causis tribuendam, adfuisse».

⁸⁴ Cfr. c. Ragni, Bogoten., 15 gennaio 1991, n. 3, in RRDec., vol. LXXXIII, p. 3: «psychica incapacitate assumendi onera matrimonialia essentialia laborat nupturiens qui ob gravem anomalam psychicam, haud valet se obligare ad constituendum vitae consortium perpetuum et exclusivum, ex sua natura ordinatum ad bonum coniugum et ad prolem generandam atque educandam». Cfr. anche c. Funghini, Mutinen., 18 luglio 1990, in RRDec. vol. LXXXII, p. 640.

⁸⁵ Cfr. J.T. MARTÍN DE AGAR, *L'incapacità consensuale nei recenti discorsi del Romano Pontefice alla Rota Romana*, in «Ius Ecclesiae» I (1989), pp. 395-422; G. VERSALDI, *Momentum et consecraria allocutionis Ioannis Pauli II ad Auditores Romanae Rotae diei 5 februarii 1987*, in «Periodica» 77 (1988), p. 104-148; IDEM., *Animadversiones quaedam relate ad allocutionem Ioannis Pauli II ad Romanam Rotam diei 25 ianuarii 1988*, in «Periodica» 78 (1989), p. 243-260.

⁸⁶ GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio ad Romanae Rotae Auditores*, 5 febbraio 1987, n. 7, in AAS 79 (1987), p. 1457.

consenso e a realizzare una vera comunità di vita e di amore, rende nullo il matrimonio. Il fallimento dell'unione coniugale, peraltro, non è mai in sé una prova per dimostrare tale incapacità dei contraenti, i quali possono avere trascurato o usato male, i mezzi sia naturali che soprannaturali a loro disposizione, oppure non aver accettato i limiti inevitabili ed i pesi della vita coniugale, sia per blocchi di natura inconscia, sia per lievi patologie che non intaccano la sostanziale libertà umana, sia, infine, per deficienze di ordine morale»⁸⁷. Giova ricordare che la capacità non va riferita al matrimonio ideale, ma al matrimonio valido, cioè, alla possibilità di instaurare un rapporto che si possa dire matrimoniale, benché in grado infimo ma sufficiente.

Nel suo discorso alla Rota del 1988, facendo riferimento al lavoro dei periti sulle causa di incapacità, il Pontefice ha messo in guardia contro quegli atteggiamenti che, pretendendo una maturità perfetta nei contraenti, finivano per concludere per l'incapacità in casi nei quali, per il giurista, vi sarebbe stata una semplice difficoltà, benché talvolta grave, che non faceva più riferimento agli obblighi essenziali, ma agli elementi necessari per poter parlare di unione perfetta o ideale: «*L'equivoco può nascere dal fatto che il perito dichiara l'incapacità del contraente non in riferimento alla capacità minima, sufficiente per un valido consenso, bensì all'ideale di una piena maturità in ordine ad una vita coniugale felice*»⁸⁸.

Nella giurisprudenza rotale si è discusso molto se l'incapacità debba essere grave o meno. Le opinioni sono diverse, ma al di sopra delle diverse affermazioni, c'è unanimità riguardo alla necessità della gravità della causa —in senso giuridico— che è all'origine dell'incapacità, nel senso che soltanto qualora ci fosse una vera impossibilità ad *assumere* gli obblighi essenziali del matrimonio si potrebbe parlare di incapacità. Questo è uno dei motivi —certamente estrinseco e pratico— per cui tante volte è stata respinta una richiesta di dichiarazione di nullità per una possibile incapacità relativa: è molto difficile raggiungere in questi

⁸⁷ *Ibidem*.

⁸⁸ IDEM., *Allocutio ad Romanae Rotae Auditores*, 25 gennaio 1988, n. 9, cit., p. 1183.

casi la certezza morale circa l'esistenza di una vera incapacità anziché di una mera difficoltà.

È questo il senso dell'espressione *causa grave* quando si parla dell'incapacità di assumere gli obblighi essenziali. Quella gravità deve essere tale da *impedire* l'assunzione degli obblighi essenziali al momento del consenso. Perciò, sono da escludere quelle anomalie, difetti, vizi, che renderebbero difficile l'adempimento degli obblighi assunti.

Benché sia vero che chi non può assolutamente compiere non potrebbe neanche assumere, conviene sottolineare che il legislatore, malgrado diverse proposte, decise di utilizzare il verbo *assumere*, perché la capacità fa riferimento al momento del consenso, e l'adempimento degli obblighi è presente in quanto realtà che si deve assumere, non in quanto effettiva osservanza di essi. Se così fosse, non si potrebbe determinare con certezza se una persona era o meno capace al momento di manifestare il suo consenso, dato che gli obblighi sono perpetui, e soltanto al momento del compimento del rapporto, cioè alla morte di uno dei coniugi, si potrà dire se sono stati capaci di compierli, il che è un controsenso.

Perciò, gli obblighi essenziali sono presenti al momento del consenso, ma come potenzialità, come obblighi giuridici che devono essere conosciuti, valutati criticamente con sufficiente discrezione e assunti al momento di dare il consenso.

La giurisprudenza rotale è abbondante riguardo a queste fattispecie⁸⁹.

⁸⁹ Cfr. c. Giannecchini, Ludovicopolitana, 26 giugno 1984, in RRDec. vol. LXXVI, p. 391-392: «Nihil prodest arguere ex insufficientia vel deficienti educatione et gravitate ad onera coniugalia ineunda ac sustinenda, vel ex defectu praestationis et officii in ipsa vita coniugali. Culpae, negligentiae et alia huiusmodi, vel graves, alterutrius coniugis, quae post nuptias evenerunt, ipsum consensum afficere non possunt. (...) Vera adimpletio obligationum non pertinet ad essentiam contractus seu matrimonii...»; c. Pinto, Beneventana, 8 luglio 1974, n. 5, in RRDec. vol. LXVI, p. 501: «Prae oculis habendum est non quemlibet defectum sufficere ad matrimonii nullitatem declarandam, sed tantum debere esse, qui contahentem liberae electionis peragenda vel trium bonorum essentialia onera assumendi incapacem reddat»; c. Pompedda, Parisien., 3 luglio 1979, n. 5, in RRDec. vol. LXXI, p. 388: «Non quivis defectus aequilibri vel maturitatis sufficit ad inducendam matrimonialis consensus nullitatem: istam inducere tantummodo valet defectus talis qui contrahentem efficiat incapacem liberae electionis vel adsumendi onera essentialia atque in specie tria connubii bona. Matrimonium scilicet haberi nequit culmen maturitatis acquisitae, sed potius gradus in processu ad plenioram maturitatem acquirendam»; c. Boccafolà, Pittsburgen. 27 febbraio 1992, in *Ius Ecclesiae* 5 (1993), p. 213: «Mendae etiam in persona sana et non abnormi inveniri possunt. Levis defectus indolis, vitiositates et pravi mores, vitam coniugalem difficiliorem quidem reddunt, non autem impossibilem, et bona voluntate, patientia et opportunis auxiliis corrigi possunt. Proinde a difficultate ad incapacitatem assumendi onera non datur illatio».

Se il canone avesse detto “incapacità di adempiere”, forse si sarebbe potuto parlare della perpetuità come requisito della fattispecie, ma in questo senso: non si sarebbe potuto sposare chi non può, né ora né dopo, adempiere gli obblighi essenziali del matrimonio che, per la loro natura, sono perpetui. Ribadiamo però che il legislatore non ha voluto utilizzare il termine *adempiere* per evitare proprio questa confusione ed anche affinché restasse chiara la distinzione tra matrimonio *in fieri* e matrimonio *in facto esse*. La fattispecie, che rispecchia una realtà di diritto naturale, riguarda direttamente il momento fondante del vincolo matrimoniale. Non c'è dubbio che bisognerà tener conto della realtà del vincolo che si assume, nella determinazione dell'esistenza dell'incapacità, ma non la vita matrimoniale nel suo reale evolversi, bensì in quanto progetto, in quanto impegno giuridico che dovrà essere assunto al momento del consenso. Dato che l'incapacità riguarda proprio il momento del consenso, nella determinazione della sua esistenza, sarebbe opportuno focalizzare la nostra attenzione sul momento del consenso, nonché sul suo oggetto essenziale. In seguito analizzeremo lo sforzo fatto dalla giurisprudenza per determinare quale sia questo oggetto essenziale. Nella seconda parte di questo scritto proseguiamo la nostra analisi da una prospettiva antropologica, incentrando quindi lo studio sulla complementarità uomo-donna come determinante del contenuto essenziale del consenso matrimoniale.

L'incapacità di cui al comma 3° del canone 1095 riguarda l'oggetto del consenso matrimoniale, il quale è stato solitamente identificato con i diritti e gli obblighi essenziali del matrimonio. Infatti, il canone fa riferimento espressamente agli obblighi essenziali. Ciononostante, una domanda che continuamente si sono posti i canonisti è questa: quale è l'oggetto del consenso matrimoniale? Le risposte sono state le più svariate: lo *ius in corpus* (*iuscorporalismo*); lo *ius ad comunitatem vitae* (*iuspersonalismo*); le stesse persone dei coniugi nella loro coniugalità (*personalismo*); la comunità di vita e di amore (diverse impostazioni personaliste che però alcune volte sono cadute in atteggiamenti che non tengono conto della *realtà* del vincolo giuridico matrimoniale).

Come si vede, le impostazioni sono alquanto diverse⁹⁰. Il tema però è determinante per cogliere i motivi ed i contenuti dell'incapacità consensuale.

Torneremo, però, successivamente, sull'argomento, quando faremo riferimento agli obblighi essenziali del matrimonio come contenuto del consenso matrimoniale. È sufficiente, per ora, affermare che un'adeguata interpretazione del consenso si potrà fare solo se si considera il suo oggetto non tanto come un insieme di diritti e obblighi essenziali, dei quali si dovrebbe tener conto al momento della celebrazione del matrimonio, quanto alle persone stesse dell'uomo e della donna che si donano nella loro coniugalità, cioè, in quanto marito e moglie⁹¹. Da questa prospettiva, i diritti e gli obblighi non sarebbero l'oggetto primario, ma la conseguenza giuridica della reale donazione coniugale. Pensiamo che in questo modo si comprenda più facilmente l'unità del consenso matrimoniale. La capacità è semplicemente intesa nel senso di capacità a donarsi come marito o moglie, non capacità per realizzare un atto che per la sua complessa struttura e per tutte le relazioni giuridiche che ne scaturiscono richiederebbe un elevato grado di maturità e una capacità alquanto speciale.

⁹⁰ Sul tema di veda F. ADAMI, *Contributo alla dottrina canonistica in tema di oggetto del consenso matrimoniale*, in «Il Diritto Ecclesiastico», 67 (1966/1), p. 33-69.; G. MANTUANO, *Essenza del matrimonio e oggetto del consenso matrimoniale nella dottrina post-tridentina*, in «Archivio Giuridico» (1965), pp. 172-227; S. LENER, *L'oggetto del consenso e l'amore nel matrimonio*, in AA.VV., «Annali di Dottrina e Giurisprudenza Canonica. I. L'amore coniugale», Città del Vaticano 1971, pp. 125-177; J. HERVADA, *Esencia del matrimonio y consentimiento matrimonial*, cit., p. 149-179; IBID., *El matrimonio "in facto esse": su estructura jurídica*, in «Ius Canonicum» 1 (1961), pp. 135-175; IBID., *Obligaciones esenciales del matrimonio*, cit., pp. 13-44.

⁹¹ Cfr. J. CARRERAS, *Il «bonum coniugum» oggetto del consenso matrimoniale*, in «Ius Ecclesiae», 6 (1994), pp. 117-158; J. HERVADA, *Esencia del matrimonio y consentimiento matrimonial*, cit., p. 149-179; S. LENER, *L'oggetto del consenso e l'amore nel matrimonio*, cit., pp. 125-177. Carreras (*El «bonum coniugum»...*, cit., pp. 145-147) afferma che l'oggetto del consenso sono proprio i coniugi in quanto *bene* l'uno per l'altro, e chiama questo oggetto il *bonum coniugum*, inteso non tanto come il bene o la perfezione che essi dovranno raggiungere nella vita matrimoniale, quanto le stesse persone dei coniugi proprio nella loro condizione di marito o moglie e nelle circostanze concrete e reali, cioè, nella loro coniugalità. Ribadisce anche che il consenso matrimoniale non sono due atti di volontà isolati che si incontrano in un momento temporale, ma un unico atto nel quale partecipano due volontà. Bisogna però capire bene questa affermazione, perché gli atti liberi sono sempre e necessariamente atti personalissimi e nel consenso si possono individuare due atti volontari con un unico oggetto: non c'è un atto volontario della coppia, ma due volontà che si mettono insieme per costituire, mediante il consenso, il vincolo matrimoniale. In questo senso, si può affermare che il consenso è unico, ma non c'è dubbio che nella sua costituzione partecipano due volontà libere. Da lì che la capacità per il consenso sia capacità di ognuno dei contraenti, non capacità della coppia.

A parte la problematica che ha suscitato il termine, che non si trova in nessun'altra norma del vigente Codice⁹², uno dei compiti più ardui della dottrina e della giurisprudenza è stata la determinazione di quali siano gli obblighi essenziali, intesi in modo analogo agli *iura et officia* del comma 2° dello stesso canone⁹³. Hervada fa un'affermazione di principio che sarà molto utile al momento di discernere quali siano in concreto gli obblighi essenziali: «*Gli obblighi essenziali sono i doveri di giustizia e concretamente quelli che scaturiscono dalla donazione ed accettazione mutua in alleanza irrevocabile (...). L'essenza del matrimonio consiste nell'uomo e nella donna uniti dal vincolo giuridico specificamente matrimoniale, in modo tale che il vincolo sia l'elemento formale del matrimonio. Perciò, sono obblighi essenziali quelli che sono contenuti nel vincolo giuridico*»⁹⁴.

Inoltre, la giurisprudenza rotale maggioritaria, entrando già nell'esegesi del canone 1095, 3°, ribadisce che l'unica relatività che si può ammettere è quella che riguarda i diritti e gli obblighi essenziali del matrimonio.

⁹² Cfr. E. TEJERO, *Naturaleza jurídica de la incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio y "ius connubii"*, in «Fidelium Iura» 6 (1996), pp. 232-235. L'autore afferma che il termine è stato tratto dalla teoria civile delle obbligazioni.

⁹³ Nella dottrina ci sono opinioni molto diverse per quanto riguarda la natura e l'elenco degli obblighi essenziali del matrimonio. Ci sono alcune posizioni che nella determinazione dell'oggetto del consenso matrimoniale partono dalle parole del canone 1055: «*totius vitae consortio*». Chiappetta, ad esempio, afferma che questa espressione, diversamente da quella «*omnis vitae*» del Codice Piano-Benedettino, significa «comunità coniugale di vita, piena, completa, totale, esclusiva, indissolubile, in cui è impegnata l'intera persona, e che abbraccia l'intera esistenza in tutti i suoi aspetti, anche i più intimi, sì da realizzare il biblico «una caro» nel suo pieno ed integrale significato. È questo il carattere proprio dell'unione matrimoniale, che si distingue essenzialmente da qualsiasi altra unione che possa legare due persone in ragione di fini particolari: economici, organizzativi, culturali, ecc.» (L. CHIAPPETTA, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria*, Roma 1990, p. 10, n. 21). È una definizione molto ricca, ma per ciò stesso poco precisa dal punto di vista giuridico, nel senso che non è chiaro quale sia il minimo richiesto perché si possa parlare di matrimonio valido, non di matrimonio perfetto. Navarrete, rendendosi conto delle difficoltà e dei problemi che potrebbero scaturire da una definizione alquanto larga degli obblighi del matrimonio, ribadisce che nella loro determinazione bisogna tener conto, per quanto riguarda il rapporto tra obblighi e incapacità, del ruolo dei diversi obblighi e della loro essenzialità per la assunzione. In questo modo, in primo luogo, si deve distinguere tra obblighi essenziali, senza la cui assunzione non ci sarebbe vincolo, e obblighi non essenziali, benché di grande importanza per la riuscita della unione matrimoniale. Soltanto nel caso dei primi si potrebbe parlare di incapacità per impossibilità di assumerli. In secondo luogo, si deve determinare la natura di ognuno degli obblighi essenziale, in quanto da essa dipende la determinazione di una possibile incapacità ad assumerli in particolare, perché dalla diversa natura di ognuno di essi scaturirebbero i requisiti personali per la loro assunzione (Cfr. U. NAVARRETE, *Capita nullitatis matrimonii in C.I.C. 1983: gressus historicus versus perfectionem ordinem systematicum*, in «Iustus Iudex», Munster 1990, p. 272).

⁹⁴ J. HERVADA, *Obligaciones esenciales del matrimonio*, cit., p. 15.

In una sentenza c. Di Felice si affronta questo problema, ribadendosi che l'incapacità si può dire relativa soltanto riguardo all'oggetto, non riguardo alla persona dell'altro contraente⁹⁵. Allo stesso tempo, una siffatta concezione dell'incapacità, porterebbe ad un assurdo giuridico: la validità o meno del matrimonio resterebbe sospesa, svanendo la chiarissima ed essenziale distinzione tra matrimonio *in fieri* e matrimonio *in facto esse*, una delle più importanti conquiste della canonistica sin dai primi secoli, di fronte alla concezione romana del matrimonio come relazione di fatto che dipenderebbe dall'*animus maritalis*⁹⁶.

L'incapacità di assumere per cause di natura psichica, afferma Pompedda, fa riferimento al rapporto tra il soggetto che contrae e l'oggetto del consenso matrimoniale, non alla relazione tra soggetto e soggetto⁹⁷. Perciò, non si può confondere l'incapacità di assumere con le difficoltà per portare avanti una relazione validamente instaurata a causa delle specifiche personalità di entrambi i contraenti. Ancora una volta, bisogna distinguere tra incapacità di assumere e difficoltà di adempiere, che dipenderà più dall'adeguato uso delle proprie

⁹⁵ c. Di Felice, Ruremunden., 12 novembre 1977, in RRDec., vol. LXIX, p. 453: «Incapacitas autem relativa, de qua loquuntur quidam novatores, aequivoce adhibetur (...). Nisi autem incapacitas relativa illa ita intelligatur, iudicium de eadem penderet semper ex experientia convictus coniugalis: et quodlibet matrimonium semper contraheretur suspensa validitate usque ad firmatam communionem coniugum: quod absurdum quid inducit in ratione iudiciali, omnino illicitum in ratione morali, funditus contrarium ipsi notioni de matrimonio quod exurgit momento elicitis consensus. Revera thesis eorum, qui favent eiusmodi incapacitati relativae fundatur in gravissima ambiguitate et sophismate iniquo: equidem consensus coniugalis est aliquod relativum, quia relationem interpersonalem inducit: et ideo quilibet contrahens capax esse debet illam relationem instaurandi. Sed relativus est consensus in obiecto, non in subiecto. Nisi nupturiens tempore matrimonii adhuc immaturus seu discretionem carens probetur: sed hoc est alia hypothesis».

⁹⁶ Cfr. P. LOMBARDÍA., *El matrimonio en España, cara al futuro*, in «Instituciones canónicas y reordenación jurídica», Salamanca 1979, pp. 59-67: Una delle cause principali del travolgimento del sistema è stata, afferma Lombardía, la nuova concezione del matrimonio che proviene dalla cosiddetta "visione personalista del matrimonio" che, tante volte malintesa, ha portato a degli atteggiamenti soggettivistici ed incentrati nell'amore inteso come sentimento o affetto: un esempio in più della confusione cui si può arrivare se non si delimitano bene i confini tra le diverse scienze, il modo di affrontare la realtà ed il metodo proprio di ognuna. Una visione fenomenica o esistenziale del vincolo giuridico matrimoniale sposterebbe il centro del vincolo dal giuridico verso il fenomenologico, dalla volontà come capacità di impegnarsi in un vincolo giuridico permanente, agli affetti come fondamento di un rapporto di fatto e quindi variabile. Non esita Lombardía ad affermare che con questa visione si retrocede ad una concezione di matrimonio pre-cristiana, quella propria dei romani. Una delle più grandi conquiste della canonistica, quale è la concezione del matrimonio come vincolo giuridico, come unione dei due, fondata sul consenso matrimoniale, verrebbe meno. La distinzione essenziale tra patto fondante del matrimonio —patto coniugale, matrimonio *in fieri*— e matrimonio come realtà permanente —matrimonio *in facto esse*, vincolo coniugale—, non avrebbe più senso.

⁹⁷ Cfr. M.F. POMPEDDA, *Studi di diritto matrimoniale canonico*, Milano 1993, pp. 103-109.

possibilità e dalla libertà delle persone, anziché da una causa di nullità del vincolo, sempre *ab initio*, cioè al momento di assumere, mai nel momento di adempiere, che è sempre posteriore all'instaurarsi del vincolo matrimoniale⁹⁸. La cosiddetta "incapacità relativa", intesa come incompatibilità essenziale, sarebbe quindi insufficiente per configurare una vera e propria incapacità giuridica, essendo una dottrina poco sicura che va comunque respinta⁹⁹.

Troviamo la stessa opinione in una decisione c. Civili, nella quale, a norma del canone 1095, 3°, si riconosce un solo tipo di relatività, quella che attiene agli obblighi essenziali del matrimonio: il giudice può interpretare le leggi, però non può né deve sostituirsi al legislatore. In questa potestà interpretativa, il giudice ben può riconoscere la relatività agli obblighi essenziali, non può invece ammettere la relatività dell'incapacità riguardo all'altro soggetto: questo sarebbe creare una nuova legge¹⁰⁰.

Di fronte alle suddette teorie circa l'incapacità relativa, in una decisione c. Funghini si danno alcuni criteri per determinare l'esistenza di una vera incapacità nel caso concreto: a) La singola parte, indipendentemente dall'altra, deve essere incapace al momento della celebrazione del matrimonio; b) L'incapacità non è l'addizione delle lievi patologie di ognuno dei contraenti; c) L'incapacità deve riguardare gli obblighi essenziali del matrimonio, anziché la persona dell'altro contraente; d) Deve avere la sua origine in una causa di natura psichica. Perciò, l'incapacità si riscontra soltanto nei casi in cui uno o entrambi i contraenti, al momento del consenso, era intaccato da una perturbazione grave della sua psiche.

⁹⁸ Cfr. c. Pompedda, Marianopolitana, 19 febbraio 1982, in RRDec. vol. LXXIV, p. 90: «Exinde, etiam capacitas eiusmodi, sicuti ceterum exstat in schemate novi codicis canonici (cfr. Z. Grocholewski, Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem, Romae P.U.G. 1980, p. 83 s.), refertur ac referri debet non de subiecto ad subiectum, sed obiective ad matrimonii obligationes essentielles. Neque confundi potest maior vel minor facilitas easdem adimplendi cum hac vel illa comparte, cum impossibilitate eas adsumendi. Ceterum vel attentio ad causam eiusmodi incapacitatis urget ut nota absoluta non autem relativa in ea asseratur».

⁹⁹ Cfr. c. Pompedda, Ruremunden., 19 ottobre 1990, in RRDec., vol. LXXXII, pp. 689-690: «Imprimis ad rem quoddam *dubium iuris* asserendum videtur, exstante difformitate hodiernae doctrinae canonicae; quin, si ad Nostri Fori iurisprudentiam attendamus, communis iam dici debet doctrina denegans sufficientiam incapacitatis relativae. At insuper facilius ista duceret ad confusionem inter matrimonium *nullum* et *felicem* convictum, qui saepe saepius non ex partium incapacitate sed ex earundem voluntate pendet».

¹⁰⁰ Cfr. c. Civili, Mexicana, 2 marzo 1993, n. 8, in RRDec. vol. LXXXV, pp. 75-83.

La vita matrimoniale servirà come mezzo di prova dell'incapacità presente già al momento del consenso, non potendo mai divenire elemento costitutivo dell'incapacità¹⁰¹.

La giurisprudenza rotale ha fatto uno sforzo per chiarire quali siano gli obblighi essenziali del matrimonio. Le opinioni sono diverse, benché si possa affermare che, in linea di massima, tra le diverse impostazioni dei giudici rotali vi è una concordanza generale riguardo ad alcuni di questi obblighi. Citiamo, a modo di esempio, alcuni degli elementi che sono stati specificati nella giurisprudenza, alcuni dei quali sono di difficile precisazione: quelli che scaturiscono dai *tria bona* del matrimonio¹⁰²; quelli che costituiscono il nucleo essenziale del vincolo giuridico matrimoniale, quindi delle relazioni di giustizia intersoggettive tra i coniugi, perché nate dalla donazione come marito e moglie¹⁰³; gli obblighi essenzialmente collegati sia al fine primario del matrimonio (i tradizionali *bona prolis, fidei, sacramenti*) sia al fine personale o secondario (*bonum coniugum*)¹⁰⁴; gli obblighi riguardanti l'*intima communio vitae* e la relazione matrimoniale interpersonale nella sua sostanza o essenzialità, che sarebbe riconducibile al bene dei coniugi¹⁰⁵. Altre decisioni ricordano che gli obblighi essenziali non sono riconducibili alla mera convivenza, cioè, alla comunione di letto, mensa e abitazione, che è elemento integrante ma non essenziale del connubio¹⁰⁶.

¹⁰¹ Cfr. c. Funghini, Sancti Iacobi de Cile, 23 giugno 1993, n. 8, in RRDec. vol. LXXXV, p. 472.

¹⁰² Cfr. c. De Lanversin, Caracen., 8 aprile 1987, in RRDec. vol. LXXIX, pp. 246-247: «Imprimis haud dubie tria matrimonii Bona coniugalia respicit; praeter tamen elementum biologicum in iure perpetuo exclusivoque posito “in ordine ad actus per se aptos ad prolis generationem”, huiusmodi incapacitas comprehendit quoque intimam vitae communionem, id est “coniugalem stabilemque interpersonalem necessitudinem, seu relationem in duarum personarum donatione positam” (cfr. Const. *Gaudium et Spes* Concilii Vaticani II, n. 48; *ARRT Dec.*, coram Parisella, 18 decembris. 1980)».

¹⁰³ Cfr. c. Stankiewicz, Florentina, 24 ottobre 1991, n. 22, in RR Dec. vol. LXXXIII, p. 682.

¹⁰⁴ Cfr. c. Pinto, Romana, 15 luglio 1977, n. 5, in RRDec., vol. LXVIII, p. 486; c. Ragni, Neapolitana, 10 ottobre 1989, n. 8, in RRDec. vol. LXVIII, p. 677.

¹⁰⁵ Cfr. c. Pompedda, 11 aprile 1988, in «*Ius Ecclesiae*», 1 (1989), p. 231, n. 4 e p. 233, n. 7. Pompedda afferma che «hucusque nondum traditam fuisse claram notionem eiusmodi vitae communionis in sua substantia atque ita facile ambiguitatem foveri, exinde doctorum et iudicum hac de re dissensiones» (ibid. p. 232, n. 4), e chiarisce che la “relationem interpersonalem” si può includere nel bene dei coniugi. Perciò, «potius investigandum (...) est de illo bonoconiugum (...) quodque necessario inducere debet obligationes in nubentibus. Videndum igitur est quid iuridice importet illa intima communio vitae et amoris coniugalis» (ibid. p. 232, n. 5).

¹⁰⁶ Cfr. c. Bruno, Dallasen., 19 luglio 1991, n. 5, in RRDec. vol. LXXXIII, p. 465: «Matrimonium igitur reduci nequit ad meram conviventiam, i.e. ad communionem tori, mensae et cohabitationis, quae

Qualunque sia la risposta, è molto importante aver chiarezza di idee per quanto riguarda la determinazione degli obblighi che rientrano nella categoria di quelli essenziali. Sul punto si deve distinguere tra quello che riguarda il matrimonio valido e, viceversa, quello che attiene al matrimonio perfetto o ideale. L'agire prudentiale del giudice, che deve tener conto di ciò che è in realtà il matrimonio nella sua inscindibile unitarietà, è essenziale in questa determinazione.

Un'altra ragione per cui si respinge la nozione di "incapacità relativa" nella giurisprudenza rotale maggioritaria è l'imprecisione del termine "incapacità relativa" che è in se stesso un concetto ambiguo. Se si analizza questo concetto, ci si rende conto che è stato interpretato, dalla dottrina, in maniera difforme. Per alcuni è sinonimo di incompatibilità di caratteri, nozione che persino nella psicologia e nella psichiatria è discussa e che elimina l'importante distinzione giuridica tra impossibilità e difficoltà, essenziale per accertare l'esistenza di una vera e propria incapacità giuridica per contrarre matrimonio, come abbiamo già indicato. Una siffatta nozione di incapacità, fondata sull'incompatibilità caratteriale tra i coniugi, potrebbe portare a confondere facilmente il matrimonio nullo con il matrimonio infelice o con il matrimonio fallito¹⁰⁷. Se, come abbiamo visto, uno degli elementi che determinano l'incapacità di assumere è la gravità della causa psichica che è all'origine dell'incapacità, non si vede come questa causa, che si trova alla base della cosiddetta incapacità relativa, possa essere ritenuta grave.

Nella Rota Romana, almeno fino ad oggi, soltanto Serrano ammette la possibilità dell'incapacità relativa. In diverse decisioni c. Serrano si parla della

est pars integrans, sed non essentialis coniugii, nec ad solam traditionem et acceptationem iuris in corpus in ordine ad actus per se aptos ad generationem».

¹⁰⁷ Cfr. c. Pompedda, Ruremunden., 19 ottobre 1990, n. 10, in RRDec., vol. LXXXII, pp. 689-690. Cfr. anche la decisione c. Di Felice, Ruremunden., 12 novembre 1977, n. 5, in RRDec. vol. LXIX, p. 453: «Exitus autem felix coniugii non solum ex habilitate personae ad contrahendum, sed etiam e pluribus aliis eventibus pendere potest. Unde naufragium coniugii inhabilitatem personae ad validum consensum praestandum per se haud demonstrat; concurrere uti indicium tantum potest cum argumentis aliunde deductis, quibus defectus discretionis iudicii aut vera amentia probentur».

capacità come capacità per la relazione interpersonale, facendo un'analisi del matrimonio come relazione interpersonale¹⁰⁸.

In una decisione c. Funghini si afferma che è veramente difficile, se non impossibile, distinguere tra l'incompatibilità di caratteri e l'incapacità che avrebbe la sua causa proprio nel rapporto tra le due persone, nonché tra l'impossibilità e la difficoltà. In questa decisione si cita diverse volte un articolo di Zuanazzi¹⁰⁹, nel quale si prospetta la possibilità dell'incapacità relativa, non fondata nell'incompatibilità di caratteri, ma in una patologia di per se lieve che però viene aggravata e potenziata dalle disposizioni caratterologiche dell'altro contraente.

Dinanzi a questa possibilità, la decisione citata risponde: «non bene emergit quomodo haec incapacitas dici potest praematrimonialis atque influxum habere potuerit in consensum»¹¹⁰.

Ancora una volta, l'esegesi della norma del 1095, 3° serve a dare risposta a queste fattispecie prospettate dalla dottrina. La domanda è: quella patologia che, dal punto di vista medico, sarebbe da considerare lieve, quando e fino a che punto diviene grave da inficiare la stessa capacità giuridica per il consenso? Se diviene grave dopo il matrimonio, qualunque sia la causa, non si vede come si possa affermare l'incapacità in senso giuridico, che deve essere presente al momento

¹⁰⁸ Cfr. le decisioni c. Serrano: 5 aprile 1973, nn. 4-15, in RRDec. vol. LXV, pp. 323-333; Mutinen., 21 maggio 1976, nn. 5-15, in RRDec. vol. LXVIII, pp. 311-319; Stocktonien., 18 novembre 1977, nn. 6-13, in RRDec. vol. LXIX, pp. 459-462; Taurinen., 19 maggio 1978, nn. 4-10, in RRDec. vol. LXX, pp. 320-325; Calien., 9 maggio 1980, nn. 7-16, in RRDec. vol. LXXII, pp. 336-349; Meliten., 23 maggio 1980, nn. 5-10, in RRDec. vol. LXXII, pp. 367-371; Ludovicopolitana, 28 luglio 1981, nn. 3-27, in RRDec. vol. LXXIII, pp. 414-428; Romana, 12 novembre 1982, n. 10, in RRDec. vol. LXXIV, pp. 524-525; Neo-eboracen., 16 dicembre 1983, nn. 7-16, in RRDec. vol. LXXV, pp. 712-719. In alcune sentenze più recenti, usa il termine "incapacità relativa" e lo mette in collegamento con la nozione di incapacità di entrambi i contraenti di stabilire la relazione interpersonale a causa della diversa personalità dei coniugi, senza cercare di identificare una concreta causa psichica grave in uno o entrambi i contraenti. È il caso della Mexicana, 13 dicembre 1991, in RRDec. vol. LXXXIII, pp. 756-775, nella quale si decise per la nullità. Questa sentenza è stata modificata dalla c. Civili, 2 marzo 1993. Nella decisione c. Serrano, Mexicana, 26 marzo 1993, si parla espressamente dell'incapacità relativa, ma la decisione *pro nullitate* si fonda soltanto in un'incapacità di assumere dell'attrice che risulta essere assoluta.

¹⁰⁹ G. ZUANAZZI, *Il Dialogo tra canonisti e periti*, in «Perizie e periti nel Processo Matrimoniale Canonico», Torino 1993, pp. 29-58. In particolare, pp. 53-58.

¹¹⁰ Cfr. c. Funghini, cit., n. 6, p. 473-475.

del consenso. Quindi, è irrilevante un'incapacità di *adempiere* gli obblighi del matrimonio apparsa dopo il matrimonio.

Diversa sarebbe la situazione di una persona che ha una patologia lieve all'origine che, però, per la natura patologica del rapporto stabilito tra due persone nel periodo del fidanzamento, si è aggravata fino a rendere oggettivamente incapace uno o entrambi i soggetti *per la costituzione* del vincolo matrimoniale. In questi casi, si deve accertare accuratamente se la patologia, già al momento del consenso, rendeva incapace per il matrimonio. Come si vede, la situazione è sostanzialmente diversa. Il problema in questi casi, come ha ribadito più volte la giurisprudenza rotale, è quella di distinguere tra la patologia presente al momento di manifestare il consenso e quella che è apparsa dopo la celebrazione del matrimonio, per un errato atteggiamento di uno o entrambi i coniugi dinanzi alle difficoltà della vita coniugale¹¹¹.

La chiave di interpretazione della fattispecie è la distinzione tra la causa dell'incapacità —che si può trovare nella singola persona colpita da una patologia o nella relazione a sfondo patologico che ha aggravato un disordine fino a rendere incapace la persona—, e l'incapacità stessa in senso giuridico, che è la situazione oggettiva in cui si trova uno o entrambi i contraenti al momento del consenso, la cui determinazione spetta al giudice.

In una sentenza c. Raad, nella quale si fa un accurato studio dell'origine della dottrina dell'incapacità relativa, si afferma che l'ammissione dell'incapacità relativa va a scapito dell'indissolubilità del matrimonio, che non si deve difendere soltanto nella teoria, ma soprattutto nella pratica. Ammettere che l'incompatibilità tra i due coniugi, che si manifesterà soltanto dopo le nozze, e la cui prova sarebbe proprio il fallimento dell'unione, è causa di incapacità, quindi della nullità dell'unione, farebbe sì che il processo di nullità del matrimonio divenisse un mezzo per risolvere le crisi e i fallimenti matrimoniali, anziché uno strumento giuridico e pastorale per accertare la verità di una unione matrimoniale. Perciò, lo stesso giudice rotale respingeva una distinzione che si era fatta strada tra

¹¹¹ Cfr. P.J. VILADRICH, *Comentario al canon 1095*, cit., p. 1241.

indissolubilità ideale e indissolubilità giuridica, nonché quella identificazione tra incapacità ed incompatibilità essenziale¹¹².

Nello stesso senso, nella decisione c. Civili già citata, si respinge la nozione di incapacità relativa perché, tenuto conto della sua imprecisione, potrebbe portare ad un'interpretazione contraria alla norma legale e, soprattutto, ad un'applicazione della norma contraria alla nozione di capacità propria dell'antropologia cristiana: confusione tra la vera incapacità antecedente e le reazioni, anche abnormi, conseguenza della vita matrimoniale; confusione tra vera impossibilità e difficoltà gravi; ammissione di concetti e terminologie proprie della psichiatria e della psicologia che sono estranee al diritto canonico. Al massimo, nei casi di incapacità relativa si potrebbe accettare l'esistenza di un «dubium iuris», caso in cui i giudici, a norma del can. 1060, devono optare per la validità del matrimonio¹¹³.

I difensori dell'incapacità relativa propugnano una nuova visione del matrimonio, conseguenza dell'impostazione personalistica del Concilio Vaticano II, nella quale si dà una maggiore importanza alla realtà concreta ed esistenziale delle persone che celebrano il matrimonio, parlando di un'impostazione fenomenologica anziché essenzialistica del matrimonio.

Sono sistemi che si complementano e arricchiscono a vicenda. È vero che il matrimonio è una realtà *esistenziale*, ma non è men vero che è una *realtà*, e che il modo di viverla potrebbe discostarsi dalla realtà veramente presente, non tanto per una mancanza essenziale quanto per un vissuto sbagliato, che dipende da un uso errato della propria libertà: essenza e esistenza non sono la stessa cosa, quello che il giudice deve accertare è se esiste un matrimonio, non come esso sia stato vissuto. Il vissuto può mettere in luce la realtà, ma non si identifica totalmente

¹¹² c. Raad, Marianopolitana, 14 aprile 1975, in RRDec., vol. LXVII, pp. 255-259: «Conc. Vat. II christifideles admonuit: "Praeterea hodiernae condiciones oeconomicae, socio-psychologicae et civiles non leves in familiam perturbationes ducunt" (Gaudium et spes, n. 47). Divortium, toto in orbe terrarum, duce experientia, plerumque datur ob hanc incompatibilitatem. Reducere convictus iugalibus difficultates ad incompatibilitatem essentialem, postea matrimonial nulla declarare ex hoc novo capite, idem valet quam divortium pronuntiare, sicuti plus quam semel Nostra iurisprudencia admonuit (cfr. coram Anné, diei 25 febr. 1969, n. 18; coram Di Felice, diei 8 martii 1975, n. 4). Matrimonii indissolubilitas non tantum in doctrina sed et in praxi servari debet, quin distinguatur inter indissolubilitatem "idealem" et indissolubilitatem "iuridicam"».

¹¹³ Cfr. c.Civili, mexicana, 2 marzo 1993, cit., n. 12, pp. 75-83.

con essa. Ci sono modi diversi, più o meno adeguati, di vivere una stessa realtà. Da lì l'importanza di determinare con chiarezza quali siano gli elementi essenziali che costituiscono il matrimonio, la cui assunzione è requisito *sine qua non* perché si fondi la realtà del vincolo coniugale¹¹⁴.

Tra i giudici rotali, Serrano ha sempre affermato la ammissibilità dell'incapacità relativa, tanto nei suoi scritti di dottrina¹¹⁵ quanto nella sua attività come giudice rotale. Il punto centrale della dottrina di Serrano è che il matrimonio è una relazione interpersonale. Quindi, per determinare la capacità o l'incapacità si dovrebbe necessariamente analizzare la personalità dei contraenti non soltanto isolatamente, bensì nel loro reciproco rapporto. Si dovrebbero analizzare le personalità nella loro mutua interazione. Da questo studio potrebbe emergere un'incapacità a stabilire il rapporto tra queste due persone, per cui non si potrebbe attribuire solamente a uno di loro, ma ad entrambi nella loro particolare personalità¹¹⁶.

Ciononostante, dall'analisi dell'*in facto* di alcune della cause c. Serrano siamo arrivati alla conclusione che molte delle situazioni concrete si potevano includere nella fattispecie di cui al comma terzo del canone 1095, se si fosse fatta una chiara distinzione tra la causa psichica, le sue caratteristiche e la sua origine, e l'incapacità in senso giuridico come effetto o conseguenza della causa psichica¹¹⁷. Inoltre, uno dei problemi di questa terminologia è l'ambiguità: quello

¹¹⁴ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio ad Romanae Rotae Auditores*, 27 gennaio 1997, cit., n. 2.

¹¹⁵ Cfr. J.M. SERRANO, *Nulidad del matrimonio, coram Serrano*, Salamanca 1981; *El espíritu del Derecho Canónico. Una reflexión sobre los grandes principios inspiradores del ordenamiento jurídico de la Iglesia Católica y algunos de sus institutos más característicos*, Valladolid 1986, pp. 70-73; *La consideración existencial del matrimonio en las causas canónicas de nulidad por incapacidad psíquica*, in «*Angelicum*», 68 (1991), p. 33-63 e 173-230; *La incapacidad relativa como causa de nulidad del matrimonio en el canon 1095, 3º*, cit., pp. 157-174.

¹¹⁶ Cfr., in particolare, IBID., *La consideración existencial del matrimonio...*, cit., p. 33-63; *La incapacidad relativa como causa de nulidad...*, cit., pp. 157-174.

¹¹⁷ Dall'analisi delle decisioni c. Serrano che abbiamo sopra citato, si può osservare che in molte di esse, benché si parli di incapacità per la relazione interpersonale, i giudici hanno fatto un'accurata analisi della causa psichica della possibile incapacità, indirizzando la loro indagine alla personalità di ognuno dei contraenti —talvolta soltanto ad uno di essi— per chiarire se al momento di celebrare il matrimonio erano realmente incapaci per la presenza di una causa psichica grave. Soltanto nelle sentenze più recenti parla espressamente di incapacità relativa. Cfr. Mexicana, 13 dicembre 1991, in RRDec. vol. LXXXIII, pp. 756-775, nella quale si decide per la nullità, modificata dalla c. Civili, 2 marzo 1993 e Mexicana, 26 marzo 1993, nella quale la decisione *pro nullitate* si fonda nell'incapacità di assumere dell'attrice.

che Serrano intende come “incapacità relativa” ha poco a che vedere con una nozione di gran lunga più imprecisa che molti tribunali locali fanno propria. Infine, la consapevolezza che il matrimonio è una realtà universale, alla quale sono chiamati gli uomini nella loro concretezza, con le virtù e i difetti propri della loro natura umana ferita dal peccato ma redenta dalla grazia, ci spinge a rifiutare la nozione di incapacità relativa perché imprecisa e, tante volte, a seconda di cosa si intenda per relazione interpersonale, contraria a una retta comprensione del matrimonio visto come vincolo giuridico nel quale non c’è soltanto una relazione affettiva, bensì un relazione giuridica dalla quale scaturiscono diritti e obblighi¹¹⁸.

Si può senza dubbio parlare di incapacità per celebrare questo matrimonio, che è quello che è stato celebrato: questa è proprio la missione del giudice, cioè, accertare in ogni situazione la capacità nel momento della celebrazione del matrimonio. Questo però non significa che si possa parlare di incapacità relativa ad una persona determinata, in quanto, singolarmente considerati, sarebbero capaci.

D’altra parte, il giudice, nel determinare l’incapacità, deve mettere in rapporto la causa psichica con gli obblighi essenziali del matrimonio, evitando una nozione riduttiva di codesto istituto, dovuta alla considerazione del vincolo matrimoniale come semplice integrazione affettiva. Gli affetti, di solito, sono presenti nel matrimonio e sono una delle motivazioni della celebrazione, ma la centralità del patto coniugale va rintracciata nella volontà di donarsi ed accettarsi nella coniugalità. Perciò, la capacità non è capacità per una adeguata integrazione affettiva, ma per la donazione nella coniugalità mediante la decisione volontaria dei contraenti. Allo stesso modo che è possibile la celebrazione di un matrimonio valido nel quale la dimensione affettiva sia minima o anche inesistente, si deve affermare che la difficoltà e persino l’impossibilità di stabilire un rapporto affettivo soddisfacente non è segno di incapacità per il matrimonio¹¹⁹.

¹¹⁸ Riguardo al ruolo della giurisprudenza rotale nell’interpretazione e applicazione del diritto, cfr. J. LLOBELL, *Perfettibilità e sicurezza della norma canonica. Cenni sul valore normativo della giurisprudenza della Rota Romana nelle cause matrimoniali*, in «Ius in vita et in missione Ecclesiae», Città del Vaticano 1994, pp. 1233-1258.

¹¹⁹ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio ad Romanae Rotae Auditores*, 27 gennaio 1997, cit., n. 3.

Sono in ogni caso da respingere le nozioni di incapacità relativa che intendono tale l'incompatibilità di carattere o quelle che affermano la rilevanza giuridica di una patologia lieve messa a confronto con un'altra patologia, anche essa lieve, nell'altro contraente. Con più ragione si deve rifiutare una definizione di incapacità la cui unica prova sarebbe il fallimento dell'unione coniugale, in quanto questa può avere la sua origine in cause imputabili all'errato uso della libertà o all'errata gestione delle normali crisi della vita matrimoniale¹²⁰.

1.4 L'ignoranza e l'errore

Mentre la capacità intellettuale e volitiva proporzionata al matrimonio, e la capacità del nubente di assumere ed in seguito adempiere gli oneri essenziali matrimoniali nell'attuazione concreta e duale del *consortium totius vitae*, «attiene alla persona, in quanto pone in essere l'atto stesso, e quindi è causa efficiente di questo, cioè del momento costitutivo del matrimonio, e soltanto in conseguenza di questa inettitudine, e cioè quale effetto di questa, attinge il consenso matrimoniale»¹²¹, la riflessione che ora si intende condurre sulla ignoranza denota un chiaro cambiamento di prospettiva nell'analisi del processo di formazione del consenso matrimoniale: non più l'analitica disamina interna delle patologiche alterazioni dei dinamismi operativi psichici e delle possibili disfunzioni endogene riguardanti la sfera volitiva ed intellettuale, ma la considerazione dell'incidenza di fattori esterni, quali la cultura¹²², il contesto ambientale ed educativo, sulla sfera intellettuale, tali da influenzare la conoscenza del nubente, in re matrimoniali, afferendo, in modo proprio e diretto, l'atto consensuale matrimoniale.

¹²⁰ Cfr. P.J. VILADRICH, *Comentario al canon 1095*, cit., p. 1242

¹²¹ Cfr. BONNET P. A., *Errore di diritto e necessità della coscienza dell'importanza vitale dell'opzione matrimoniale*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 94 (1983) II, p. 480.

¹²² ROCHER G., *Introduzione alla sociologia generale*, Varese 1997, p. 98-99 ritiene che la cultura svolga una precipua funzione: «sul piano psicologico [...] 'informativa' delle personalità individuali [...] Si può dunque dire che la cultura informi la personalità nel senso che le conferisce una forma, una configurazione, una fisionomia che le permette di funzionare in una determinata società [...] La duplice funzione, sociologica e psicologica, della cultura può essere meglio compresa e spiegata nel contesto di un'altra funzione più generale e fondamentale, quella, cioè, che permette e favorisce l'adattamento dell'uomo e della società all'ambiente e al complesso delle realtà con le quali deve convivere».

L'ignoranza costituisce un fattore che può privare o sminuire l'integrità del processo psichico intellettuale che qualifica l'atto consensuale come umano¹²³, condizionandone la volizione – poiché, per l'uomo, è possibile volere solo nei limiti dell'effettiva conoscenza della realtà fenomenica voluta – incidendo, così, sul dinamismo dell'atto consensuale matrimoniale nel suo estrinseco manifestarsi. Se, secondo la dottrina classica, l'errore è costituito da una falsa rei apprehensio, l'ignoranza viene definita come la carentia debitae scientiae; a sua volta la nescienza indica la condizione di colui che ignora in assenza di informazioni che il soggetto, per sua particolare condizione personale, non può ancora conoscere¹²⁴; infine, l'inavvertenza è l'assenza di conoscenza pratica che può accompagnarsi all'atto libero¹²⁵.

Il consenso matrimoniale rappresenta quel momento costitutivo del consortium totius vitae attraverso il quale i nubenti aderiscono al suo oggetto specifico. E' pertanto necessario che essi lo conoscano nei suoi elementi essenziali, considerato che nessuno può consentire se ignora l'oggetto del suo consenso. In forza del principio classico nihil volitumquin praecognitum, l'apporto dell'intelletto nell'atto volontario consensuale è quello di offrire alla volontà quella conoscenza sulla natura del matrimonio senza la quale essa non potrebbe determinarsi in senso coniugale perché le verrebbe a mancare la necessaria percezione del suo oggetto¹²⁶.

¹²³ S. THOMAS, *Summa Theologiae*, I-II, q. 1, art. 1: «*Est autem homo dominus suorum actuum per rationem et voluntatem; unde et liberum arbitrium esse dicitur facultas voluntatis et rationis. Illae ergo actiones propriae humanae dicuntur, quae ex voluntate deliberata procedunt, in quantum (voluntas) sequitur deliberationes rationis*».

¹²⁴ c. Pecorari, 23.12.1942, in *SRRD*, 34 (1951), p. 839, n. 6: «*Error differt quidem ab ignorantia, est enim iudicium quoddam – etsi haud rectum – de aliqua re. Nihilominus error et ignorantia saepissime promiscue accipi solent*». L'ignoranza vera e propria può ingenerare l'errore: «*ignorantia non operatur nisi per errorem, relate ad actus ponendos*», come si legge nella c. Sabattani, 22.3.1963, in *SRRD*, 55 (1972), p. 200, n. 6.

¹²⁵ L'avvertenza richiesta per l'atto morale (giuridico), altro non è che il giudizio dell'intelletto pratico necessario perché l'azione sia libera: Cfr. PINKAERS S., *Le renouveau de la morale*, Parigi 1978, p. 87.

¹²⁶ VILADRICH P. J., *Il consenso matrimoniale. Tecniche di qualificazione e di esegesi delle cause canoniche di nullità (cc. 1095-1107 CIC)*, Milano 2001, p. 184, commentando il can. 1096 afferma che: «nel § 1 di questo canone si riconosce l'intervento dell'intelletto nella struttura del consenso, consistente nell'apporto del *presupposto conoscitivo necessario* alla volontarietà dell'atto di contrarre matrimonio, seguendo il principio classico secondo il quale *nihil volitum quin praecognitum*. Ciò

Si tratta dunque di quella conoscenza minima che i contraenti devono possedere perché possano emettere un atto volontario determinato, e il legislatore non pretende definire il matrimonio come oggetto di quell'atto ma si limita a delinearne i contenuti essenziali affinché si costituisca un valido consenso. Il can. 1096 § 1, concretizzazione puntuale della norma generale riguardante le invalidità degli atti giuridici contenuta al can. 1268, afferisce l'atto giuridico specifico del consenso matrimoniale: «Perché possa esserci il consenso matrimoniale, è necessario che i contraenti almeno non ignorino che il matrimonio è la comunità permanente tra l'uomo e la donna, ordinata alla procreazione della prole mediante una qualche cooperazione sessuale». Tale previsione normativa, non infrequente nella prassi giurisprudenziale sotto la vigenza dell'abrogato codice piano-benedettino del 1917, oggi, entro il nostro contesto culturale occidentale e nella vigente sistematica delle fattispecie di nullità matrimoniale, potrebbe apparire quasi disarmonica: con ciò non si intende negare l'utilità del can. 1096 specie in riferimento a talune e remote aree geografiche o particolari contesti sociali e culturali in cui la donna viva in una situazione di segregazione tale da non potere accedere alle necessarie informazioni in ambito sessuale, ma si vuole, semmai, sottolineare il carattere della universalità del diritto canonico, di cui tale norma positiva costituisce un chiaro riflesso¹²⁷.

Il can. 1096, § 1 CIC 1983 è pressoché identico nella sua lessicale formulazione¹⁰ al can. 1082 § 1 CIC 1917: «e non poteva essere altrimenti, perché in quelli che sono gli elementi essenziali per tutti circa la natura o l'identità del matrimonio, non datur variatio»¹²⁸. Il matrimonio, ancor prima di

significa che, mancando questa minima conoscenza del matrimonio, più che un vizio o un'anomalia, si genera in realtà l'impossibilità stessa dell'esistenza del consenso, a causa dell'assenza completa del suo oggetto matrimoniale».

¹²⁷ J. GARCIA MARTIN, *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Roma, 1999, p. 460-461. Sono facilmente intuibili, sulla scorta delle riflessioni appena svolte, le positive concretizzazioni di questa norma generale nella materia matrimoniale: basti pensare al can. 1097 § 1 (errore di persona), al can. 1098 (errore doloso); al can. 1097 § 2 (errore su di una qualità intesa in modo diretto e principale).

¹²⁸ PARISELLA I., *L'ignoranza in re matrimoniali*, in: AA.VV., *Il consenso matrimoniale. Dallo jus conditum allo jus condendum*, Roma 1988, p. 16. A tale riguardo vi è chi ritiene che il can. 1096 costituisca: «Un postulato derivante dallo stesso diritto naturale ». POMPEDDA M. F., *Annotazioni sul diritto matrimoniale nel nuovo codice canonico*, in M. F. POMPEDDA, *Studi di diritto matrimoniale canonico*, Milano 1993, p. 208.

essere istituzione giuridica, è istituzione naturale nella sua essenza costitutiva ed in effetti: «essendo profondamente inserito nell'originario ordinamento della società umana, vi è verso di esso una naturale inclinazione che porta ogni uomo a coglierne in modo intuitivo e spontaneo il nucleo essenziale e caratterizzante»¹²⁹. Nella sistematica dell'ormai abrogato codice piano-benedettino, il can. 1082 CJC 1917¹³⁰ individuava le note essenziali e minime della *societas matrimonialis*, che ogni nubente, anche in modo confuso, doveva conoscere, mentre il can. 1081 esplicitava la definizione del consenso matrimoniale, quale atto di volontà in virtù del quale i nubenti, vicendevolmente, scambiavano lo *jus in corpus perpetuum et exclusivum*¹³¹. I due canoni, pertanto, delineando, contenutisticamente, la fisionomia del matrimonio canonico¹³², si ponevano in rapporto di genere a specie: il can. 1082 consentiva l'individuazione positiva dell'identità del matrimonio; mentre, il can. 1081 ne individuava la *substantia*, aggiungendo le note caratterizzanti della indissolubilità e della esclusività¹³³. Analoga è la

¹²⁹ MONETA P., *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, Genova, 1998, p. 111. La naturale inclinazione dell'uomo al matrimonio viene esplicitata, dal dato normativo codiciale, al can. 1058: *Omnes possunt matrimonium contrahere, qui iure non prohibentur*. Cfr., VITALI E. – BERLINGO' S., *Il matrimonio canonico*, Milano, 2003, p. 69.

¹³⁰ Can. 1082 CIC 1917: § 1. *Ut matrimonialis consensus haberi possit, necesse est ut contrahentes saltem non ignorent matrimonium esse societatem permanentem inter virum et mulierem ad filios procreandos. § 2. Haec ignorantia post pubertatem non praesumitur.*

¹³¹ Cfr., FUMAGALLI CARULLI O., *La relazione dinamica tra il can. 1082 e il can. 1081 Cod. Iur. Can.*, in: *Ephemerides Iuris Canonici*, 34 (1978), p. 251. Per GIACCHI O., voce *Matrimonio canonico (elementi)*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XXV, Milano 1975, p. 898: «La *deditio iuris in corpus perpetui et exclusivi* è dunque l'essenza del matrimonio [...] Essa spiega inoltre tutta quella serie di invalidità che nascono dalla opposizione della volontà a consegnare ed accettare in modo perpetuo ed esclusivo lo *jus in corpus*»; GISMONDI P., *Il diritto della Chiesa dopo il Concilio*, Milano 1973, p. 181: «L'essenza del matrimonio *in fieri* [...] non può consistere che nello stesso consenso matrimoniale; l'essenza del matrimonio *in facto*, invece, si identifica con l'oggetto del consenso [...] e cioè con lo *ius in corpus, perpetuum et exclusivum, in ordine ad actus per se aptos ad prolis generationem* (can. 1081 § 2)».

¹³² TURCHI V., *Le disposizioni preliminari sul matrimonio nel processo di codificazione piano-benedettino*, Napoli 2001, p. 158-159: Il consenso matrimoniale «assolutamente libero, all'atto della sua formazione ed estrinsecazione quanto all'*an* della volontà del negozio; ma assolutamente vincolato quanto ai contenuti fondamentali e distintivi (elementi e proprietà)» che mai possono venire meno.

¹³³ Cfr., c. Serrano, 25.4.1975, in *SRRD*, 67 (1986), p. 370, n. 6, lett. c). Secondo l'autorevole opinione espressa da GRAZIANI E., *L'ignoranza circa la natura del matrimonio*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 75 (1964) II, p. 17: «Potrebbe anzi rilevarsi che nel can. 1082 [...] le proprietà essenziali del matrimonio siano state enunciate in termini attenuati e quindi impropri (*societas permanens inter virum et mulierem*, in luogo di *societas indissolubilis inter unum virum et unam mulierem*) [...] in considerazione del can. 1084». Il can. 1084 CIC 1917 così disponeva: *Simplex error circa matrimonii*

riflessione che si può svolgere con riferimento alla vigente sistematica codiciale e al portato normativo del can. 1055 e del can. 1096¹³⁴. Per tali ragioni, nel passaggio dal vecchio al nuovo codice di diritto canonico, il canone 1096, presentando soltanto diversità formali e terminologiche¹³⁵, non sostanziali, denota una marcata staticità normativa, come già attesta, durante lo svolgimento dei lavori di revisione del codice del 1917, lo schema del can. 298 § 1: «Ut consensus matrimonialis haberi possit necesse est ut contrahentes saltem non ignorent matrimonium esse consortium permanens inter virum et mulierem ordinatum ad prolem cooperatione aliqua corporali procreandam». La riflessione dei Padri Consultori non poteva certo non risentire delle istanze personalistiche enunciate dal Magistero del Concilio Ecumenico Vaticano II che hanno consentito la migliore, e senz'altro più esplicita, formulazione lessicale dell'attuale can. 1096.

Ancora sotto la effettiva vigenza del codice piano – benedettino del 1917, proprio l'inserimento dell'inciso lessicale «cooperatione aliqua corporali» diede vita ad un articolato e composito dibattito, dottrinale e giurisprudenziale, teso ad individuare il minimum di conoscenza in re matrimoniali richiesta nei nubenti, ai fini della validità del coniugio stesso. Il dibattito dottrinale può essere sintetizzato e incanalato entro tre grandi filoni interpretativi – tesi ad individuare se la scientia

unitatem vel indissolubilitatem aut sacramentalem dignitatem, etsi det causam contractui, non vitiat consensum matrimonialem.

¹³⁴ VITALI E. – BERLINGO' S., *Il matrimonio canonico*, Milano, 2003, p. 69: «Ciò che i nubenti debbono conoscere per contrarre validamente è qualcosa di meno sia della nozione di matrimonio di cui al can. 1055, sia della c.d. *substantia matrimonii*, che è l'oggetto della capacità a prestare il consenso *ex* can. 1095 o della simulazione parziale *ex* can. 1101 par. 2. e ben si comprende la *ratio* di questa scelta legislativa: in ossequio allo *ius connubii* sancito nel can. 1058, il matrimonio deve essere alla portata di tutti gli uomini».

¹³⁵ Si assiste alla sostituzione del vocabolo *societas* con il vocabolo *consortium*: quest'ultimo non solo vorrebbe essere una: «esplicitazione dell'aspetto personale del matrimonio » (BERTOLINO R., *Matrimonio canonico e bonum coniugum. Per una lettura personalistica del matrimonio cristiano*, Torino 1995, p. 60); ma anche l'espressione compiuta di una comunanza di *sortes* dei due coniugi, infatti: «volere e accettare la persona dell'altro nella sua coniugalità, in quanto 'con-sorte', significa farlo partecipe di un cammino non soltanto da percorrere insieme, ma veramente comune» (BONNET P. A., *Introduzione al consenso matrimoniale canonico*, Milano 1985, p. 26); significa, ancora, mettere: «in comune tutto così che il destino dell'uno è legato a quello dell'altro» (GIACCHI O., *Intima coniunctio totius vitae. Una nuova visione del matrimonio canonico nella futura legislazione canonica*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 90 (1979) I, p. 66). Il *consortium matrimoniale* deve essere: «indole sua ad prolem procreandam et educandam ordinatum». CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Constitutio Pastoralis, *Gaudium et Spes*, 7 dicembre 1965, in: AAS, 58 (1966), n. 50. È ben noto a tutti che da questo passaggio si ricaverà la nozione di matrimonio, contenuta nel vigente can. 1055 § 1 CIC 1983.

minima, richiesta nei nubenti dovesse esser comprensiva o meno anche della conoscenza della dimensione unitiva sessuale da realizzarsi nel coniugio – cui fanno fronte, in modo analogo e parallelo, gli orientamenti giurisprudenziali del Tribunale della Rota Romana.

Secondo alcuni Autori¹³⁶, non era affatto necessaria, per la valida celebrazione del matrimonio, la nozione: «coniugalis copulae, ne vagam quidem seu confusam»¹³⁷, facendo propria la frase di Sanchez, secondo cui: «consensus efficiens matrimonium non fertur explicate in copulam, sed in potestatem, et implicite in copulam»¹³⁸: si tratta della c.d. “teoria minimalista”.

Altri Autori¹³⁹(c.d. massimalisti), invece, ritenevano che i nubenti dovessero possedere una cognizione tale da comprendere che il matrimonio comporta una unione anche fisica e non solo spirituale della coppia: con questo: «non si richiede già un’idea precisa di quelli che sono i rapporti coniugali, ma che si abbia almeno presente l’obbligo del concubito e che si sappia che lo jus in corpus presuppone un avvicinamento materiale, mediante atti che essendo esclusivi della vita sessuale non sono propri di alcun altro rapporto»¹⁴⁰. Infine, vi erano coloro che si collocavano in una posizione intermedia affermando che: la reciproca deditio dello jus in corpus, di cui al can. 1081 CJC 1917, non può certo escludere l’idea che la coppia sappia che è necessario fare qualcosa insieme per la generazione della prole, senza che sia richiesta, però, una qualche specificazione¹⁴¹. Lo status questionis in subiecta materia venne ripercorso nella

¹³⁶ Cfr. GASPARRI P., *Tractatus canonicus de matrimonio*, vol. II, Città del Vaticano, 1932, p. 18; BOGGIANO PICO A., *Il matrimonio nel diritto canonico*, Torino 1936, p. 314-315, n. 489; c. Parrillo, 20.7.1929, in *SRRD*, 21 (1937), p. 308, n. 3: «*Qui ignorat corporum commixtionem esse necessariam pro filiis gignendis, vel erronee putat alio modo hunc finem obtineri, error vel ignorantia respiceret modum seu usum, qui in esse rei non cadit*»

¹³⁷ Cfr., c. Grazioli, 20.1.1926, in *SRRD*, 18 (1935), p. 4; c. Jullien, 17.3.1926, in *SRRD*, 18 (1935), p. 68; c. Di Felice, 13.11.1956, in *SRRD*, 48 (1965), p. 892-893, n. 3; cfr., anche LORENC F., *De ignorantiae influxu in matrimoniali consensu*, in: *Apollinaris*, 26 (1953), p. 366-367.

¹³⁸ SANCHEZ, *De Sancto matrimonio sacramento*, Liber II, disp. 28.

¹³⁹ WERNZ F. X. – VIDAL – AGUIRRE P., *Ius Canonicum*, Tomus V, Roma 1946, p. 3, cap. I, § 1, n. 457.

¹⁴⁰ JEMOLO A. C., *Il matrimonio nel diritto canonico*, Milano 1942, p. 239.

¹⁴¹ c. Lefebvre, 8.7.1972, in *SRRD*, 64 (1981), p. 423, n. 3: «*Alii enim viam sequuntur, ut ita dicitur, minimalistam, requirentes minimam scientiam de praefata societate permanenti [...] ad filios procreandos, scil. solummodo cognitionem in confuso et genericam, alii, e contra, maximum*

magistrale decisio coram Sabattani del 22 marzo 1963¹⁴² dove il Ponente ritiene di dover aderire all'orientamento massimalista, affermando che, per la valida celebrazione del matrimonio, è sufficiente che i nubenti sappiano della necessità di un: «mutuus concursus physicus ponendus per quaedam organa specifica, huic operi aptata et propria»¹⁴³; pertanto, nessuna rilevanza contra validitatem può avere l'ignoranza o l'errore circa il modo con cui si deve compiere l'atto intimo¹⁴⁴.

Con l'entrata in vigore del codice del 1983, la questione dell'ignoranza in re matrimoniali si è ridimensionata: ciò è anche dovuto alla lineare formulazione del can. 1096, contenente l'inciso "cooperatione aliqua sexuali", chiara specificazione sia del can. 1082 CJC 1917 sia del can. 298 § 1 dello schema di revisione del codice piano-benedettino¹⁴⁵. Infatti, la relatio maritalis, realizzatasi

postulant cum ipsius copulae nozione, alii d'enique quasi mediam viam percurrentes exigunt saltem scientiam de concursu quodam physico inter sexualia organa».

¹⁴² c. Sabattani, 22.3.1963, in *SRRD*, 55 (1972), p. 197-211, nn. 4-16. La decisione in esame opera, tuttavia, una sostituzione concettuale dell'ignoranza con l'errore, affermando che ciò che giuridicamente rileva ai fini della nullità matrimoniale non è tanto ciò che il nubente ignora, ma ciò che egli ritiene che il matrimonio sia. Questo è l'oggetto specifico e dinamico in rapporto alla volizione; pertanto, secondo il Ponente, il can. 1082 CIC altro non sarebbe che una ipotesi di errore: «Ignorantia non operatur nisi per errorem, relate ad actus ponendos. Haec propositio, quae magnum momentum habet pro nostra thesi, probatur a S. Thoma (Summa Theol.): "nulla ignorantia potest impedire voluntarium, nisi quae habet errorem adiunctum, eo quod actus voluntatis praesupponit aestimationem seu iudicium de aliquo, in quod fertur"». *Ibidem*, p. 200, n. 6. Nel caso dedotto in esame nella menzionata sentenza, nel nubente mancava la rappresentazione del matrimonio (società eterosessuale, permanente ed ordinata alla generazione della prole), che veniva sostituita da un'altra rappresentazione del matrimonio (locatio operis in rem familiarem). Tale decisione, vera pietra miliare per la comprensione e l'interpretazione del can. 1082 del CIC 1917, venne sempre citata nelle successive decisioni rotali: cfr., c. Lefebvre, 8.7.1972, in *SRRD*, 64 (1981), p. 423, n. 3; c. Masala, 30.3.1977, in *SRRD*, 69 (1987), p. 164, n. 6; c. Serrano, 25.4.1975, in *SRRD*, 67 (1986), p. 369.

¹⁴³ c. Sabattani, 22.3.1963, in *SRRD*, 55 (1972), p. 207, n. 13, lett. d); anche c. Mattioli, 25.11.1964, in *SRRD*, 56 (1973), p. 869, n. 2: «Necessarium est quod contrahens sciat illud, quod de suo dat, in hac constituenda coniugali societate, consistere in cooperatione sui corporis cum corpore consortis: non, autem, in cooperatione eff icenda per quaecumque respectivi corporis membra, sed per ea quae sexum constituunt, quorum profecto diversitas, in mare et in foemina, praecise ordinatur ad concursum, seu ad concordem mutuam operam dandam pro filiorum procreatione».

¹⁴⁴ c. Sabattani, 22.2.1963, in: *SRRD*, 55 (1972), p. 207, n. 13, lett. c): «error circa modum copulae peragenda vel circa aliquod eius elementum physiologicum non nocet validitati matrimonii».

¹⁴⁵ E. VITALI – S. BERLINGO', *Il matrimonio canonico*, Milano, 2003, pag. 71, nota n. 41: «E' probabile, per altro, che la riforma si sia proposta anche l'intento di ribadire la concontrarietà del magistero ufficiale della Chiesa alla *procreazione* artificiale, su cui [...] da ultimo, l'istruzione della S. Congregazione per la dottrina della fede "*Donum Vitae*" del 22 febbraio 1987 (Cfr., CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Instructio Donum Vitae*, diei 22 febbraio 1987, in *AAS*, 80 (1988), pagg. 70-102). La procreazione umana richiede una collaborazione responsabile degli sposi con l'amore fecondo di Dio; il dono della vita umana deve realizzarsi nel matrimonio mediante gli atti

attraverso la reciproca traditio et acceptatio sui ipsius (can. 1057, § 2), non comporta solo l'unione delle sortis dei due coniugi¹⁴⁶, ma anche una dimensione propriamente intima ed unitiva¹⁴⁷: pertanto, per la validità del matrimonio, è sufficiente che i due nubenti non ignorino che il matrimonio è una permanente comunione di vita, ordinata alla procreazione della prole mediante una certa cooperazione sessuale, volta al loro reciproco completamento.

L'espressione non ignorino usata nel testo legale sta a significare che non si richiede una conoscenza tecnica, precisa, o di tipo concettuale ma è sufficiente una conoscenza comune, popolare, accordata alla capacità di tutti coloro ai quali per diritto naturale appartiene il ius connubii e il suo esercizio. Il minimo di conoscenza circa la natura e i fini del matrimonio, secondo il can. 1096 § 1, risulta così delimitato: a) consortium permanente: cioè che il matrimonio sia una unione stabile e duratura; che implica un vincolo unitivo tra i membri di tale consortium per condividere la stessa vita e il medesimo destino; in essa gli sposi associano le loro persone e le attività per conseguire insieme lo stesso fine. Questa qualità richiesta come oggetto di conoscenza, non può identificarsi con il concetto di "indissolubile", né tanto meno con il bene dell'indissolubilità cattolica, ma piuttosto significa sapere che il matrimonio è uno stato in cui rimane impegnata la vita futura dei contraenti, diverso quindi da una relazione transitoria o ad intervalli; b) fra un uomo e una donna: si tratta di un requisito stabilito dalla

specifici ed esclusivi degli sposi, secondo le leggi iscritte nelle loro persone e nella loro unione». *Ibidem*, pagg. 75-76, n. 5. M. F. POMPEDDA, *Nuove metodiche di intervento sulla vita umana e diritto matrimoniale canonico*, in AA.VV., *Progresso biomedico e diritto matrimoniale canonico*, Padova, 1992, pagg. 145-146: «La prima riflessione che siamo indotti a fare, anche per inquadrare questa problematica nella prospettiva dell'antropologia e della dottrina morale della Chiesa, attiene al *significato* che si deve dare all'*atto coniugale*. Che questo trovi la sua ragion d'essere nel *matrimonio* – non soltanto e non tanto nel suo aspetto di *liceità*, ma anche e soprattutto nella sua *finalità ontologica* – rappresenta un punto ma non tutta la dottrina in proposito [...] La questione di fondo resta la determinazione del principio circa la connessione dell'aspetto *unitivo* dell'atto sessuale veramente coniugale con il suo aspetto e significato e finalità *procreativa*».

¹⁴⁶ Secondo BONNET P. A., *Comunione di vita, ordinatio ad bonum coniugum e honor matrimonii*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 93 (1982) II, p. 534-535: questo è lo «specifico essenziale della matrimonialità [...] ci sembra possa individuarsi [...] nella parità reciproca di fare dell'altro coniuge il proprio "consorte", esistenzialmente partecipe della propria vita».

¹⁴⁷ BERTOLINO R., *Matrimonio canonico e bonum coniugum. Per una lettura personalistica del matrimonio cristiano*, Torino 1995, p. 94: «Nel 'noi', nella 'coniugalità' reciprocamente donata e accettata, compare pertanto, [...] 'qualcosa di nuovo': nella mutua donazione integrale l'uomo e la donna scoprono la 'loro specifica complementarietà funzionale'; l'io ha trovato il frammento mancante di se stesso nel proprio personale tu».

natura stessa del matrimonio che è una specifica unione eterosessuale non confondibile con altri tipi di unione; in altri termini il consortium coniugale è possibile solo tra persone di sesso diverso, perché esso è ordinato alla procreazione. Non è infatti sufficiente sapere che il matrimonio è una unione di amicizia, di intima comunione, di reciproco aiuto e rispetto, di beni in comune, di sintonia spirituale ma è necessario che i contraenti sappiano che quel consortium è ordinato alla procreazione quale suo fine specifico; c) procreazione mediante una qualche cooperazione sessuale: come si è ampiamente visto, si tratta di una espressione nuova rispetto al c. 1082 CIC 17 e raccoglie quella corrente dottrinale e giurisprudenziale maggioritaria per la quale non era necessario che i contraenti conoscessero in concreto la dinamica dell'atto sessuale ma era sufficiente che gli sposi sapessero che per la procreazione era necessario il concorso del proprio corpo. Il CIC 83 dice espressamente 'non ignorino che la procreazione richiede una qualche cooperazione sessuale dell'uomo e della donna' e pertanto non si esige una conoscenza esatta e rigorosa del funzionamento degli organi sessuali o di tutto il processo generativo ma è sufficiente una conoscenza almeno vaga, che permetta ai nubenti di sapere che nella reciproca donazione entri in gioco la dimensione sessuale ed è richiesto un concorso degli organi genitali di entrambi per procreare.

Il canone 1096 riveste, oggi, una scarsissima rilevanza pratica¹⁴⁸: tuttavia, ciò non è di ostacolo alla individuazione dei criteri di prova di questo specifico capo di nullità matrimoniale. Considerata la sua peculiarità contenutistica, il modo migliore per accertarne la sussistenza, nella dimensione probatoria, è

¹⁴⁸ Specialmente sotto la vigenza dell'abrogato codice di diritto canonico del 1917, la giurisprudenza della Rota Romana aveva conosciuto e giudicato affermativamente diversi casi di ignoranza invalidante il consenso matrimoniale: si trattava di casi limite, originati tutti da particolari contesti educativi, sociali ed ambientali in cui il nubente aveva vissuto. Basti pensare alle ipotesi in cui il nubente creda che: «filios recipiendos jam natos, aut obtinendos empitone vel spontanea generatione [...] vel pueros infantes a coniugibus inveniri in cado [...] Similiter nullum est matrimonium, quando contrahens opinatur filios dilargiri "ex gratia celesti" tantummodo, vel ex benedictione nuptiali, aut a Deo directe immitti in sinu uxoris, aur progigni ex calore genialis lecti, in quo coniugis simul cubantur ». c. Sabattani, 22.3.1963, in SRRD, 55 (1972), n. 12, lett. b); cfr., c. Masala, 30.3.1977, in SRRD, 69 (1987) p. 166, n. 9; c. Mannucci, 11.7.1933, in: SRRD, 25 (1941), p. 509, n. 3: «Qui ignorat omnino seu neque in confuso sciat filios procreari mutuo corporum utriusque coniugis concursu, invalide contrahit, deficiente consensu in essenziale obiectum ». Cfr., LORENC F., De ignorantiae influxu in matrimoniali consensu, in: Apollinaris, 26 (1953), p. 371.

senz'altro costituito dalla ricostruzione e dall'analisi del vissuto biografico, ovvero del contesto educativo e formativo del nubente nonché dall'analisi degli influssi sociali e culturali che potrebbero generare una vera e propria ignoranza sulle caratteristiche dell'istituto matrimoniale, realizzata attraverso le dichiarazioni della parti e dei testimoni¹⁴⁹.

La qualità o il tenore della relazione prematrimoniale potrebbe già costituire l'indizio di una mancanza di conoscenza della sostanza del matrimonio e di come si debba vivere una relazione paritaria e duale; altrettanto dicasi per la modalità di svolgimento del consortium coniugale, specie nel successivo sviluppo della dimensione intima del coniugio (c.d. criterio di prova post-nuziale)¹⁵⁰, al momento della consumazione del matrimonio: proprio questi fatti storici oggettivi si riveleranno decisivi nella individuazione delle argomentazioni probatorie pro nullitate o pro validitate¹⁵¹.

La disamina condotta sulle decisioni rotali denota, oltre alla ricordata atrofia del capo di nullità in questione nella dimensione pratica, una severità di approccio nella trattazione dello stesso. Probatoriamente parlando, la nullità del matrimonio sotto il capo dell'ignoranza risulta difficile da dimostrare, poiché il minimum di conoscenza circa il matrimonio (can. 1082 CIC 1917 / can. 1096 CIC 1983), esigito nei nubenti, è già iscritto nella natura dell'uomo¹⁵²; inoltre, la

¹⁴⁹ c. Lefebvre, 8.7.1972, in *SRRD*, 64 (1981), p. 425, n. 9: «Itaque partium declarationes maximi sunt momenti sive de mentis forma assertae ignorantis, sive de prima slate reactione qua ostensus est cognitionis defectus».

¹⁵⁰ PARISELLA I., *L'ignoranza in re matrimoniali*, in AA.VV., *Il consenso matrimoniale canonico. Dallo jus conditum allo jus condendum*, Roma 1988, p. 15-16: «Qualunque sia la causa dell'ignoranza [...] la parte contraente, per esempio la moglie, che è vittima di essa, arriva talvolta non solo a resistere ai tentativi del marito che desidera compiere l'amplesso maritale, ma, anche una volta edotta della cosa, a cedere alle di lui insistenze, accompagnando l'atto con *morsi*, o con altre manifestazioni di contestazioni fisiche, dovute alla ripugnanza per l'atto coniugale; dovuta anche qualche volta, all'evidente immaturità *biopsicologica*»

¹⁵¹ Cfr., I. PARISELLA, *L'ignoranza «in re matrimoniali»*, in AA.VV., *Il consenso matrimoniale canonico. Dallo jus conditum allo jus condendum*, Roma, 1988, pag. 15; P. J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale. Tecniche di qualificazione e di esegesi delle cause canoniche di nullità (cc. 1095-1107 CIC)*, Milano, 2001, pag. 187: «Il miglior modo di accertare l'esistenza di questo tipo di conoscenza basilare non è tanto mediante le parole che dice, quanto attraverso le *opere* che il soggetto compie prima, durante e dopo il matrimonio».

¹⁵² M. F. POMPEDDA, *Annotazioni sul nuovo diritto matrimoniale nel nuovo codice canonico*, in M. F. POMPEDDA, *Studi di diritto matrimoniale canonico*, Milano, 1993, pag. 208: «La conoscenza minima richiesta nei nubenti non comporta una nozione, per così dire scientifica del matrimonio, ma comprende quelle note caratterizzanti e distintive, nella ordinaria conoscenza dell'universalità degli

difficoltà di prova è accentuata anche dalla necessità di superare la presunzione esplicitata al can. 1096 § 2 (cfr., can. 1082 § 2 CIC 1917).

Il momento della manifestazione del consenso matrimoniale rappresenta il punto di arrivo di un complesso processo delle facoltà superiori dell'uomo in cui l'intelletto apporta il suo contributo alla volontà nella scelta del coniuge. Nell'elaborazione di tale scelta è necessario acquisire una conoscenza sufficientemente vera, sia di una specifica persona come futuro coniuge, sia del matrimonio come realtà specifica che si vuole costituire con quella determinata persona: se il canone 1096 sottolinea il livello minimo di conoscenza di quel nucleo essenziale che costituisce il matrimonio, il canone 1097 – e, parimenti, quelli successivi riguardanti il dolo (c. 1098) e l'errore di diritto (c. 1099) – vuole tutelare la scelta coniugale in ciò che attiene proprio al processo di acquisizione di una vera conoscenza del futuro coniuge e del matrimonio quali 'oggetto' concreto del consenso che si va ad esprimere.

Certamente nell'atto consensuale unitario la conoscenza dell'altro quale futuro sposo e la conoscenza del matrimonio come specifica realtà che si vuole fondare si integrano vicendevolmente, ma le due conoscenze non sempre sono in sintonia e ciascuna può risultare compromessa da errori peculiari¹⁵³.

L'errore, che in dottrina si definisce come *assensus firmus in falsum quod pro vero habetur*, o *falsa apprehensio rei*, consiste in un falso giudizio su una determinata cosa o su un elemento di un determinato negozio giuridico, e suppone una valutazione che non corrisponde alla realtà oggettiva¹⁵⁴. Nel processo decisorio l'intelletto, a causa del *falsum iudicium*, presenta alla volontà

uomini, che individuano il connubio e lo distinguono da somiglianti istituzioni»; F. R. AZNAR GIL, *El Nuevo Derecho Matrimonial Canónico*, Salamanca, 1983, pag. 274: «Se trata [...] no de un canon técnico, sino de un canon práctico: es un presupuesto de lo que tiene que saber la persona que va a casarse acerca del matrimonio: Es decir: tal como lo entiende la comun estimación».

¹⁵³ Cfr., F. X. WERNZ – P. VIDAL – P. AGUIRRE, *Ius Canonicum*, Tomus V, Ius matrimoniale, Roma, 1946, pag. 596, n. 464.

¹⁵⁴ M. CALVO TOJO, *Error y dolo en el consentimiento matrimonial según el nuevo código de derecho canónico*, in AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, vol. VI, Salamanca, 1984, pag. 117: «El error es, por razón de su origen, espontáneo o fortuito: que se genera sin una actuación maliciosa de otra persona, sino que procede de la inadvertencia, de la negligencia, de la buena fe etc. del mismo sujeto que lo padece; y doloso: el producido por las arteras insidias o la mala fede terceros»

un oggetto falso e distorto che non corrisponde alla sua verità; di conseguenza la volontà viene erroneamente indotta¹⁵⁵ a volere qualcosa o ad emettere un consenso su qualcosa che non corrisponde alla sua realtà oggettiva. Concettualmente l'errore si distingue dall'ignoranza in quanto, mentre quest'ultima è una *privatio scientiae*, ossia una mera carenza o negazione della conoscenza di una realtà, l'errore è una conoscenza positiva, un giudizio positivo, ma falso, dell'oggetto per il quale la volontà si muove.

Nell'ambito del diritto, ed anche del diritto matrimoniale, prendono vita diverse distinzioni relative all'errore in base al suo oggetto, al contenuto o alla sua incisività rispetto alla volontà del soggetto agente. Con riferimento al contenuto o agli elementi dell'atto, ad esempio, la dottrina distingue tra errore sostanziale ed errore accidentale: il primo riguarda qualche elemento essenziale quale la natura dell'atto, l'identità della persona o l'identità di una cosa, ed in questo caso manca completamente la base conoscitiva minima per la volontarietà di un atto; il secondo invece interessa soltanto una o più qualità non essenziali del negozio giuridico o della persona, ed in questo caso l'errore commesso non toglie la volontarietà dell'atto, per cui in linea generale l'errore accidentale non invalida l'atto giuridico posto¹⁵⁶. Rispetto alla volontà dell'agente, poi, l'errore può essere antecedente o *causam dans* e concomitante¹⁵⁷.

¹⁵⁵ c. Jarawan 6.2.1991, in ARRT, 83 (1994), pag. 78, n. 3: «*Error differt ab ignorantia, cum error implicet discrepantiam positivam mentem et cognitionem inter eiusque obiectum, dum ignorantia mera est discrepantia negativa. Aliis verbis, error est cognitio mendosa, ignorantia vero carentia cognitionis*»; c. Palestro, 24.6.1987, in ARRT, 77 (1992), pag. 423, n. 4: «*Ignorantia enim ab errore in pluribus psychologicè distinguitur. Illa est mentis status negativus et hic positivus. Illa cum dubio et opinione consistere potest, et hic, qui in mentis persuasione consistit, dubium et opinionem non patitur. Illa conscia et voluntaria esse potest et hic semper inconscius et involuntarius*».

¹⁵⁶ c. De Filippi, 6.3.1998, in ARRT, 90 (2003), pag. 156, n. 11: «*Error esse potest vel essentialis seu substantialis vel accidentalis, ex eo quod versetur an non circa id quod constituit substantiam actus*». J. M. VIEJO – XIMENEZ, *La noción de «error sustancial» en el matrimonio canónico*, in *Ius Ecclesiae*, 6 (1994), pagg. 498-499: «*Generalmente se afirma que es sustancial el error que recae sobre lo que constituye la esencia o la sustancia del negocio jurídico, y accidental el que solo versa sobre sus cualidades accidentales [...] Es nulo el matrimonio cuando existe error sobre la identidad del negocio o sobre la identidad de la parte [...] el error sustancial [...] se identifica con las hipótesis de error de la identidad*».

¹⁵⁷ P. J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale. Tecniche di qualificazione e di esegesi delle cause canoniche di nullità* (cc. 1095-1107), Milano, 2001, pag. 182: «*Si chiama antecedente quell'errore che, oltre ad apparire in un momento precedente rispetto all'atto di volontà, si caratterizza soprattutto per il fatto di vertere su quella qualità che ha agito da principale motivazione nella genesi del proposito di contrarre del soggetto, fino al punto che senza questo motivo, ossia nel caso di*

L'errore antecedente è quello che causa l'atto ed ha agito in modo da costituire la motivazione principale per cui la volontà si è determinata; l'errore concomitante è invece quello che accompagna l'atto di volontà ma non interessa la motivazione principale per cui viene posto quell'atto. Se rispetto all'oggetto dell'errore questo verte sull'identità della persona con la quale si intende celebrare il matrimonio, o circa le qualità fisiche o morali della stessa persona, si ha l'*error facti*¹⁵⁸; se l'errore riguarda piuttosto la sostanza del matrimonio, o una o più qualità essenziali del medesimo istituto, si ha l'*error iuris*. Si deve infine ricordare, in modo incidentale, che la dottrina maggioritaria ritiene che nei casi di errore, dolo e violenza, non vi sia una mancanza assoluta di volontà, bensì una volontà viziata, formatasi cioè in modo anomalo perché alla sua determinazione il soggetto è giunto attraverso un processo deliberativo alterato da circostanze che hanno

*conoscenza della verità, il soggetto non avrebbe concepito e mantenuto il proposito di sposarsi. Viceversa, l'errore concomitante è quello che, accompagnando cronologicamente il consenso, verte su qualità che non costituivano la principale motivazione del proposito di sposarsi, per cui il contraente, qualora avesse conosciuto la verità, avrebbe mantenuto ugualmente la sua decisione». Cfr., J. I. BANARES, *Error 'causam dans' y error in cualidad directa y principalmente pretendida*, in *Ius Canonicum*, 35 (1995), pag. 107; J. T. MARTIN DE AGAR, *El error sobre las propiedades esenciales del matrimonio*, in *Ius Canonicum*, 69 (1995), pag. 130; F. M. CAPPELLO, *De Sacramentis*, III, *De matrimonio*, Torino, 1961, pag. 626. c. Burke, 18.7.1996, in *ARRT*, 88 (1999), pag. 535, n. 6: «*Non videtur esse facile stabilire discrimen inter qualitatem causam dantem (circa quam error non invalidat nuptias) et qualitatem "directe et principaliter" intentam (quam nullitatem utique provocat). Pacificum nunc est in iuriprudencia quod hic postremus casus accidit cum qualitas prae persona intenditur [...] aliis nempe verbis, cum essentielle obiectum consensus matrimonialis non est persona alterius partis, qua persona, sed aliqua qualitas quam iuxta iudicium nupturientis (erroneum quidam, uti accidit) pars altera possidet. Casus ergo quem canon contemplatur ille est quod concreta qualitas tantum momentum pro nupturiente habet quod ipse, praestans consensus, principaliter "intendit" huiusmodi qualitatem [...] ac tantum secundario ac subordinato modo intendit contrahere cum persona quae illam qualitatem possidere praesumitur*».*

¹⁵⁸ S. ZVOLENSKY, «*Error dans causam*» et «*error qualitatis directe et principaliter intentae*» (c. 1097 § 2), in *Periodica*, 87 (1998), pag. 447: «*Come è noto Graziano prende in considerazione soltanto l'error facti, introducendo una terminologia che fondamentalmente perdurerà fino ai nostri giorni. Delle quattro specie in cui classifica l'errore in rapporto al consenso matrimoniale, concede efficacia invalidante all'error personae e all'error condicionis servilis e l'error fortunae. L'error fortunae rappresenta ovviamente una semplice sottospecie dell'error qualitatis [...] Il XVI secolo introduce un'innovazione terminologica chiamata ad avere successo. Da questo periodo in poi, la fattispecie dell'error facti non invalidante viene chiamata error antecedens oppure error dans causam alle volte anche dolus dans causam [...] Lo sviluppo successivo conferma l'idoneità di queste innovazioni terminologiche, poiché la dottrina si è pienamente adattata all'uso dei termini error antecedens e error dans causam*».

deviato il suo normale cammino psicologico, per cui senza quelle circostanze il soggetto agente si sarebbe determinato diversamente¹⁵⁹.

Il canone 1097, di cui ora ci occuperemo, prende in considerazione l'error facti quando l'oggetto su cui ricade il falso giudizio dell'errante sia l'identità della persona con cui si vuole celebrare il matrimonio oppure una sua qualità. Quest'ultimo, tuttavia, secondo la dottrina tradizionale, ante Codicem 1983, può suddividersi in errore circa una qualità che diventa identificatrice della persona o circa una qualità voluta direttamente e principalmente da colui che erra¹⁶⁰.

Il canone 1097 § 1 CIC 1983 riproduce alla lettera il c. 1083 § 1 CIC 17 e dichiara espressamente che l'errore di persona rende invalido il matrimonio¹⁰. Affinché si produca la fattispecie prevista è necessario che una delle parti abbia previamente la volontà di sposarsi con una persona certa e determinata; che si verifichi una sostituzione di quest'ultima con altra persona, e che il contraente sia convinto di sposarsi con la persona voluta ritenendola erroneamente presente. Si tratta pertanto di un errore sostanziale che rende nullo il matrimonio poiché la volontà consensuale si dirige ad una persona diversa da quella con la quale si contrae: non esiste quindi scambio di consenso e viene meno la sostanza del patto: in tal senso, non è propriamente un vizio del consenso ma un difetto assoluto e radicale dello stesso, e perciò l'invalidità è fondata nel diritto naturale.

Come è stato notato, se in altre epoche la norma ha potuto avere una certa vigenza, oggi l'applicabilità del c. 1097 § 1 sembra essere molto rara, limitandosi a possibili fattispecie nei matrimoni mediante procuratori, o in situazioni di forte somiglianza tra le persone¹⁶¹. Il tradizionale concetto di persona, nella sua stretta

¹⁵⁹ Cfr., c. Stankiewicz, 27.1.1994, in ARRT, 86 (1997), pag. 58, n. 3; cfr. c. De Lanversin, 21.6.1995, in ARRT, 87 (1998), pag. 404, n. 5; J. F. CASTAÑO, Il sacramento del matrimonio, Roma, 1991, pag. 147.

¹⁶⁰ Can. 1083, § 2 CIC 1917: «*Error circa qualitatem personae, etsi det causam contractui, matrimonium irritat tantum: 1° Si error qualitatis redundet in errorem personae; 2° Si persona libera matrimonium contrahat cum persona quam liberam putat, cum contra sit serva, servitute proprie dicta*». Can. 1097 § 1 CIC 1983: «*Error in persona invalidum reddit matrimonium*».

¹⁶¹ M. CALVO TOJO, *Error y dolo en el consentimiento matrimonial según el nuevo código de derecho canónico*, in AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, vol. VI, Salamanca, 1984, pag. 146: «*El Codex de 1983 cambió la preposición circa por bivalente IN que, cuando se emplea un ablativo – como en el c. 1097, 1 – denota permanencia en lugar o en el tiempo y, por tanto, “dentro” de ese lugar; interiorización [...] Este matiz gramatical que puede parecer in trascendente a primera vista, creemos que tiene una notable relevancia desde*

significazione lessicale, compare già nella decisio coram Sincero dell'anno 1911¹⁶², relativa ad un caso di errore dovuto ad una sostituzione di persona, compiuta al momento della celebrazione del matrimonio. La rigorosa interpretazione di questo capo di nullità venne seguita nelle successive decisioni della Rota Romana e nei contributi offerti della dottrina canonistica. Con l'avvento della codificazione piano-benedettina del 1917, nel commentare il can. 1083 § 1, gli Autori¹⁶³ ribadirono che l'errore di fatto sulla persona si poteva verificare solo quando chi intendeva celebrare il matrimonio: «cum persona certa ac determinata, e.g. Maria, filia Maevii, quae sit de facto persona absens et ignota; quod aliqua mulier praesens iactet se esse eam personam; quod ipse deceptus eam ducat in uxorem»¹⁶⁴. Poiché la persona è elemento sostanziale del matrimonio, e il consenso matrimoniale deve avere ad oggetto un'altra persona di

*dos ángulos diversos: uno, que el Legislador quiso 'entrar dentro' de esa persona sobre la que el nubente yerra; que quiso señalar o significar la personalidad (en el sentido [...] explicado: la persona en su concepción dinámica estructurante) o, al menos, que quiso prescindir de la idea de 'cercancia' o de 'aproximación corporal' que encerraba la suprimida vox circa; en segundo lugar, que tal cambio – el único efectuado en el § 1 del c. 1083 '17 – es prueba fehaciente de que el Legislador no se limitó a hacer ahí una transposición mecánica de palabras»; A. BORRAS, *L'erreur sur une qualité de la personne après le canon 1097 § 2*, in *Revue de Droit Canonique*, 42 (1992), pag. 135: «On peur y voir un accent plus substantiel en quelque sorte: erreur dans la personne n'est pas exactement la meme chose qu'erreur à propos de la personne». C. A. JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, Bologna, 1993, pag. 325: «L'errore ristretto in questi confini dà pochissima materia alle cause di nullità [...] almeno nei nostri Paesi occidentali, è pressoché impossibile che si possa sposare Tizio credendo di sposare Caia. Occorre pensare al matrimonio del cieco, con sostituzione di persona all'ultimo momento, o ad un matrimonio contratto mediante procuratore, con persona che abbia dato false generalità, e che non siasi mai vista».*

¹⁶² Cfr., c. Sincero, 27.5.1911, in *SRRD*, 3 (1917), pag. 178, n. 14. Nel rispetto del medesimo principio interpretativo, cfr. c. Heiner, 16.4.1913, in *SRRD*, 5 (1919), pag. 243, n. 2; c. Florczak, 17.12.1927, in *SRRD*, 19 (1936), pag. 527, n. 2; c. Mannucci, 20.6.1932, in *SRRD*, 24 (1940), pag. 231, n. 2; c. Wynen, 28.3.1939, in *SRRD*, 38 (1946), pag. 179, n. 2. Si tratta, quindi, di un errore sulla identità fisica. c. Parisella, 16.6.1983, in *ARRT*, 75 (1988), pag. 347, n. 27: «*In Decreto Gratiani legitur: Error personae est quando hic putatur esse Vergillius et ipse est Plato (C. XXIX, q. 1) [...] Matrimonium nullitas hoc in casu provenit ex iure naturae, nam personae sunt substantiale matrimonii obiectum*».

¹⁶³ O. GIACCHI, *Il consenso nel matrimonio canonico*, Milano, 1973, pag. 61: «*La chiara dizione del par. 1 del can. 1083 [...] stabilisce in modo evidente che si ha nullità del vincolo ogni volta che vi sia stato un errore sulla identità della persona con cui il soggetto ha voluto contrarre il matrimonio*».

¹⁶⁴ P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, Città del Vaticano, 1932, vol. II, pagg. 17-18, n. 790.

Sesso diverso, per tale ragione, l'errore di fatto sull'identità della persona impedisce la formazione e l'esistenza stessa del consenso¹⁶⁵.

L'interpretazione classica dell'errore sull'identità della persona è stata costantemente seguita sia dalla maggior parte degli Autori¹⁶⁶ che, promulgato il Codice di Diritto Canonico del 1983 hanno commentato il can. 1097 § 1 oggi

¹⁶⁵ F. X. WERNZ – P. VIDAL – P. AGUIRRE, *Ius Canonicum*, Tomus V, *Ius matrimoniale*, Roma, 1946, pag. 600, n. 467: «*Per errorem substantialem de persona alterius sponsi in errante sponso omnino impeditur mutuus consensus maritalis, cum consensus errantis sponsi feratur in tertiam personam ab altera parte contraente omnino diversam; ergo ex iure naturae per huiusmodi errorem valor matrimonii omnino impeditur*». c. Stankiewicz, 28.4.1988, in ARRT, 80 (1993), pag. 277, n. 5: «*Cum error circa identitame concretam personam sit substantialis, iuxta communem doctrinam ex ipso iure naturali, non ex mera statuitione Ecclesiae, excludit consensum vel voluntatem matrimonialem et invalidum reddit matrimonium*»; c. Giannecchini, 4.3.1994, in ARRT, 86 (1997), pag. 135, n. 2: «*Cum matrimonialis contractus sit omnium personalissimus personaeque contrahentis obiectum consensus essenziale, aliter ac in aliis, constituitur, sic induens figuram subiecti et obiecti, si circa ipsam quis erret, contractus nullitate laborare*».

¹⁶⁶ Cfr. F. X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius Canonicum*, Liber V, Roma, 1946, pag. 263, n. 790; C. A. JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico*, Roma, 1934, pag. 241; O. GIACCHI, *Il consenso nel matrimonio canonico*, Milano, 1973, pag. 48; H. FRANCESCHI, *La connessione tra l'errore nella qualità «directe et principaliter intenta» ed il dolo invalidante del consenso matrimoniale*, in *Ius Ecclesiae*, 6 (1994), pagg. 593-594: «*Uno dei primi problemi che si presentano nell'interpretazione di tale fattispecie è questo: è rimasto inalterato il canone 1083 § 1 del CIC 17 nel nuovo canone 1097 § 1 del CIC 83? [...] Il CIC 17 diceva circa e il CIC 83 dice in. Resta comunque chiaro che si è voluto sostituire un termine generico, con un termine più specifico. Se prima poteva essere lecito fare [...] una interpretazione larga del termine persona, oggi non si può più fare, soprattutto se si tiene conto dei motivi per cui ebbe luogo questo cambiamento di preposizione. Persona significa lo stesso del CIC 17 e nel CIC 83: persona fisica [...] Non possiamo ammettere [...] che ci sia stato uno sviluppo culturale della nozione di persona. Però, resta chiaro che, se il Legislatore avesse voluto intendere la nozione di persona in senso più largo, avrebbe usato un termine più ampio, come quello di personalità. Anziché errore nella persona, avrebbe parlato di errore nella personalità. Non è quindi ammissibile sostituire i termini utilizzati dal Legislatore per quelli che ci sembra volesse usare, soprattutto se ci troviamo di fronte a un canone che determina una causale di nullità del consenso matrimoniale: nel dubbio sulla estensione del termine, dobbiamo stare per la interpretazione più ristretta (cfr., can. 18). Benché prima forse si potesse fare questa interpretazione dal termine persona, nella redazione del vigente can. 1097 ciò non è possibile senza distorcere la norma, la quale distingue nettamente tra persona (§ 1) e le sue qualità (§ 2)*». Anche per P. A. BONNET, *Introduzione al consenso matrimoniale canonico*, Milano, 1985, pag. 70, l'errore ricade: «*sulla individuazione fisica della persona, secondo quanto dispone la norma, non certo di applicazione frequente almeno nell'odierna prassi matrimoniale, contemplata nel can. 1097 § 1 CIC*»; A. D'AURIA, *Errore e consenso matrimoniale: rilievi interpretativi*, in *Apollinaris*, 74 (2001), pag. 265: «*Dal dettame del § 1 del can. 1083 del CIC 1917 e di quello del § 1 del can. 1097 del CIC 1983, emerge in modo evidente che si ha nullità del vincolo matrimoniale ogni qualvolta s'incorra nell'errore sulla identità fisica della persona con cui il soggetto ha contratto matrimonio. Si tratterebbe di un caso di sostituzione fisica della persona*». Cfr., anche F. R. AZNAR GIL, *El nuevo derecho matrimonial canónico*, Salamanca, 1983, pag. 278; A. BORRAS, *L'erreur sur une qualité de la personne après le canon 1097, § 2*, in *Revue de Droit Canonique*, 42 (1992), pag. 133; F. De PAULA VERA URBANO, *El error sobre la persona en el matrimonio según el nuevo CIC*, in *Revista Espanola de Derecho Canonico*, 43 (1986), pag. 362. Per M. F. POMPEDDA, *Annotazioni sul diritto matrimoniale nel nuovo Codice canonico*, in AA.VV., *Il matrimonio nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, Padova, 1984, pag. 56, si tratta di un: «*patente errore circa la identità fisica dell'altro contraente*».

vigente, sia dalla giurisprudenza rotale maggioritaria¹⁶⁷. Anche il Pontefice Giovanni Paolo II, nell'Allocuzione tenuta presso il Tribunale della Rota Romana il 29.1.1993, ha espressamente ribadito che: «sarebbe del tutto arbitrario, anzi apertamente illegittimo e gravemente colposo attribuire alle parole usate dal Legislatore non il loro “proprio” significato, ma quello suggerito da discipline diverse da quella canonica. Non si può inoltre ipotizzare nella interpretazione del vigente Codice, una frattura col passato, quasi che nel 1983 vi fosse stato un salto in una realtà totalmente nuova»¹⁶⁸; particolarmente: «in materia dell'error in persona (can. 1097 § 1), ai termini usati dal Legislatore non è consentito attribuire un significato estraneo alla tradizione canonistica»¹⁹. Il termine persona, quindi, contenuto nel can. 1097 § 1, può avere nella materia matrimoniale una sola ed unica accezione di significato, ovvero, muovendo dalla disposizione positiva del can. 96 CIC 1983: «Baptismo homo Ecclesiae Christi incorporatur et in eadem constituitur persona, cum officis et iuribus quae christianis, attenta quidam eorum condizione, sunt propria, quatenus in ecclesiastica sunt comunione et nisi obstet lata legitime sanctio»¹⁶⁹. Pur constatando la stretta dizione interpretativa prospettata dal can. 96: «quaerere tamen quis posset num eiusmodi notio ‘personae’, utpote nempe merae realitatis physicae, respondeat Nostri temporis hominum conscientiae, quidam vel postquam humanae dignitatis figuram iuraque

¹⁶⁷ c. Stankiewicz, 22.7.1993, in *Ius Ecclesiae*, 6 (1994), pag. 613, n. 6: «*Conceptus tamen “personae”, in quam error cadere potest, alius esse nequit nisi “personae physicae”* (cf. can. 96 ss.); c. Caberletti, 25.10.2002, in *Ius Ecclesiae*, 16 (2004), pag. 189, n. 6: «*Error circa personam in identitatem personae vertit, quae quidem criterio physico praeprimis animadvertitur ac cognoscitur; persona enim, ut solet, per suam imaginem physicam ad alios pervenit et ab ipsis recipitur, et hoc quidem sufficit ne erratur circa alteram partem in contractu efficiendo*». Cfr. R. FUNGHINI, *L'errore in persona* (c. 1097 § 1), in AA.VV., *Diritto matrimoniale canonico*, vol. II, Il consenso, Città del Vaticano, 2003, pagg. 169-171; I PEREZ DE HEREDIA Y VALLE, *Código de derecho canónico – Fuentes y comentario*, 1993, pag. 495.

¹⁶⁸ IOANNES PAULUS II P.P., *Allocutio ad Romanae Rotae auditores coram admissos*, diei 29 ianuarii 1993, in AAS, 85 (1993), pag. 1259, n. 7. A riguardo, il can. 6 § 2 CIC 1983 così stabilisce: «*Canones huius Codicis, quatenus ius vetus referunt, aestimandi sunt ratione etiam canonicae traditionis habita*».

¹⁶⁹ *Ibidem*, pagg. 1259-1260, n. 7. Al riguardo, rileva criticamente Mons. Serrano: «*La tradición canónica, a mi parecer, no se diversificó esencialmente sobre el concepto de persona, sino sobre el de cualidad identificante la persona. Es ahí donde se focalizó la dialéctica y es ahí donde la misma tradición canónica, ha abandonado para sempre la incertidumbre sobre la cualidad (identificante) – nótese no inmediatamente sobre la persona – acercandola al tema de la condición*». J. M. SERRANO RUIZ, *El concepto de persona en el canon 1097*, in AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, vol. XV, Salamanca, 2000, pag. 155.

Concilium Vaticanum II solemniter confirmavit»¹⁷⁰. Ci si domanda, in altri termini, se sia sostenibile teoreticamente la: «equivalenza fra il concetto di persona e quello di personalità [...] Tuttavia, se i concetti di persona e di personalità fossero fungibili, e cioè se una qualità del detto rilievo dovesse essere intesa caratterizzare in maniera sostanziale la persona, verrebbe a scomparire la possibilità d'identità della persona stessa nel corso della sua vicenda esistenziale. In altre parole: la persona resta la stessa anche se a un certo punto della sua vita contrae una malattia o commette un'azione (per esempio un grave crimine) che segneranno indelebilmente la sua successiva esistenza. Cosa che invece non sarebbe laddove le qualità definissero in modo appunto 'sostanziale' la persona medesima»¹⁷¹.

Non appare, quindi, fuori luogo ricordare un recente orientamento dottrinale¹⁷² e giurisprudenziale¹⁷³, sia pure oggi assolutamente minoritario, che

¹⁷⁰ c. Pompedda, 13.3.1995, in ARRT, 87 (1998), pag. 191, n. 3; c. Stankiewicz, 24.10.1991, in ARRT, 83 (1994), pagg. 673-674, nn. 6-7: «*Novus autem personae conceptus, interpretatione iudiciali inductus, prae temporum mutatione excusari solet [...] ex eo quod error irritans consensus tribuendus non esse dicitur 'tantum iis quae datam personam physicam spectare dignoscantur' [...] Idque propugnanri solet potissimum propter dignitatem personae humanae, quae in doctrina Concilii 'non physica, sed ethica, iuridica, socialis consideratur' [...] Sed dubitari potest numquid in presenti legitimus sit usus extensivae notionis personae sub vetere Codice elaboratae in erroris redundantis interpretatione, quae, praetermisso conceptu personae sensu iuridico-ecclesiali, accedit potius ad conceptum personalitatis psychologicae [...] vel personae ethicae aut socialis [...] etiamsi doctrina Concilii Vaticani II de dignitate personae humanae procul dubio inducens haud intenderti inter homines obiectivum discrimen, diversae personalitatis causa, pro definienda efficacia canonica erroris substantialis».*

¹⁷¹ P. BIANCHI, *Quando il matrimonio è nullo? Guida ai motivi di nullità matrimoniale per pastori, consulenti e fedeli*, Milano, 1998, pag. 43.

¹⁷² Cfr. A. MOSTAZA RODRIGUEZ, *El error sobre la persona y sobre sus cualidades en el can. 1097 del nuevo código*, in AA.VV., *Estudios canónicos en homenaje al Professor D. Lamberto De Echeverría*, Salamanca, 1988, pag. 322.

¹⁷³ Questa particolare tendenza interpretativa si è manifestata in alcune decisioni dei Tribunali Ecclesiastici Regionali. c. Mazzoni, 20.10.1992, Tribunale Ecclesiasticum Regionale Trivenetum, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 104 (1993/II), pagg. 295-296, n. 4: «*Tutto questo ha dato vita ad una corrente giurisprudenziale, soprattutto a livello regionale, che intende ricondurre al capo di errore sulla persona anche l'errore circa una qualità, qualora si tratti di caratteristiche che siano oggettivamente sostanziali nel definire la persona stessa, intesa in senso globale e non soltanto nella sua identità fisica. Quando invece si trattasse di qualità accidentale e accessoria, che non risulta cioè determinante nella identificazione sostanziale della persona, allora sarà soltanto la precisa intenzione e la personale volontà del soggetto che ne potrà configurare la caratteristica di essere direttamente e principalmente intesa, e con ciò di rendere invalidante l'errore rispetto al matrimonio. Nel primo caso, quando cioè la qualità è oggettivamente sostanziale, il riferimento normativo non sarebbe il § 2, bensì il § 1 del can. 1097: error in persona. Soltanto le qualità accidentali, però volute dal soggetto in modo diretto e principale, sarebbero prese in considerazione dal § 2 [...] In altri termini, la distinzione dei due paragrafi non riguarderebbe l'errore circa l'identità fisica della*

ha: «sollevato delle riserve riguardo al termine ‘persone fisiche’, rilevando che la persona umana non è costituita soltanto né prevalentemente dall’elemento fisico, somatico»¹⁷⁴; bensì: «estesa a tutte quelle qualità che incidono in modo radicale e

persona il primo, l’errore circa le caratteristiche della persona il secondo; bensì errore su qualità sostanziali il primo, l’errore su qualità accidentali il secondo. Nella prima ipotesi è fondamentale il peso oggettivo della qualità che rende l’errore invalidante; nella seconda è soltanto l’intenzione soggettiva dell’errante che può determinare l’eventuale nullità del vincolo». Contra, nel solco della consolidata e tradizionale interpretazione dell’errore di persona, c. Bianchi, 28.9.1995, Tribunal Ecclesiasticum Regionale Insubre, in Periodica, 87 (1998), pagg. 484-485, n. 3: «Ad avviso di questo Collegio, il c. 1083 del codice piobenedettino e il c. 1097 del codice giovanneo-paolino [...] risolvono il tema dell’errore di fatto, benché con qualche differenza terminologica, in una disciplina del tutto identica [...] quanto all’errore sulla persona, va ribadito che tale errore sia quello che cade sull’identità vera e propria del soggetto con cui l’errante intende contrarre il matrimonio [...] senza che possa trovare ingresso il concetto di persona magis integre et complete considerata, che se accolto, dovrebbe indurre a dare rilevanza all’errore vertente per così dire sulla personalità dell’altro coniuge». Per ciò che attiene, invece, all’orientamento giurisprudenziale della Rota Romana su questo particolare aspetto.

¹⁷⁴ U. NAVARRETE, *Error in persona* (c. 1097 § 1), in Periodica, 87 (1998), pag. 363. In ambito giurisprudenziale, è dato riscontrare alcune decisioni rotali favorevoli ad una interpretazione più ampia del concetto di persona, che realizzando una: «*aequipollentiam [...] inter qualitatem illam et personae indentitatem, per quam scilicet illa persona [...] individuatur seu definitur et a quaelibet alia distinguitur*». c. Ewers, 10.2.1973, in SRRD, 65 (1982), pag. 88, n. 3. Vi sarebbe, quindi, ancora oggi, una sorta di reviviscenza della fattispecie dell’error redundans che ricade su di una qualità generica o comune, ma di rilievo oggettivo per l’identificazione della persona. c. De Filippi, 6.3.1998, in ARRT, 90 (2003), pag. 155, n. 10: «*Attamen si sistimus in ipso campo iuridico-canonistico, persona utpote subiectum iurium et obligationum, non identificatur tantum criterio physico, sed etiam ex aliis elementis seu qualitibus, quae tamquam maximi momenti habentur in ipso Codice. Ita, v. gr., aliter quis qualificatur relate ad iura/obligationes utrum sit baptizatus an non; utrum sit laicus an clericus [...] Quod autem attinet ad foedus coniugale, sive attenda eius peculiarissima natura, sive prae oculis habito fundamentali momento consensus personalis nubentium qui a nulla humana auctoritate suppleri potest, negari nequit mutuam identificationem inter contrahentis fieri non tantum iuxta urtiusque realitatem pyhsicam, sed potius iuxta imaginem, quam uniuscuisque de altero recepit ex qualitibus quibus ille se ornatum probat [...] Sine dubio, ex illis qualitibus aliae sunt omnino secundariae et communes, aliae vero sive iuxta considerationem nubentis sive obiective, maximi momenti sunt quod attinet ad identificandum alterum contrahentem precise sub aspectu coniugalitatis*». Nella decisio ora riportata, la parte attrice, che identificò il futuro marito attraverso la qualità personale del medico, «erat: ‘eccesivamente impressionabile per qualsiasi disturbo fisico’ ideoque ‘trovò nel laureando in medicina la possibile sicurezza di vita’». La nullità del suo matrimonio fu richiesta per il capo dell’incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 3) e per il capo dell’errore di persona (can. 1097 § 1): il dispositivo della sentenza risulta affermativo solo limitatamente al capo dell’errore di persona. Cfr. Ibidem, pag. 163, n. 23. «Sine dubio, iuxta N.A.T. iurisprudentiam, non tantum subiectiva, sed etiam ex communi hominum aestimationem magni momenti sunt pro perducenda comunione vitae coniugalis condicio medici et consequenter complexus aliarum qualitatum viri, quibus mulier contendit a se individuam esse personam futuri mariti». Ibidem, pag. 165, n. 24. In ambito dottrinale, nella stessa direzione interpretativa, cfr. G. RICCIARDI, *Errore sulla persona ed errore sulla qualità della persona intesa direttamente e principalmente nel matrimonio canonico*, in AA.VV., *La nuova legislazione matrimoniale canonica. Il consenso: elementi essenziali, difetti, vizi*, Città del Vaticano, 1988, pag. 81. Come ricorda M. CALVO TOJO, *Error y dolo en el consentimiento matrimonial segun el nuevo código de derecho canónico*, in AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, vol. VI, Salamanca, 1984, pag. 144, alle origini di questo dibattito dottrinale, si colloca: «El concepto jurídico de persona [...] abstracto y polivalente (se aplica lo mismo a la persona

determinante sulla personalità di esso, tanto da renderlo, sotto il profilo morale ed esistenziale, un individuo sostanzialmente diverso da quello che appare all'esterno al momento della prestazione del consenso matrimoniale»¹⁷⁵. Si pone pertanto la questione «se l'interpretazione del can. 1097 § 1 sull'errore di persona possa essere costretta al solo criterio della identità fisica, o invece debba essere intesa secondo una visione più globale e completa della persona umana»¹⁷⁶, posto

física que a la persona jurídica: la creada por el propio derecho); la personalidad es concreta: en cuanto la persona tiene capacidad para ser titular o poseedor de los derechos/deberes [...] Es cenital que este concepto técnico/jurídico no es el que puede tener la voz 'persona' en el c. 1097: es obvio que el Legislador no pretende decir que los fieles, al casarse, pueden sufrir 'error acerca de un sujeto de derecho/ obligaciones'; podrá llegar a entenderse que sería posible el matrimonio con una 'corporación' (c. 116) que también es sujeto de derechos/obligaciones. Es absurdo». Secondo l'Autore, occorre riflettere sul concetto: «personalista del matrimonio: un consorcio total de vida entre dos seres heterosexuados para alcanzar su propia perfección (c. 1055); en el no está la palabra persona pero está la esencia de la institución que no tiene realización posible si la persona es la individualidad somática [...] el consentimiento, causa eficiente del matrimonio, tiene que intercambiarse entre personas jurídicamente idoneas; una mera corporeidad no emite consentimiento eficaz. El consentimiento es un acto de voluntad: requiere la actuación de las potencias superiores del ser, la corporeidad individuante no atiende a esa provincia interior (c. 1057)». Ibidem, pag. 145. Contra, C. J. SCICLUNA, L'errore di fatto (can. 1097) e l'errore doloso (can. 1098), in AA.VV., *Errore e dolo nella giurisprudenza della Rota Romana, Città del Vaticano, 2001*, pag. 15: «Trovo una certa difficoltà ad ammettere questo uso della fenomenologia della percezione e della identificazione della persona come criterio chiave nell'interpretazione e nell'applicazione del can. 1097 § 1. Penso che sia troppo lontano dalle intenzioni del Legislatore affermare che l'errore in qualche aspetto identificante della persona possa essere ricondotto all'errore in persona recepito dalla normativa codiciale [...] sarebbe una situazione incresciosa non rispettare la giusta autonomia dei due capi di nullità di cui al can. 1097».

¹⁷⁵ P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, Genova, 1994, pag. 148. G. CANDELIER, *L'influence du Concile Vatican II sur le chefs de nullité de mariage*, in *Revue de Droit Canonique*, 34 (1984), pag. 121: «La personne doit aujourd'hui s'entendre substantialement de la personnalité. S'il y a erreur sur la personnalité, il y a erreur sur l'objet matériel du contract matrimonial, et donc, erreur sur ce qui constitue la substance de l'acte: en application du canon 104, le mariage conclu sous l'emprise d'une telle erreur, est nul [...] Le motif de la nullité du mariage est de droit naturel parce que l'erreur du contractant, portant sur une qualité constitutive de la personnalité, fait qu'il épouse une personne substantialement différente de celle qu'il entend épouser». Contra, c. Civili, 7.12.1994, in *ARRT*, 86 (1997), pag. 616, n. 28: «Bene etiam cavendum est a confundenda 'persona' cum s.d. 'personalitae'; haec confusio inducete posset ad tradendum errorem circa qualitatem in spheram erroris personae. Contingere profecto posset ut quis in altera parte substantialiter personam in sua totalitate involventes, adeo ut post detectam contrariam veritatem sese sentiat ligatum personae prorsus diversae ab ea quacum contraxerit; ast agitur de hypothesisi exceptionali et perrara [...] ubi tamen etiam falso nomine altera pars usa est; quapropter perrara erit attractio sub errore in persona de quo in can. 1097 § 1»; c. Bottone, 11.12.2003, in *Ius Ecclesiae*, 16 (2004), pag. 169, n. 5: «communi sententia tenet supradictum canonis paragraphum sese referre ad errorem circa identitatem physicam personae [...] Conceptus, enim, personae, non est confundendus cum personalitatis conceptu».

¹⁷⁶ A. D'AURIA, *Errore e consenso matrimoniale: rilievi interpretativi*, in *Apollinaris*, 74 (2001), pag. 266. Prima della promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico del 1983, P. MONETA, *Errore sulle qualità e interpretazione evolutiva*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 81 (1970/I), pag. 46, affermava che la nuova interpretazione dell'errore sulle qualità prospettata dalla c. Canals, con conseguente sostituzione del concetto tradizionale di individualità fisica con il concetto di

che «nel nuovo diritto canonico ‘diverso’ sembra diventato il concetto giuridico di ‘persona’. Questa conclusione deve ormai considerarsi pacificamente acquisita alla luce della nuova concezione ‘personalistica’ del matrimonio evidenziata dal Concilio Vaticano II e recepita dal Codice [...] Per ‘persona’ oggi non può più intendersi soltanto l’essere fisico, ma l’individuo così come è costituito dalle sue qualità fisiche, giuridiche, morali e sociali»¹⁷⁷.

Tuttavia, vi sono Autori ai quali non appare del tutto corretta l’estensione concettuale del termine persona poiché «con la excusa de la aplicación de la norma personalista – según la cual, a entender de algunos, la persona no puede verse reducida a su mera individualidad física, sino que debe comprenderse en toda su riqueza y complejidad – se cometen abusos contra la persona, que se convierte en objeto de uso, precisamente lo que según la norma personalista se debe evitar»¹⁷⁸. Tale riflessione mostra pertanto il rischio che soggiace ad una interpretazione onnicomprensiva del concetto di persona, che potrebbe portare addirittura ad una palese contraddizione intrinseca. Nell’orientamento dottrinale oggi peraltro maggioritario, anche nel rispetto della consolidata interpretazione canonistica (cfr. can. 6 CIC 1983) della norma positiva codiciale (can. 1083 CIC 1917 / can. 1097 § 1 CIC 1983), possiamo collocare il pensiero di Navarrete. L’insigne Autore, svolgendo una riflessione entro lo sfondo concettuale del can. 96, afferma criticamente che: «se in tutto il CIC il concetto ‘persona’ ha il senso [...] di [...] soggetto di attribuzione dei doveri e dei diritti propri del cristiano, nella sua identità individuale, fatta astrazione da ogni ulteriore qualità [...] non si vede con quale fondamento si possa attribuire un senso diverso allo stesso termine ‘persona’ nel c. 1097, dato che il legislatore non offre alcun elemento che

individualità morale e sociale, fosse del tutto estranea al diritto canonico, generando una grave incertezza nel campo delle nullità matrimoniali. Cfr. anche A. M. ARENA, Error circa personam eiusve qualitatem, in *Monitor Ecclesiasticus*, 105 (1980), pag. 505. c. Pinto, 12.11.1973, in *Periodica*, 64 (1975), pag. 514, n. 6: «admittere matrimonii nullitatem ubi de errore circa qualitatem agitur praeter tres casus recensitos, non est legem interpretari, sed mutare ipsam».

¹⁷⁷ C. GULLO, *Note minime su retroattività e rapporto fra par. I e II del can. 1097*, CJC, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 97 (1986/II), pagg. 363-364.

¹⁷⁸ H. FRANCESCHI, *Algunas consideraciones sobre el error de hecho – en la persona o en sus cualidades – y su relación con el error dolosamente causado*, in AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, vol. XII, Salamanca, 1996, pag. 254.

possa giustificare una differente interpretazione dello stesso sostantivo»¹⁷⁹. Per tali ragioni: «conatus laxandi compagem personae physicae in re matrimoniali sustineri nequit, si prae oculis habeatur principia interpretationis legum ecclesialium (cf. can. 17)»¹⁸⁰; di qui la conclusione: «congruere omnino videtur cum doctrina canonica interpretata Codicem a. 1917, adeo ut alia significatio verbi “personae” non inveniatur»¹⁸¹.

Se il canone 1097 § 1 CIC 1983 (cfr. can. 1083 § 1 CIC 1917) considera il caso in cui la persona con la quale si intende celebrare il matrimonio non sia fisicamente la stessa che l'altra parte desidera sposare, ben più composita ed articolata si presenta la disposizione positiva prevista al can. 1097 § 2 CIC 1983, che presuppone un inquadramento storico di ampio respiro, teso a ricostruire l'attuale concetto di errore sulla qualità della persona del coniuge intesa in modo diretto e principale e la sua pratica operatività, anche sul piano probatorio nella dinamica processuale.

Il canone 1083 § 2 CIC 1917¹⁸², in forza del presupposto per il quale il consenso ricade sulla persona e non sulle sue qualità anche se quest'ultime

¹⁷⁹ U. NAVARRETE, *Error in persona* (c. 1097 § 1), in *Periodica*, 87 (1998), pag. 371. Cfr. pure G. MICHIELS, *Principia generalia de Personis in Ecclesia*, Roma, 1955, pag. 5.

¹⁸⁰ c. Stankiewicz, 22.7.1993, in *Ius Ecclesiae*, 6 (1994), pag. 614, n. 7. Cfr. U. NAVARRETE, *Error circa personam et error circa qualitates communes seu non identificantes personam* (c. 1097), in *Periodica*, 82 (1993), pag. 663.

¹⁸¹ c. Pompedda, 6.2.1992, in *Ius Ecclesiae*, 6 (1994), pag. 582, n. 2/g. Annotando la sentenza poco sopra ricordata, P. MONETA, *Un intervento risolutivo della Rota Romana in tema di errore sulla persona?*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 106 (1995/II), pag. 239, ricorda che: «la sentenza contiene un'ampia, lucida, rigorosa dimostrazione delle ragioni giuridiche che sorreggono le conclusioni a cui essa perviene. Sulla base di un esauriente esame della dottrina tradizionale [...] dei lavori preparatori del codice del 1983 e della specifica sistematica da questo adottata in tema di errore, la sentenza dimostra [...] che il termine persona è sempre stato inteso con riferimento alla sola identità fisica dell'altro contraente, che mai tale significato fu messo in discussione nella fase preparatoria del nuovo codice e che il legislatore, prevedendo espressamente una specifica figura di *error qualitatis*, ha indubbiamente voluto limitare a questa la rilevanza di tale tipo di errore. Non può essere quindi consentito dare rilevanza ad un errore sulla identità ideale (diversa dalla identità fisica) configurato pur sempre sulla base di qualità presenti nell'individuo e tale quindi da costituire una figura di *error qualitatis* diversa da quella indicata dal legislatore».

¹⁸² Can. 1083 § 2 CIC 1917: «*Error circa qualitatem personae, etsi det causam contractui, matrimonium irritat tantum: 1°. Si error qualitatis redundet in errorem personae; 2°. Si persona libera matrimonium contrahat cum persona quam liberam putat, cum contra sit serva, servitute proprie dicta*».

agiscono come causa finale¹⁸³, stabiliva una disciplina molto restrittiva in base alla quale l'errore circa una qualità della persona, anche se causa del contratto, non invalidava il matrimonio: di conseguenza l'errore sulla qualità, non riguardando l'essenza del matrimonio ma solo ciò che è accidentale, non invalidava il consenso perché il matrimonio si celebra con la persona e non con le sue qualità; in tal senso, le considerazioni soggettive dei nubenti ed il giudizio falso circa le loro qualità fisiche, morali o di qualunque altro genere non possono avere incidenza alcuna sul consenso¹⁸⁴.

Al principio generale sulla irrilevanza dell'errore di fatto sulle qualità della persona si applicavano due eccezioni: la prima era relativa all'errore sulla condizione servile di una delle parti, e ricorreva quando una persona libera celebrava il matrimonio con una persona, in stato di schiavitù, ignorando questa sua personale condizione¹⁸⁵. Tale fattispecie cadde progressivamente in disuso per la scomparsa della condizione servile, propriamente detta, e per tale ragione, nella nuova legislazione, detta previsione positiva è stata completamente abbandonata. La seconda eccezione al principio generale era costituita dall'errore

¹⁸³ c. Stankiewicz, 22.7.1993, in ARRT, 85 (1996), pag. 595, n. 11: «*Codex Pio-Benedictinus nullam mentionem faciebat erroris qualitatis directe et principaliter intentae, et quidam probabiliter omissa est mentio, hoc in loco, quia reputatum est casum reduci ad condicionem appositam, de qua illa Codex agebat in can. 1092*».

¹⁸⁴ U. NAVARRETE, *Attuali problematiche in dottrina e giurisprudenza circa il c. 1097*, in Quaderni dello Studio Rotale, 7 (1994), pag. 73, riferendosi al codice pianobenedettino del 1917 osservava: «*Nessun'altra specie di errore circa le qualità 'etsi det causam contractui', rende nullo il matrimonio. Il termine 'error dans causam contractui' è equivalente al termine 'error antecedens' il quale comprende sia il caso in cui l'agente non contrarrebbe se conoscesse la verità sulla qualità in questione e sia anche il caso in cui è proprio l'errore circa la qualità la ragione o il motivo che muove la volontà a contrarre matrimonio. Non ha rilevanza la natura della qualità: il fatto che sia di grande o di poca importanza oggettiva, intrinseca o estrinseca alla persona, con o senza relazione con l'istituto matrimoniale*».

¹⁸⁵ J. M. VIEJO – XIMENEZ, *La nocion de «error substancial» en el matrimonio canonico*, in *Ius Ecclesiae*, 6 (1994), pag. 509: «*La tradición canónica ha considerado esencial la conditio libertatis de la persona, de manera que ha otorgado siempre relevancia jurídica a 'la condición de esclavo': quien se casa con persona de condición servil, credendo – por ignorancia o por error – que contrae con persona libre, celebra sin duda un matrimonio nulo por error sustancial; de ahí que la doctrina clásica asimilare estos supuestos a los casos de error in persona*». U. NAVARRETE, *Error in persona*, in *Periodica*, 87 (1998), pag. 378: «*Quanto al cosiddetto 'error condicionis servilis' [...] va rilevato che il legislatore non lo considera come 'error qualitatis redundans in errorem personae' altrimenti non lo avrebbe formulato in una norma separata e autonoma dal n. 10. In ciò segue la tradizione canonistica, la quale ha interpretato sempre l' 'error condicionis servilis' come una norma di diritto positivo umano, nonostante che si tratti di un errore di tanta portata negativa per la vita coniugale*».

su una qualità della persona che ridonda sulla persona stessa, in modo tale però che, da semplice errore su una qualità, e perciò irrilevante ai fini della validità del consenso, si doveva considerare come una specie di errore di persona che rende nullo il matrimonio. I dubbi interpretativi e il dibattito dottrinale si concentrarono sul significato da attribuire all'espressione *error redundans in personam* e sulla determinazione dei casi in cui l'*error qualitatis* si trasformava in *error personae*.

Tre furono le principali linee interpretative, seguite dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

1) A S. Tommaso D'Aquino si attribuisce la terminologia di *error redundans*. Il caso considerato dall'Autore è quello di una donna che vuole sposare un nobile¹⁸⁶. Se il consenso della donna ricade *directe* sulla persona, l'errore sulla nobiltà di questa non vizia il consenso; se invece la donna *directe* intendit consentire in *filium regis*, chiunque esso sia, e le si presenta qualcuno come figlio del re (che tale non è), allora si tratta di errore su una qualità intimamente unita alla persona che *redundet in errorem personae* e il matrimonio è nullo. Di conseguenza per S. Tommaso il matrimonio è nullo quando una qualità è voluta direttamente e per se stessa in modo tale che essa sia preferita alla persona che dovrebbe possederla e che in realtà ne è priva.

2) T. Sanchez, interpretando restrittivamente il pensiero tomistico, riteneva che l'errore sulla qualità si trasforma in errore sulla persona soltanto quando si tratta di una qualità individuante, propria ed esclusiva della persona in modo tale da determinarla o individuarla precisamente¹⁸⁷: la persona, oggetto dell'errore, doveva risultare sconosciuta personalmente all'altro nubente, in modo che questi non avesse altri elementi per individuarla se non attraverso quella qualità¹⁸⁸.

¹⁸⁶ S. THOMAS, *Summa Theologiae*, Supplementum, Pars III, qu. 51, art. 2, ad quintum: «*Si consensus mulieris feratur in istam personam directe, error nobilitatis non impedit matrimonium. Si autem intendit consentire in filium regis, quicumque sit ille, tunc si alius praesentetur ei quam fillius regis est error personae et impediatur matrimonium*».

¹⁸⁷ Cfr. T. SANCHEZ, *De sancto matrimonii sacramento*, Liber VII, disp. XVIII, n. 38, Venezia, 1863, pag. 69.

¹⁸⁸ c. Brennan, 9.12.1952, in SRRD, 44 (1957), pag. 653, n. 2: «*Error qualitatis dicitur redundare in errorem personae si qualitas est medium unicum ad personam, ceteroquin ignotam, determinandam*»; c. Parisella, 16.6.1983, in ARRT, 75 (1988), pag. 348, n. 29: «1) *ut qualitas vel denominatio qua persona ab alio contrahente determinata ita illius sit exclusive propria ut nulli alii personae conveniat, verbi gratia, primogenita actualis regis Angliae; 2) ut de persona agitur contrahente non*

Durante la vigenza della codificazione piano-benedettina del 1917: «la giurisprudenza ecclesiale, ed in special modo quella rotale romana [...] è stata ferma nella sua interpretazione dell'errore sulle qualità individuali. Secondo una tale giurisprudenza costante, 'error qualitatis in personam redundans respicere debet qualitatem plane individualem personae; error qualitatis in errorem personae redundat, si quis volens contrahere cum quadam persona certa et per eam qualitatem determinatam, absente et ignota, deceptus ducit mulierem hanc praesentem, quae sese fingit illam personam esse; non enim differt, sive personam determinans nomine sive qualitate individuali'. La giurisprudenza ecclesiale, e quella romana in particolare, era dunque rimasta strettamente aderente – ed in realtà vi rimase in modo univoco fino al 1970 – nella sua interpretazione dell'errore personale sulle qualità individuali alla tradizionale impostazione [...] contribuendo così [...] a consolidare una importante tradizione canonistica le cui radici risalivano almeno [...] ai tempi di [...] Tommaso d'Aquino»¹⁸⁹.

La prima frattura alla tradizionale interpretazione dottrinale e giurisprudenziale dell'error redundans, viene esplicitata nella decisio coram Heard 21.6.1941¹⁹⁰, ove, per la prima volta, vi è un chiaro riferimento, nella

cognita, nisi ex prefata qualitate vel cognitione; 3) ut contrahentis intentio feratur directe in praedictam qualitatem, seu denominationem indirecte in personam praesentem»; c. Stankiewicz, 24.2.1983, in ARRT, 75 (1988), pag. 45, n. 4: «Sequitur igitur ut talis error vix concipi possit, nisi inter sponsos antea invicem prorsus ignotos, ita ut per qualitatem tantum persona cognoscatur».

¹⁸⁹ P. A. BONNET, *Creatività giurisprudenziale ed errore personale sulle qualità individuali (un tentativo di più adeguata comprensione e tutela del sentimento religioso matrimoniale nel diritto ecclesiale)*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 98 (1987/I), pagg. 99-100.

¹⁹⁰ c. Heard, 21.6.1941, in *SRRD*, 33 (1950), pag. 530, n. 2: «Tertia igitur regula quam tradit divus Thomas et sequuntur Scotus etc., est quod, si consensus fertur directe et principaliter in qualitatem, et minus principaliter in personam. Tunc error in qualitate redundat in substantiam; secus si consensus principaliter fertur in personam et secundario in qualitatem [...] Verum quidem est in foro externo vix fieri posse quod talis intention probetur et admittatur, quin fuerit in conditionem deducta vel pactum; sed non est absolute exclusum dari casum in quo, per circumstantias, praevalens intentio valeat demonstrari. Citatus canon 1083 dum point errorem circa qualitatem personae matrimonium dirimere quoties "error qualitatis redundet in errorem personae" et silet omnino de necessitate habendi conditionem aut pactum ad id probandum, clare insinuate et aliam viam patere posse ad ostendendum etiam in foro externo errorem qualitatis in personam verti». Nella parte in facto, il Ponente esplicita meglio il suo ragionamento argomentando: «Clare patet ex dimissione mulieris et restitutione pretii quae imponitur cum mulcta et expulsionem aliquando e catsa; quod etsi iuxta conceptus nostros videatur reduci posse ad conditionem resolutivam contractus validi, intime mentem hominum extraneorum a nostris elucubrationibus iuridicis et a cognoscenda natura christiani connubii perscrutanti, apparebit gentem illam ad nihilum deducere matrimonium ubi error in intentione praevalenti irrepsit [...] Quae

comprensione e nella pratica applicazione del can. 1083 § 2 CIC 1917, alla tertia regula di S. Alfonso che determinerebbe, nella operatività pratica e dinamica di questo motivo di nullità matrimoniale, una sorta di condizione¹⁹¹: «vigente il Codice Piano-Benedettino, secondo la dottrina e la giurisprudenza canonica, la qualità avrebbe potuto invalidare il consenso, se avesse originato un error redundans in errorem personae – riferito ad una qualità identificante – oppure, se fosse stata posta come condizione non verificata. Nel campo del diritto matrimoniale canonico entravano quindi in gioco due diverse figure giuridiche: l'errore e la condizione [...] esse venivano ammesse, in linea di massima, anche come condicio implicita nonostante il fatto che nella realtà giurisprudenziale difficilmente si riconoscesse la sua prova nei casi concreti»¹⁹². 3) S. Alfonso M.

cuncta recte ab Ordinario illustrata sat probant matrimonii invaliditatem ob errorem in qualitatem personae directe et principaliter intentam». Ibidem, pag. 532-533, n. 5. P. A. BONNET, *Creatività giurisprudenziale ed errore personale sulle qualità individuali (Un tentativo di più adeguata comprensione e tutela del sentimento religioso matrimoniale nel diritto ecclesiale)*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 98 (1987/I), pagg. 103-104: «Si insinua come iter possibile per la decisione la strada additata dalla terza regola alfonsiana». Contra, c. Pompedda 23.7.1980, in *SRRD*, 72 (1987), pag. 523, n. 4: «*Aliam omnino provinciam ingreditur seu aliud distinctum perspicit nullitatis matrimonii caput*», ovvero il can. 1092 CIC 1917.

¹⁹¹ c. Roberti, 26.6.1945, in *SRRD*, 37 (1955), pag. 423, n. 3: «*Haud raro coniuges, errore decepti de qualitate aliqua in comparte requisita, putant se conditionem apposuisse, quia matrimonium non fuissent contracturi, si scivissent optatam qualitatem deficere; sed haec voluntas, quam vocant interpretativam, de facto non adfuit, atque ideo nihil operatur*».

¹⁹² G. ERLEBACH, *L'interpretazione del can. 1097 § 2 da parte della giurisprudenza della Rota Romana*, in AA.VV., *Errore e dolo nella giurisprudenza della Rota Romana*, Città del Vaticano, 2001, pag. 76. Cfr. anche M. A. ORTIZ, *Errore su una qualità intesa directe et principaliter* (can. 1097 § 2) ed error redundans (can. 1083 § 2 CIC 17), in *Ius Ecclesiae*, 16 (2004), pag. 207. Vigente il Codice Piano-Benedettino, come è noto, si sviluppò un altro intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale legato alla spinosa fattispecie positiva dell'error recidens in condicionem (cfr. can. 104 CIC 1917 / can. 126 CIC 1983): «Il problema principale di questa formulazione canonica consiste nel chiarire se la differenza che corre tra l'errore e la condizione sia tale da far ritenere incompatibile l'uno con l'altra, e allora si dovrebbe considerare assurda la formula usata dal canone, ovvero se sia tale che l'uno possa in qualche caso coesistere con l'altra, e allora la formula andrebbe salvata in relazione a quei casi in cui l'errore, pur non essendo oggettivamente sostanziale, lo diventa in virtù della volontà del soggetto. Da parte sua Fedele ritiene che la formula del canone che unisce l'errore e la condizione sia irrazionale ed assurda, proprio a causa della incompatibilità fra il dubbio e la certezza, considerati i presupposti necessari, rispettivamente, della condizione e dell'errore [...] La seconda difficoltà che si oppone alla figura dell'error recidens in condicionem consiste nella sua scorretta qualificazione, nel sistema generale della nullità dell'atto giuridico, entro la categoria dell'errore, perché, in realtà, nei casi compresi in questa figura, la nullità non proviene dall'errore, che è oggettivamente accidentale, ma dalla condizione apposta e non verificata, la quale assorbirebbe, rendendola inutile, la categoria dell'errore». R. SERRES LOPEZ DE GUERENU, «*Error recidens in condicionem sine qua non*» (Can. 126). Studio storico-giuridico, in *Periodica*, 87 (1998), pagg. 332-333. Nel dibattito dottrinale ante Codicem 1983, E. GRAZIANI, *Volontà attuale e volontà precettiva nel negozio matrimoniale canonico*, Milano, 1956, pag. 153, osservava: «Non può dirsi irrazionale il disposto del can. 104, ove

de Liguori, nell'intento di definire ulteriormente il tema relativo all'individuazione dell'*error qualitatis redundans in errorem personae* stabilì tre regole fondamentali per determinare quando l'errore di qualità ridonda sulla persona e rende nullo il matrimonio. La prima regola dichiarava che si ha *error redundans* invalidante quando la qualità è apposta come *conditio sine qua non*, e nel caso di inadempienza della medesima il consenso manca e rimane sospeso sino alla verifica di esistenza della condizione. La seconda regola, seguendo l'interpretazione restrittiva del Sanchez, affermava che soltanto l'errore su una qualità individuante la persona fisica del contraente rende nullo il matrimonio, ma non l'errore su una qualità comune a tutti. La terza regola alfonsiana riprende invece il pensiero di S. Tommaso apportando però una fondamentale modifica: se, infatti, per S. Tommaso l'*error redundans* si ha quando la volontà si dirige *directe* ad una qualità di una persona sconosciuta, nella terza regola invece la volontà del contraente si dirige direttamente e principalmente ad una qualità di

esso si interpreti non già come la configurazione dell'assurda ipotesi che uno stato di parziale ignoranza qual è l'errore – e che comunque è uno stato di certezza – possa convertirsi nella condizione che è *motus voluntatis*, ma si interpreti in maniera opposta, e cioè che possa darsi un errore invalidante il quale necessariamente presupponga una volontà condizionata, senza il quale presupposto non sarebbe più invalidante in quanto semplice errore nella motivazione [...] L'*error recidens in conditionem* significa dunque conversione dell'errore nella condizione nel senso che esiste un errore sostanziale, non già in quanto possa essere ritenuto come tale sulla base di un libero apprezzamento (che renderebbe assai difficile precisare quale sia l'importanza che il contraente attribuiva alla qualità mancante), ma in quanto deve essere ritenuto come tale sulla base dell'esplicita dichiarazione del contraente: di attribuire valore sostanziale a quella determinata qualità, ossia sulla base della *conditio sine qua* matrimonio apposta». Contra P. FEDELE, «*Error recidens in conditionem*» nella dottrina degli atti giuridici in diritto canonico, in *Ephemerides Juris Canonici*, 15 (1959), pagg. 52-54: «Ritengo [...] che la categoria dell'*error qualitatis redundans in errorem personae* non possa scindersi in due figure distinte, secondo che la scelta della controparte cada su una persona conosciuta soltanto attraverso una qualità propria ed individuale, e dunque determinativa *personae*, o su una persona conosciuta attraverso una serie di connotati di cui uno venga rilevato ad assunto a formare oggetto della *conditio sine qua non*. A me sembra evidente che, mentre la prima figura integra la categoria dell'*error qualitatis redundans in errorem personae*, la seconda integra quella della *conditio impropria*, senza alcuna possibilità di confusione concettuale tra l'una e l'altra [...] Non si può dubitare che dal punto di vista dell'*effectus iuris*, cioè della conseguenza giuridica che determinano l'*error qualitatis redundans in errorem personae* e la *conditio impropria* non purificata – conseguenza che consiste nella nullità del matrimonio *ex capite defectus consensus*, determinato dalla mancanza dell'oggetto configurato nella *fattispecie* negoziale – non v'è alcuna differenza né di carattere estrinseco né di natura concettuale tra l'una e l'altra categoria. Ma il fatto che sotto il profilo dell'*effectus iuris* esse debbano porsi sul medesimo piano non toglie che sotto il profilo della *destinatio animi* esse divergano così profondamente da essere addirittura opposte e tra loro incompatibili, così come stati di animo non solo diversi ma addirittura tra loro opposti ed incompatibili sono l'errore, inteso come certezza erronea, ed il dubbio».

una persona conosciuta e minus principaliter alla stessa persona¹⁹³. La terza regola, pertanto, da un lato estende il concetto di qualità non più ristretto a quello di qualità identificante l'individuo ma può essere una qualità relativamente generica e comunque non esclusiva del soggetto interessato, dall'altro non presuppone necessariamente la mancata conoscenza della comparte¹⁹⁴. Riprendendo il caso riferito da S. Alfonso, se dico 'voglio sposare Tizia, che reputo nobile', l'errore sulla nobiltà non redundat in substantiam e non invalida il matrimonio; se invece dico 'voglio sposare una nobile, quale reputo essere Tizia', allora l'errore ridonda sulla sostanza perché direttamente e principalmente io voglio la qualità e meno principalmente la persona. In altri termini, nella stima del nubente, la qualità considerata forma un tutt'uno con il suo atto di volontà del matrimonio in modo tale che la qualità determina in maniera attuale e reale il consenso: nel momento in cui l'altra parte non possiede quella qualità, l'oggetto attuale del consenso è falso e di conseguenza è nullo.

¹⁹³ c. Palestro, 24.6.1988, in ARRT, 80 (1993), pag. 424, n. 4: «*Sequentes S. Alphonsi M. De Logorio de hac quaestionis regulas ad casum aptas [...] diversimode considerari potest error qualitatis redundans in errorem personae: nempe vel cum qualitas consideratur tamquam unica nota qua persona individuatur, quaeque haud directe, noscitur et tunc error fertur directe in personam, vel cum qualitas directe, prae persona intenditur, uti v.gr.: volo nubere Titiam quam virginem puto, et tunc agitur totius de conditione implicite vel explicite posita quam de errore redundante [...] Hac via innixi, Tribunalis Rotae Romanae Auditores errori redundanti, qua tali considerato, vim irritandi matrimonium haud tribuerunt cum vel conditionem vel praevalentem intentionem in qualitatem ex parte contrahentis plerumque consideraverunt. Tamen non deerant qui, can. 1083 attente perpenso [...] momento autonomum qualitati directe et principaliter intentae dederunt, a condicione distinctae, quae tamen in personam redundet*».

¹⁹⁴ Secondo P. FEDELE, *Error qualitatis redundans in errorem personae*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 45 (1934), pag. 183, l'error redundans, quindi: «non può concepirsi se non come errore su requisiti specifici individuanti: non già su qualità generali (castità, onorafferibilità, salute): per quanto la meretrice abbia una personalità diversa da quella della vergine, non può chi ha sposato una meretrice credendo di sposare una vergine invocare l'error qualitatis redundans in errorem personae, ma solo potrà tentare di dimostrare che c'era una condizione al suo consenso». C. A. JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, pag. 328, nota 81, afferma che: «l'error redundans non sarebbe invece che una sottospecie dell'error personae, dal quale differirebbe solo in ciò, che in quest'ultimo il nubente ingannato aveva avuto precedentemente una conoscenza diretta della persona sotto il cui nome se ne presenta un'altra, sicché erra sull'identità materiale, mentre nell'error redundans, la conoscenza precedente era stata soltanto indiretta e l'errore è sulla identità ideale. In entrambi i casi si ha un aliud pro alio, si verifica una sostituzione operata da colui che coscientemente si approfitta della incompleta nozione o dell'assoluta mancanza di visione corporea, da parte del dichiarante, della persona voluta». Si tratterebbe di: «un vero e proprio errore nella persona, che si distingue dall'altro per elementi non sostanziali, così come la sottospecie si distingue dalla specie». E. GRAZIANI, *Volontà attuale e volontà precettiva nel negozio matrimoniale canonico*, Milano, 1956, pag. 153.

La difficoltà di stabilire esattamente il confine tra quanto voluto direttamente e principalmente dal contraente, se cioè la qualità desiderata o la persona erroneamente ritenuta dotata della medesima qualità¹⁹⁵, fece sì che fino al Concilio Vaticano II la dottrina più seguita fosse quella affermata dal Sanchez relativa all'errore su una qualità individuante la persona.

Tuttavia, dopo il Concilio, ed in particolare dopo la sentenza coram Canals del 21.4.1970 che ad esso si ispirava¹⁹⁶, non potendosi in molti casi applicare il can. 1083 § 2 CIC 17 per l'errore sulle qualità¹⁹⁷, si avanzò una nuova interpretazione del § 1 relativo all'errore di persona, assumendo un concetto di persona non più limitato alla identità fisica ma comprensivo di quelle qualità psicologiche, morali, etiche, sociali e culturali¹⁹⁸ senza le quali la stessa persona

¹⁹⁵ M. F. POMPEDDA, *Annotazioni sul diritto matrimoniale nel nuovo Codice Canonico*, in M. F. POMPEDDA, *Studi di diritto matrimoniale canonico*, Milano, 1993, pagg. 218-219: «A nessuno sfugge che questa terza regola, in sé chiara e formale, presenta poi in pratica notevoli problemi e difficoltà soprattutto perché riesce veramente arduo conoscere e stabilire ciò che il nubente ha veramente e principalmente inteso nel contrarre, pur essendo anche certo che egli quella qualità la volle nella comparte e da essa fu spinto a celebrare le nozze. Ecco perché, attesa la difficoltà di applicare la terza regola alfonsiana, e risolvendosi la prima in uno spostamento del problema e in una diversa qualificazione giuridica - la condizione -, la dottrina e la giurisprudenza avevano poi finito per ridurre anche l'errore ridondante ad mero errore sulla persona, anzi sulla identità fisica della medesima; tanto che in qualch e sentenza [...] si attribuiva un puro pleonasma al Legislatore canonico né più si vedeva la ragione di aver formulato due distinte ipotesi, quella cioè sulla persona e quella sulla qualità».

¹⁹⁶ c. Palestro, 24.6.1988, in ARRT, 80 (1993), pag. 424, n. 5: «*Post notam sententiam 21 aprilis 1970 coram Canals, Ponente, ex attenta consideratione can. 1083, error redundans momentum irritans proprium seu autonomum generaliter sibi usurpari coepit, ex explicita et magis determinata applicatione tertiae regulae S. Alphonsi [...] et invaliditas coniugii derivatur non ab aliqua implicita vel interpretativa conditione, sed ob errorem qualitatis redundantem in errorem personae magis complete et integre consideratae*».

¹⁹⁷ A. MOSTAZA RODRIGUEZ, *El error sobre la persona y sobre sus cualidades en el can. 1097 del nuevo código*, in AA.VV., *Estudios canónicos en homenaje al Professor D. Lamberto De Echeverría*, Salamanca, 1988, pag. 321: «*Con el fin de revolver caos sangrantes de matrimonios celebrados per error doloso sobre cualidades importantes de uno de los contrayentes, cuya nulidad no podía demostrarse ni por el concepto clásico de e.r., ni siquiera acudiendo al concepto más amplio del mismo de la tercera regla alfonsiana, comenzó a surgir después del Vaticano II, primera en los tribunales franceses y años más tarde en propia Rota Romana, un nuevo concepto de dicha figura jurídica, que se ha ido introduciendo en toda la jurisprudencia canónica*». È chiaro il riferimento alla decisio coram Canals del 21.4.1970.

¹⁹⁸ C. GULLO, *Error qualitatis redundans in errorem personae*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 92 (1981/I), pag. 347: «*La teoria della 'persona integrale' segna [...] una vera rottura con tutta la tradizione canonistica*». La decisio c. Canals offre, quindi, una interpretazione giurisprudenziale evolutiva circa la fattispecie dell'errore del can. 1083 CIC 1917. Cfr. anche F. BERSINI, *De interpretatione evolutiva erroris qualitatis redundantis in errorem personae*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 106 (1981), pag. 92; F. R. AZNAR GIL, *El 'error in qualitate personae'* (can. 1097, § 2) en la jurisprudencia Rotal Romana, in AA. VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para*

fisica risulterebbe completamente diversa: «La novità era costituita dalla terza nozione ‘canalsiana’ che introduceva un concetto molto ampio di persona, basato su elementi moralmente, giuridicamente e socialmente rilevanti, distinti dalla persona fisica. Venendo quindi a mancare una di dette qualità al momento delle nozze, sorgeva non solo l’errore su una qualità, ma sostanzialmente circa la persona stessa. Si noti bene che in quest’ottica sarebbe stato sufficiente un qualsiasi errore o addirittura una semplice ignoranza per potersi prospettare l’error in persona. Quello che contava, era la mancanza di una qualità socialmente rilevante»¹⁹⁹. Di conseguenza, alla luce del nuovo concetto integrale di persona umana e d’identità dell’individuo, nell’error redundans doveva essere incluso anche l’errore su una qualità che, sebbene non individuante, è però talmente inerente la persona che qualora mancasse quella qualità, anche la sua identità risulterebbe del tutto diversa da quella conosciuta dall’altra parte.

profesionales del foro, vol. XII, Salamanca, 1996, pagg. 202-203: «Sin embargo, la c. Canals del 21 de abril de 1970 introdujo unos importantes cambios en la interpretación doctrinal y aplicación jurisprudencial del ‘error redundans’ [...] se trataba de un concepto novedoso en la tradición canónica y que, en la práctica, abarcaba todo posible error sobre la cualidad de la persona fuera objetivamente importante o solo subjetivamente, fuera doloso o no».

¹⁹⁹ G. ERLEBACH, *L’interpretazione del can. 1097 § 2 da parte della giurisprudenza della Rota Romana*, in AA.VV., *Errore e dolo nella giurisprudenza della Rota Romana*, Città del Vaticano, 2001, pag. 77. c. Canals. 21.4.1970, in SRRD, 62 (1980), pagg. 371-372, n. 2: «Erroris qualitatis, redundantis in errorem personae (can. 1083, § 2, 10), multiplex notio. Et quidem strictissima, cum qualitas accipitur tamquam unica nota identificandi personam pyhiscam ceteroquin ignotam, et hic – uti videtur – nomine est error qualitatis sed re est error circa personam. Alia minus stricta, cum qualitas prae persona intenditur, uti: “Volo ducere nobilem, qualem puto esse Titiam; tunc enim error redundat in substantiam, quia directe et principaliter intenditur qualitas et minus principaliter persona” [...] Tertia notio est cum qualitas moralis iuridice socialis tam intime connexa habetur cum persona physica ut, eadem qualitate deficiente, etiam persona physica prorsus diversa resultet. Si quis ergo matrimonium contrahat cum persona tantum civiliter nupta, quam putet quovis vinculo liberam, invalide contrahit iuxta hanc tertiam notionem, non ob aliquam implicitam vel interpretativam conditionem, sed ob errorem qualitatis redundantem in errorem personae magis complete et integre consideratae [...] Utcumque tempora, post tantum progressum scientiarum, post immania bella, post undique revindicatam hominum libertatem et dignitatem, maxime post Concilium Vaticanum II, nimis mutata sunt ut errorem qualitatis irritantem adhuc referre potissimum tantum iis quae datam personam physicam spectare dignoscantur, veluti nomini iisque quae nominis forte vices faciunt». Contra, P. A. BONNET, *Creatività giurisprudenziale ed errore personale sulle qualità individuali* (un tentativo di più adeguata comprensione e tutela del sentimento religioso matrimoniale nel diritto ecclesiale), in *Il Diritto Ecclesiastico*, 98 (1987/I), pagg. 103- 104: «Questa posizione non ci sembra accettabile poiché una qualità, per quanta importanza possa rivestire nell’apprezzamento comune o in quello della più stretta sfera sociale nella quale vivono i contraenti, non potrà mai assumere un valore identificante, e quindi essere ‘directe et principaliter intenta’ come si esprime il can. 1097 § 2 c.i.c., se non venga percepita come tale per contrarre il matrimonio dal nubente stesso, poiché solamente in questo caso quel peculiare atto umano che è il matrimonium in fieri, a cagione della mancata individuazione della fattispecie concreta, non sarà posto rettamente».

L'eccessiva ampiezza contenutistica correlata al concetto di *error redundans*, secondo la teoria sopra esposta, ne provocò tuttavia il rifiuto da gran parte della dottrina²⁰⁰ e della giurisprudenza²⁰¹: «Volendo indicare quale sia stato l'impatto che ha avuto la sentenza *coram Canals* del 21 aprile 1970 nella successiva giurisprudenza rotale, pur se antecedentemente all'entrata in vigore del nuovo Codice, si arriva ad una sorprendente constatazione: stando alle sentenze emesse in questa materia fino all'anno 1981, non ve ne è una che abbia sostenuto o ripetuto il ragionamento della sentenza *coram Canals* in modo integrale [...] Si avverte una certa perplessità in relazione alla scarsa considerazione data all'aspetto volitivo nel capo di *error qualitatis*. Per questo evidentemente si è fatto

²⁰⁰ U. NAVARRETE, Attuali problematiche in dottrina e giurisprudenza circa il c. 1097, in *Quaderni dello Studio Rotale*, 7 (1994), pag. 76: «Non è questo il luogo per trattare o meno della legittimità della sentenza c. *Canals* e di altre che l'hanno seguita. Da parte mia, sempre ho ritenuto che tali sentenze potevano essere giudicate con comprensione e benignità solo a motivo del momento storico di transizione in cui si trovava il diritto canonico e quindi la giurisprudenza. Oggettivamente però non si può negare che il giudice ecclesiastico in questo caso abbia oltrepassato il suo compito di interpretare la legge ed abbia assunto il ruolo di legislatore, compito che nell'ordinamento canonico non compete al giudice che dentro i limiti molto stretti previsti dal diritto».

²⁰¹ Le ragioni che ostano all'accoglimento della parte motiva della c. *Canals*, sono bene esplicitate in una sentenza c. *Ardito*, 28.10.1994, *Vicariatus Urbis Tribunal Regionale Latii*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 106 (1995/II), pag. 272, n. 11: «Dopo la promulgazione del CIC vigente, con analoghe motivazioni, si è cercato e si cerca in dottrina e in giurisprudenza, di ridimensionare o addirittura interdire la svolta operata dalla [...] c. *Canals* del 21 aprile 1970, nella quale [...] partendo da un concetto di persona "magis complete et integre considerata", si assume che l'*error redundans* non può limitarsi alle qualità direttamente connesse con l'identità fisica dell'altra parte, ma deve pure applicarsi a quelle qualità morali, giuridiche e sociali che ineriscono alla stessa così da individuarla anche come persona fisica. Tra le precipue ragioni che si è soliti opporre alla via aperta dalla c. *Canals* si annoverano: - se si tratta di *error redundans*, oggi si deve applicare il can. 1097, par. 2, che ha sostituito il can. 1083, par. 2, 10 del CIC/17 ; - la Commissione per la riforma del CIC avrebbe eliminato la figura dell'*error redundans* proprio per sbarrare la via a quella parte di giurisprudenza che si fondava, ormai, sulla c. *Canals* del 21 aprile 1970; - secondo la medesima Commissione, l'errore circa le qualità sostanziali della persona è da ritenersi rilevante solo se *ex dolo*, e quindi reincidente nella fattispecie del can. 1098; - l'interpretazione estensiva della c. *Canals* è contraria a tutta la tradizione canonistica, radicata nella incontrastata definizione di Graziano: "Error personae est, quando hic putatur esse Virgilius, et ipse est Plato" (P. II, C. XXIX, q.1, Fr. I, 1019), e persino pericolosa perché la norma canonica risulterebbe incompleta, dal momento che non determina in concreto le qualità identificanti la persona, come invece fa il can. 1096 per l'errore sulla natura del matrimonio; inoltre, la suddetta interpretazione estensiva di "persona" sarebbe in sé dubbia, in quanto accede al concetto di "personalità psicologica" e in tal senso si adduce un [...] intervento di S.E. Mons. Ernesto Fiore, allora Decano della Romana Rota, in cui lamenta la tendenza di far confluire nella fattispecie del can. 1097 § 1 ogni errore, allargando il concetto di persona fino a 'comprendere ogni e qualsiasi qualità a piacimento del coniuge deluso'. Cfr., anche U. NAVARRETE, *Error circa personam et error circa qualitates communes seu non identificantes personam* (c. 1097), in *Periodica*, 82 (1993), pagg. 656-657.

ricorso alla terza regola di S. Alfonso per centrare l'attenzione sulla volontà del soggetto errante»²⁰².

Dopo la pubblicazione della decisio c. Canals del 1970, nella giurisprudenza rotale è possibile scorgere diversi e distinti filoni interpretativi: «hay ya una jurisprudencia consistente en pro de la nueva interpretación del concepto de PERSONA (en la area matrimonial) y la conseguente de las CUALIDADES que redundan en la persona misma»²⁰³.

Nella decisio c. Di Felice del 14.1.1978, si fa esplicito riferimento alla necessità di considerare la persona nella sua pienezza, poiché la mutua donazione personale che sostanzia e concreta il matrimonio canonico: «requiere donationem personarum quoad earum intimam structuram et veritatem interiorem, cum homo persona sit individuos suis dotibus moralibus, iuridicis, socialibus completus»²⁰⁴. In un simile contesto interpretativo - che configura: «una tipica fattispecie di errore sulla 'persona integrale' (fu creduto eroe di guerra, e come tale ambito da tutte le ragazze della zona, chi era spia, disertore, ladro e adultero)»²⁰⁵ - «se desglosa el contenido de las condiciones para que la cualidad directa y principalmente pretendida 'revera redundet in substantiam'. Aquí se exige un requisito 'objetivo' y otro 'subjetivo'. El objetivo consiste en la consideración de

²⁰² G. ERLEBACH, *L'interpretazione del can. 1097 § 2 da parte della giurisprudenza della Rota Romana*, in AA.VV., *Errore e dolo nella giurisprudenza della Rota*, Città del Vaticano, 2001, pag. 81. Sostanzialmente, come ricorda il famosissimo decretum c. Serrano, 28.5.1982, in *Monitor Ecclesiasticus*, 108 (1983), pagg. 12-13, n. 7, si potevano scorgere due orientamenti giurisprudenziali: «Sic itaque duplicem diximus apud hodiernam Iurisprudentiam vigere admodum ab invicem distantem interpretationem: a) Alia magis traditioni adhaerens, quae strictiores tenet terminos inter quos definiendus esset, error redundans; qui, si in conditionem quamdam re convertatur, tunc tantum irritare valeat coniugium, cum 'qualitas' adeo proprissima sit ut solum conveniat 'uni ipsique' physice signato individuo. b) Alia recentior, ab illa c. CANALS diei 21 aprilis 1970 [...] quae innixa in processu scientiarum et hominum conditionis, necton in doctrina Concilii Vaticani II, non adeo prae oculis tenet "identitatem individuum physicam", super qua error tandem aliquando incideret, verum multum indulget in "moralem" quamdam "identitatem" quae esset propria – et per transennam iure ad rem notaretur omnia esset in ente personali proprissima, unica et "irripetibilia" – uniuscuiusque individui, non minus illum deficiens ac ipsius identitas "physica". Fatendum quidem est omnes in re partem habentes quemque pro sua egisse opinione, quin eadem vi perspiceretur conamen in utramque sententiam apte componendo».

²⁰³ M. CALVO TOJO, *Error y dolo en el consentimiento matrimonial segun el nuevo código de derecho canónico*, in AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, vol. VI, Salamanca, 1984, pag. 130.

²⁰⁴ c. Di Felice, 14.1.1978, in *Ephemerides Juris Canonici*, 34 (1978), pag. 359, n. 3.

²⁰⁵ C. GULLO, *Error qualitatis redundans in errorem personae*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 92 (1981/I), pag. 351.

la cualidad ‘prouti a coetu hominum sub respectu sociali aestimatur atque prout eligitur ad constituendum consortium vitae coniugalis ac ad servandam coniugalem communionem, quae indole simul spiritualem et corporalem habet [...] El elemento subjetivo reside en que, para constituir el objeto del consentimiento matrimonial se requiere también la determinación subjetiva del contrayente»²⁰⁶. La decisio c. Di Felice del 26.3.1977, invece: «a prima vista sembra aderire alla teoria della ‘persona integrale’, in realtà applica la terza regola alfonsiana»²⁰⁷: «Subiective autem error qualitatis in casu quam maxime obtineat cum actrix totius medico quam Carolo pubere voluerit [...] Extra dubium manet exinde actricem nedum nupsisse convento quem medicum habeat sed juxta suam voluntatem praevalentem ipsam medicum ad nuptias ducere intendisse»²⁰⁸. La qualità, in questa fattispecie, era, pertanto, intesa in modo diretto e principale. La prova diretta della volontà prevalente si ottiene mediante le dichiarazioni, giudiziali ed extragiudiziali, dell’errante, corroborata da testimonianze degne di fede, tempore non suspecto, debitamente ammennicolate, che dimostrino, in modo certo, che per l’errante quella qualità ha costituito oggetto di una particolare predilezione «superior validiorque persona sit» già prima della celebrazione del matrimonio, e che l’errante versava comunque in uno stato di (erronea) certezza ignorando che l’altra parte ne fosse priva²⁰⁹. La dizione del can. 1097 § 2 fa trasparire l’evidente soggettivismo nella valutazione della

²⁰⁶ J. I. BANARES, *En torno al tratamiento del ‘error qualitatis’ en el código actual*, in *Ius Canonicum*, 28 (1988), pagg. 653-654. Cfr. pure M. L. De NAUROIS, *Remarques sur l’extension des casuses de nullité du mariage pour erreur sur la personne en droit canonique*, in *Studia Canonica*, 31 (1997), pag. 89.

²⁰⁷ C. GULLO, *Error qualitatis redundans in errorem personae*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 92 (1981/I), pag. 351.

²⁰⁸ c. Di Felice 26.3.1977, in *Ephemerides Juris Canonici*, 34 (1978), pag. 162, n. 10.

²⁰⁹ c. Erlebach, 27.1.2000, in *Periodica*, 90 (2001), pag. 522, n. 13: «Probatio directa, constructa scilicet per declarationem proprii habitus mentis ex parte praesumpti errantis, sive iudicialiter sive extraiudicialiter factam, etsi testibus fide dignis confirmatam, constituit solummodo principium seu initium probationis». Cfr. anche c. Stankiewicz, 28.4.1988, in *ARRT*, 80 (1993), pag. 282, n. 11; c. Faltin, 26.5.1989, in *ARRT*, 81 (1994), pag. 384, n. 11; c. Jarawan, 6.2.1991, in *ARRT*, 83 (1994), pag. 78, n. 6; c. Monier, 22.3.1996, in *ARRT*, 88 (1999), pag. 301, n. 9; c. Burke, 18.6.1996, in *ARRT*, 88 (1999), pag. 535, n. 8 et pag. 537, n. 12. c. Jarawan, 18.12.1984, in *ARRT*, 76 (1989), pag. 644, n. 2: «Non est sistendum in cortice verborum illius qui contendit errasse in qualitate, sed in investigando animo quo ad nuptias accesserit, omnibus circumstantiis, nec non eius peculiari indole ac ingenio diligenter inspectis». c. Palestro, 24.6.1988, in *ARRT*, 79 (1992), pag. 426, n. 6: «Necessario probari debet ignorantia defectus qualitatis in actu electionis consensus, aliter error verificari nequit».

qualità, intesa in modo diretto e principale: per tale ragione, possono risultare fuorvianti, arbitrarie e comunque non perfettamente corrispondenti con la normativa esplicitata dal canone, valutazioni ‘oggettive’ in merito ad una ‘presunta gravità’ della qualità²¹⁰. È palese che la considerazione oggettiva della qualità renderebbe molto più semplice, nel campo processuale, l’accertamento della sua sussistenza, poiché essa sarebbe più facilmente riconoscibile; tuttavia, a nostro sommo parere, la formulazione del can. 1097 lascia intendere che la volontà del nubente sia passibile di un accertamento anche soltanto soggettivo. Per ciò che attiene agli argomenti di prova indiretta, rilevanza probatoria si attribuisce alla magna aestimatio della qualità direttamente e principalmente esigita da parte dell’errante (c.d. criterium aestimationis): si tratta di un criterio soggettivo da valutarsi sia nella prospettiva prematrimoniale sia nella prospettiva della convivenza in relazione con il criterium reactionis²¹¹. Infatti, il comportamento dell’errante al momento della scoperta dell’inesistenza della qualità genererà una reazione emotiva tale da evidenziare quanto il soggetto reputasse rilevante (magna aestimatio postnuziale) quella qualità; una reazione emotiva che potrà anche indurlo ad interrompere repentinamente la convivenza coniugale. È infine interessante notare che i criteri di prova indiretta dell’errore su

²¹⁰ c. Stankiewicz, 19.12.1985, in ARRT, 77 (1990), pag. 643, n. 8: «Qualitas [...] circa quam erratur, duplici modo aestimari potest, i.e. iuxta criterium obiectivum et subiectivum. Obiectiva qualitatis aestimatio perfici potest [...] adhibita triplici eius censura, seu a) qualitatis individuae et exclusivae in identificatione personae physicae adhuc ignotae; b) qualitatis moralis, socialis et iuridicae in individuazione personae [...] c) qualitatis necessariae ad exercitium iurium et obligationum essentialium ipsius matrimonii item in identificatione personae»; c. Stankiewicz, 12.7.1996, in ARRT, 88 (1999), pag. 515, n. 18: «Probatio autem erroris in qualitate, qui matrimonium invalidat [...] obtineri potest: [...] b) si qualitas in se spectata sit vel obiective gravis, aut in communi aestimatione societatis, in qua subiectus detegit, magni ponderis habeatur, vel maximi existimetur ab errante, immo irrenunciabilis»; c. Huot, 24.11.1987, in Il Diritto Ecclesiastico, 99 (1988/II), pag. 470, n. 33: «Aestimatio autem subjectiva hic est consideranda quae non necessario concordat cum valore vel momento obiectivo qualitatis desideratae»; c. Giannecchini, 15.3.1996, in ARRT, 88 (1998), pag. 259, n. 2: «Qualitas, etsi praestans, per se et obiectiva, cum sit accidentaliter et accessoria, irritare non potest matrimonium, etsi fuerit causa contractus, nisi accidentaliter aut determinet personam, aut contrahens “directe et principaliter” eam intenderit».

²¹¹ c. Giannecchini, 25.4.1986, in ARRT, 78 (1991), pag. 310, n. 5: «Modus agendi seu retinendi errantis statim ac veritatem detegit [...] Uno verbo: qualitas personae irritare potest matrimonium dummodo obiective et subiective in casu de eius praevalentia et necessitate in determinatione et in electione personae constet». Cfr. anche c. Faltin, 26.5.1989, in ARRT, 81 (1994), pag. 384, n. 11; c. Bruno, 26.10.1990, in ARRT, 82 (1994), pag. 737, n. 5; c. Bruno, 25.3.1994, in ARRT, 86 (1997), pag. 166, n. 5; c. Pompedda, 15.11.1996, in ARRT, 88 (1999), pag. 704, n. 17.

di una qualità *directe et principaliter* intenta, vale a dire, il *criterium aestimationis* e quello *reactionis* sono applicabili anche ai casi di nullità matrimoniale introdotti sotto il motivo del dolo (can. 1098) e della condizione (can. 1102)²¹²: e ciò a motivo della peculiare contiguità psicologica, nell'animo del nubente, delle fattispecie invalidanti, nonché per la loro particolare operatività pratica.

1.5 Dolo

Dopo aver considerato, nel can. 1097, la figura dell'errore di fatto relativo all'identità personale della persona dell'altro coniuge o alla qualità sostantivata con atto della volontà, ovvero ricercata in modo diretto e principale nella comparte, possiamo ora prendere in considerazione la figura invalidante del dolo, che costituisce, oltre ad una significativa novità all'interno della sistematica delle nullità matrimoniali, una fattispecie giuridica autonoma disciplinata positivamente nel can. 1098 CIC 1983. Prima di addentrarci nella specifica disamina della fattispecie dolosa, nella dimensione prospettica della materia matrimoniale, occorre svolgere, previamente, alcune riflessioni più generali circa la figura del dolo nell'atto giuridico; il can. 1098 non costituirebbe null'altro se non una positiva concretizzazione della norma prevista al can. 125, poiché il dolo verrebbe ad incidere su di un elemento sostanziale della istituzione matrimoniale²¹³.

Mentre il can. 125 § 1 dispone che *actus positus ex vi ab extrinseco personae illata, cui ipsa nequaquam resistere potuit, pro infecto habetur*, il nesso tra dolo e atto giuridico è preso in considerazione dal legislatore canonico al can. 125 § 2, dove si stabilisce la regola generale sulla validità dell'atto posto *ex dolo*

²¹² c. Serrano, 1.6.1990, in ARRT, 82 (1994), pag. 468 e pag. 470, n. 6: «Reliquum est ut quaedam addatur de abitudine subiectivae animi dispositionis ad circumstantiam seu qualitatem, quae in condicionem adducitur vel circa quam erratur [...] Quandoque vero – ad analogiam can. 1097 – circumstantia quaesita reducitur ad qualitatem partis prevalenter intentam et tunc obiectum promissionis seu ipsamet qualitas [...] revera matrimonium subordinat et, deficiens, id nihilum redigit». R. PALOMBI, Il valore delle «*praesumptiones*», in AA.VV., I mezzi di prova secondo la giurisprudenza della Rota Romana, Città del Vaticano, 1995, pag. 110, rileva quanto «I criteri presuntivi applicabili in tema di *condicio* siano del tutto accumulati a quelli di cui il giudice può avvalersi nelle cause fondate sull'*error in qualitate directe et principaliter* intenta».

²¹³ Cfr. J. GARCIA MARTIN, *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Roma 1999, p. 460.

in base al principio per cui la volontarietà del *deceptus* non è tolta del tutto ma soltanto diminuita: *actus positus ex metu gravi, iniuste incusso, aut ex dolo, valet nisi aliud iure caveatur; sed potest per sententiam iudicis rescindi, sive ad instantiam partis laesae eiusve in iure successorum sive ex officio*²¹⁴. Questo principio generale trova la sua giustificazione nel fatto che il dolo non impedisce al consenso di esistere; ma il consenso viene certamente ad essere viziato, pur non influenzando in modo determinante sulla dimensione volitiva, annullandola²¹⁵. Il Legislatore tuttavia, non ignora l'esistenza di atti giuridici che, per la loro importanza e per le conseguenze che hanno nella vita delle persone, richiedono la piena libertà e volontarietà per essere posti: di qui l'eccezione alla norma generale relativa alla validità dell'atto posto ex dolo, prevista nel canone 125: '*nisi aliud iure caveatur*'. A norma del can. 125 § 2 ed in forza del principio di giustizia e di equità si dichiara altresì la possibilità di rescindere l'atto per sentenza del giudice, ad istanza della parte lesa o ex officio.

²¹⁴ J. GARCIA MARTIN, *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Roma 1999, p. 445: «Gli atti giuridici anche se sono validi e producono la loro efficacia giuridica e valgono perché ci sono tutti gli elementi richiesti per la validità del medesimo, tuttavia, possono essere viziati. Si dice che un atto giuridico è valido ma viziato, quando esiste una causa che in parte incide o vizia l'atto della persona o lo rende difettoso. Le cause o vizi possono essere esterne, quali il timore e il dolo, ed interne, come l'ignoranza e l'errore; possono incidere sulla volontà, come il timore, e sull'intelletto, come il dolo, l'ignoranza e l'errore». Circa i requisiti richiesti per la validità dell'atto, dispone il can. 124: «§ 1. Ad validitatem actus iuridici requiritur ut a persona habili sit positus, atque in eodem adsint quae actum ipsum essentialiter constituunt, necnon sollemnia et requisita iure ad validitatem actus imposita. § 2. Actus iuridicus quoad sua elementa externa rite positus praesumitur validus».

²¹⁵ La normativa generale, circa l'efficacia invalidante del dolo, è identica ponendo a raffronto la codificazione del 1917 con la codificazione del 1983. Stabiliva, infatti, il can. 103 § 2 CIC 1917: «Actus positi ex metu gravi et iniuste incusso, vel ex dolo, valent, nisi iure caveatur; sed possunt ad normam can. 1684-1689 per iudicis sententiam rescindi, sive ad petitionem partis laesae sive ex officio». F. J. URRUTIA, *Dolus in iure canonicus*, in *Periodica*, 79 (1990), p. 271: «Ipsi commentatores canonum 103-104 normarum generalium CIC 1917, fortasse quia prae oculis habebant praevalenter si non unice, ius matrimoniale, passim videntur notionem doli considerare tantum quatenus errorem causat, licet notent difficultatem quae ex systematisatione horum canonum normarum generalium oritur [...] Ex dolo igitur [...] actus iuridicus invalidus non erat sed rescindi poterat; actus vero ex errore poterat invalidus esse, si error erat substantialis vel si implicabat condicionem sine qua non; secus, non invalidum reddebat actum sed is etiam rescindi poterat». Cfr. anche J. F. CASTANO, *I vizi dell'atto giuridico in diritto canonico*, in *Apollinaris*, 51 (1978), pp. 572-573. Per G. MICHIELS, *Principia Generalia De Personis in Ecclesia*, Roma, 1965, p. 655: «Ratio ex praedictis est obvia suppositio enim quod error per dolum iniuste provocatus non cadit in ipsam actus substantiam, iniusta deceptionis et coactio moralis quoad sola accidentalia cum deceptione coniuncta non destruit voluntarium quoad ipsum actus ex dolo mere accidentaliter positus ex parte voluntatis nullo defectu essentiali est vitiatus». Cfr. pure F. J. WERNZ - F. VIDAL, *Ius Canonikum, Ius Matrimoniale*, vol. II, Roma, 1943, pp. 50-52.

L'azione rescissoria è, per sua natura, azione relativa, ovvero esperibile solo da parte di quel soggetto nel cui interesse è stata stabilita dalla legge, e con effetto costitutivo, modificando una situazione giuridica preesistente: l'atto giudico compiuto dall'agente aveva prodotto, sia pure temporaneamente, i suoi effetti; accertata, successivamente, l'esistenza di un vizio perturbante il momento della prestazione del consenso negoziale, il *deceptus*, limitato nella sua libertà negoziale, esperisce l'azione rescissoria.

Le condizioni per l'esperimento della *actio rescissoria* sono che l'atto sia stato posto *ex dolo*, ovvero che l'atto giuridico sia stato posto in essere sotto l'influsso diretto del dolo, denotandosi così uno stretto nesso tra l'artificio dolosamente compiuto e l'atto giuridico compiuto; si richiede, altresì, che il dolo sia dimostrato, riscontrandosi oggettivamente la limitazione della libertà del *deceptus* poiché: «il legislatore ritiene invalidi alcuni atti di capitale importanza, sia in ragione del bene comune della Chiesa, sia per il bene delle persone direttamente interessate [...] le eccezioni 'ex lege' alla generale regola che sancisce la validità dell'atto compiuto riguardino prevalentemente casi di dolo 'circa accidentalia' e sanciscano la nullità dell'atto come il risultato di un intervento determinativo del legislatore ecclesiastico»²¹⁶.

L'eccezione al principio della validità dell'atto giuridico si manifesta nella particolare categoria di quegli atti che, *ex natura rei*, richiedono una piena volontarietà e consapevolezza nell'agente che li pone in essere, prospettandosi, in ambito dottrinale, la distinzione tra atti canonici non spirituali²¹⁷ e atti canonici spirituali²¹⁸. Il problema che viene indirettamente toccato nella normativa codiciale relativa agli atti canonici non spirituali e agli atti canonici spirituali afferisce al dolo sostanziale e alla sua incidenza sull'atto giuridico posto in

²¹⁶ R. PALOMBI, *Errore doloso e atto giuridico*, in AA.VV., *Errore e dolo nella giurisprudenza della Rota Romana*, Città del Vaticano, 2001, p. 68.

²¹⁷ Si tratta dell'elezione canonica all'ufficio ecclesiastico di cui al can. 172 § 2 e della rinuncia all'ufficio ecclesiastico di cui al can. 188. Risulta intuitiva la ratio sottesa a queste norme, ovvero la necessità di tutelare l'integrità del processo di formazione della scelta, su cui poi poggerà il consenso dell'agente.

²¹⁸ Si tratta qui dell'ammissione al noviziato di cui al can. 643 § 1, n. 4 e della professione religiosa di cui al can. 656, n. 4. Cfr. R. PALOMBI, *Errore doloso e atto giuridico*, in AA.VV., *Errore e dolo nella giurisprudenza della Rota Romana*, Città del Vaticano, 2001, p. 68-69.

essere: in questo modo, la norma positiva e i suoi profili sanzionatori, realizzati attraverso l'azione rescissoria, garantiscono ai voventes (e con il can. 1098 ai nubentes) una protezione della libertà consensuale. Il canone 1098 realizza, compiutamente, la concretizzazione di questa eccezione nell'ambito del diritto matrimoniale.

L'istituto matrimoniale costituisce pur sempre un atto giuridico che prende vita dal consenso legittimamente manifestato tra i due nubenti, per tale ragione, il dolo acquista rilevanza giuridica come vizio del consenso, sia pure entro i limiti positivamente stabiliti, e ciò a tutela della integrità e della libertà di scelta del nubente. Se la previsione normativa dell'errore stabilita dal canone 1097 rimane circoscritta ai casi in cui l'errore sia insorto spontaneamente nel contraente o sia stato provocato in buona fede, nel canone 1098 si dà invece rilevanza giuridica all'errore doloso, cioè a quello causato da una condotta dolosa di uno dei futuri coniugi o di un terzo, e patito da uno dei contraenti riguardo ad una qualità dell'altro che può avere gravi conseguenze sul futuro dispiegarsi della vita coniugale. L'introduzione del dolo come nuova fattispecie di vizio del consenso, da lungo tempo attesa da molta parte della dottrina e della giurisprudenza canonica, manifesta la volontà del legislatore di sancire ulteriormente quella significativa evoluzione in senso personalista del matrimonio avviata dal Concilio Vaticano II, ed in particolare la tutela del consenso e della libertà con la quale i nubenti possano giungere alla scelta matrimoniale in maniera il più possibile consapevole ed autonoma. Infatti, in tale finalità, si fa consistere pressoché unanimemente la ratio legis del nuovo canone, laddove l'inganno attenta proprio all'autenticità del processo decisionale del contraente nella scelta del coniuge. Non si tratta pertanto di una norma con la quale ci si prefigge di reprimere l'illecito commesso dall'ingannatore per ottenere il consenso sanzionando quell'azione con la nullità del matrimonio, ma si vuole garantire la buona fede del nubente e la formazione libera del suo consenso.

La definizione classica di dolo divenuta di riferimento per la dottrina è quella risalente al diritto romano, tramandataci da Ulpiano: *omnis calliditas, fallatia, machinatio, ad circumveniendum, fallendum, decipiendum, alterum*

adhibita. Più tecnicamente il dolo si delinea come ‘*deceptio alterius deliberate et fraudulenter commissa, qua his inducitur ad ponendum determinatum actum iuridicum*’²¹⁹. Da entrambe le definizioni riferite si possono rilevare gli elementi fondamentali di questa figura giuridica e quelle distinzioni correntemente utilizzate in dottrina e giurisprudenza che risulteranno utili nel seguito della trattazione.

In primo luogo, si evince che nel dolo sono sempre coinvolte almeno due persone: una che incute il dolo (*deceptor*) ed agisce come agente esterno e l’altra che lo subisce (*deceptus*): di conseguenza nel *deceptor* il dolo è un atto di volontà ma nel *deceptus* esso interessa direttamente l’intelletto e attraverso questi la volontà dell’ingannato. Il dolo, quindi, non costituisce la causa diretta ed immediata del consenso ad un atto giuridico, quanto piuttosto la causa diretta di un errore nell’intelletto del *deceptus*, il quale ex errore compie un atto di volontà. In altri termini, il dolo colpisce direttamente l’intelletto dell’ingannato e solo indirettamente la sua volontà; l’atto di volontà che dà vita ad un atto o ad un negozio giuridico è determinato direttamente e immediatamente dall’errore e soltanto indirettamente e mediamente dal dolo. Per tali ragioni, il dolo rientra nella categoria dei vizi del consenso *ex parte intellectus*, non *ex parte voluntatis*; pertanto, la volontà del nubente sussiste, anche se essa si è formata sulla base di false cognizioni percepite dall’intelletto e da questo, successivamente, presentate alla volontà: e la volontà risulterà orientata verso una determinata (e deformata) realtà, presentata dall’intelletto. Il dinamismo tra la sfera intellettiva e la sfera volitiva nel *deceptus* acquista peculiare rilievo nella comprensione della fattispecie dolosa, poiché attraverso la considerazione degli effetti prodotti dal dolo (errore o ignoranza), il medesimo si qualifica come fattore causativo di un processo volitivo, che ha originato, nella mente del nubens, una falsa rappresentazione della realtà²²⁰. In tal senso gli autori parlano anche di errore

²¹⁹ Cfr. CASTAÑO J. F., *Il sacramento del matrimonio*, Roma 1994, p. 354; G. MICHIELS, *Principia generalia de personis in Ecclesia, Romae* 1955, p. 660.

²²⁰ P. MONETA, *Il dolo nel consenso matrimoniale*, in *Il Diritto di Famiglia e delle Persone*, (1984), p. 764: «Giustamente quindi è stato osservato che il dolo, più che un vizio, è propriamente la causa di un vizio, cioè dell’errore in cui il contraente è stato tratto: senz’altro appropriata appare quindi la

doloso²²¹. In secondo luogo, come si evince dalle definizioni riportate, il dolo suppone nel deceptor l'intenzione deliberata e diretta di ingannare cioè di fare del male compiendo un sopruso contro la libertà del deceptus il quale, senza quell'intervento, tenderebbe ad un fine affatto diverso. In terzo luogo, il dolo induce il deceptus a compiere un determinato atto giuridico, e con ciò risulta delineato l'indispensabile nesso di causa ed effetto tra l'azione dolosa e l'atto giuridico posto, sebbene l'influsso causale non sia immediato. Si tratta pertanto del *dolus determinans* o *dans causam*, per distinguerlo dal *dolus incidens*²²². La

denominazione di *error dolose causatus* che spesso è stata proposta per questo nuovo vizio di nullità». c. Stankiewicz, 27.1.1994, in ARRT, 86 (1997), p. 67, n. 22: «Imprimis requiritur ut machinatio ad decipiendum alterum adhibita revera effectum suum sortiatur in consequenda deceptione dolosa, erroneam cognitionem efficiente, quae deceptum determinet ad celebrandum matrimonium».

²²¹ *Communicationes*, 7 (1975), p. 39: «Proponitur ut error dolosus [...] caput autonomum nullitatis constituat». M. CALVO TOJO, Error y dolo en el consentimiento matrimonial segun el nuevo código de derecho canónico, in AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, vol. VI, Salamanca, 1984, p. 117: «El error es, por razón de su origen, espontáneo o fortuito: que se genera sin una actuación maliziosa de otra persona, sino que procede de la inadvertencia, de la negligencia, de la buena fe [...] del mismo sujeto que lo padece; y doloso: el producido por las arteras insidias o la mala fe de terceros». Per J. FORNES, Error y dolo: fundamentos y diferencias, in *Ius Canonicum*, 35 (1995), pp. 177-178: «Del tenor literal del c. 1098 se deduce que la causa de la nulidad del matrimonio – y, por tanto, su fundamento último – no puede ser solo el dolo, es decir, la actividad maliziosa, la maquinación dolosa, porque si tal maquinación (el dolo) no produce el engaño y, con el, el error que da lugar al consentimiento, no estamos en presencia de la causa de nulidad recogida y tipificada en el precepto legal comentado. Por tanto, no es solo el 'dolo' el fundamento de la nulidad [...] La nulidad proviene del error dolosamente causado [...] Por tanto, el fundamento está en que el error versa sobre una cualidad personal objetivamente importante, y en que tal error ha sido causado dolosamente». Secondo F. J. URRUTIA, *Dolus in iure canonico*, in *Periodica*, 79 (1990), p. 270: «dicendum videtur, vel dolus est ad errorem causandum, vel dolus non habetur, sed consensus ponitur 'spontaneae (sine machinatione vel circumventionem ulla ex parte aliorum)'. Aliis verbis, videretur ergo quod dolus in iure non habetur, vel non considerantur, nisi qui errorem causet». Cfr. anche c. Faltin, 30.10.1996, in ARRT, 88 (1999), p. 674, n. 12, lett. a) e J. M. SERRANO RUIZ, El concepto de persona en el canon 1097, in AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, vol. XI, Salamanca, p. 146. Si deve tuttavia ricordare con R. PALOMBI, *Errore doloso e atto giuridico*, in AA. VV., *Errore e dolo nella giurisprudenza della Rota Romana*, Città del Vaticano, 2001, p. 64-65, che: «circa i rapporti tra 'dolus' ed 'error', non vi sia tuttora uniformità di vedute in dottrina», poiché un certo ambito dottrinale qualifica il dolo come causa di un vizio, ragion per cui: «il dolo assume giuridica rilevanza soltanto in quanto causa d'errore [...] Per contro, un diverso orientamento dottrinale considera l'errore dato non imprescindibile per lo studio del dolo. In particolare, di fronte al quesito se il dolo debba sempre e necessariamente rappresentarsi quale causa di un errore del dichiarante si conclude affermando che il rilievo del primo non deriva in ogni caso dal secondo», riconoscendosi, quindi, l'autonomia della fattispecie giuridica del dolo.

²²² R. PALOMBI, *Errore doloso e atto giuridico*, in AA.VV., *Errore e dolo nella giurisprudenza della Rota Romana*, Città del Vaticano, 2001, p. 62-63: «Nel *dolus determinans* finalità dell'inganno è l'induzione del soggetto passivo al compimento di un determinato atto giuridico. Al riguardo, in dottrina vengono indifferentemente usate le sinonimiche espressioni di *dolus dans causam* ovvero di *dolus antecedens*, con cui si designa il nesso di causalità tra dolo causato dall'agente e un determinato

dottrina suole specificare per il dolo, come per l'errore, diverse fattispecie: il dolo sostanziale, che riguarda la sostanza dell'atto giuridico da compiere, e il dolo accidentale quando interessa un elemento o una qualità dell'atto; il dolo diretto, quando è prodotto direttamente dal deceptor sul deceptus, e il dolo indiretto, quando è realizzato dall'agente su una terza persona che può a sua volta influire sul soggetto. Di particolare importanza è inoltre la distinzione che si ha nell'ambito del dolo accidentale il quale si differenzia in *dolus determinans* o *causam dans* e *dolus incidens*: il primo, chiamato anche dolo antecedente, è quel dolo che costituisce il motivo per cui è posto l'atto giuridico che diversamente non sarebbe stato realizzato; il secondo invece è quello che risulta concomitante all'atto giuridico, il quale sarebbe stato posto ugualmente anche senza l'intervento del dolo²²³. Il Codice di diritto canonico del 1917 non prendeva in considerazione la figura del dolo²²⁴, quale fattispecie autonoma invalidante il consenso matrimoniale, e questo perché il Legislatore canonico aveva implicitamente ricompreso tale fattispecie in quella ben più ampia relativa all'errore, previsto al can. 1083 CIC 1917. L'irrilevanza del dolo, nella materia matrimoniale, si desumeva dalla teoria, di matrice medioevale, del *dolus in spiritualibus*²²⁵: la motivazione di tale irrilevanza normativa era costituita dall'assunto in virtù del quale non può ritenersi ingannato colui che ha conseguito i benefici soprannaturali derivati dal sacramento.

La teoria ricordata si prestava, tuttavia, ad una lettura unidirezionale ed eminentemente oggettiva della fattispecie del dolo, non considerando anche la prospettiva degli effetti prodotti e delle conseguenze subite da colui che era stato

atto. In breve, l'influsso causale del dolo è così determinante che, in assenza di esso, non sarebbe stato dato il consenso per quel dato atto giuridico».

²²³ c. Ragni 27.4.1993, in *ARRT*, 85 (1996), p. 292, n. 6: «In omnibus fere iuribus distinguitur dolus in 'dolum causam dantem seu determinantem' et 'dolum incidentem': prior tunc habetur, quando dolus ita determinat voluntatem agentis ut sine errore per dolum alterius excitato negotium nullatenus fuisset positum; alter vero, quando non influit in ipsam determinationem agentis, etsi forsitan influit in secundaria negotii momenta, ita ut negotium etiam sine errore per dolum alterius excitato positum fuisset, etsi forsitan sub aliis conditionibus agentis minus onerosis».

²²⁴ M. A. JUSDADO RUIZ-CAPILLAS, *El dolo en el matrimonio canonico*, Barcellona, 1988, p. 191: «El *Codex* de 1917, en su regulación matrimonial, había eluido por completo la figura jurídica del dolo: no existía – de cara al error doloso – un precedente legislativo específico».

²²⁵ Cfr. P. FEDELE, *Discorso generale sull'ordinamento canonico*, Padova, 1941, p. 49; P. FEDELE, *Dolo (dir. can.)*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XII, Milano, 1964, pp. 804-805.

ingannato: non vi era alcuna percezione che il dolo costituisce, anche e comunque, la causa di un preciso effetto che è l'errore o l'ignoranza, e che queste distorte rappresentazioni della realtà muovevano la volontà del soggetto ingannato verso un oggetto completamente diverso. Il pensiero e la riflessione della dottrina canonistica del periodo tridentino e post-tridentino abbandonarono questa teoria e prospettarono una diversa considerazione del dolo, entro l'angolo visuale del suo influsso sul soggetto ingannato e del consenso viziato²²⁶. Il dolo è causa di un errore provocato da una condotta dolosa di un soggetto; ma tale errore poteva trovare rilievo invalidante solo se si trattava di un errore sostanziale²²⁷: in questo senso, l'errore sulla qualità non incide sulla validità del matrimonio perché, in caso di falsa conoscenza di elementi accidentali da parte dei due nubenti, la volontà risulta diretta verso la substantia matrimonii, ovvero le persone stesse dei due coniugi²²⁸.

Su tali premesse concettuali ed argomentative si fondava la disciplina dell'errore di fatto, disciplinato dal CIC 1917 al can. 1083. Come si è visto precedentemente, la disciplina codiciale in tema di errore di fatto, risultava troppo angusta, normativamente costretta tra la fattispecie dell'errore di persona (can. 1083 § 1 CIC 1917) e la fattispecie dell'errore di qualità ridondante in errore di persona (can. 1083 § 2, n. 1): la tematica della rilevanza giuridica del dolo, nella materia matrimoniale e sotto la vigenza del Codice Piano-Benedettino del 1917, non si poneva nemmeno e la giurisprudenza della Rota Romana riassorbì la fattispecie dolosa in uno dei tre casi di errore, enunciati al can. 1083 CIC 1917. In quei tre casi, normativamente previsti, la *deceptio dolosa* era qualificabile, sia pure indirettamente, come causa materiale di un errore che poteva dar vita o ad un vero e proprio difetto di consenso, poiché l'errore aveva ad oggetto un elemento essenziale del matrimonio; oppure, nella terza ipotesi ad un vizio di volontà.

²²⁶ Cfr. C. LEFEBVRE, *Le dol en droit canonique (a propos de une these recente)*, in *Ephemerides Juris Canonici*, 12 (1947), p. 505.

²²⁷ Cfr. P. GASPARRI, *Tractatus Canonicus De Matrimonio*, vol. II, Città del Vaticano, 1932, p. 20, n. 791.

²²⁸ Cfr. A. DI FELICE, *Error in personam – Dolus. Osservazioni e proposte circa i can. 299 e 300 dello schema 'De Matrimonio' della Pontificia Commissione per la revisione del Codice*, in AA.VV., *Il consenso matrimoniale canonico: dallo jus conditum allo jus condendum*, Roma, 1988, pp. 28-29.

Era pertanto palese che la questione circa la possibile rilevanza del dolo, nell'ambito del diritto matrimoniale, non era certo ancora impostata in termini soddisfacenti e corretti. La dottrina canonistica post Codicem 1917, anche a seguito delle influenze e degli stimoli interpretativi che provenivano dalle esperienze giuridiche degli ordinamenti statuali, iniziò ad interrogarsi, con una maggiore serietà e con rigore metodologico, sull'opportunità di riconoscere rilievo invalidante al dolo: tutto ciò diede vita ad un inteso e vivace dibattito dottrinale che si protrarrà sino alla conclusione dei lavori per la revisione del Codice del 1917. L'attuale canone 1098 inserito nella sistematica delle nullità matrimoniali del Codice di diritto canonico del 1983 può, a ragione, qualificarsi come il compiuto risultato di un lungo iter interpretativo, che vide scontrarsi esigenze e proposte distinte tra coloro che erano favorevoli alla introduzione del dolo come fattispecie di nullità matrimoniale autonoma e coloro che, al contrario, non ne riconoscevano l'autonomia invalidante: si avrà modo di constatare che il vigente canone 1098 ha sollevato numerosi problemi interpretativi, legati alla esatta definizione dei limiti della sua applicabilità pratica.

Nel corso degli Anni Sessanta e Settanta, si assistette alla elaborazione di diverse teorie che, successivamente, il Legislatore canonico, in sede di revisione del Codice Piano-Benedettino, ha preso in considerazione²²⁹. Si deve dar voce,

²²⁹ Parallelamente agli interrogativi che si ponevano ed alla elaborazione di nuove ricostruzioni concettuali, in ambito dottrinale, finalizzate al riconoscimento della figura giuridica autonoma del dolo, anche la giurisprudenza della Rota Romana ha avuto modo di confrontarsi con questa particolare tematica. Particolarmente, si possono riscontare sentenze che, pur non essendo state rubricate formalmente sotto il capo di nullità del dolo, confermano la necessità, avvertita anche a livello di prassi giurisprudenziale, di una previsione normativa autonoma, in grado di poter far fronte a casi concreti, non sempre inquadrabili nella stretta casistica codiciale delle nullità del consenso matrimoniale. La nota *decisio Versalien* del 2.8.1918, in AAS, 10 (1918), pp. 388-390, pur afferendo direttamente alla figura della *condicio licita non adimpleta*, prende in considerazione, nella sostanza ed in modo indiretto, la fattispecie dolosa: l'attrice manifestò una volontà generale ed assoluta di non voler celebrare il matrimonio se l'uomo non fosse stato libero da contubernio. Tale volontà era antecedente al matrimonio e ad essa si subordinava il consenso matrimoniale. L'*iter* processuale di questa sentenza fu particolarmente complesso ed articolato: i Giudici considerarono il fatto concreto (assenza di contubernio) in termini strettamente giuridici, opponendo motivi ora desumibili dall'errore ora dall'assenza del dubbio nell'attrice. La parte motiva della sentenza evidenzia: 1) la presenza di un elemento doloso nell'uomo convenuto (ovvero la consapevolezza dell'uomo circa la volontà positiva della donna). Egli si fece presentare come uomo virtuoso, ricorrendo a mendaci garanzie, dirette, quindi, al raggio della donna e per persuaderla a celebrare il matrimonio; 2) la volontà dell'uomo convenuto di sposare la donna attrice attraverso un'attività composta da artifici. Cfr. G. B. FERRATA, *Il dolo nella celebre sentenza Versalien*, in AA. VV., *Il dolo nel consenso matrimoniale*,

quindi, agli innovativi tentativi ed alle proposte elaborate da esimi canonisti, nel periodo anteriore alla codificazione del 1983, circa l'inserimento di una formula giuridica che potesse collocare il dolo nella categoria giuridica degli impedimenti²³⁰. L'ampliamento delle figure impeditive costituiva un primo tentativo, non certo soddisfacente, in risposta alle comuni preoccupazioni che il matrimonio, comunità di tutta la vita, si potesse disgregare sotto l'influsso, assolutamente devastante, di una condotta comportamentale che avesse volutamente occultato qualità negative di particolare gravità, quali quelle morali o fisiche, e che avesse indotto il nubens deceptus alla celebrazione di un matrimonio altrimenti non voluto.

Fu la dottrina dei primi anni Sessanta ad affrontare questo problema «di formulazione pratica del futuro canone sull'impedimentum deceptionis. Si poneva in sostanza una duplice alternativa e cioè: o quella di enunciare una formula generale ed astratta che si ricollegasse soltanto alla necessità del verificarsi di un error su una qualitas obiective gravis, ovvero quella dell'indicare una formula che prevedesse una soluzione casistica risolvendosi in un numerus clausus di qualitates graves predeterminate dal legislatore ed a fronte delle quali, in caso di error doloso, si sarebbe avuta l'invalidità del matrimonio. L'opzione nei confronti dell'una o dell'altra soluzione è rilevante per diversi ordini di motivi: se infatti la formula generale ed astratta [...] rappresenta una soluzione in grado di poter ricomprendere una casistica adeguata di qualitates, anche in

Città del Vaticano, 1972, pp. 141-142; J. M. SERRANO RUIZ, *El concepto de persona en el canon 1097*, in AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, vol. XI, salamanca, 2000, p. 147.

²³⁰ M. MANTOVANI, *Sull'impedimentum doli*, in AA.VV., *Il dolo nel consenso matrimoniale*, Roma, 1972, pp. 111-112: «Tutti siamo concordi sulla logica giuridica (prima ancora che sulla realtà storico-sociale) per la quale si impone l'introduzione dell'impedimento. Mi pare che tutti concordiamo sulle seguenti esigenze: 1) che *ratio legis* sia la tutela della 'libertà del consenso' nella assunzione della *perpetua servitus* contrattuale del matrimonio [...] che dunque sia preclusa la soddisfazione fraudolenta della *libertas lubitus*, epperò di ogni eventuale capziosa possibilità di contrabbandare *sub specie* di *actio doli*, dichiarativa di nullità, una azione costitutiva del divorzio in violazione della indissolubilità, pertanto 2) che sia stabilito inequivocabilmente il nesso di causalità giuridica tra dolo e consenso del *deceptus*; 3) e che l'effetto irritante del *dolus malus* sia esplicitamente riferito alla *machinatio* provocante errore *in essentialibus*, come del resto è pacifico in diritto civile; 4) che finalmente, pur nella chiarezza degli anzidetti principi, la norma sia abbastanza astratta da consentire l'imprescindibile elaborazione giurisprudenziale di una realtà imprevedibilmente molteplice [...] Propongo quindi la seguente formula [...] *Invalidus est matrimonium si quis in re substantiali coniugalis consortii decipiat dolo, machinato ad extorquendum consensum*».

relazione all'evoluzione storica ed al modo di sentire comune, in modo da costituire un sempre aggiornabile ed efficace strumento di tutela del *deceptus*; invece, quella che prevede un catalogo predeterminato e fisso di *errores qualitatum* [...] si rivela sin dall'inizio come una formula in grado di evitare interpretazioni estensive, che introdurrebbero nella futura fattispecie il rilievo di un numero potenzialmente illimitato di *qualitates* »²³¹.

Altri giuristi, invece, pur riconoscendo le gravi conseguenze sulla stabilità del convitto coniugale prodotte dalla condotta dolosa, si dichiararono contrari alla qualificazione del dolo tra gli impedimenti, preferendo una distinta formulazione che determinasse e disciplinasse, in modo chiaro, il contenuto della dolosa *deceptio* come fattispecie autonoma di nullità matrimoniale: e tale novità normativa doveva essere attuata ed introdotta, nella sistematica delle nullità matrimoniale, ad opera del legislatore ecclesiastico²³².

Tra le innovative proposte, merita particolare menzione quella elaborata dal Flatten: l'insigne canonista, divenuto poi membro del *Coetus Consultorum de Matrimonio* durante la revisione del Codice Piano- Benedettino del 1917, non riteneva necessaria la promulgazione di un nuovo canone sulla fattispecie del dolo, bensì il completamento della normativa prevista dal can. 1083, cui si sarebbe dovuto affiancare all'*error personae et qualitatis* anche l'errore dolosamente causato²³³.

²³¹ M. BARDI, *Il dolo nel matrimonio canonico*, Milano, 1996, pp. 119-120.

²³² A. M. PUNZI NICOLO', *Il dolo nel matrimonio canonico in una prospettiva di riforma del Codex*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 82 (1971/I), p. 590. Secondo P. HUIZING, *Nota sul dolo causa di nullità del 'foedus matrimoniale'*, in AA.VV., *Ius Populi Dei*, vol. III, Roma, 1972, p. 599: «Anche nella dottrina canonistica più recente è mantenuta la tesi che il dolo come tale non costituisce una causa di nullità del consenso matrimoniale. Rimane pure comune la dottrina che dal punto di vista del diritto naturale il dolo non costituisce un vizio irritante il consenso. Invece per lo *ius condendum* un numero sempre maggiore di canonisti non ammette più le riserve dei loro predecessori relative all'introduzione nel diritto canonico positivo del dolo come causa di invalidità del matrimonio, anzi ne difende decisamente l'opportunità».

²³³ Il can. 1083 CIC 1917 avrebbe visto, quindi, l'inserimento di un nuovo terzo paragrafo: H. FLATTEN, *Quomodo matrimonium contrahentes iure canonico contra doli tutandi sint*, Colonia, 1961, p. 18: «Error circa qualitatem personae, etsi det causam contractui matrimonium irritat tantum: 1. Si error qualitatis redundet in errorem personae; 2. Si persona libera matrimonium contrahat cum persona quam liberam putat, cum contra sit serva, servitute proprie dicta; 3. Si quis graviter ac dolose alterius partis qualitate magni momenti deceptus matrimonium ineat, quod re vere cognita non contraheret».

L'attenzione veniva incentrata sulla esistenza del nesso di causalità giuridica tra il dolo e la qualità: ovvero, il dolo doveva essere causa di un vero e proprio errore di qualità di sicuro rilievo oggettivo e tale da incidere sulla stabilità del convitto matrimoniale; infine, il dolo doveva creare una falsa rappresentazione della realtà che avrebbe determinato, in modo inequivocabile, il *deceptus* alla celebrazione del matrimonio: il *deceptus*, quindi, doveva essere vittima del raggiri, avente ad oggetto una qualità personale della comparte, la cui presenza od assenza sarebbe stata idonea, per sua natura, ad influire sulla *communitas coniugalis*²³⁴. Altra ricostruzione interessante, circa il rilievo invalidante del dolo, venne prospettata da De Reina: in materia matrimoniale, non è rilevante qualsiasi condotta dolosa; ciò che conta è che la condotta comportamentale fraudolenta abbia la precisa finalità di indurre in inganno il nubens e lo determini alla prestazione del consenso matrimoniale²³⁵. Si assiste, così, ad un primo tentativo di effettuare una oggettiva limitazione dell'errore causato dolosamente. Diversamente, Serrano operò un accostamento concettuale tra la figura del dolo e la figura della *vis et metus*, considerando i due difetti di consenso matrimoniale originati da un fattore esterno che induceva, o meglio costringeva, il *deceptus*, il cui raggio di azione libera e volontaria risultava ristretto, alla celebrazione di un matrimonio non voluto²³⁶. Pertanto secondo l'Autore, il dolo, la cui autonomia concettuale e giuridica nei confronti dell'errore dovrebbe essere garantita, costituirebbe così un mezzo grave, ingiusto, agente *ab extrinseco*; tuttavia, se il *coactus* nella fattispecie del *metus* ha comunque una qualche consapevolezza della formazione anomala del suo consenso matrimoniale, il *deceptus* invece, al momento della formazione del consenso matrimoniale, non avrebbe chiara la percezione di subire un influsso negativo che ha privato il suo consenso della necessaria libertà²³⁷.

²³⁴ J. MOHLER, *De errore in qualitate communi ad nuptias quaesita*, in *Apollinaris*, 34 (1961), p. 403; J. M. PUIGARNAU, *El error de cualidad en el matrimonio ante la reforma del Código de Derecho Canónico*, Barcellona, 1964, p. 14.

²³⁵ V. DE REINA, *Error y dolo en el matrimonio*, Pamplona, 1967, p. 295.

²³⁶ Cfr. J. M. SERRANO RUIZ, *El dolo en el consentimiento matrimonial*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 29 (1973), pp. 184-185.

²³⁷ *Ibidem*, p. 185.

Punzi Nicolò assunse, al contrario, un atteggiamento critico circa le proposte dottrinali favorevoli alla rilevanza normativa della fattispecie dolosa, poiché queste non si presentavano tra di loro omogenee, risultando difficile ricondurle ad una comune ratio²³⁸: addirittura, se il legislatore canonico intendesse introdurre questo nuovo capo di nullità matrimoniale, opererebbe in modo illegittimo; d'altro canto ben diversamente sarebbe da considerare l'intervento del legislatore in materia, nell'ambito di una nuova revisione di tutta la sistematica delle nullità matrimoniali²³⁹.

Marcone invece fu esponente e sostenitore decisamente contrario all'inserimento del dolo come motivo invalidante il consenso matrimoniale, affermando che l'unica modalità possibile per dichiarare la nullità dei matrimoni celebrati sotto l'influsso del dolo era altra, ovvero quella dell'errore: «Non v'è alcun dubbio che nel matrimonio il dolo non ha rilevanza... Ciò premesso il primo problema da risolvere è se sia opportuno aggiungere il dolo – e in quali limiti – alle altre cause che invalidano il matrimonio. Dico subito che non vedo una tale opportunità e che, se si vuole porre nel nulla i matrimoni contratti per effetto del dolo, la via da seguire è un'altra: quella dell'errore [...] Giacché nel nostro diritto è previsto l'errore quale vizio di consenso, di carattere conoscitivo, è inutile configurare il dolo quale vizio a sé stante»²⁴⁰. Tra dolo ed errore sussiste una peculiare relazione di causa-effetto ed una successione temporale logica: riconoscendo la nullità del matrimonio celebrato sotto l'influsso del dolo si deve sempre e previamente riconoscere effettuata dalla condotta dolosa, che ha creato l'erronea rappresentazione della realtà²⁴¹. A coloro che sostenevano l'inserimento del dolo come figura autonoma, ed intendevano riconoscere nel suo ambito operativo altre figure giuridiche non comprese nella angusta normativa dell'errore di cui al can. 1083 CIC 1917, Marcone obiettava che sarebbe sufficiente non creare, ex novo, una norma positiva, ma semplicemente ampliare la disciplina canonica

²³⁸ Cfr. A. M. PUNZI NICOLÒ, *Il dolo nel matrimonio canonico in una prospettiva di riforma del Codex*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 82 (1971/I), p. 589.

²³⁹ *Ibidem*, p. 601.

²⁴⁰ G. MARCONE, *Considerazioni sul dolo e sull'errore nel consenso matrimoniale e schema di canone*, in AA.VV., *Il dolo nel consenso matrimoniale*, Roma, 1972, p. 107.

²⁴¹ Cfr. *Ibidem*, p. 107.

già esistente. Il dolo, secondo Altri, costituirebbe una modalità attuativa particolare e rafforzativa dell'errore. Sostenitore di questa tesi è Giacchi: «Il dolo non è affatto altro se non un errore che per sé non sarebbe rilevante per il diritto e non avrebbe quindi effetto sulla validità del negozio, quell'effetto è attribuito in quanto si tratta di un errore che ha una speciale origine e cioè l'inganno compiuto ai danni del soggetto da parte dell'altro contraente o di un terzo [...] E' evidente che colui che cade in errore, quando se ne accorge dopo le nozze non può che imputare a se stesso questo fatto, magari assai doloroso, mentre colui che è stato tratto in inganno, quando se ne accorge, non può più, si può dire per tutta la vita, considerare l'altro come una persona con la quale possa instaurare una comunione spirituale, anzi un vero consortium vitae»²⁴².

Di diverso pensiero è Villeggiante, che opera una distinzione metodologica tra errore e dolo²⁴³. Partendo dal presupposto che chi arriva a formulare il consenso sotto l'influsso del dolo agisce sub imperio alterius, l'Autore afferma l'esigenza di inserire, nella nuova legislazione canonica, la figura del dolus dans causam e del dolus qui inest contractui. È cosa vera che il raggirio, fondamento dell'azione dolosa, crea una alterazione erronea della realtà; tale errore è diretto ed incide sull'intelletto del nubente soltanto per effetto dell'errore che agisce sul processo di formazione della volontà negoziale²⁴⁴. Se venisse a cessare l'azione dolosa, anche l'errore verrebbe meno e non sarebbe più in grado di influenzare la volontà²⁴⁵.

Dalla ricostruzione concettuale prospettata da Villeggiante si desume, con chiarezza, la presenza di un legame di subordinazione tra errore e dolo: proprio questo determinerebbe la necessità della disciplina divisa delle due fattispecie che, a prima vista, conducono ad un identico risultato, ma che presentano caratteristiche diverse.

²⁴² O. GIACCHI, *Il consenso nel matrimonio canonico*, Milano, 1973, p. 154.

²⁴³ Cfr. S. VILLEGGIANTE, *Per l'impostazione della rilevanza del dolo*, in AA.VV., *Il dolo nel consenso matrimoniale*, Roma, 1972, p. 49.

²⁴⁴ Cfr. A. DI FELICE, *Error in personam – Dolus. Osservazioni e proposte circa i can. 299 e 300 dello schema 'De Matrimonio' della Pontificia Commissione per la revisione del Codice*, in AA.VV., *Il consenso matrimoniale canonico: dallo jus conditum allo jus condendum*, Roma, 1988, p. 33.

²⁴⁵ Cfr. S. VILLEGGIANTE, *Per l'impostazione della rilevanza del dolo*, in AA.VV., *Il dolo nel consenso matrimoniale*, Roma, 1972 p. 49.

Durante lo svolgimento del Concilio Vaticano II e nel periodo immediatamente successivo, quindi, il dibattito dottrinale era più che mai vivo, poliedrico ed interessante, anche se non si riuscì a giungere ad una conclusione soddisfacente circa la configurazione sistematica della fattispecie del dolo e la sua incidenza sul consenso matrimoniale: la questione venne nuovamente proposta in sede di revisione del Codice del 1917²⁴⁶.

L'intensa attenzione rivolta alla persona e agli aspetti personalistici del matrimonio, successiva alla conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II, unitamente alle esigenze di giustizia sottese alla necessaria tutela dell'integrità del consenso dei nubenti, costituiscono l'imprescindibile premessa posta a fondamento della nuova norma relativa al dolo, inserita nella codificazione del 1983. Ci si può domandare quale sia la ratio motiva ultima e, soprattutto, quale sia l'intento giuridico di cui la fattispecie del dolo si fa portatrice. In altri termini, la fattispecie dolosa si presta ad una doppia lettura interpretativa, se essa intenda sanzionare la condotta illecita del deceptor oppure, più in generale, l'oggettività della istituzione matrimoniale e l'integrità del consenso del nubente ingannato²⁴⁷: «Ideo dolus dupliciter sumi potest, videlicet ex parte decipientis et ex parte decenti. Sub primo adspectu inspicitur tamquam machinatio, fallacia et calliditas alterius decipiendi causa [...] Ex parte autem decepti dolus sumatur tamquam eventus deceptionis, in errore deceptivo seu doloso subsistens»²⁴⁸. In ambito interpretativo, è possibile, quindi, scorgere due distinti orientamenti di pensiero.

Il primo orientamento intravede, nella norma positiva del dolo, un fondamento sanzionatorio nei riguardi del soggetto che realizza l'inganno: in altri termini, il Legislatore vorrebbe reprimere una condotta illecita illecita riconoscendo l'invalidità all'atto giuridico, compiuto sotto l'influsso del dolo²⁴⁹. Viene proposto, a sostegno di questa posizione interpretativa, un ragionamento in parallelo con la fattispecie del metus: l'atto compiuto sotto l'effetto del timore, diretto o indiretto, o della violenza non può produrre effetti, proprio perché viene

²⁴⁶ Cfr. *Communicationes*, 3 (1971), p. 67.

²⁴⁷ Cfr. c. De Lanversin, 17.3.1993, in *ARRT*, 85 (1996), p. 156, n. 13.

²⁴⁸ c. De Filippi, 4.12.1997, in *ARRT*, 89 (2002), p. 855, n. 4.

²⁴⁹ Cfr. P. FEDELE, *Discorso generale sull'ordinamento canonico*, Roma, 1976, p. 46.

lesa la libertà di scelta del nubente²⁵⁰: «le fonti del diritto canonico classico, sembrano talvolta riferire la ratio iuris della vis et metus alle fondamentali necessità di reprimere l'iniuria del cogens; accanto alla necessità di rimuovere l'effetto – che è nella sostanza quello di produrre un involuntarium secundum quid in capo al violentato – sono quindi presenti motivi che sembrano ricondurre ad una necessità di punire l'illecito»²⁵¹. Per tali ragioni, la fattispecie invalidante del dolo avrebbe un carattere punitivo nei confronti dell'illecita condotta comportamentale, attiva od omissiva, attuata dal decipiens²⁵².

Autorevole parte della dottrina e della giurisprudenza²⁵³, invece, intende ravvisare la ratio motiva del dolo nella oggettiva constatazione che l'inganno tramato a danno del deceptus, privando il consenso del decipiens della necessaria sincerità, richiesta per la solida costituzione di ogni rapporto interpersonale e, particolarmente, nel matrimonio, il dolo mal si concilierebbe: «con

²⁵⁰ O. GIACCHI, *Schema di riforma del matrimonio canonico*, in *Ephemerides Juris Canonici*, 31 (1975), p. 56: «Il fondamento di tale annullabilità è da porsi a mio parere, nella somma di due elementi, ognuno dei quali, da solo, non potrebbe avere rilevanza giuridica: da una parte l'assenza, nei negozi posto in seguito a violenza, della volontà che cade sugli effetti della manifestazione, dall'altra l'essersi compiuto, al fine di produrre la volontà negoziale consistente nella volontà di compiere la manifestazione, un atto illecito, antigiuridico».

²⁵¹ M. BARDI, *Il dolo nel matrimonio canonico*, Milano, 1996, p. 249.

²⁵² *Ibidem*, pp. 252-253.

²⁵³ *Decretum* c. Serrano, 28.5.1982, in *Monitor Ecclesiasticus*, 108 (1983), pp. 20-21, n. 17: «Ad *dolum* quod attinet, in re gravi, dicendum esset quod sub triplici saltem ratione essentiam coniugii adversari: scilicet, quia illud destituit veritate illa ac sinceritate, quae eidem competunt ex ipsa lege naturali et ordinatione divina; quia libertate illegittime privat alterutrum ex nubentibus in huiusce electionem immittendo falsum cognitionis praerequisitum ex quo inepta efformatur intentio; et tandem, pressius ad nostram speciem, quia dolo decipiens in commutatione personarum in quo consensus matrimonialis consistit de se offert fallacem imaginem seu 'personam intentionalem', quae una tradi potest omnino alienam ab illa, quam alter accipere intendit; - Is autem qui gravi *errore* ductus – etiamsi error talis non sit qualis a ca. 1083 praevideatur vel ex dolo non necessario proveniat – in altero intendit quid, quod revera absens invenitur: ipse non secus ac in falsi traditione, ex acceptatione falsi in consensu matrimoniali substantialiter deficere potest; - Qualitas tandem seu circumstantia, quae conditiones ad instar alter penes alterum prosequitur, iuxta nubentium mentem se habet quasi obiectum – etsi personale sit et una cum integra persona intendatur – super quo suiipsius traditione atque acceptatione versatur. Et haec omnia, cum plene recognoscantur valida etiam sub sola consideratione consensus coniugalis tamquam actus voluntatis, quo perficitur necessaria illa, de qua dicebatur, mutua ipsarum personarum nubentium commutatio; magis adhuc concludunt si – sicut fieri debet et re et veritate nihil valde diversum innuit – intra eundem consensum inveniatur ius ad illam communitatem vitae et amoris coniugalis, in qua, docente Concilio Vaticano II, essentialis matrimonii substantia amplecti debet [...] Quilibet enim coniugalem, cum intima esse debet et ex sese totalem ad invicem donationem quaerens, ne initium quidem sumere posse ubi alteruter ex nubentibus se vel ab altero graviter deceptum invenat, cum tunc deficiat illa fiducia et communicationis sinceritatis, sine quibus quodlibet coniugale inceptum inane esset sperare ut foret in re utique gravi».

l'instaurazione di quella comunità di vita, che costituisce la sostanza più vera del matrimonio cristiano»²⁵⁴. Il dolo, quindi, assurge a fattore ostativo alla *communio vitae coniugalis*, poiché si realizza: «la falsificazione della donazione di sé – oggetto del consenso matrimoniale – operata con il dolo: più che nella situazione del *deceptus*, la cui libertà matrimoniale è violata dall'errore in lui cagionato dall'inganno altrui, tale ratio è vista nel difetto di consenso del *deceptor* – o comunque della comparte se autore del dolo sia stato un terzo – che anziché donare se stesso dona *aliquam speciem suispius, quae revera a realitate suae personae substantialiter differt*»²⁵⁵.

Appare tuttavia più corretto e rispettoso della norma positiva enunciata dal can. 1098, individuare la ratio del dolo nella necessità di tutela della libertà consensuale del nubente poiché: «Il diritto vuole qui evidentemente offrire una tutela alla corretta formazione del consenso matrimoniale, alla direzione che la volontà riceve dall'apprensione dell'oggetto come 'buono' e quindi appetibile, direzione che non deve essere artatamente sviata»²⁵⁶. Il bene giuridico che viene protetto dalla normativa relativa al dolo: «es la libertad personal en una materia tan delicada e íntima, como es la conyugal, que se ve caramente afectada e inválida por la injusta maquinación dolosa productora del error»²⁵⁷. Il dolo originando una falsa rappresentazione della realtà nell'intelletto del nubente

²⁵⁴ P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, Genova, 1995, p. 157.

²⁵⁵ G. CANALE, *Primi contributi della giurisprudenza rotale alla configurazione del dolo come vizio del consenso matrimoniale*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 104 (1993/I), p. 344. c. Burke, 25.10.1990, in *ARRT*, 82 (1994), p. 724, nn. 5-6: «ratio in hoc praesertim reponenda est, quod ipse perturbat substantiam ipsissimam consensus, illum exuens non modo de vera utriusque coniugis ad invicem traditione et acceptatione per adaequatam alteriusutriusque imaginem intentionalem, sed etiam de veritate quae ipsimet consensui competit ut talis sit. Videtur tamen quod ratio nullitatis collocari etiam possit in defectu consensus non principaliter partis deceptae, sed potius alterius contrahentis, tum casu quo hic sit ipse deceptor, tum casu quo dolus circa aliquam eius qualitatem a tertio patratum sit». Cfr. anche *Decretum* c. Serrano, 28.5.1982, in *Monitor Ecclesiasticus*, 108 (1983), pp. 20-21; c. Faltin, 30.10.1996, in *ARRT*, 88 (1999), p. 675, n. 12; S. VILLEGIANTE, *Intervento sulla relazione del Prof. Graziani*, in AA.VV., *Il dolo nel consenso matrimoniale*, Città del Vaticano, 1972, p. 22.

²⁵⁶ A. M. PUNZI NICOLO', *Problematica attuale dell'errore e del dolo nel matrimonio*, in *Ephemerides Juris Canonici*, 37 (1981), p. 160; c. Burke, 18.7.1996, in *ARRT*, 88 (1999), p. 541, n. 22: «Canon 1098 utique in cristiano personalismo radicans videtur. Quin attenuet obligationem assumendi personalem responsabilitatem pro electionibus libere factis, dirigitur ad tuitionem libertatis personalis contra dolosam instrumentalizationem ex parte aliorum».

²⁵⁷ J. FORNES, *Error y dolo: fundamentos y diferencias*, in *Ius Canonicum*, 35 (1995), p. 178. Cfr. J. I. BANARES, *La relación intelecto-voluntad en el consentimiento matrimonial*, in *Ius Canonicum*, 33 (1983), p. 597.

influisce sull'atto di formazione del consenso matrimoniale: «conclusio est quod actio dolosa a decipiente elicitur terminatur, et quidem cum metaphisica necessitate, in intellectu, in creatione iudicii pratici erronei et in sphaera voluntatis nullatenus accessu directo gaudet, sed mediate et indirecte, scilicet per iudicium practicum erroneum»²⁵⁸. L'azione ingannatoria, quindi, viene a creare nel *deceptus* un errore ex parte intellectu circa l'esistenza (o l'assenza) di una data qualità nella comparte, provocando una alterazione della libertà, ovvero un restringimento della libertà di scelta nell'opzione matrimoniale²⁵⁹. L'elemento che si pone a fondamento della fattispecie del dolo è la volontaria intenzione di ingannare, da parte di colui che causa il dolo: tale intenzionalità si concretizza nella consapevolezza dell'*alterum laedere*, cioè nella consapevole intenzione di ingannare un altro soggetto, inducendolo a porre in essere un determinato atto giuridico (il matrimonio).

Ciò significa che il dolo deve essere eseguito con l'intenzione diretta di ottenere il consenso matrimoniale del *deceptus*, ad *obtinendum consensum* patrato, mentre altre finalità risultano irrilevanti: pertanto, supposto l'*animus decipiendi*, l'inganno realizzato dal soggetto agente deve avere come scopo quello di indurre l'altra parte in errore per farle compiere un atto che altrimenti non avrebbe compiuto, e che nel caso si specifica nel consenso matrimoniale.

Il canone permette di riconoscere qualunque forma di attuazione del dolo, sia di quello positivo, consistente nella produzione di false apparenze relative ad una determinata realtà, sia di quello negativo, che si concretizza nella omissione o nel tacere fatti, informazioni o circostanze che rivelerebbero la verità alla parte ingannata; in ogni caso deve avere come fine quello di carpire il consenso del *deceptus* alterandone il processo di formazione della volontà inducendo in lui un

²⁵⁸ G. GANGOITI, *Dolus vel melius error constituitne titulus sive causam nullitatis matrimonii?*, in *Angelicum*, 50 (1973), p. 389.

²⁵⁹ S. VILLEGIANTE, *Per l'impostazione della rilevanza del dolo*, in AA.VV., *Il dolo nel consenso matrimoniale*, Città del Vaticano, 1972, p. 45: «Chi arriva a formulare il consenso sotto l'azione del dolo, agisce *sub imperius alterius*. Questi provocando l'errore apporta una deviazione nel processo conoscitivo del soggetto. Sappiamo che, ordinariamente, la libertà di scelta e, quindi di responsabile determinazione, non sta nell'intelletto ma nella volontà. Ora i mezzi di scelta che l'intelletto può proporre alla volontà, non sono se non quelli che il raggio altrui ha determinato [...] la volontà si trova a dover scegliere e quindi a dover deliberare su una realtà come falsamente rappresentata dall'inganno altrui, e in ultima analisi, come voluta da altri, e non su una realtà oggettivamente vera».

errore di valutazione²⁶⁰. Inoltre, il Legislatore non prevede, normativamente, alcuna peculiare qualificazione circa la figura del deceptor: se cioè debba trattarsi di uno dei due nubenti oppure se possa essere anche una terza persona che agisca da sola o in sintonia con una delle parti²⁶¹.

Nella dinamica dell'accertamento processuale circa l'effettiva sussistenza di una intenzione dolosa, acquista rilievo la dichiarazione giudiziale del deceptor, confermata da testi degni di fede, tempore non suspecto, che non solo ne esplicita le intenzioni al tempo delle nozze, ma permette anche una analisi delle motivazioni personali che possono averlo determinato alla celebrazione del matrimonio con la persona del coniuge e che costituiscono, a loro volta, la base motiva della condotta dolosa tenuta a danno della comparte²⁶².

²⁶⁰ A. STANKIEWICZ, *La fattispecie di errore doloso prevista dal can. 1098*, in AA. VV. *Diritto matrimoniale canonico*, vol. II, *Il consenso*, Città del Vaticano, 2003, p. 187: «Il requisito dell'*animus decipiendi* per ottenere il consenso rende possibile un ampio uso dei mezzi recettivi sia per indurre l'altro in errore circa una qualità personale del contraente, gravemente perturbante la vita coniugale, sia per mantenerlo nell'errore già operante, ma con il preciso scopo di carpirne il consenso matrimoniale, manipolando in tal modo il processo formativo della sua volontà. A tale scopo, quindi, sono rilevanti sia i comportamenti commissivi (*dolo commissivo o positivo*) [...] sia i comportamenti omissivi (*dolo omissivo*) con e reticenze, silenzi ingannevoli rispondenti alle caratteristiche della condotta dolosa, particolarmente commisurata secondo il criterio soggettivo del *decipiendus*, per farlo cadere in errore o per sostenere l'errore già esistente in lui allo scopo di consentire alle nozze, ossia *intuitu matrimonii*».

²⁶¹ Durante i lavori di revisione del Codice Piano-Benedettino e dalla discussioni entro il *Coetus Consultorum*, non acquisiva particolare rilevanza giuridica il fatto che l'azione dolosa provenisse dall'altro nubente, oppure da una terza persona: ciò che importava era solo l'effetto pratico e concreto che l'azione dolosa produceva sul consenso matrimoniale. Cfr. *Communicationes*, 3 (1971), p. 75. Secondo M. F. POMPEDDA, *Annotazioni sul diritto matrimoniale nel nuovo codice canonico*, in M. F. POMPEDDA, *Studi di diritto matrimoniale canonico*, Milano, 1993, p. 228: «Una questione sembra essere fuori discussione: il soggetto attivo del dolo, cioè colui che lo provoca in danno di un contraente, non necessariamente deve essere l'altra parte ma può essere anche una terza persona [...] anche la dizione del canone sembra suggerire un tale significato, poiché non è indicato il soggetto attivo del dolo, ma in senso assoluto si parla di 'dolo [...] patrato', cioè compiuto messo in opera da chiunque. Se così è, la fattispecie non esclude che si abbiano *contemporaneamente entrambi* i contraenti quali soggetti passivi del dolo: proprio perché la terza persona o le terze persone [...] possono agire in modo tale da indurre reciprocamente i nubenti in errore, dolosamente s'intende, su qualità dell'altro». c. Stankiewicz, 27.1.1994, in *ARRT*, 86 (1997), p. 67, n. 23: «*Quamquam in negotiis bilateralibus requiri solet ut dolus ab altera parte proveniat, vel saltem ea sciente patretur, habita tamen ratione eiusdem effectus, quem provocare potest in decepto sive dolus compartis sive personae tertiae, tanquam certa opinio admittenda est iuxta quam nihil refert, utrum talis dolus patratu sit a parte contrahenda an ab alia persona*».

²⁶² c. Stankiewicz, 27.1.1994, in *ARRT*, 86 (1997), p. 70, n. 26: «*Probatio autem directa procedit ex ipsis errantis aut decepti er deceptoris, seu dolum inferentis, confessione tum iudiciali cum etiam extra iudiciali, tempore non suspecto facta, quam testes fide digni ac documenta in iudicio confirmare debent*». Cfr. Monier, 22.3.1996, in *ARRT*, 88 (1999), p. 302, n. 12; c. Faltin, 30.10.1996, in *ARRT*, 88 (1999), p. 675, n. 13.

Si procede, quindi, all'esame della causa che ha generato, attraverso il comportamento, commissivo od omissivo del deceptor, l'errore doloso nella comparte; nonché all'esame dell'intentio deceptoris, vale a dire, se il soggetto dolum patrans, abbia effettivamente avuto l'intenzione di ledere la comparte omettendo od occultando la verità sulla propria persona, o su di una qualità personale, con il fine specifico e pratico di celebrare il matrimonio²⁶³. L'intentio deceptoris si palesa nel comportamento del deceptor, sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio, da valutarsi nel più ampio contesto probatorio in connessione con le testimonianze, gli indizi e le circostanze che accompagnano tutta la vicenda personale e matrimoniale della coppia, divenuta oggetto di indagine giudiziaria. La precisa formulazione del can. 1098 esige, inoltre, l'accertamento della gravità della qualità: è opportuno, oltre che ragionevole, che il giudice contemperi il criterio oggettivo, (che assume come misura l'attitudine turbativa della qualità che si riflette nella dimensione coniugale), con il criterio soggettivo, vale a dire, le aspettative, la rilevanza anche "soggettiva" che, comunque, quella qualità, dolosamente falsificata, può avere per il soggetto passivo del dolo²⁶⁴.

1.6 La simulazione

²⁶³ P. BIANCHI, *Esempi di applicazione giurisprudenziale del can. 1098 (dolo): casistica e problemi probatori*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 9 (1996), p. 372: «I problemi probatori sottesi alla applicazione del can. 1098 sono davvero ardui ed è ormai divenuta tralatizia la considerazione che la prova del dolo come vizio del consenso matrimoniale sarebbe di eccezionale impegno. Talora si ritrova l'espressione – certo in sé eccessiva – che quella del dolo ai sensi del nostro canone sarebbe una *probatio diabolica*».

²⁶⁴ c. De Filippi, 4.12.1997, in *ARRT*, 89 (2002), p. 859, n. 7: «*Probatio quae utique considerari potest sive directa [...] sive indirecta [...] ad id ducere debet ut verificetur utrum in casu reapse perficiantur omnes condiciones statutae in can. 1098 [...] Scilicet: a) definiendum est quatenus fuerit qualitas alterius partis, circa quam deceptor dolo asserit se in errorem incidisse; b) statuendum est sive momentum obiectivum illius qualitatis ad graviter perturbandum consortium vitae coniugalis, sive momentum subiectivum quod deceptor dolo illi qualitati tribuit; c) constabilendum est num illa qualitas (vel eiusdem absentia) ante matrimonium reapse ignorata fuerit ab eo qui dicitur dolo deceptor; scil.: num ipse in errore versaretur; d) colligendum est num ille error ab asserto deceptore dolose inductus sit et quidem ad extorquendum consensum alterius partis; e) explorandum est num utrum modus agendi illius, qui se deceptor esse contendit, postquam veritatem detexit, reapse congruens an discrepans fuerit cum thesi quam propugnat coram Tribunale Ecclesiastico».*

Nella teoria generale del negozio giuridico, con il termine simulazione si suole indicare l'azione di colui che, per qualunque ragione, esternamente e seriamente, pronuncia parole o segni che, di per sé, significano la volontà di realizzare un determinato negozio giuridico e, tuttavia, internamente, non solo manca questa volontà ma addirittura esiste una volontà contraria alla dichiarazione esterna, sia volendo positivamente la mera apparenza esterna del negozio giuridico materialmente realizzato (simulazione totale), sia escludendo positivamente un elemento essenziale di quel determinato negozio giuridico (simulazione parziale).

Nell'ambito del diritto matrimoniale della Chiesa, il consenso simulato²⁶⁵ consiste essenzialmente nella sostituzione, cosciente e voluta, dell'unica volontà di sposarsi con un'altra volontà interna e prevalente alla quale manca l'integra verità essenziale del matrimonio come stabilito dall'ordinamento²⁶⁶. Pertanto, relativamente alla costituzione del vincolo matrimoniale, col termine simulazione si indica l'atto della volontà per il quale, nonostante l'apparente manifestazione esterna del consenso, si esclude o il matrimonio in sé o qualcuno di quegli elementi essenziali senza i quali esso non può sussistere. Affinché vi sia simulazione, in senso proprio, deve dunque esserci una discordanza cosciente e volontaria tra la manifestazione esterna del consenso e ciò che realmente si vuole internamente.

Da un punto di vista contenutistico ed oggettuale, la dottrina e la giurisprudenza canoniche distinguono tra simulazione totale, quando si esclude il matrimonio stesso (*matrimonium ipsum*), in modo che, nonostante la

²⁶⁵ P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, vol. II, Città del Vaticano, 1932, p. 36, n. 814: «Fictio seu simulatio consensus matrimonialis tunc verificatur quando contrahens quidem verba consensum exprimenta et rite profert, sed interne illum non habet et ». c. Stankiewicz, 26.6.1986, in *ARRT*, 78 (1991), p. 401, n. 7: «Totalis simulatio committitur ab eo qui in nuptiis ineundis firmum habet propositum respuendi quamlibet speciem aut figuram matrimonii, quod est saltem consortium permanens inter virum et mulierem ordinatum ad prolem (cf. can. 1096, § 1)»; c. Bruno, 19.12.1995, in *ARRT*, 87 (1998), p. 726, n. 4: «In simulatione partiali nubens matrimonium inire intendit, sed unam vel alteram coniugii proprietatem essentialem vel ordinationem naturalem recusat, et obligations necessario ab his dimanantes, quae ab humano arbitrio sunt subductae atque obiectum contractus matrimonialis constituunt, assumere nequit».

²⁶⁶ Cfr. P. J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale. Tecniche di qualificazione e di esegesi delle cause canoniche di nullità (cc. 1095-1107 CIC)*, Milano, 2001, p. 328.

manifestazione esterna del consenso, predomina nel soggetto l'intenzione di non contrarre affatto (*animus non contrahendi*); e simulazione parziale, che si ha invece quando si esclude qualche elemento essenziale del matrimonio (*matrimonii essenziale aliquod elementum vel essentialem aliquam proprietatem*) in modo che, anche se non manca l'intenzione di sposarsi, prevale nei contraenti, o anche soltanto in uno di essi, l'intenzione di escludere qualcuno degli elementi che specificano il matrimonio in quanto tale e a cui non ci si vuole obbligare (*animus non se obligandi*)²⁶⁷.

Tecnicamente parlando, soltanto la prima ipotesi può qualificarsi come simulazione perché solo in quella c'è un inganno e coscienza del medesimo²⁶⁸. La relazione che si stabilisce tra i nubenti, in tali casi, non va oltre l'atto simulato e si crea con consapevolezza una semplice apparenza di matrimonio, cosicché la discrepanza tra quanto manifestato esternamente e l'animo interno è voluta e pretesa dal soggetto simulante per fini estranei al matrimonio, il quale risulta nullo per diritto naturale. Nella simulazione parziale, invece, si verifica piuttosto una limitazione del consenso: in essa il nubente vuole sì celebrare un matrimonio ma, a causa dell'esclusione di un elemento o di una proprietà essenziale, lo configura a suo piacimento e in modo difforme da quello proposto dall'ordinamento, finendo così per volere una realtà diversa da quella che canonicamente si intende per matrimonio. Si sarebbe in questo caso in presenza di una: «volontà atipica quanto al suo oggetto, difforme precisamente dalla

²⁶⁷ ad obiectum attinet, duae recensentur fictionis species: totalis seu radicalis quae matrimonium ipsum excludit; et partialis, qua aliquod ex eius elementis essentialibus respuitur ». Cfr., c. Palestro, 27.5.1992, in *ARRT*, 84 (1995), p. 281, n. 5; c. Funghini, 14.10. 1992, in *ARRT*, 84 (1995), p. 467, n. 9; c. Giannecchini, 14.6.1988, in *ARRT*, 80 (1993), p. 389, n. 3. c. Stankiewicz, 29.4.1982, in *SRRD*, 74 (1987), p. 247, n. 3: «*Simulatio canonica [...] iure dividitur in totalem et partialem non quidem ratione effectum, qui semper idem est, sed ratione obiecti et conscientiae simulati actus. Nam in simulatione totali nupturiens consulto ac sciens meram apparentiam celebrationis nuptiarum unice intendit, cum reapse matrimonium excludat, dum in partiali simulatione exoptat aliquam coniugii speciem (pseudomatrimonium), suis placitis accomodatum, plerumque ignarus perpetrandae nullitatis* ». Cfr. anche J. J. GARCÍA FAILDE, *Simulatio totalis matrimonii canonici et metus*, in *Periodica*, 72 (1983), p. 258. M. MINGARDI, *L'esclusione della dignità sacramentale dal consenso matrimoniale nella dottrina e nella giurisprudenza recenti*, Roma, 2001, p. 61.

²⁶⁸ c. Fiore, 17.7.1973, in *SRRD*, 65 (1982), p. 592, n. 3: «*Quod attinet ad statum psychologicum simulantis animadvertatur oportet: in simulatione totali habetur vera fictio; simulans in plena mala fide versatur, quia sibi conscius est de nullitate et inexistencia vinculi et quia intentionaliter vult oppositionem inter declaratum et volitum*».

volontà precettiva dell'ordinamento, ossia da come questo disegna l'istituto matrimoniale nei suoi contenuti indisponibili»²⁶⁹. Sotto questo preciso profilo, la discrepanza non risulta quindi essere soltanto tra la volontà esterna e quella interna del nubente, ma tra la volontà interna di questi e ciò che è ed esige il matrimonio: così la volontà matrimoniale del nubente e la verità del matrimonio non coincidono. Più che di una simulazione, si tratta in questi casi di una restrizione o riserva mentale²⁷⁰. In ogni caso, per entrambe le simulazioni, totale e parziale, l'effetto è comunque lo stesso: la nullità del matrimonio in ragione della prevalenza accordata dal Legislatore alla reale sostanza della volontà negoziale e alla volontà interna del contraente, rispetto alla manifestazione esterna realizzata dal nubente²⁷¹. Va infine osservato che, agli effetti canonici, l'atto escludente, o simulato, può avere tanto natura unilaterale quanto bilaterale: «ratio, propter quam simulatio canonica sufficit unilateralis, stat in eo quod effectum immediatus omnis simulationis est defectus consensus [...] et consensus [...] est causa subjectiva unica efficiens existentiae cuiuslibet matrimonii canonici concreti, constans voluntatis actus utriusque contrahentis – qui actus voluntatis deest in uno contrahente cum de simulatione unilaterale agitur»²⁷².

Sotto il profilo strettamente terminologico, ci si potrebbe domandare se sia più corretto utilizzare il termine di simulazione del consenso matrimoniale oppure quello di esclusione del consenso matrimoniale²⁷³. Indubbiamente, il termine simulazione, comunemente utilizzato in dottrina e nella prassi forense, bene

²⁶⁹ P. BIANCHI, *L'esclusione della indissolubilità quale capo di nullità del matrimonio. Profili critici*, in *Ius Ecclesiae*, 13 (2001), p. 644.

²⁷⁰ «La reserva o restricción mental suele decirse que existe cuando por el agente intencionalmente se expresa algo en la declaración externa que el no pretende realmente: al faltar una verdadera voluntad o intención de realizar el acto tal y como se manifiesta en la declaración, y en virtud de la prevalencia de la voluntad sobre la declaración externa, vuelve de por sí invalido el acto jurídico realizado». AZNAR GIL F. R., *Derecho Matrimonial Canónico, Vol. II, Cánones 1057; 1095-1107*, Salamanca 2002, p. 183-184.

²⁷¹ c. Stankiewicz, 23.7.1982, in *SRRD*, 74 (1987), p. 422, n. 3: «ratio scripta postulat ut simulatae nuptiae nullius sint momenti (Gai. D. 23, 2, 30) propter radicalem defectum voluntatis matrimonialis». Cfr., c. Ewers, 21.12.1963, in *SRRD*, 55 (1972), p. 996, n. 3.

²⁷² J. J. GARCÍA FAILDE, *Observaciones novae circa matrimonium canonicam simulatum et coactum*, in *Periodica*, 75 (1986), pp. 183-184.

²⁷³ F. CAPPELLO, *Tractatus canonicus moralis de sacramentis*, vol. V, *De Matrimonio*, 1916, p. 526, n. 593: «Huiusmodi modus loquendi non placet, quia consensus matrimonialis non est divisibilis: aut existit vere et proprie dictus aut non existit»; c. Funghini, 24.5.1995, in *ARRT*, 87 (1998), p. 313, n. 4: «Dictio simulationis totalis et partialis, non ab omnibus iuris canonici cultoribus probatur».

esplicita la realtà di questo fenomeno per cui il nubente finge di aderire al modello di matrimonio proposto dalla Chiesa, mentre, in realtà, egli vuole realizzare un modello personale di matrimonio, non conforme, in tutto o in parte, a quel modello. Tuttavia, nel contesto del peculiare ordinamento giuridico canonico e per la materia di cui trattiamo, vi possono essere situazioni in cui la categoria concettuale di simulazione non si attaglia perfettamente ai casi ricorrenti. Anzitutto, a differenza della teoria civilistica della simulazione in materia contrattuale, non si ha qui un negozio simulato e uno dissimulato poiché è sempre e un solo atto che viene posto in essere e la volontà reale del soggetto è unica; in secondo luogo non necessariamente c'è dolo, intesa come deliberata volontà antiggiuridica, e nemmeno una volontà consapevolmente contraria alla posizione di un atto giuridico, poiché il soggetto può agire ritenendo di porre quell'atto del tutto lecitamente e validamente²⁷⁴. Pertanto, pur continuando ad utilizzare il termine simulazione, non si può non rilevare, nel rispetto del dato codiciale, che appare più corretta l'utilizzazione del lemma esclusione il quale a sua volta bene concretizza il fenomeno simulatorio, designando un fermo rifiuto di uno o più aspetti connaturati e caratterizzanti l'istituto matrimoniale.

A tenore del can. 1057 § 1, la causa efficiente del matrimonio è il consenso manifestato dalle parti che non può essere supplito da nessuna potestà umana. Tuttavia, il consenso è un atto proprio della volontà e, pertanto, la mancanza di una reale volontà interna di uno o di entrambi i contraenti diretta a costituire il coniugio rende nullo il matrimonio nonostante la manifestazione esterna di quel consenso. Così, al § 1 del canone citato il Legislatore stabilisce una presunzione *iuris tantum* di corrispondenza tra la volontà interna di costituire il matrimonio e la sua manifestazione esterna, o che è lo stesso, stabilisce in forza della comune esperienza²⁷⁵ un principio generale di congruenza fra ciò che è

²⁷⁴ Cfr. TORRENTE A. – SCHLESINGER P., *Manuale di diritto privato*, Milano 1985, p. 184-186; BIANCHI P., *Esclusione della indissolubilità, pro manuscripto*, p. 1.

²⁷⁵ «La presunzione [...] ha il suo fondamento specifico costruito sui dati forniti dall'esperienza comune relativa alle nozze (giudizio induttivo). Un tale fondamento, secondo quel sensibilissimo e autorevole interprete delle cose umane costituito dalla giurisprudenza rotale romana, si appalesa in un duplice e connesso elemento [...], come risulta anche da queste parole tratte da un'analisi dei più vecchi giudicati di questo insigne Collegio giudiziario della Chiesa: 'Tenendum est consensus

voluto realmente e ciò che viene manifestato esternamente²⁷⁶. Oggetto di tale presunzione: «è che la volontà dei nubenti aderisca sostanzialmente al modello di matrimonio, proposto dalla Chiesa, individuato in una comunità permanente tra un uomo e una donna finalizzata alla procreazione. Tale adesione viene indicata dai canonisti con l'espressione *intentio generalis faciendi quod facit Ecclesia* [...] La *intentio* [...] non è soltanto un atto di scienza, ma anche un atto di volontà»²⁷⁷. Si presume, dunque, che il consenso espresso corrisponda, nel suo contenuto, a quanto previsto dall'ordinamento giuridico e, pertanto, il paragrafo primo del can. 1101: «Aplica decisamente la teoría de la voluntad al consentimiento matrimonial. Es decir, el derecho canónico reconoce efectos jurídicos únicamente a aquello que la voluntad quiere, no a aquello que externamente expresa. Lo cual está en línea lógica con estos dos principios: el matrimonio lo produce el consentimiento. Consentimiento matrimonial es un acto de la voluntad»²⁷⁸.

matrimoniale semel ab utroque contrahente rite expressum verum et internum fuisse, non simulatum; proinde in primis praesumitur unumquemque ita in corde sentire, prouti externe loquitur, quia nemo existimandus est dixisse, quod mente non cogitaverit [...]». BONNET P. A., *Le presunzioni legali del consenso matrimoniale canonico in un occidente scristianizzato*, Milano 2006, p. 55.

²⁷⁶ R. COLANTONIO, *Valore della presunzione del can. 1101 § 1 del C.I.C.*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 95 (1984/I), p. 179 e 181: «Il par. I del can. 1101 del C.I.C. riconosce, come regola generale, che qualunque consenso (= volontà) è da ritenersi conforme alla sua esterna manifestazione, purché sia intervenuta, almeno materialmente se non giuridicamente, la *species seu figura matrimonii*. Ciò significa che qualunque matrimonio, *initum cum utriusque partis consensu naturaliter sufficienti*, è da ritenersi valido, ancorché sia stato contratto con un assoluto *defectus legitimam formae* [...] Poiché la volontà (= consenso) è una realtà che può essere percepita soltanto mediante segni esterni, quando ciò avviene, si ha la dichiarazione esterna rivelatrice dell'interno consenso. Fra dichiarazione esterna (percepibile) e volontà (= consenso) (impalpabile) esiste quindi un punto di congiungimento: i *verba* o i *signa* a questi equivalenti. Da questi perciò si può ricavare sia l'esistenza interna della volontà (= consenso) sia la sua concordanza con l'avvenuta esternazione di essa. L'esperienza ed il senso comune insegnano che nulla viene dichiarato che non sia stato prima voluto e che tutto ciò che è dichiarato viene manifestato così come è stato voluto [...] Questa constatazione è sufficiente a giustificare la *praesumptio ex can. 1101, § 1*». (Cfr. il medesimo articolo pubblicato in AA.VV., *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1990, pp. 13-44.)

²⁷⁷ E. VITALI – S. BERLINGO', *Il matrimonio canonico*, Milano 2003, p. 78-79.

²⁷⁸ L. GUTIÉRREZ MARTÍN, *Voluntad y declaración en el matrimonio*, Salamanca 1990, p. 19. J. J. GARCIA FAILDE, *Simulatio totalis matrimonii canonici et metus*, in *Periodica*, 72 (1983), pp. 256-257: «Ecclesia tamen potest, propter bonum praesertim commune et pro foro externo, vinculare effectum iuridicos s emplici declarationi externae, consideratae ut merum factum, atque praesumere, praesumptione iuris tantum, esse validum matrimonium in cuius externa celebratione manifestarunt nupturientes se habere sinceram intentionem consentiendi, ineundi negotium iuridicum matrimoniale, devinciri vinculo iuridico matrimoniali (cfr., can. 1086, § 1). Haec praesumptio confirmat expositum principium generale de causalitate consensus quia: in casu in tantum praesumitur validitas matrimonii

Detta presunzione legale sarebbe, secondo alcuni, collegata anche al can. 1060, che si riferisce al favor matrimonii, e costituirebbe: «una ulteriore presunzione posta a tutela del matrimonio, che riguarda la conformità della dichiarazione alla volontà interiore [...] La disposizione del can. 1101 § 1 esprime il favore che l'ordinamento giuridico canonico manifesta per il matrimonio [...] nel senso che l'ordinamento canonico, nell'interesse del principio della stabilità dei rapporti umani e dei negozi giuridici, che ne sono alla base, prende in considerazione solo realtà fenomeniche, con la conseguenza che esso, di solito, considera quanto si verifica nel mondo interiore dell'uomo come circostanza priva di per sé di ogni rilevanza giuridica»²⁷⁹.

Se, da un lato, la presunzione del can. 1101, § 1 si fonda sul normale e auspicato comportamento di un cristiano in una materia così grave come è il matrimonio, dall'altro, essa sta a significare che esiste la possibilità reale e giuridica di una discordanza conosciuta e voluta tra volontà interna e manifestazione esterna con la conseguente nullità del matrimonio²⁸⁰. E questo perché: «il diritto canonico [...] dà rilievo assolutamente prevalente alla effettiva volontà della parti e considera questa sola volontà essenziale e necessaria per il

in quantum consensus supponitur naturaliter existens et iuridice efficax etiam in 'actu secundo'; per hanc praesumptionem: nec suppletur consensus, quod esset incompatible cum illo generale principio de causalitate insubstituibile consensus [...] nec colligatur vinculum concretum matrimoniale nudae declarationi externa consensus (quod repugnat quia esset vinculum creatum absque consensu partium)».

²⁷⁹ G. DALLA TORRE, *Il «favor iuris» di cui gode il matrimonio*, in AA.VV., *Diritto matrimoniale canonico*, vol. II, *Il consenso*, Città del Vaticano, 2003, p. 225; Cfr. anche R. COLANTONIO, *Valore della presunzione del can. 1101 § 1 del C.I.C.*, in AA.VV., *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 1990, p. 14-15. In giurisprudenza cfr., c. Delanversin, 31.7.1990, in *ARRT*, 82 (1994), p. 679, n. 8. c. Serrano, 2.6.1989, in *ARRT*, 81 (1994), pp. 403-404, n. 5.

²⁸⁰ L. GUTIERREZ MARTIN, *Voluntad y declaración en el matrimonio*, Salamanca, 1990, p. 20: «Esta exteriorización, manifestación o más técnicamente, declaración de voluntad puede estar, a causa de un proceso racional ilógico, en desacuerdo con la voluntad misma. La discordancia entre lo que la voluntad quiere y lo que manifiesta puede ser involuntaria o voluntaria. En el primer caso no hay propiamente discordancia entre voluntad y declaración pero la conexión entre ambas está viciada ya que el objeto de la declaración no habría sido objeto de la voluntad si esta hubiese sido verdaderamente libre o el agente hubiese tenido un mejor conocimiento del objeto. Esta clasificación comprende los supuestos de intimidación, error o dolo. Se da verdadera desconexión entre voluntad y declaración cuando aquella rehúsa lo que con la declaración se significa». R. COLANTONIO, *Valore della presunzione del can. 1101 § 1 del C.I.C.*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 95 (1984/I), p. 182: «Il can. 1101 § 1, quindi, è causa efficiente di una *praesumptio iuris* nel senso che connette un elemento di fatto (externatio) con un altro (voluntas negotialis), che può cedere soltanto alla verità di una prova contraria o ad una *praesumptio hominis* che si origina da determinati fatti contrari e specifici».

sorgere di un valido vincolo coniugale, il matrimonio così celebrato non potrà che essere nullo per mancanza di un vero consenso, non potendosi considerare tale la volontà del soggetto diretta ad un istituto che differisce sostanzialmente da ciò che la Chiesa considera vero matrimonio»²⁸¹. La divergenza tra interno volere e volontà esteriormente manifestata dal nubente: «viene intesa come distacco del volere del singolo dal volere dello stesso ordinamento canonico con la sostituzione della propria concezione del matrimonio a quella della Chiesa. Infatti, la divergenza come aspetto sostanziale della simulazione, implica anche la conoscenza intellettuale del contenuto oggettivo del matrimonio a cui viene contrapposta l'opzione concreta della volontà del simulante, incompatibile con il contenuto proposto dalla dottrina cattolica»²⁸². Pertanto, tale discordanza voluta dal nubente costituisce i casi di consenso simulato di cui tratta espressamente il canone 1101 § 2²⁸³. Nel § 2 del can. 1101 si rilevano dunque le condizioni necessarie affinché la simulazione abbia influsso sulla nullità del patto matrimoniale. Da parte del soggetto simulante si richiede nel nubente un atto positivo di volontà, mediante il quale si escluda dal proprio consenso matrimoniale qualcosa che è richiesto dalla natura stessa del matrimonio²⁸⁴: ciò

²⁸¹ P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, Genova, 1994, p. 117; c. Corso, 30.5.1990, in *ARRT*, 82 (1994), p. 411, n. 8: «Ad exclusionem enim de quibus revera elicitas necesse dignoscendas et determinandas attente investigando est praevalens voluntas contrahentis, qui matrimonium vult, sed aliquo elemento essenziali omnino escluso ob rationes, subiective saltem, quam maxime impellentes, quosque praevalentes habeat contra voluntatem ineundi verum matrimonium».

²⁸² A. STANKIEWICZ, *La simulazione del consenso in generale*, in *Ius Ecclesiae*, 14 (2002), pp. 649-650.

²⁸³ L. GUTIÉRREZ MARTÍN, *Voluntad y declaración en el matrimonio*, Salamanca, 1990, p. 25: «La exclusión [...] es una forma de discordancia intencionada entre voluntad y declaración que puede revestir diversas modalidades, todas las cuales tienen como denominador común el rechazo del objeto del consentimiento por parte del contrayente».

²⁸⁴ A. STANKIEWICZ, *Concretizzazione del fatto simulatorio nel 'positivus voluntatis actus'*, in *Periodica*, 87 (1998), pp. 280-282: «Il contenuto del termine [...] è caratterizzato dalla presenza di tre elementi, fissati dalla norma canonica (c. 1101 § 2), i quali vengono così presentati da questa espressione giurisprudenziale: "tria una simul concurrunt necesse est, ut exclusio vim irritantem praesferat" [...] Il primo elemento riguarda la *voluntas*, poiché solo essa è causa efficiente, motrice e fonte primaria di ogni simulazione o esclusione nei confronti dell'oggetto stabilito dal c. 1101 § 2 [...] Il secondo elemento, cioè l'*actus*, attribuisce alla volontà la forma di *operatio*, di attività volitiva, per cui essa si trasforma nell'atto di volere (willing), il quale nel campo psicologico può corrispondere alla 'decisione', segnata dal passaggio 'dal conoscere all'agire per mezzo di una deliberazione' o dalla 'decisione volontaria', concepita 'come un atto sovrano della volontà o dell'io' [...] Infine il terzo elemento, cioè la 'positività' dell'atto, compie la funzione di un fattore qualificante nei confronti dello

significa che non basta la mera assenza di volontà di qualche elemento costitutivo, ma è necessario un atto di volontà escludente quell'elemento, ovvero, risulta: «imprescindibile l'esistenza di un *actus elicitus*, cioè uscito [...] dalla sfera meramente intellettuale per farsi volizione e concretarsi nel fatto»²⁸⁵.

Più precisamente, l'atto positivo della volontà si concreta in: «una volontà specificamente ed effettivamente diretta ad escludere un elemento essenziale del matrimonio»²⁸⁶; per tale ragione: «tenuto conto quindi della consistenza volitiva, l'atto positivo di volontà viene definito come veramente posto in essere, realmente espresso o *elicitus* con una concreta deliberazione»²⁸⁷. Per tale ragione l'atto positivo della volontà: «deve [...] essere dotato di tanta forza ed efficacia da distruggere, pur rimanendo all'interno della mente del nubente, non solo le presunzioni di legge, ma addirittura la manifestazione di una pseudo volontà dello stesso nubente diretta a costituire uno pseudo matrimonio»²⁸⁸; in altri termini, ai fini della concretizzazione del fenomeno simulatorio sarebbe necessaria: «non un'assenza della volontà matrimoniale ma la presenza di una positiva volontà di escludere il matrimonio [...] una vera e propria volontà, un “*velle non*” piuttosto che un “*nolle*”²⁸⁹. Per tale motivo, si dice che nel matrimonio simulato, almeno in quello parziale, coesistono in qualche modo due atti di volontà contraddittori tra

stesso atto di volontà, il quale pertanto deve essere presente in ogni interpretazione che intenda dare dovuta rilevanza all'aggettivo attributivo *positivus*». Z. GROCHOLEWSKI, *De exclusione indissolubilitatis ex consensu matrimoniali eiusque probatione*, Napoli, 1973, p. 56.

²⁸⁵ E. GRAZIANI, *Mentalità divorzistica ed esclusione dell'indissolubilità del matrimonio*, in *Ephemerides Juris Canonici*, 34 (1978), p. 26. Cfr., A. STANKIEWICZ, *De iurisprudencia rotali recentiore circa simulationem totalem et partialem*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 122 (1997), p. 218-222.

L. GUTIERREZ MARTIN, *Voluntad y declaración en el matrimonio*, Salamanca, 1990, p. 36: «El acto por el que la voluntad excluye debe ser positivo; lo que significa que ha de salir a la existencia operativa, distinguiéndose tanto de la mera inercia como de la simple disposición de ánimo en contrario o de una ausencia de voluntad que acepte [...] Cuando el legislador canónico utiliza las palabras ‘acto positivo de voluntad’ lo hace deliberada y justamente, ya que la voluntad lo es solo cuando reflexionando sobre un determinado objeto, tiende a él y lo apetece o lo quiere».

²⁸⁶ P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, Genova, 1994, p. 119. c. Boccafolo, 15.2.1988, in *ARRT*, 80 (1993), p. 88, n. 3: «*Actus voluntatis, quo simulatio constituitur, debet esse ‘positivus’ seu revera positus, elicitus et perfecte humanus, qui nempe procedat ex cognitione obiecti in quod dirigitur voluntas*».

²⁸⁷ A. STANKIEWICZ, *Concretizzazione del fatto simulatorio nel ‘positivus voluntatis actus’*, in *Periodica*, 87 (1998), p. 283.

²⁸⁸ S. BENIGNI, *La simulazione implicita: aspetti sostanziali e processuali*, Roma 1999, p. 92.

²⁸⁹ O. GIACCHI, *Il consenso nel matrimonio canonico*, Milano 1968, p. 62.

loro: con uno si ha intenzione di contrarre matrimonio e con l'altro si vuole escludere qualcuno dei suoi elementi specifici²⁹⁰.

Dalla dottrina e dalla giurisprudenza canonica, l'atto positivo di volontà è anche chiamato *intentio*²⁹¹, e questa può essere *actualis*, quando sorge ed è presente al momento del consenso, o *virtualis* quando sorge precedentemente alle

²⁹⁰ A. SZENTIRMAI, *Quaestionis de simulatione matrimonii partiali in iure canonico*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 73 (1962/I), p. 56: «Contrahens vult quidem matrimonium, quia illud de facto init; haec est voluntas generalis. At sensu proprio non vult matrimonium, cum proprietatem quandam essentialem, ab eius existentia inseparabilem nolit; haec est voluntas specialis. Quatenus voluntas praevalet, nihil refert. Duae voluntates oppositae mutuo se elidunt, se invicem destruunt, consequenter matrimonium non contrahitur». A. STANKIEWICZ, *La simulazione del consenso in generale*, in *Ius Ecclesiae*, 14 (2002), p. 651: «Quello che è costitutivo nella simulazione del consenso non è un'assenza della vera volontà matrimoniale, bensì la presenza di una volontà contraria, cioè di rigetto del matrimonio o del suo oggetto essenziale, che [...] viene espressa con il verbo a contenuto volitivo, cioè di un *velle non*, piuttosto che un *nolle*». Infatti, come osserva J. J. GARCIA FAILDE, *Observationes novae circa matrimonium canonicam simulatum et coactum*, in *Periodica*, 75 (1986), pp. 185-186, il positivo atto di volontà escludente: «praesupponit in eiusdem auctore cognitionem illius tali actu voliti; nihil, enim, volitum quin praecognitum; unde praesumptus simulans matrimonium canonicam ignorare nequit se, caerimoniam externa celebrationis matrimonii, intendere vel intendisse perficere solum simulacrum matrimonii, solam speciem matrimonii, et proinde ignorare nequit se tali caerimonia intendere vel intendisse difformitatem inter illud quod interne vult vel voluti (non acceptare matrimonium canonicum) et illud quod externe manifestat vel manifestavit velle (acceptare matrimonium canonicum), et idcirco ignorare nequit se non inire vel non iniisse matrimonium canonicum ullum – quod idem est ac non ignorare matrimonium suum apparenter validum esse revera matrimonium invalidum». Cfr. pure F. GIL DE LAS HERAS, *El concepto canonico de simulación*, in *Ius Canonicum*, 33 (1993), p. 233.

²⁹¹ E. VITALI – S. BERLINGO', *Il matrimonio canonico*, Milano, 2003, p. 78: «La *intentio* in parola non è soltanto un atto di scienza, ma anche un atto di volontà; perciò non è sufficiente ad escluderla un semplice atto di scienza, erronea o veritiera che sia, in base al quale il nubente ritenga falsamente che, esistendo per es. un impedimento, il matrimonio da lui celebrato sia invalido». A tale riguardo, il can. 1100, per il quale *sapere o supporre che il matrimonio sia nullo, non esclude necessariamente il consenso matrimoniale*, considera il caso in cui uno o entrambi i nubenti giungano al matrimonio con la persuasione che il vincolo cui daranno vita sia nullo, e ciò nonostante esprimono il loro consenso. Secondo il principio espresso nel canone, il consenso manifestato può essere effettivamente posto nonostante la *scientia aut opinio* da parte dei nubenti della nullità del loro matrimonio per un impedimento, un difetto di forma o un vizio del consenso, purché essi abbiano voluto realizzare un vero matrimonio. L'affermazione del legislatore si basa sul fatto che il giudizio di validità di un matrimonio non spetta ai nubenti e, di conseguenza, non dipende dalle loro considerazioni soggettive, per cui il canone 1100 esclude un automatismo tra la conoscenza della nullità e l'esclusione del consenso manifestato, lasciando, così, aperta la possibilità di un consenso *naturalmente sufficiente*, benché giuridicamente inefficace. L'esistenza di questo consenso, nonché la sua perseveranza, è di grande rilievo nei casi di *convalidazione* del matrimonio, nei due modi previsti dall'ordinamento, ai canoni 1156-1165: la convalidazione semplice e la sanzione in radice. In ogni caso, la certezza o l'opinione dei nubenti sulla nullità del matrimonio, indipendentemente dal fatto che sia vera o falsa, non può essere mai causa autonoma di nullità: se, infatti, il matrimonio è nullo, lo sarà per i motivi previsti dall'ordinamento e non a causa della *scientia aut opinio nullitatis* dei nubenti. Inoltre, se anziché una certezza riguardante la nullità del matrimonio, vi fosse una opinione dubbiosa sulla medesima nullità, questo stato di dubbio potrebbe dare vita ad un consenso subordinato a condizione, ex can. 1102: anche in questo caso, il matrimonio sarà nullo per questo motivo e non per la *scientia aut opinio nullitatis* del nubente. Cfr. A. D'AURIA, *Il matrimonio nel diritto della Chiesa*, Roma, 2003, pp. 209-210.

nozze e non è revocata al momento della celebrazione: entrambe queste intenzioni possono dare vita alla esclusione del matrimonio stesso o di un suo elemento essenziale²⁹². Inoltre, l'atto positivo di volontà, *actualis vel virtualis*, esistente al momento della celebrazione del matrimonio: «*potest esse explicitus (si directe et immediate intendit exclusionem vel simulationem matrimonii) vel [...] mere implicitus (si directe et immediate intendit aliquid in quo exclusio seu simulatio matrimonii canonici continetur): sic actus positivus voluntatis explicitus, qui directe et immediate intendit typum matrimonii cognitum ut omnino alienum a vero matrimonio canonico, est actus positivus voluntatis implicitus exclusionis seu simulationis matrimonii canonici*»²⁹³. Secondo la consolidata giurisprudenza, non sono atte a dar vita ad un consenso simulato né la *intentio* generica, costituita da una disposizione generale dell'animo che però non intacca la volontà concreta e specifica di quel determinato matrimonio, né l'*intentio habitualis*, cioè sorta in un tempo precedente al consenso ma non presente nella mente del contraente all'atto della sua manifestazione²⁹⁴, e neppure l'*intentio interpretativa*, quella che non era presente nella mente del contraente in *actu matrimonii* ma certamente lo sarebbe stata se egli vi avesse pensato²⁹⁵.

²⁹² J. J. GARCIA FAILDE, *Observationes novae circa matrimonium canonicam simulatum et coactum*, in *Periodica*, 75 (1986), pp. 184-185: «Actus voluntatis positivus requisitus potest esistere, momentuo quo celebratur matrimonium, vel uti *actualis* (si isto momento eligitur) vel uti *virtualis* (si antea elicitus fuit sed, quamvis psicologicè sit transactus, perseverat in sua virtute morali quae in casu sufficit quia de producendo effectu morali- juridico – uti est simulatio - agitur»; c. Bruno, 19.12.1995, in *ARRT*, 87 (1998), p. 726, n. 4: «Ad simulandum matrimonium requiritur agitur actus voluntatis, quo positive statuatur, per intentionem actualem vel virtualem, numquam revocatam, ante vel in ipsa celebratione coniugii positam, verum consensum non praestare velle propriamque libertatem ab omnibus obligationibus integram servare».

²⁹³ J. J. GARCIA FAILDE, *Observationes novae circa matrimonium canonicam simulatum et coactum*, in *Periodica*, 75 (1986), p. 185.

²⁹⁴ E. VITALI – S. BERLINGO', *Il matrimonio canonico*, Milano, 2003, p. 83: «Se invece l'*intentio* è *habitualis* – ossia costituisce solo un *habitus mentale*, un *modo di pensare* che riguarda genericamente l'*istituto matrimoniale* e la sfera intellettuale, senza investire propriamente il momento della determinazione di volontà in ordine al matrimonio del nubente – allora, non essendosi concretata nel positivo atto di volontà, non ha efficacia invalidante. Ed anzi, anche nel caso in cui l'*habitus mentale* sia talmente *radicato* da dar vita ad una 'seconda natura' del soggetto (*in naturam vertens*) e da investire qualsiasi atto posto in essere dal medesimo, non sempre ciò implica una (*virtuale* ma) consapevole e quindi *positiva disposizione contraria* allo schema matrimoniale canonico, spesso versandosi in un'ipotesi (pur sempre *irritante*) non già di *esclusione* ma di *errore* di diritto (sia pure determinante la volontà)».

²⁹⁵ c. Boccafolo, 15.2.1988, in *ARRT*, 80 (1993), p. 88, n. 3: «Voluntas enim interpretativa non est in rerum natura et proinde non est attendenda; pariter inertia, spes, desiderium, praevisto simulationem

Perché si verifichi il fenomeno simulatorio è sufficiente che l'atto positivo di volontà, attuale o virtuale, sia stato posto da almeno uno dei coniugi; non è necessario però che abbia la forma di un patto tra loro o di una condizione posta da un nubente ed accettata dall'altro²⁹⁶. Infine, l'atto positivo di volontà non significa necessariamente intenzione espressa o esplicita, perché l'atto della volontà può essere anche manifestato implicitamente, cioè mediante comportamenti concludenti del soggetto o dall'insieme di circostanze della vita del medesimo. Infatti, se è chiaro che l'atto positivo di volontà può essere esplicito ed implicito²⁹⁷, ed «est explicitus si tamquam obiectum directum et immediatum intendit exclusionem essentiae vel proprietatis essentialis matrimonii [...] implicitus si tamquam obiectum directum et immediatum aliquid habet, in quo exclusio matrimonii vel eius proprietatis essentialis continetur»²⁹⁸, è altrettanto chiaro che atto esplicito ed atto implicito sono in correlazione tra loro poichè «l'atto implicito (contenuto) deve sgorgare dall'atto esplicito (contenente) in maniera necessaria, così che da quell'atto, in quella concreta situazione, l'atto

non constituunt. Idipsum dicatur de voluntate indeterminata, habituali vel generica, quae in actum non influit»; E. VITALI – S. BERLINGO', *Il matrimonio canonico*, Milano, 2003, p. 83: «La *intentio interpretativa* è quella di chi si sarebbe comportato altrimenti se avesse potuto prevedere una diversa realtà delle cose: essa non è rilevante».

²⁹⁶ Affinchè si realizzi l'atto consensuale simulato «no basta, por tanto, la simple ausencia de la intención de contraer, como sucede en el caso del juego; ni la mera concepción errónea de los elementos o propiedades esenciales del matrimonio, o su disensión; ni un simple deseo, o una voluntad vaga e incierta; ni la intención habitual que no califica a un acto, ni produce el consentimiento; ni la denominada voluntad interpretativa que responde a la decisión que el sujeto tomaría, una vez contraído el matrimonio, si pudiera retrotraer el momento actual a aquel del pasado en que realmente tuvo lugar el consenvoluntimiento y que [...] ninguna eficacia tuvo en el momento de consentir; ni la voluntad genérica; ni las propensiones del ánimo; ni el simple temor o fastidio; ni el simple deseo; [...] puesto que en todos estos casos, como indica la jurisprudencia se está fuera del campo de la facultad volitiva y no pueden ejercer ningun influjo sobre el consentimiento matrimonial. Todas estas circunstancias permanecen, en definitiva, en la esfera intelectual o teórica y de ningún modo pasan al campo de la voluntad, por lo que no pueden irritar el consentimiento matrimonial». AZNAR GIL F. R., *Derecho Matrimonial Canónico, Vol. II, Cánones 1057; 1095-1107*, Salamanca 2002, p. 188.

²⁹⁷ J. J. GARCIA FAILDE, *Simulatio totalis matrimonii canonici et metus*, in *Periodica*, 72 (1983), p. 251: «Sed positivus actus voluntatis iste, actualis vel virtualis, non requiritur explicitus (talís, nempe, qui directe et immediate intendit simulationem) cum sufficiat *implicitus* (seu ille qui directe et immediate intendit aliquid in quo simulatio seu exclusio consensus continetur)».

²⁹⁸ c. Staffa, 21.5.1948, in *SRRD*, 40 (1954), p. 186, n. 2; S. BENIGNI, *La simulazione implicita: aspetti sostanziali e processuali*, Roma, 1999, p. 93: «Nella giurisprudenza rotale non viene usato il termine di 'simulazione implicita'; a volte viene usato il termine di 'esclusione implicita', altre volte si parla di 'intenzione implicita', o, ancora più spesso, si parla di 'atto positivo della volontà implicito' o 'actus voluntatis mente retento' o di 'volontà implicita'».

implicito sia una conseguenza logica. È quello che con altri termini viene definito un comportamento inequivocabile, dimostrante una certa e precedente volontà»²⁹⁹. L'atto implicito della volontà, ovvero un: «atto che non viene manifestato esplicitamente, ma è contenuto virtualmente in un concetto, in un giudizio, in un fatto [...] è un atto che non ha esistenza autonoma, ma perché possa esistere, ne prevede in maniera necessaria un altro in cui è contenuto»³⁰⁰. L'esclusione si realizza così sia «attraverso l'esclusione (consapevole o no) di un elemento o proprietà essenziale del matrimonio, sia attraverso l'inclusione nel consenso di un elemento che confligge con un aspetto essenziale del matrimonio, e quindi implicitamente lo elimina »³⁰¹. Il riferimento e la considerazione circa l'atto implicito di volontà inducono a svolgere alcune riflessioni attorno al concetto di simulazione implicita ed alla sua collocazione entro il fenomeno simulatorio. Con l'espressione simulazione implicita si intende: «una vasta serie di fattispecie, in cui, anche per motivi non strettamente collegabili con la volontà simulatoria, si può rintracciare una consistente carenza di volontà matrimoniale; da questa poi, a seconda dei vari casi, è desunta la volontà escludente »³⁰². La non inclusione nel consenso di elementi propri dell'istituto matrimoniale costituirebbe una forma di riserva implicita, radicata nella forma mentis del nubente, che

²⁹⁹ S. BENIGNI, *La simulazione implicita: aspetti sostanziali e processuali*, Roma, 1999, p. p. 96.

³⁰⁰ S. BENIGNI, *La simulazione implicita: aspetti sostanziali e processuali*, Roma 1999, p. 94.

³⁰¹ M. MINGARDI, *L'esclusione della dignità sacramentale dal consenso matrimoniale nella dottrina e nella giurisprudenza recenti*, Roma 2001, p. 63.

³⁰² S. BENIGNI, *La simulazione implicita: aspetti sostanziali e processuali*, Roma 1999, p. 94. L'Autore, più oltre, individua alcune fattispecie concrete di simulazione implicita: «a) Il caso di colui che positivamente persegue una ideologia di vita negante il matrimonio. Questo è il caso dei sessantottini o degli hippy, di coloro i quali cioè hanno una ferma e pervicace volontà di rompere ogni vincolo con il passato e pertanto rigettano le tradizioni e tutte le qualità umane incarnate nella società, fra le quali l'istituto matrimoniagravile [...] b) Il caso di colui che segua una ideologia di vita negante uno o più elementi essenziali del matrimonio (es. marxisti). In tali casi non è tanto il matrimonio stesso che viene negato, quanto le sue caratteristiche essenziali, come, soprattutto, la indissolubilità e la sacramentalità [...] c) Il caso di colui che entra in un matrimonio in cui si denota il disinteresse totale per alcuni suoi elementi essenziali [...] (ad esempio quando vi è un morboso legame materno o un atteggiamento costantemente contrario a tali elementi essenziali del coniugio) [...] Tali casi potranno essere assai vicini a casi di incapacità per immaturità psicoaffettiva e infantilismo [...] d) Il caso di colui il quale entra in un matrimonio in cui alcuni elementi essenziali non sono voluti o neppure presi in considerazione, per una serie diversissima di motivi, ignoranza, errore, leggerezza, per il fatto di avere voluto un matrimonio con un altro oggetto in mente o addirittura senza alcun motivo. Quello che in questi casi conta, e che certamente si denota nel rapporto interpersonale instaurato, è che la parte non ha voluto porre in essere il consortium totius vitae che è il matrimonio». *Ibidem*, pp. 145-147.

assume forza positiva escludente: tale modalità escludente viene, probatoriamente, dedotta dall'atteggiamento del nubente nei confronti del matrimonio in se stesso considerato, nei confronti delle finalità e delle proprietà essenziali e nella valutazione concreta della relazione matrimoniale duale con il coniuge³⁰³. Come avviene nella simulazione esplicita, anche nella simulazione implicita si presuppone, comunque, l'esistenza di un atto della volontà (escludente) del soggetto che colpisce, volontariamente ed in modo mediato, non in modo diretto, la complessa dimensione matrimoniale, considerata nella sua totalità oppure nella sua concreta e peculiare concretizzazione in aspetti più specifici, costituiti dalle finalità e dalle proprietà essenziali del matrimonio. Pertanto, nella simulazione implicita: «l'oggetto dell'atto esplicitante, cioè quello immediatamente percepibile, non è la esclusione del matrimonio o del suo elemento o proprietà essenziale, ma da esso, mediante l'applicazione di attività mentali, è possibile derivarne in maniera necessaria l'atto implicito»³⁰⁴.

La non inclusione di un elemento o di una proprietà essenziale del matrimonio potrebbe però anche essere involontaria e, pertanto, ascritta non tanto al fenomeno simulatorio tout court, bensì ad un difetto di discrezione di giudizio, secondo quanto prescritto dal can. 1095, n. 2. Infatti, una particolare condizione psichica del nubente (a prescindere dalla sua gravità), unitamente alla presenza di motivi concreti e contingenti, presenti nell'imminenza della decisione nuziale, ben potrebbe palesare una impossibilità a percepire e a scegliere la dimensione matrimoniale coniugale: detta impossibilità del nubente comporterebbe, concretamente, una riserva positiva o comunque una mancata interiorizzazione ed accettazione delle proprietà o delle finalità essenziali del matrimonio. In questa particolare ipotesi, quindi, la distorsione del processo deliberativo si ripercuote sulla intenzionalità della scelta nuziale ed impedisce al nubente l'assunzione e l'adempimento dei diritti e dei doveri essenziali matrimoniali, traducendosi, in concreto, in una inattitudine al rapporto relazionale coniugale. Da un punto di

³⁰³ Cfr. J. M. SERRANO RUIZ, *El acto de voluntad por que se crea o frustra el consentimiento matrimonial*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 51 (1994), p. 572.

³⁰⁴ S. BENIGNI, *La simulazione implicita: aspetti sostanziali e processuali*, Roma, 1999, p. 95.

vista contenutistico, secondo la positiva dizione del § 2 del canone 1101, si esige che l'oggetto della esclusione, realizzata mediante un positivo atto della volontà, riguardi qualcuno degli elementi essenziali, o delle proprietà essenziali del matrimonio, o persino lo stesso matrimonio nella sua totalità.

A tale proposito, come è stato correttamente osservato, «la stessa patologia di esclusione del consenso matrimoniale apparirebbe [...] come una fenomenologia tipica in cui, alla base di certe carenze sintomatiche, viene a mostrarsi in fondo l'assenza di una sintonia personale vera con ciò che il matrimonio è nella sua profonda unitarietà essenziale [...] Ogni esclusione deve corrispondere ad un tratto davvero essenziale del matrimonio, non invece ad un elemento di mera convenienza per una più integrata unione »³⁰⁵.

L'oggetto essenziale del consenso matrimoniale, sotto la vigenza della codificazione piano-benedettina del 1917, era determinato dal can. 1081 § 2, ovvero *actus voluntatis quo utraque pars tradit et acceptat ius in corpus perpetuum et exclusivum, in ordine ad actus per se aptos ad prolis generationem*³⁰⁶. L'oggetto materiale consisteva, pertanto, nello *ius in corpus*, cioè nel diritto perpetuo ed esclusivo sul corpo dell'altro coniuge, in ordine alla copula coniugale perfetta nonché a tutti gli atti che possono riferirsi ad essa: in altre parole, il consenso matrimoniale, nella sua realtà oggettiva, implicava la reciproca donazione ed accettazione di un diritto³⁰⁷. La formulazione del can. 1057 § 2 della vigente codificazione, invece, recependo lo sviluppo della riflessione avutasi in ambito canonistico dopo la conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II, supera gli angusti limiti entro cui era stata confinata la precedente concezione del consenso matrimoniale e del suo oggetto. L'espressione *sese mutuo tradere atque accipere* ha un significato ben più ampio

³⁰⁵ C. J. ERRÁZURIZ, *La rilevanza della nozione essenziale del matrimonio nel sistema giuridico matrimoniale, pro manuscripto*, p. 10.

³⁰⁶ A. SZENTIRMAI, *Quaestionis de simulatione matrimonii partiali in iure canonico*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 73 (1962/I), p. 50: «Determinatio obiecti in quod fertur contractus matrimonialis item se praebet fontem dubiorum nodorumque. Quod si can. 1081 § 2, dumtaxat prae oculis habeatur, res lice meridiana clarior apparet: "ius in corpus, perpetuum et exclusivum, in ordine ad actus per se aptos ad prolis generationem". Hoc est, nisi lex ipsa fallat, obiectum materiale consensus matrimonialis».

³⁰⁷ Cfr., A. D'AURIA, *Il difetto di libertà interna nel consenso matrimoniale come motivo di incapacità per mancanza di discrezione di giudizio*, Roma, 1997, p. 35.

della semplice traditio atque acceptatio iuris in corpus, racchiudendo in sé tutta la realtà personale ed esistenziale dei due coniugi. In particolare, la stessa dizione positiva del can. 1055 § 1 amplia l'essenza contenutistica del matrimonio al consortium totius vitae, superando lo ius in corpus cui precedentemente quell'essenza si riferiva.

Pertanto, alla luce dell'attuale normativa, si può affermare che: «oggetto formale del consenso matrimoniale, ossia la sua ratio formalis, è il foedus irrevocabile del can. 1057 § 2; l'oggetto materiale, ossia la realtà su cui ricade la volontà dei nubenti, è il matrimonio visto nella sua totalità, è il consortium totius vitae del can. 1055 § 1, che include non solo l'aspetto biologico sessuale ma, soprattutto, la relazione interpersonale che nasce dalla totale e mutua donazione e accettazione delle persone dei contraenti, e quindi l'insieme di tutto ciò che costituisce la vita coniugale presa nel suo complesso»³⁰⁸. L'espressione consortium totius vitae diviene, quindi, specificativa della realtà umana matrimoniale, che nasce, per mezzo del consenso, dal vicendevole dono totale e personale degli sposi.

Il can. 1055 § 1 dichiara che il consortium totius vitae è ordinato, indole sua naturali, ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem, lasciando così cadere qualunque distinzione tra fine primario e fine secondario del matrimonio, problematica che aveva tanto interessato il dibattito preconciliare e quello antecedente la promulgazione del nuovo Codice. Emerge chiaramente, dalla lettura del can. 1055 § 1 l'intenzione del legislatore di voler sottolineare l'interrelazione che esiste tra il bene coniugi e la procreazione della prole, all'interno dell'unico amore coniugale preso nella sua totalità e comprendente anche l'atto coniugale sessuale³⁰⁹. Di conseguenza si può affermare che «il combinato disposto del can. 1055 § 1 [...] e del secondo paragrafo del can. 1101 [...] assicurano che l'ordinatio ad bonum coniugum è, con quella ad bonum prolis, elemento essenziale del consortium totius vitae». Bonum coniugum e

³⁰⁸ *Ibidem*, p. 36.

³⁰⁹ R. BERTOLINO, *Matrimonio canonico e bonum coniugum. Per una lettura personalistica del matrimonio cristiano*, Torino, 1995, p. 28.

bonum prolis appaiono dunque non soltanto come: «gli obiettivi a cui tende naturalmente l'istituto del matrimonio, ma soprattutto come un'intenzionalità unica nel progetto degli sposi»³¹⁰.

Nel matrimonio cristiano, si dovrà allora realizzare: «in dualità un destino essenziale della persona umana, portata spontaneamente da ciò che le detta il cuore, e orientata verso la costruzione e la continuazione dell'esistenza personale in una forma di vita del tutto caratteristica per la stessa natura»³¹¹. L'espressione bonum coniugum che, almeno formalmente, sostituisce le due finalità secondarie del *mutuum adiutorium* e del *remedium concupiscentiae* del can. 1013 del CIC 1917³¹², apre una prospettiva di arricchimento personale nella comunione di vita, non limitandosi più ad una concezione riduttiva circa gli atti più propriamente

³¹⁰ A. D'AURIA, *Il difetto di libertà interna nel consenso matrimoniale come motivo di incapacità per mancanza di discrezione di giudizio*, Roma, 1997, p. 26.

³¹¹ J. M. SERRANO RUIZ, *L'ispirazione conciliare nei principi generali del matrimonio canonico*, in AA.VV., *Matrimonio canonico fra tradizione e rinnovamento*, Bologna 1991, pp. 55-56.

³¹² E. VITALI – S. BERLINGO', *Il matrimonio canonico*, Milano, 2003, pp. 17-18: «Nel Codice del 1917, i fini del matrimonio erano tre, uno primario, e due secondari il *mutuum adiutorium* ed il *remedium concupiscentiae*. Era quindi posta una gerarchia tra i fini del matrimonio in favore della finalità procreativa. Con il nuovo codice, tale gerarchia è venuta meno». Si può tuttavia, ritenere che il *mutuum adiutorium* e il *remedium concupiscentiae* costituiscano oggi elementi integranti la fattispecie del *bonum coniugum*. R. BERTOLINO, *Matrimonio canonico e bonum coniugum. Per una lettura personalistica del matrimonio cristiano*, Torino, 1995, pp. 119-120, osserva, in proposito, che il mutuo aiuto e servizio costituiscono: «reciproco *complementum* (completamento) dei coniugi [...] l'*ordinatio* al loro bene nella integrazione interpersonale più profonda non possa non prevedere, non possa non esigere che ne segua la loro crescita, il loro perfezionamento [...] Nella sessualità sponsale v'è per davvero una dinamica funzionale nella direzione di un mutuo ed integrale perfezionamento psicofisico e spirituale dei coniugi. Nel loro mutuo aiuto, cui il bene coniugale del can. 1055 non può che riferirsi, deve pertanto anche leggersi questa prospettiva di arricchimento personale, che non si limita alla necessità di un aiuto di fronte alle difficoltà, ma che è chiaramente aperto al raggiungimento di alti ideali morali. L'intenzione del legislatore nel riferirsi con la nuova espressione di bene coniugale ai vecchi fini, li comprende, ma li integra e quasi supera». Cfr., E. MONTAGNA, *In merito all'esclusione del bonum coniugum come causa di nullità del matrimonio*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 104 (1993/I), p. 73. Nella stessa linea interpretativa, A. STANKIEWICZ, *De iurisprudencia rotali recentiore circa simulationem totalem et partialem*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 122 (1997), p. 226: «Quid probe pertineat ad *bonum coniugum*, cuius exclusio gignere potest *simulationem partialem consensus matrimonialis*, unde *contrahens invalide contrahat*, non est facile determinatu. Ad *bonum coniugum* pertinere videntur *mutuum adiutorium et remedium concupiscentiae*, de quibus edictum erat in can. 1013, § 1 CIC a. 1917. Momentum enim mutui adiutorii seu cooperationis coniugum ad constitutednum consortium totius vitae extollit Concilium Vaticanum II [...] *bonum coniugum* de quo in can. 1055 § 1 intelligi debet modo a Concilio Vaticano II sic explicato: "Vir itaque et mulier, qui foedere coniugali iam non sunt duo, sed una caro [...] intima personarum atque operum coniunctione *mutuum adiutorium* et servitium praestant" [...] Sub aspectu autem iuridico comprehenduntur hic iura quae nupturientes sibi mutuo tradunt et acceptant ad obtinendam hanc personarum atque operum intimam coniunctionem [...] Patet igitur ordinationem ad *bonum coniugum* complecti ius et obligationem ad vitae communionem [...] vel pressius servandi communionem amoris coniugalis».

coniugali, i quali, seppure ordinati alla procreazione, sono inseriti ora in una logica di donazione totale che abbraccia tutta la vita degli sposi, nella quale la convivenza, l'amore e la collaborazione esprimono con chiarezza la realizzazione delle persone e il loro bene dinamico³¹³.

A sua volta, la procreazione della prole, che era strettamente legata agli *actus per se aptos ad prolis generationem*, e pur rimanendovi il matrimonio ad essa naturalmente ordinato, alla luce del can. 1055 § 1, deve essere necessariamente posta in relazione con il *consortium totius vitae*, in modo tale che essa non abbia più un referente solo fisio-biologico, esprimendone solo quella mutua donazione interpersonale che nasce dal medesimo patto d'amore coniugale³¹⁴, ma anche la capacità dei coniugi di ricoprire, con senso di responsabilità, il ruolo di padre e di madre, trasmettendo ai figli valori positivi³¹⁵. Se il *bonum coniugum* ed il *bonum prolis* costituiscono le finalità essenziali del matrimonio canonico, la dimensione coniugale cristiana risulta arricchita e completata dalle proprietà essenziali, ovvero unità ed indissolubilità, che ben possono costituire oggetto di positiva esclusione da parte dei nubenti, essendo esse stesse l'*aliquid essenziale elementum*, cui fa espresso riferimento il can. 1101 § 2. Le proprietà essenziali sono caratteristiche del *consortium totius vitae*, del rapporto interpersonale coniugale duale che si instaura tra i due coniugi: la *traditio acceptatio sui ipsius*, compiuta da un soggetto capace e libero, deve essere perpetua (non limitata nel tempo) ed esclusiva (l'unione maritale deve instaurarsi solo con la persona del coniuge, con esclusione di ogni altra persona). Per queste ragioni, le proprietà del matrimonio: «sono qualità necessarie del medesimo, in quanto dirette conseguenze della natura sacramentale del vincolo. Per il fatto stesso di essere sorto validamente, il matrimonio celebrato tra due nubenti battezzati nella Chiesa cattolica è unico ed indissolubile, per diritto divino

³¹³ Cfr. A. D'AURIA, *Il difetto di libertà interna nel consenso matrimoniale come motivo di incapacità per mancanza di discrezione di giudizio*, Roma, 1997, p. 26.

³¹⁴ Cfr., C. ROJO, *Unidad y relevancia jurídica de los fines del matrimonio en el nuevo Código de Derecho Canónico*, in *Ius Canonicum*, 31 (1991), p. 700.

³¹⁵ In tale prospettiva e ai sensi del can. 226 e del can. 1136 costituisce dovere gravissimo dei genitori quello di educare i figli.

e per diritto umano»³¹⁶. Queste due proprietà essenziali, quindi, pur essendo formalmente distinte tra di loro, sono, in realtà, intimamente connesse: «l'indissolubilità è la pienezza dell'unità, perché la capacità di essere marito e moglie si dispiega in tutta la sua pienezza e perfezione soltanto quando si orienta [...] in rapporto ad una sola donna o ad un solo uomo [...] L'unità qualifica il rapporto coniugale come strettamente monogamico [...] e diventa sinonimo di fedeltà coniugale »³¹⁷.

Alla luce di quanto precedentemente esposto, e dopo aver determinato, in positivo, l'oggetto della volontà nuziale, occorre, ora, esaminare le singole fattispecie escludenti; poiché, come è stato autorevolmente osservato, «la ragione ultima della grande varietà di 'simulatori e simulazioni' risiede nel fatto che il consenso simulato è il negativo del consenso vero.

La versatilità dei modi con cui ogni contraente finisce per emettere il consenso vero e proprio del can. 1057 si riproduce nella miscellanea di strade che possono portare a simularlo nei termini del can. 1101, vi è una dipendenza essenziale del can. 1101 rispetto al can. 1057. Come il negativo di una fotografia, la struttura sistematica e il contenuto dei due paragrafi del can. 1101 dipendono dalla previa architettura del can. 1057.

Mentre il can. 1057 definisce il vero consenso, il can. 1101 scopre il falso. L'esegeta deve muovere da questa intima simmetria tra i due precetti e risolvere i problemi di interpretazione del can. 1101 alla luce del can. 1057. Insomma, la comprensione del fenomeno simulatorio sottopone ad esame la nostra comprensione del consenso matrimoniale vero e, in un certo senso, obbliga a ricordarla, perché la simulazione è una disintegrazione della complessa unità interna del consenso valido»³¹⁸.

1.7 La vis vel metus

³¹⁶ E. VITALI - S. BERLINGO', *Il matrimonio canonico*, Milano 2003, p. 18.

³¹⁷ P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, Genova 1994, p. 31.

³¹⁸ P. J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale. Tecniche di qualificazione e di esegesi delle cause canoniche di nullità (cc. 1095-1107 CIC)*, Milano 2001, p. 298.

Il canone 1103 del Codice vigente prende in considerazione un vizio che investe la volontà dell'agente nella manifestazione del consenso matrimoniale, ed ha una lunga tradizione nella Chiesa. La violenza e il timore sono due situazioni che, nel caso contemplato dalla norma che ci apprestiamo a studiare, provocano una limitazione della libertà del contraente nella scelta matrimoniale, poiché nessun'altra volontà può sostituirsi alla volontà sovrana delle parti, né nel corso del processo di formazione della decisione matrimoniale, né al momento della sua manifestazione, senza ledere in qualche modo la libertà e la dignità della persona umana e la santità del sacramento del matrimonio³¹⁹.

La forza esterna che obbliga alla prestazione del consenso può essere di diversa natura ed avere diverso influsso dal punto di vista del consenso. Il can. 1103 in base alla natura della violenza esercitata, distingue le nozioni di violenza fisica o materiale, la vis, e violenza morale o condizionale, il metus³²⁰. La violenza fisica, per sua stessa natura, ricade sull'atto esterno e si definisce come una coazione esercitata da una persona sul corpo di un'altra muovendo gli organi esecutivi o impedendo il libero esercizio degli stessi, per ottenere meccanicamente una dichiarazione di volontà.

Ciò che caratterizza questo tipo di violenza è l'azione fisica e immediata sul corpo del soggetto passivo insieme all'impossibilità di quest'ultimo di opporre resistenza. L'oggetto diretto della coazione è in questo caso il corpo del soggetto nei suoi gesti e nei suoi movimenti espressivi quali mezzi di

³¹⁹ c. De Lanversin, 9.12.1992, in *ARRT*, 84 (1995), p. 632, n. 10: «Vis et metus sunt termini correlativi: vis causa efficiens definitur [...] exterior maioris rei impetus, qui repelli non potest; metus vero est effectus in eo qui vim patitur, et dicitur: trepidatio mentis ob instans vel futurum periculum vel damnum. Quod de vi morali dicitur, etiam de metu intelligitur: metus, reapse, qui est effectus vis moralis, est in persona cui vis infertur, et se habet per modum patientis».

³²⁰ c. De Lanversin, 9.12.1992, in *ARRT*, 84 (1995), pp. 631-632, nn. 9-10: «Vis autem de qua agitur in hoc canone dividitur in physica et morali. Physica revera seu absoluta est maioris rei impetus, cui nullo modo resistere quis potest. Quicumque actus coactione physica positus est quidem actus hominis, sed libero voluntatis arbitrio deficiente, non est actus humanus, et proinde valorem non habet nec moralem nec iuridicum. Ad violentiam constituendam plura requiruntur elementa, id est imprimis adsit oportet actu vis praepotens seu opprimens, quae scilicet cogat et agat in hominem contra istius naturalem et liberam inclinationem, seu maioris rei impetus qui repelli non potest. Quae tamen vis procedere debet a libera voluntate hominis, adeo ut coram existent duae inter se adversae voluntates, subiecti patientis et resistentis nempe et subiecti vim inferentis [...] Ad vim morale quod attinet seu conditionalem, haec coactio moralis, quae voluntatem movet sub comminatione mali, adeo ut voluntas alias non consensura consentiat in actum impositum ad malum declinandum».

comunicazione della volontà. «Nella vis si cerca di sottomettere il patiens nel corpo, in quanto organo di espressione della volontà matrimoniale [...] mentre il metus agisce sull'animo interno per costernarlo e intimorirlo [...] Nella vis, il soggetto passivo rimane fisicamente privato dell'uso espressivo del suo corpo (vis compulsiva), non ha scelta tra l'accettare o il rifiutare il matrimonio, per cui si è di fronte ad una assenza di consenso (vis absoluta). Invece, nel metus il soggetto è costretto (vis impulsiva) ad essere lui a scegliere tra soffrire il danno minacciato dall'incutiens, o dare il consenso (è pertanto una vis relativa): in tale scelta esiste una parvenza di consenso, anche se è viziato (coacta voluntas, voluntas est). In definitiva: mentre la vis toglie la libertà, il metus modifica il voluntarium, in quanto modifica l'atto della volontà, in cui l'oggetto diventa involontario secundum quid»³²¹.

E' chiaro che la vis physica blocca le facoltà esterne attraverso cui si manifesta l'atto di volontà, per cui siamo in presenza di una totale assenza di volontà da parte di colui che patisce tale violenza³²². Qualunque atto giuridico realizzato contro la propria volontà per violenza fisica alla quale non si può resistere è nullo per diritto naturale ex can. 125 § 1³²³; anche la prestazione di un

³²¹ M. A. ORTIZ, *Il timore che invalida il matrimonio e la sua prova*, in *Ius Ecclesiae*, 15 (2003), pp. 107-108.

³²² Per la verità risulta assai infrequente la celebrazione del matrimonio sotto costrizione fisica. P. J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale. Tecniche di qualificazione e di esegesi delle cause canoniche di nullità (cc. 1095-1107 CIC)*, Milano, 2001, p. 506: «Si suppone che se il testimone qualificato osserva diligentemente i precetti canonici relativi agli adempimenti prematrimoniali, i requisiti della manifestazione del consenso fra le parti e le esigenze della forma canonica, senza dubbio scoprirà l'esistenza di tali pressioni fisiche e impedirà una così odiosa lesione della libertà e della dignità della persona». Sono invero assai rari e risalenti i precedenti giurisprudenziali relativi alle ipotesi di matrimonio celebrato sotto diretta costrizione fisica. c. Quattrocolo, 9.12.1930, in *SRRD*, 22 (1938), pp. 656-657, n. 9: «Coacte ducta fui ante cancella presbyterii. Ab una ex adstantibus apprehensa fui per brachia, et ab alia impulsione mihi a tergo incussis inter fletus et singultus accedere ad altare me coegerunt [...] Non libenter actrix accessit ad altare pro matrimonio celebrando, sed necessarium fuit ut ego et famula Philumena Li Mui Noc vi eam adduceremus ad gradus altaris. Eam per brachia apprehendimus, et illam duximus ante altare [...] Ad confessionale ducta fuit ab aliis. Ante altare perventa non libenter genuflexit, sed Sorores, vi manibus ei incussa, illam genuflectere fecerunt». I testimoni si erano detti: «indignati [...] propter indignum modum procedendi cum puella [...] Omnes, qui praesentes aderant celebrazioni huius matrimonii, unanimi voce dicebant irati: 'Non licere Sororibus hoc modo cogere actricem ad celebrandum matrimonium'». *Ibidem*, p. 660, n. 13.

³²³ c. Funghini, 21.6.1995, in *ARRT*, 87 (1998), p. 415, n. 3: «Ubi adest vis physica, cui nullo modo resisti potest, planum est actus, coactione positos, esse actus hominis tantum, non vero actus humanos et consequenter nullum valorem iuridicum vel imputabilitatem moralem secumferre. Etiam ubi non adest vis physica, gravis coactio consensum vitare potest quatenus actum humanum, qui, ut talis sit,

consenso matrimoniale così estorto, in forza del canone 1103 rende nullo il matrimonio per mancanza di consenso: l'atto non nasce dalla propria libera autodeterminazione ma da colui che è autore della violenza fisica.

Se la violenza fisica fa forza sulla materialità dell'atto, la violenza morale ricade invece sull'atto interno, ed è costituita da una coazione, una pressione, una costrizione esercitata dall'esterno, attraverso la minaccia di un male, sulla volontà di una persona la quale, intimorita dal male minacciato, per evitare quel male si vede costretta a voler qualcosa che altrimenti non vorrebbe.

La dottrina si anche è soffermata sulla endiadi *vis vel metus* del can. 1103, riconoscendone un carattere non disgiuntivo né copulativo, ma dichiarativo ed esplicativo per cui «la formula *vis vel metus* significa *vis quae per metum operavit* oppure *metus qui a vi procedit*»³²⁴. Più precisamente: «la violenza e il timore non debbono essere considerati in termini d'alternatività, stante l'avverbio *vel*, poi sostituito dalla dottrina recente con la congiunzione *et*, ma debbono essere valutati nella loro inscindibile connessione di causa ed effetto, nel senso che non è rilevante una violenza che non determini paura, né può essere ricondotta alla fattispecie una paura che non derivi dalla minaccia altrui. Si spiega che proprio per ribadire questi concetti il legislatore specifica come la paura debba rilevare *ab extrinseco*, quindi, da un'azione obiettivamente tangibile e non frutto della fantasia del nubente»³²⁵.

La definizione classica di *metus* è quella che deriva da Ulpiano: «*instantis vel futuri pericoli causa mentis trepidatio*»³²⁶: di conseguenza sono presenti due

procedat necesse est a ratione et ex deliberata agentis voluntate ita ut idem agens ipsius actus, per liberam electionem vel autodeterminationem positi, dominus sit. Actus humanus procedit a principio intrinseco scienter et libere».

³²⁴ CASTAÑO J. F., *Il sacramento del matrimonio*, Roma 1994, p. 396.

³²⁵ P. PELLEGRINO, *La vis et metus (can. 1103) nel Codex Iuris Canonici*, in *Ius Canonicum*, 37 (1997), p. 546.

³²⁶ ULPIANUS, I. D. *quod metus causa*, IV, 2, 1. c. Stankiewicz, 23.5.2000, in *Ius Ecclesiae*, 15 (2003), p. 85, n. 4: «*Metus proprie dictus* [...] sub respectu canonico-iuridico distingui potest a timore proprie dicto, qui est '*passio corporis* seu commotio physica organica, qua afficitur sensitivus hominis appetitur, etsi trepidatio mentis de facto regulariter commiscetur trepidatione organica sensitiva, maxime nervosa, ita 'ut operationes unius per modum redundantiae necessario influant in operatione alterius'». Scriveva già il G. DOSSETTI, *La violenza nel matrimonio in diritto canonico*, Milano 1943, p. 101, che: «nel canone in esame *metus* riceve una specificazione di significato, prima che da ogni determinazione ulteriore, dal vincolo endiadico con *vis*, vincolo che appunto parrebbe precisare

elementi in questa figura: uno oggettivo, il male minacciato capace di turbare il soggetto, ed uno soggettivo, cioè la perturbazione psicologica che si verifica nell'interessato davanti a quel male minacciato.

La dottrina e la giurisprudenza relativamente al metus, utilizzano molto spesso diverse distinzioni in base al differente criterio preso in considerazione³²⁷.

Il timore può essere grave o lieve secondo il grado della perturbazione che si produce nell'animo di chi lo subisce. La gravità si suddivide a sua volta in: assoluta se il male di cui si tratta è considerato ordinariamente un male grave per tutte le persone normali; relativa se il male minacciato lo è soltanto per un determinato soggetto a motivo delle sue condizioni personali, vale a dire quando il male minacciato influisce non tanto per la realtà oggettiva che gli viene riconosciuta in sé, quanto piuttosto per la disposizione soggettiva del paziente³²⁸. In forza della causa che lo genera, il timore può essere estrinseco o intrinseco, se rispettivamente proviene da una causa esterna o interna al soggetto che lo patisce, sebbene in se stesso, in quanto realtà psicologica che si crea nel soggetto vittima, è sempre qualcosa di interno. In quanto poi alla sostanza, cioè secondo che sia meritato o immeritato il male che si minaccia, può classificarsi in timore giusto o ingiusto.

nella *vis* l'unica causa di timore presa in considerazione rispetto al matrimonio». Più recentemente, secondo P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, Genova, 1998, p. 176, il can. 1103: «mette in luce i due elementi costitutivi: da un lato la *violenza*, l'azione di forza che viene esercitata sul nubente; dall'altro il *timore*, la situazione di paura e di trepidazione che tale azione provoca nell'animo di questo e che lo porta, pur contro il suo effettivo volere, al matrimonio».

³²⁷ F. X. WERNZ, *Ius Canonicum*, Tomus V, *Ius Matrimoniale*, Roma, 1928, p. 582, n. 496: «Metus distinguitur a) *ratione causae efficientis* in metum *ab extrinseco* aut *ab intrinseco*, quatenus originem ducit a causa externa seu *libera* i.e. ab alio homine sive necessaria v.g. a naufragio aut a causa interna et necessaria v.g. a morbo; b) *ratione modi* in *iustum* et *iniustum*, prout *stricto iure* aut *vera iniuria* incutitur ab eo, qui vim infert; c) *ratione gradus* sive *qualitatis* in metum *perturbantem usum rationis*, in metum *gravem*, qui relicto usu rationis cadit in virum constantem, sive qui absolute vel *relative* aptus est *vehementer* perturbare hominem *constantem*, in metum *levem*, qui tantum conturbare potest hominem inconstantem».

³²⁸ Cfr., M. A. ORTIZ, *Il timore che invalida il matrimonio e la sua prova*, in *Ius Ecclesiae*, 15 (2003), p. 110; P. PELLEGRINO, *La vis et metus (can. 1103) nel Codex Iuris Canonici*, in *Ius Canonicum*, 37 (1997), p. 549: «Il timore assolutamente grave è quello che *cadit in virum constantem*, quello cioè in grado di piegare la volontà anche d'un uomo coraggioso con minacce contro l'integrità del corpo o contro la vita, la libertà [...] il timore relativamente grave è dato nel caso in cui il male minacciato in sé non è grave, ma a motivo della particolare situazione in cui si viene a trovare la persona minacciata, suscita in questa un timore uguale a quello che suscita la minaccia di un grave danno in una persona normale ».

Con riferimento al compimento dell'atto giuridico ed in particolare alla celebrazione del matrimonio, il timore può essere antecedente e concomitante: il primo è la causa della celebrazione del matrimonio; il secondo si ha quando il timore che il soggetto soffre non influisce sulla sua scelta della celebrazione. Molto ricorrente è poi anche la distinzione operata in base all'intenzione con la quale si incute il metus: si dice che il timore è diretto, *consultus*, quando si incute per ottenere il consenso matrimoniale; indiretto, *inconsultus*, quello che viene incusso per un altro fine ma che indirettamente fa sì che il paziente, per liberarsi dal male minacciato, scelga il matrimonio³²⁹. Infine, si distingue anche tra timore comune e timore reverenziale in base alla persona che lo causa: nel primo caso non vi è una relazione speciale di dipendenza tra chi lo incute e chi lo subisce, nel secondo caso invece esiste un particolare rapporto di dipendenza o di soggezione tra *metum incutiens* e *metum patiens*. Per quanto riguarda la possibilità che il timore possa avere un influsso negli atti giuridici in generale, il legislatore al canone 125 § 2 stabilisce che il timore grave e ingiusto, come norma generale, non invalida l'atto perché anche se l'agente toccato da timore non è pienamente libero, questi pone comunque un atto di volontà, che può essere rescisso a richiesta della parte che risulta pregiudicata³³⁰. Infatti, si ritiene che la violenza

³²⁹ P. LO IACONO, *Il timore come causa di nullità matrimoniale dopo il C.I.C. latino*, in *Apollinaris*, 62 (1989), pp. 64-65: «Con la non lieve modifica attuata mediante l'esplicita previsione della rilevanza invalidante del *metus indirectus* è stata risolta una disputa alquanto risalente nel tempo, che aveva continuato a dividere dottrina e giurisprudenza anche dopo la codificazione del 1917. La disposizione contenuta nel *codex piobenedettino* non aveva infatti chiarito se il requisito della *consulto illatio* fosse, o meno, necessario affinché la coazione esercitata sul nubente potesse considerarsi idonea ad inficiare il matrimonio [...] Il nuovo *codex* ha ritenuto che anche il *timor indirecte incussus* determini la nullità del matrimonio: l'esplicita previsione in tal senso è da ricollegare all'esigenza di tutela della libertà e della dignità dell'uomo, esigenza che è sempre stata oggetto di viva attenzione da parte della Chiesa».

³³⁰ Il can. 125 CIC 1983 così stabilisce: «§ 1. L'atto posto per violenza inferta dall'esterno alla persona, cui essa stessa in nessun modo poté resistere, è nullo. § 2. L'atto posto per timore grave, incusso ingiustamente, o per dolo, vale, a meno che non sia disparte lesa o dei suoi successori nel diritto, sia d'ufficio». U. NAVARRETE, *La 'vis et metus', difetto e vizio di consenso*, in AA.VV., *La 'vis et metus' nel consenso matrimoniale canonico (can. 1103)*, Città del Vaticano 2006, p. 11, il can. 125: «stabilisce due principi generali, in due paragrafi separati, sull'efficacia giuridica della *vis* e del *metus*. L'atto giuridico posto *ex vi* come non posto (*pro infecto habetur*); invece l'atto giuridico posto *ex metu* è valido, *nisi iure aliud caveatur*. Sembrerebbe quindi che si tratti di due principi inconciliabili fra di loro, dato che il primo stabilisce la nullità (inesistenza) dell'atto, mentre il secondo stabilisce la validità del medesimo. Questi due principi, poiché si tratta di norme stabilite nel libro I del CIC, si applicano a tutti gli atti giuridici nell'ambito dell'ordinamento canonico, a meno che espressamente si stabilisca altra cosa».

morale, pur turbando e diminuendo la volontarietà del soggetto agente, normalmente non la toglie completamente: il patiens potrà sempre porsi di fronte al male affrontando le conseguenze del suo non consentire ad un determinato atto, come accade nel caso del timore lieve quando la minaccia non cambia il suo stato d'animo.

Eccezione a questa norma generale di validità dell'atto giuridico posto sotto l'influsso del timore è il matrimonio, quando si verificano le condizioni stabilite dal can. 1103. Il fondamento dell'incidenza del timore sulla validità del consenso risiede proprio nella limitazione della libertà del soggetto in ordine alla decisione matrimoniale, cioè in ordine ad una scelta così impegnativa e con conseguenze così gravi per il futuro di una persona: questo condizionamento nella libertà della scelta, anziché l'ingiuria che presuppone la coazione, è il punto decisivo che interessa il legislatore nel regolare la presente fattispecie.

Infatti, se già il canone 219 sancisce un diritto fondamentale di ogni fedele nella libertà di scelta dello stato di vita³³¹, non sembra che il canone 1103, posto in relazione al can. 125 § 2, voglia proteggere la libertà minima necessaria per il consenso matrimoniale, quanto piuttosto una libertà maggiore di quella che si richiede per altri negozi giuridici, e questa esigenza si fonda sia sulla sacramentalità del matrimonio, sia sulla considerazione che la decisione matrimoniale è per tutta la vita e coinvolge altre persone, oltre che gravi beni di valore pubblico. Di qui il riferimento del canone 1103 al *metus* e non all'ingiustizia della coazione; di qui pure la scomparsa di ogni riferimento al timore ingiusto nella nuova stesura della norma, per cui, anche se secondo il CIC

³³¹ c. Sable, 24.2.1998, in *ARRT*, 90 (2003), p. 102, n. 6: «*Metus vulnus infert sive dignitati personae humanae, quae matrimonium iniit, sive dignitati matrimonii, quod est foedus amoris a Christo Domino ad sacramentum suipsius exectum*». Cfr., c. Funghini, 3.6.1998, in *ARRT*, 90 (2003), p. 445, n. 2; c. De Lanversin, 23.11.1988, in *ARRT*, 80 (1993), p. 669, n. 4. c. Pompedda, 2.6.1995, in *ARRT*, 87 (1998), p. 348, n. 5: «*Animadvertit U. Navarrete: 'Ipsa dignitas personae humanae exigit ne quis cogatur ad vivendum in unione maritali cum persona, quam non amabat et cum qua matrimonium inivit ea sola ratione quia aliud remedium non habeat ad effugiendum grave malum – saltem relative – quod sibi impendebat cum illud contraxit. Item libertas conscientiae postulat ut unusquisque possit libere non inire matrimonium si celebs remanere vult vel libere illud inire cum persona quacum intima communione vitae et amoris possit facilius tendere ad suum finem sopranaturalem. Denique inter iura fundamentalia hominis enumeratur ius ad matrimonium. Iura autem fundamentalia exigunt ut, salvis exigentiis boni communio, libere possit exercere illa iura sive cum invitus privatur eorum exercitio' (Quaedam problemata actualia de matrimonio, Romae 1979, p. 291)*».

17 can. 1087 § 1 si esigeva che il timore invalidante fosse ingiusto³³², oggi con l'attuale canone ciò non è più necessario e si ritiene che qualunque timore grave incusso esternamente sia ingiusto proprio in ordine alla scelta del proprio stato di vita³³³.

Si deve anche notare che la dottrina e la giurisprudenza affermano che ordinariamente, se non nei casi di eccezionale gravità nei quali il capo di nullità sarebbe ovviamente differente, il timore non toglie l'uso di ragione tale da rendere il soggetto incapace di un atto umano. Piuttosto il timore incide sulla volontà del contraente, ed anche se ne risulta una volontà costretta, essa sceglie veramente il matrimonio per liberarsi dal male di cui il soggetto è minacciato: in questo caso c'è consenso in base al principio *coacta voluntas semper voluntas*. In altre parole, il timore muove veramente la volontà a realizzare un atto in principio non voluto proprio per evitare la causa del timore, cioè il male che si minaccia³³⁴. Nel caso del matrimonio, questo, in principio non voluto, è scelto dalla volontà come male minore e come mezzo efficace per evitare sia l'altro male, quello minacciato, sia il timore che esso ha fatto sorgere: proprio in questa scelta del matrimonio da parte del *metum patiens* per liberarsi dal male minacciato si

³³² Can. 1087 CIC 1917: «§ 1. Invalidum quoque est matrimonium initum ob vim vel metum gravem ab extrinseco et iniuste incussum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium.»

³³³ c. Giannecchini, 23.3.1990, in *ARRT*, 82 (1994), p. 212, n. 2: «Novus Codex (cf. can. 1103), dimissa nota iniustitiae, quae semper admittitur quando de facto quis matrimonium init cum detrimento libertatis et quae maxima refulget in minis mortis, pro quibus nullam in rerum naturae causam proportionatam licet invenire, substantialiter traditam doctrinam et iurisprudentiam confirmat cum invaliditatem contractus matrimonialis gravitas inducat»; c. Civili, 16.12.1992, in *ARRT*, 84 (1995), p. 700, n. 5: «Quod spectat ad caput vis et metus, servandus est can. 1103 vigentis Codicis Iuris Canonici, qui, suppresso requisito 'iniustae incussionis' et specificate non-necessitate quod metus consulto inferatur, habendus est aptior enuntiatio normae iure naturali innixae, in conformitate cum evolutione doctrinae et iurisprudentiae»; c. Bruno, 26.6.1992, in *ARRT*, 84 (1995), p. 371, n. 4: «In Novo Codice [...] iniustitia metus ad matrimonium irritandum non amplius requiritur, cum gravis metus semper iniustus retinendus sit incussus; sufficit quod metum patiens matrimonium eligat ad effugiendum malum quod minatur, etsi intentio metum incutientis prorsus a tali proposito exsulet». Cfr. anche c. Colagiovanni, 11.10.1988, in *ARRT*, 80 (1993), p. 515, n. 5.

³³⁴ P. PELLEGRINO, *La vis et metus (can. 1103) nel Codex Iuris Canonici*, in *Ius Canonicum*, 37 (1997), p. 533: «Si vede subito che la situazione psicologica di chi contrae il matrimonio sotto l'impulso della violenza è diversa da quella di chi lo contrae per effetto dell'errore e del dolo. Infatti, in questo secondo caso, il nubente non ha alcuna percezione dello stato anormale in cui egli si trova, cioè del viziato procedimento secondo il quale si è formata la sua volontà. Chi invece celebra il matrimonio sotto l'impulso della violenza, appunto per questo sa perfettamente che egli non vorrebbe il matrimonio se non vi fosse quella coazione: indubbiamente egli vuole il matrimonio, ma lo vuole come unico mezzo per sfuggire alla violenza».

riconosce una certa volontà matrimoniale anche se forzata dalla coazione, e si dice in questo caso che il matrimonio si contrae ex metu, per timore³³⁵.

Il canone 1103 e la giurisprudenza puntualizzano le caratteristiche che deve avere il timore affinché invalidi davanti alla Chiesa il matrimonio: «Metus ideo ut matrimonialem consensum valeat irritare, debet esse: a) gravis, gravitate absoluta, quae ex natura obiectiva malorum imminentium est desumendo, aut relativa, dimetienda scilicet relate ad personam cui mala minata sunt; b) ab extrinseco incussus, seu ab homine, scilicet a causa libera promanans; c) inevitabilis, i.e. nullum effugium adsit ad vitandum invisum matrimonium»³³⁶.

Considerata la natura del male che si minaccia, la persona che minaccia e quella minacciata, il timore che rende nullo il matrimonio deve essere grave anche se, secondo la giurisprudenza canonica, è sufficiente il timore relativamente grave, cioè quello causato da un male che è ritenuto grave da una determinata persona concreta, sebbene lo stesso male non sia atto ad intimorire ordinariamente altre persone. La gravità va valutata in considerazione dell'età del metum patiens, della sua salute, del suo carattere, della sua condizione, e di altre caratteristiche singolari e personali, anche di ordine psicologico³³⁷: «La gravità del metus è una qualificazione tipica della prudenza giuridica, che esige una valutazione congiunta dell'importanza dell'azione coattiva, in quanto causa (elemento oggettivo), e dell'intensità del turbamento soggettivo, in quanto effetto (elemento soggettivo), sempre in relazione alla specificità di ogni caso, e che ha, come ultima chiave di lettura, la costante, suscettibile di prova, che la scelta del soggetto passivo per il matrimonio fu forzata proprio per il nesso di causalità tra

³³⁵ P. J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale. Tecniche di qualificazione e di esegesi delle cause canoniche di nullità (cc. 1095-1107 CIC)*, Milano, 2001, p. 509: «In questa scelta del matrimonio, fatta dallo stesso soggetto passivo per liberarsi così dai mali minacciati, è contenuta una certa volontà matrimoniale, benché forzata a motivo della coazione, e per questa ragione si intende che il metus è, più che una carenza totale, un vizio del consenso».

³³⁶ c. Bruno, 5.12.1992, in *ARRT*, 84 (1995), p. 42, n. 9.

³³⁷ c. Monier, 23.10.1998, in *ARRT*, 90 (2003), p. 638, n. 7: «In metu incussu consideranda sunt elementa quae magni momenti sunt ad veritatem factotum detegendam: sexus, aetas, indolis, status psychologicus, indipendentia oeconomica et aliae circumstantiae temporum ac locorum. Aliis verbis, uti iurisprudencia Nostri Fori docere solet, necesse est inspicere tum indoles illius qui metum incupisse putatur, cum illius qui consilium tenet metum passum se fuisse».

l'elemento oggettivo e quello soggettivo»³³⁸. Ciò significa che non è tanto il male che vizia la volontarietà dell'atto, quanto il turbamento interiore che esso provoca nel singolo individuo. Ovviamente sono esclusi i timori puerili, le angosce o le paure interiori prodotti dalla fantasia, la paura della perdita della salute fisica o spirituale [...] questo tipo di timori non rientrano nella considerazione di questo canone.

In definitiva si possono rilevare due componenti nel concetto giuridico di gravità: uno oggettivo, relativo all'esistenza e all'entità del male minacciato, ed uno soggettivo, che consiste nell'intensità del turbamento dell'animo del *metum patiens*³³⁹. Entrambe queste componenti devono essere valutate nelle circostanze concrete e singolari in cui avviene la coazione ravvisando così il nesso di causalità esistente: l'azione del *metum incutiens* causa il turbamento soggettivo del *metum patiens* e tale turbamento diventa a sua volta la causa per la quale il soggetto passivo si trova davanti alla scelta di contrarre matrimonio o subire il danno minacciato.

Il timore invalidante deve poi essere *ab extrinseco*, cioè prodotto da un soggetto agente esterno, vale a dire da una persona diversa da colui che lo patisce: «Questa interferenza esterna e causale dell'intimidazione permette, inoltre, di differenziare il *metus* da alcuni turbamenti dell'animo irrilevanti, [...] dalla mancanza di libertà interna o di perturbazioni interiori di natura psicopatologica,

³³⁸ P. J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale. Tecniche di qualificazione e di esegesi delle cause canoniche di nullità (cc. 1095-1107 CIC)*, Milano, 2001, p. 512. In ambito giurisprudenziale c. Civili, 18.3.1998, in *ARRT*, 90 (2003), pp. 252-253, n. 6: «Gravitas aestimanda et ponderando in concreto, in relationem ad gravitatem mali quod immineat contrahenti nisi matrimonium eligat. Pendet agitur sive ab elemento obiectivo sive ab elemento subiective idest ab indole et animi dispositione sive metum passi sive metum incutientis».

³³⁹ G. BONI, *Il timore reverenziale*, in AA.VV., *Diritto matrimoniale canonico*, vol. II, *Il consenso*, Città del Vaticano 2003, pp. 559-560: «Non avrebbe dunque alcun senso indulgere ad un secco 'oggettivismo' [...] anche se, per converso, occorre non scivolare in un esagerato 'soggettivismo', che rischierebbe talora di comprimere eccessivamente l'interesse alla stabilità del matrimonio, che pur preme al legislatore canonico. Da una parte certamente non dovrà farsi astrazione ed anzi ci si dovrà radicare nella psicologia, nella tempra [...] nelle condizioni del *metum patiens* [...] che possono renderlo più o meno 'permeabile' all'intimidazione [...] Senza lasciarsi [...] guidare da parametri inflessibili presuntivamente universali, da prototipi archetipici di comportamento che rievocano alcune rigidità del *vir constans* o addirittura di quello *constantissimus* di romana memoria, ci si dovrà calare nella 'relatività' delle vicissitudini esistenzialmente vissute dal soggetto che ha assentito al matrimonio sotto l'affanno del timore». Cfr. anche G. CABERLETTI, *I requisiti del metus invalidante il consenso matrimoniale*, in AA.VV., *Diritto matrimoniale canonico*, vol. II, *Il consenso*, Città del Vaticano, 2003, p. 600.

e dalle diverse situazioni inquadrabili nel cosiddetto ‘timore intrinseco’ [...] Il carattere estrinseco dell’interferenza di effetto intimidatorio da parte di terzi, in quanto esterna al contraente ma da lui subita, chiarisce che comunque in questa intromissione esterna c’è un elemento che attenta alla libertà del consenso e per questo motivo contiene un principio perverso, sempre ingiusto nei confronti dell’autodeterminazione sovrana in ambito coniugale»³⁴⁰.

Si tratta quindi di causa esterna, umana e libera, concreta ed identificabile, quale può essere ad esempio il comportamento del futuro coniuge o di un terzo³⁴¹: sono pertanto escluse sia le cause naturali, quali malattie, terremoti, o altre calamità naturali: «haud sufficit metus ab extrinseco illatus, sed ab aliqua causa extra-humana seu necessaria, nempe ‘aliquo eventu naturali aut causali, v. gr. tempestate, naufragio, morbo personae speciali vinculo agenti coniunctae, precaria situatione oeconomica, diffamazione publica»³⁴². Neppure sono considerate causa estrinseca di timore quegli interventi da parte di terzi che non hanno né la natura né la forma di minacce, ma consistono invece in consigli invadenti o nella presentazione anche insistente di particolari vantaggi e convenienze nel celebrare un determinato matrimonio con una determinata persona.

La positiva dizione del can. 1103 esclude dunque ogni possibile rilevanza di un metus ab intrinseco, ovvero del timore frutto di immaginazione o di

³⁴⁰ P. J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale. Tecniche di qualificazione e di esegesi delle cause canoniche di nullità (cc. 1095-1107 CIC)*, Milano, 2001, p. 518.

³⁴¹ G. CABERLETTI, *I requisiti del metus invalidante il consenso matrimoniale*, in AA.VV., *Diritto matrimoniale canonico*, vol. II, *Il consenso*, Città del Vaticano 2003, p. 592: «L’estrinsecità indica l’iniziativa di una volontà altrui, *ab extrinseco*, sussistente per conto proprio, e pertanto estranea al soggetto che subisce un processo, messo in atto da un altro soggetto libero, cioè da una persona, e non da una circostanza o da un insieme di circostanze, che possono suggestionare o anche intimidire. Per d’irrimere il matrimonio il *metus* deve essere provocato da una ‘causa libera’, ossia ‘*ab homine*’; si recisa anche che la volontà deve ‘positive’ intervenire, deve cioè porre un atto intimidatorio». c. Funghini, 3.6.1998, in *ARRT*, 90 (2003), p. 445, n. 2: «Metus insuper ab externo illatus sit oportet, i.e. a causa libera seu ab nomine. Metus consensum irritans initium sumere ac procedure debet ab actu positivo illius qui metum incutiens praedicatur incusaturque».

³⁴² c. Stankiewicz, 23.5.2002, in *Ius Ecclesiae*, 15 (2003), p. 91, n. 12. Cfr., J. J. GARCIA FAILDE, *Observationes novae circa matrimonium canonicam simulatum et coactum*, in *Periodica*, 75 (1986), p. 196.

particolari suggestioni del soggetto passivo³⁴³, comprese le perturbazioni interiori di ordine psicopatologico: «Se l'agitazione sorge esclusivamente da cause soggettive, senza alcuna motivazione esterna oggettivabile, il caso potrebbe rientrare magari nelle fattispecie di incapacità consensuale ex can. 1095 [...] in quella sede andrebbe valutata la mancanza di autodeterminazione di fronte ai condizionamenti, motivazioni e stati d'animo presenti in ogni scelta matrimoniale, così come un autoconvincimento del soggetto sulla necessità di contrarre matrimonio, senza che ci sia stata una concreta azione che dà origine ad una lesione della libertà di chi si sposa»³⁴⁴.

Nessun valore invalidante deve essere attribuito anche al c.d. *metus soprannaturalis*, poiché: «il punto chiave [...] sta nell'esistenza, che è suscettibile di prova, di un'origine causale esterna, umana e libera di detti stati di paura del

³⁴³ c. Giannecchini, 23.3.1990, in ARRT, 82 (1994), p. 213, n. 2, lett. B): «Timor mali ab intrinseco procedens, si inter imaginationes vel phantasiae repraesentationes absolute aliquando adnumerandus non est, tamen minime praescriptis legis satisfacit». N. SCHOCH, *La vis vel metus e le sue ualificazioni: gravità e estrinsecità*, in AA. VV., *La 'vis et metus' nel consenso matrimoniale canonico (can. 1103)*, Città del Vaticano 2006, p. 235: «Tra le cause più frequenti del timore *ab intrinseco* è da annoverarsi quella della ragazza rimasta incinta che si sposa per la vergogna di diventare ragazza madre, anche se nessuno la minacciava. La ragazza rimasta incinta che si sposa per la vergoprovegna di diventare ragazza madre senza essere stata minacciata da nessuno, soffre di un timore *ab intrinseco*. La gravidanza non costituisce una minaccia in sé, provoca, però, delle condizioni favorevoli al timore senza impedire il dominio dei propri atti. La grave malattia dei genitori, che avrebbero desiderato vedere l'ultima figlia sistemata, anche se non le hanno mai suggerito di sposare Tizio, non produce un timore *ab extrinseco*». Si deve anche rilevare che il *metus* inteso come perturbazione dell'animo avente la sua causa efficiente in un pericolo reale e tangibile, si distingue da altri stati psicologici che interessano la mente del soggetto, quali ad esempio l'angoscia o l'ansia. Infatti, «se il danno che ci minaccia è conosciuto, parliamo di paura, altrimenti si tratta di angoscia. La paura è sempre paura di qualche cosa ed è riferita ad un oggetto in rapporto al quale essa esite; lo stato di angoscia invece è caratterizzato dal fatto opposto, cioè dalla mancanza di ogni riferimento ad un oggetto esterno. L'angoscia non è l'aggravamento di una paura, bensì, come diceva Janet, una paura intensa senza oggetto. Ciò non vuol dire insensata o assurda; significa invece che anche quando nasce da una particolare situazione, l'angoscia è sempre aspettazione di qualche cosa di dannoso che non ha contorni precisi. C'è un avvenimento o un'occasione che produce ansia ma non si sa che cosa si debba temere» G. F. ZUANAZZI, *Vizio di consenso 'ob vim vel metum': aspetti psicologici*, in AA.VV., *La 'vis et metus' nel consenso matrimoniale canonico (can. 1103)*, Città del Vaticano, 2006, p. 97-98.

³⁴⁴ M. A. ORTIZ, *Il timore che invalida il matrimonio e la sua prova*, in *Ius Ecclesiae*, 15 (2003), p. 111. Osserva, in proposito, G. BONI, *Il timore reverenziale*, in AA.VV., *Diritto matrimoniale canonico*, vol. II, *Il consenso*, Città del Vaticano, 2003, p. 542, che forme di: «psicodipendenze [...] talora possono approssimarsi a casi di irretimento ed annichilimento totale della personalità, di vero e proprio 'plagio' o comunque lambire la patologia, dovendosi eventualmente, allora, dal *caput* della *vis vel metus* dirigersi verso quello dell'*incapacitas*; d'altronde non da oggi la dottrina e la giurisprudenza hanno intuito la possibile contiguità tra le due fattispecie in cui viene menomata la libertà del consenso (per coazione esterna o per disturbo psichico), ma anche la loro non coincidenza, che tutta si racchiude nella coscienza lucida del *metum patiens* di essere in balia della violenza altrui o, comunque, nel permanere della capacità di intendere e di volere nel medesimo».

patiens. I rimorsi, il timore del peccato, il timore prove niente da conseguenze negative nell'ordine soprannaturale, sempre che non abbiano un'altra origine causale del loro effetto intimidatorio se non il mondo interiore del soggetto passivo, sono casi di timore intrinseco irrilevante ai fini del can. 1103. In caso di particolare intensità di tale turbamento o dell'afflizione, alcuni casi inquadrabili nell'ambito del 'timore soprannaturale' possono giungere ad intaccare la natura di atto umano del consenso, invalidandolo, ma in quanto casi contemplati nel can. 1095, e mai nel can. 1103 per mancanza di causa esterna»³⁴⁵. In una simile ipotesi: «Manca il metus, se si prospetta soltanto la possibilità della punizione divina; la relazione, poi, in cui questa è posta dal patiens col matrimonio, fa sorgere solo un metus ab intrinseco; se si pongono quelle pene in relazione ad altri comportamenti ed il patiens preferisce il matrimonio a quei comportamenti, è pure ab intrinseco perché l'estrinsecità era su tutt'altro metus; togliere una delle due alternative per porre in essere il matrimonio, significa aver creato una figura di metus a proprio uso e consumo e perciò intrinseca, a meno che il minacciante non si proponga il cambiamento di metus e questo sia dal minacciante accettato; nel qual caso si potrebbe parlare di conversione da un metus ad un altro con i relativi caratteri di ingiustizia ed estrinsecità»³⁴⁶.

Dalla nuova previsione normativa a commento, risulta poi sufficiente, ai fini della invalidità del consenso, quel timore che non è immediatamente diretto ad ottenere il consenso matrimoniale ma realizzato per un altro fine e, tuttavia, sempre a causa di quel timore il metum patiens sceglie il matrimonio per liberarsi da un altro male. In altri termini, non è necessario che il timore inferto sia volto direttamente alla scelta del matrimonio, ma basta il timore indiretto per liberarsi del quale il soggetto passivo sceglie il matrimonio, anche se colui che minaccia il

³⁴⁵ P. J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale. Tecniche di qualificazione e di esegesi delle cause canoniche di nullità (cc. 1095-1107 CIC)*, Milano, 2001, p. 522. Tuttavia l'Autore prosegue rilevando che: «Se un terzo approfitta di questa predisposizione del soggetto passivo per intervenire seminando l'inquietudine, favorendola, incrementandola, confermandola, insomma agendo sul soggetto passivo con effetto intimidatorio, allora tali casi contengono l'intervento causale di un terzo sulla paura del patiens, cioè di una causa *ab estrinseco* potendo giungere addirittura ad invalidare il consenso se si rinviengono gli altri due requisiti del *metus*: la gravità e l'indeclinabilità».

³⁴⁶ C. GULLO, *Il metus ingiustamente incusso nel matrimonio in diritto canonico*, Roma, 1970, p. 123.

male non pretende questo³⁴⁷. In sostanza, risulta sufficiente un nesso di causalità tra il metum patiens e il consenso³⁴⁸, indipendentemente dalla intenzione del metum incutiens, purché questi abbia realmente minacciato: «Semper consideranda est relatio ‘causae-effectus’ metum inter et matrimonium iuxta criteria non tantum obiectiva (dimittendo mali imminentis gradum qui in hominem constantissimum cadat, vel saltem qui possit in virum constantem cadere), sed etiam ad modum conditiones subiective personae cui malum huiusmodi impendet; scilicet, sicut in omni affectione subiectiva, ex personali conditione seu dispositione physica et psychologica ipsius agentis violentiam subeuntis, ex gradu receptivitatis seu sensibilitatis agentis metum patientis»³⁴⁹.

Di conseguenza, non è importante ciò che la persona, cui si minaccia il male, crede, o che il soggetto passivo sbaglia nell'interpretare in senso matrimoniale la coazione ricevuta, quanto piuttosto l'influsso che tale interpretazione ha sullo stesso soggetto facendolo agire in senso matrimoniale in conformità ad un convincimento proprio. Ciò che risulta decisivo è che il contraente si senta seriamente minacciato e soggettivamente creda che il matrimonio sia per lui l'unico modo per evitare quel pericolo che lo minaccia e lo intimorisce. In questa precisa dinamica risiede la cosiddetta indeclinabilità del metus, ovvero che «la situazione in cui è posto il soggetto minacciato sia indeclinabile, cioè inevitabile, ossia tale che esso per liberarsi dal male promesso,

³⁴⁷ M. F. POMPEDDA, *La giurisprudenza come fonte del diritto*, in M. F. POMPEDDA, *Studi di diritto processuale canonico*, Milano, 1995, pp. 23-24: «Ma soprattutto sembra che una lettura chiaramente evolutiva, tanto da modificare il senso originario del canone, sia stata quella che ha finito per riconoscere spazio in esso al *metus indirectus*, cioè a quello slegato dalla stessa decisione matrimoniale nella intenzione del soggetto attivo: eppure lungamente la dottrina aveva insistito sul nesso necessario fra la violenza e la decisione matrimoniale, facendo leva soprattutto su quella preposizione del canone ‘ob’, che appunto dovrebbe nel linguaggio latino indicare una causalità tra l’incussione del timore e la celebrazione del matrimonio. Del resto, che si fosse raggiunto un significato sostanzialmente innovativo del canone, è data conferma dal fatto che il nuovo Codice espressamente ha sancito il valore invalidante del *metus* anche se non incusso intenzionalmente, cioè anche del *metus indirectus*».

³⁴⁸ A. M. PUNZI NICOLO’, *La volontà coniugale viziata da vis vel metus*, in AA. VV., *Diritto matrimoniale canonico*, vol. II, *Il consenso*, Città del Vaticano, 2003, p. 503: «La norma richiede, infatti, sulle tracce del precedente can. 1087, l’assoluta e in equivoca connessione tra timore e consenso matrimoniale. Un tale nesso causale si produce nel momento in cui la vittima della violenza, soppesando il male che gli viene minacciato [...] – momento intellettuale – giunge (è costretto a giungere) alla scelta di prestare il proprio consenso ad un matrimonio, che in sé gli appare (gli deve apparire) assolutamente non desiderabile – momento volitivo –».

³⁴⁹ c. De Lanversin, 9.12.1992, in *ARRT*, 84 (1995), p. 632 n. 11.

non possa fare altro che scegliere il matrimonio. È necessario [...] che il matrimonio condizionato non lasci a chi ne viene toccato altra scappatoia se non il matrimonio, perché se si dà anche un'altra scappatoia che può essere intrapresa senza grandi difficoltà (come ad esempio il soccorso da parte dei genitori, dall'autorità civile, dal parroco [...]) e se chi è minacciato conosce tale possibilità, pur senza farne uso, il matrimonio è valido»³⁵⁰. In senso opposto, se vi fosse una via di uscita diversa dal matrimonio per liberarsi dalla minaccia e dal relativo timore, e potesse essere intrapresa senza grandi difficoltà per il *metum patiens*, o anche se vi fosse una via di uscita nota al paziente ma della quale egli non volesse fare uso, non si potrebbe parlare di timore invalidante. Sebbene la norma non lo indichi espressamente, il timore deve infine essere antecedente, cioè deve agire come causa motiva principale del matrimonio di modo che il nubente non lo avrebbe celebrato se non vi fosse stato il timore e la relativa minaccia di un male. Il matrimonio è nullo se si celebra per timore (*ex metu*), ma non lo è se si contrae con timore (*cum metu*): il timore causa del matrimonio è anche quello che è causa della nullità.

Al timore relativamente grave appartiene il cosiddetto timore reverenziale: «esso è [...] normalmente reputato da dottrina e giurisprudenza come una *species* del *genus* violenza morale (cosiddetta *vis impulsiva*, relativa, *animo illata*, *conditionalis*), come una figura particolare rientrante nella categoria più vasta: e comunemente se ne indicano gli elementi identificanti nello speciale rapporto di subordinazione che sussiste tra il *metum incutiens* e il *metum patiens*, nonché nelle peculiarità sia dell'azione violenta sia del tipo di *metus* suscitato nel

³⁵⁰ P. PELLEGRINO, *La vis et metus (can. 1103) nel Codex Iuris Canonici*, in *Ius Canonicum*, 37 (1997), p. 551. P. J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale. Tecniche di qualificazione e di esegesi delle cause canoniche di nullità (cc. 1095-1107 CIC)*, Milano, 2001, p. 531: «non è necessario che il matrimonio sia l'unico mezzo da un punto di vista assoluto e oggettivo esterno al soggetto passivo. È sufficiente che sia, secondo la valutazione soggettiva del soggetto passivo, la soluzione più efficace per liberarsi dei mali temuti fra le soluzioni moralmente e relativamente possibili per quel soggetto passivo in particolare. Ma – e questo è decisivo – questa scelta del matrimonio come la soluzione più efficace per liberarsi del male temuto da parte del soggetto passivo, deve contenere un processo causale che, nonostante sia del soggetto passivo, non sia irrazionale, irreali, arbitrario o assurdo, ma oggettivamente ed esternamente comprensibile, spiegabile e suscettibile di prova».

nubente»³⁵¹. Quello reverenziale è un timore di per sé lieve, ma che è inferto da persone con le quali il soggetto passivo è legato per obbedienza, rispetto o amore, e conduce il patiens a temere la perdita del loro affetto o subire altre gravi conseguenze⁶⁸. In sostanza si tratta di quel turbamento dell'animo derivante dal timore di dispiacere a persone dalle quali in qualche modo si dipende o con le quali si è legati da vincoli di affetto e/o di riconoscenza: tutto ciò porta il soggetto che né è vittima a non potersi opporre al desiderio della persona amata o alla quale egli è sottomesso.

Nel Codice vigente, come nel precedente, non si fa menzione di questo tipo di timore, per cui si deve ritenere che per essere invalidante debba avere le caratteristiche esposte sopra a norma del canone 1103. Le differenze principali che possono essere sottolineate nel timore reverenziale rispetto al timore comune, oltre al fatto che il timore proviene da una persona alla quale il contraente è legato con speciali vincoli di sangue, affetto, venerazione o dipendenza, sono essenzialmente: a) una relazione preesistente che vige tra il soggetto che incute il

³⁵¹ G. BONI, *Il timore reverenziale*, in AA.VV., *Diritto matrimoniale canonico*, vol. II, *Il consenso*, Città del Vaticano 2003, p. 517. Conformemente, osserva M. A. ORTIZ, *Il timore reverenziale*, in AA.VV., *La 'vis et metus' nel consenso matrimoniale canonico (can. 1103)*, Città del Vaticano, 2006, p. 130, che: «in dottrina si è soliti considerare il timore reverenziale come una 'sottospecie' del timore comune, e di conseguenza viene studiato in appendice allo studio del can. 1103. Ma, nella realtà, il timore reverenziale non è solo un 'tipo di timore' ma il modo come ordinariamente si concretizzano gli attentati alla libertà matrimoniale previsti nel can. 1103». Cfr. anche J. J. GARCIA FAILDE, *Simulatio totalis matrimonii canonici et metus*, in *Periodica*, 72 (1983), p. 267. c. Huber, 15.3.1996, in *ARRT*, 88 (1999), p. 274, n. 7: «Privatio libertatis inveniri potest etiam in metu reverentia, qui fundatur in reverentia et subiectione subiecti passivi erga parentes. Si habemus metum reverentialem purum, non intercedunt minae vel comminationes alicuius gravitatis, secus adesset metus communis»; c. Funghini, 21.6.1995, in *ARRT*, 87 (1998), p. 415, n. 4: «Metus reverentiale est ille quo quis veretur resistere ei cui subicitur, nempe patri, avo, marito, domino [...] Adest, ideo, quando quis timet ne offensos et indignatos habeat eos in quorum protestate est et quos reverentia atque honore prosequi tenetur»; c. Ragni, 1.12.1992, in *ARRT*, 84 (1995), pp. 606-607, n. 4: «Praeter metum sic dictum 'communem' habetur alia species metus, i.e. metus reverentialis, qui unice determinatur ab illa mentis trepidatione quam in metum patientem infert metum incutiens qui potestatem vel auctoritatem parentum exercet. Haec spesies metus, quae levis et gravis potest esse, cum vestita apparet imperiosus vel duris modo ac forma quibus coaction illata est, constituere videtur metum reverentialem gravem». M. A. ORTIZ, *Il timore reverenziale*, in AA.VV., *La 'vis et metus' nel consenso matrimoniale canonico (can. 1103)*, Città del Vaticano, 2006, p. 140: «Neanche il Legislatore del 1983 ha ritenuto necessario introdurre una menzione esplicita del *metus reverentialis* [...] Come successe con il CIC 17, anche nell'iter di elaborazione del can. 1103, fu proposta l'introduzione di una menzione espressa del *metus reverentialis*, 'cum constanter et indubitanter talis timor a iurisprudencia admissus sit tamquam causa invalidans consensum'. E come per il CIC 17, la risposta data fu che non era necessaria la menzione espressa, perché il timore reverenziale irrita il matrimonio se ha le caratteristiche del *metus communis*».

timore e il *metum patiens*, b) la natura morale della pressione esercitata dal primo sul secondo, c) la natura morale del male che il paziente teme, come ad esempio la perdita dell'affetto, della stima o della considerazione di cui gode da parte del *metum incutiens*³⁵². La causa di nullità nel caso di timore reverenziale non risiede nel rispetto o nell'obbedienza dovuta dal *patiens* a dette persone, ma nel timore di un male grave (*indignatio*) proveniente da quelle persone e che minaccia il paziente³⁵³. Questa è la peculiarità oggettuale del *metus* reverenziale: «*Haec indignatio parentum est malum grave quod quis timet in metu reverenziali, etsi nullum aliud malum externum comminatum sit: tota formalitas metus reverentialis explicatur in vinculo reverentiae et subiectionis erga imperium parentum cui, si non pareatur, gravis et diuturna indignatio sequetur*»³⁵⁴.

Di qui la distinzione tra timore reverenziale semplice, se il male che si teme è semplicemente il momentaneo dispiacere che si può causare ai propri genitori o a dette persone, e timore reverenziale qualificato, quando si aggiungono altri mali. Il primo è ritenuto giuridicamente irrilevante agli effetti di una nullità del matrimonio, mentre a tal fine per il timore reverenziale qualificato si devono riscontrare i seguenti elementi: - deve esserci una relazione di sudditanza o di soggezione tra la persona che incute timore e quella che lo soffre in modo tale che l'*incutiens* eserciti un certo ascendente o un reale dominio sul soggetto passivo; - è sufficiente che la dipendenza sia di ordine etico o sociale o di fatto e non necessariamente giuridico, come avviene ad esempio tra genitore e figlio o nel rapporto professionale; - il male deve avere carattere di gravità e derivare dal timore fondato di incorrere nella indignazione del genitore o del superiore, con il conseguente effetto di un loro atteggiamento negativo nei confronti del subalterno; - inoltre la coazione può essere esercitata attraverso

³⁵² Cfr., c. Stankiewicz, 27.2.1992, in *ARRT*, 84 (1995), p. 119, n. 31; c. Funghini, 21.6.1995, in *ARRT*, 87 (1998), p. 416, n. 4.

³⁵³ G. BONI, *Il timore reverenziale*, in AA.VV., *Diritto matrimoniale canonico*, vol. II, *Il consenso*, Città del Vaticano, 2003, p. 537: «Per mettere a fuoco il concetto di *reverentia* due sono segnatamente gli aspetti che devono essere vagliati [...] un rapporto di dipendenza e di subordinazione necessaria tra due persone, tra le quali, però si pone anche, per effetto di quello stesso rapporto, una relazione di profondo affetto e di benevolenza reciproca. L'un nesso non è sufficiente senza l'altro a configurare la fattispecie: non la dipendenza senza l'affetto e neppure l'affetto senza la dipendenza, che potrebbero dar luogo tra i due soggetti in connessione solo a un *metus communis*».

³⁵⁴ c. Colagiovanni, 11.10.1988, in *ARRT*, 80 (1993), p. 516, n. 7.

comandi, suppliche e richieste insistenti o inopportune. L'operatività del metus reverentialis si concreta dunque attraverso l'azione del metum inferentis che: «oscilla tra un minimo al di sotto del quale mancherebbe l'estrinsecità e un massimo al di sopra del quale ci troveremo in un metus communis. Il minimum sta nell'atteggiamento sia pur benevolo dell'incutiens accompagnato da continue preces, suasiones, se le parole, gli interventi continui non lasciano tranquillità la persona cui sono dirette facendogli temere la fine di questo comportamento benevolo e l'instaurazione di un rapporto più duro e distante. Il maximum non sta nelle percosse, minacce di diseredazione, schiaffi [...] ma in un atteggiamento brusco, imperioso dell'incutiens, dal quale si deduce che non si ammettono repliche e che si ha l'intenzione di adottare sistemi più energici per piegare la resistenza del patiens»³⁵⁵.

Potrebbe ravvisarsi efficacia invalidante anche nella suspicio metus reverentialis³⁵⁶: «ita ut matrimonium esse possit propter suspicionem tantum indignationis parentum vel superioris: ubi scilicet in subiecto patiente certa persuasio adest genitores aut superiores futuros esse in totam vitam infensos, minitantes et sibi exprobanes de reluctantia, nisi impositis nuptias pareat»³⁵⁷. La suspicio metus: «può essere rilevante se rationabilis, allorquando il nubente, in base a precise ed inequivoche circostanze, fondatamente e su dati incontrovertibilmente oggettivi sospetta, non essendogli in realtà pervenuta alcuna frontale – né virtuale – minaccia, che alla sua ricusazione del matrimonio

³⁵⁵ M. A. ORTIZ, *Il timore reverenziale*, in AA.VV., *La 'vis vel metus' nel consenso matrimoniale (can. 1103)*, Città del Vaticano 2006, p. 148.

³⁵⁶ J. J. GARCIA FAILDE, *Observationes novae circa matrimonium canonicum simulatum et coactum*, in *Periodica*, 75 (1986), pp. 212-213: «Disceptatur de sufficientia merae suspicionis metus: sunt etenim aliquae sententiae Rotalis pro quibus non sufficit mera auspicio, etiamsi fundata, incussionis futurae mali; major autem pars jurisprudentiae Rotalis sustinet animum contrahentis debere esse liberum non solum a compulsione sed etiam a timore compulsione obiective fundato ac proinde sufficere suspicionem (persuasionem, praevisionem, praesumptionem satis probabilem) rationabilem, seu objectivis argumentis fundata, subeundi mala nondum praesentia et nondum minitata saltem explicite; sufficit malum mere probabile et proinde sufficit serium fundamentum timoris; praesertim indignatio (malum), specifica metus reverentialis, non solet esse praesens nec quidam solet esse minitata, sed tantum praesumpta ex indiciis, momento quo illa timetur; sunt aliquae sententiae Rotalis quae declararunt constare nullitatem matrimonii ob rationabilem metus suspicionem».

³⁵⁷ c. Stankiewicz, 23.5.2000, in *Ius Ecclesiae*, 15 (2003), p. 91, n. 14. Cfr., M. A. ORTIZ, *Il timore reverenziale*, in AA.VV., *La 'vis vel metus' nel consenso matrimoniale (can. 1103)*, Città del Vaticano 2006, p. 155.

seguirà inesorabilmente il male irreparabile da lui temuto, il quale pure non gli viene expressis verbis prospettato come alternativa all'accettazione delle nozze detestate; se è la situazione in sé, per come essa si è venuta determinando grazie altresì ad interventi esterni, ad una certa compulsio ad extra, che contiene effettivamente la minaccia da cui scaturisce la coazione potrà quindi aversi una metus incussio irritante, poiché il timente, abolendo la propria soggettività, è stato privato della sua autonomia. Si è concluso che due condizioni sono richieste perché la suspicio metus, pure rimanendo tale, sia invalidante: che la situazione di implicita minaccia, di tacita pressione sulla volontà del nubente, sia voluta da uno o più soggetti, che non sia cioè mero effetto delle circostanze, senza alcuna partecipazione della volontà di chicchessia; e che essa raggiunga quella gravità, quella ineluttabilità, che rende il matrimonio l'unico 'effugium' [...] Se la suspicio metus è un'eccezione nel metus communis, inversamente accade per quello reverenziale: dunque il timore sarebbe invalidante unicamente laddove sia in qualche modo collegato causalmente con la comparsa comunque di una gravis indignatio superiorum e le sue conseguenze»³⁵⁸. Il timore reverenziale infine non deve essere confuso con quello che viene definito morem gerere parentum, cioè il fare proprie le ragioni dei genitori³⁵⁹: infatti, mentre nel metus reverentialis insieme all'avversione vi è sempre la trepidatio mentis in forza della quale il metum patiens si sottomette alla volontà di un altro soggetto, nel caso del morem gerere parentum vi può essere sì un dispiacere ma non una trepidatio, per cui l'interessato si piega ai ragionamenti dei genitori che sollecitano il matrimonio con una determinata persona, fa proprie quelle ragioni ritenendole valide e

³⁵⁸ G. BONI, *Il timore reverenziale*, in AA.VV., *Diritto matrimoniale canonico*, vol. II, *Il consenso*, Città del Vaticano, 2003, pp. 571-573. Cfr. anche E. GRAZIANI, *Appunti sul requisito della estrinsecità del metus*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 72 (1961/II), pp. 392-393; F. E. ADAMI, *La 'vis et metus' dal codice del 1917 al Codice del 1983. apporto dottrinale e giurisprudenziale all'elaborazione del can. 1103*, in AA.VV., *La 'vis vel metus' nel consenso matrimoniale canonico (can. 1103)*, Città del Vaticano 2006, p. 75; P. PELLEGRINO, *La vis et metus (can. 1103) nel Codex Iuris Canonici*, in *Ius Canonicum*, 37 (1997), p. 534 e p. 546; T. DI IORIO, *Contributo alla dottrina del metus: il metus ex minis suidicii*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 105 (1994/II), pp. 69-70.

³⁵⁹ P. LO IACONO, *In tema di timore reverenziale a socero incussus*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 102 (1991/II), p. 264: «E' da ritenere che richiedere, affinché possa configurarsi l'ipotesi del morem gerere parentum, la mancanza di un animus invitus, non equivalga ad affermare che il vincolo debba essere contratto con piena spontaneità, ma stia semplicemente ad indicare la necessità che le nozze non abbiano formato oggetto di un'imposizione altrui.

conseguentemente sceglie il matrimonio³⁶⁰. Non c'è, dunque timore e il matrimonio è valido.

³⁶⁰ P. ZAMBELLI, *Note in tema di 'metus reverentialis'*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 90 (1979/II), p. 219: «Il timore subito dal nubente sarà irrilevante ogni volta in cui questi non si sia sentito strumentalizzato da una altrui volontà, così da venir privato della propria autonomia da un 'metus a quo ut ipse se liberet eligere cogatur matrimonium'». Il nubente accoglie: «come giusta la pressione da parte di coloro che lo spingono ad un matrimonio, che pur per il *metum patiens* spontaneamente non avrebbe voluto contrarre; se al contrario il soggetto passivo del timore reverenziale valuta la pressione operata su di lui dai genitori, o da altri per essi, come ingiusta, in quanto ha valicato il limite del diritto di consiglio e di proposta, la resistenza opposta dal *metum patiens* nell'interno del suo animo alla coazione esercitata su di lui sarà appunto dovuta a questa percezione dell'ingiustizia di tale coazione». G. BONI, *Il timore reverenziale*, in AA.VV., *Diritto matrimoniale canonico*, vol. II, *Il consenso*, Città del Vaticano, 2003, p. 556.

2. PROFILI PROCESSUALI

2.1 I soggetti processuali

La funzione giudiziaria – ha ricordato Giovanni Paolo II in occasione di un suo discorso alla Rota Romana – è "parte integrante e qualificata dell'ufficio pastorale della Chiesa"³⁶¹. Come già in altra sezione qui si osserva, sono proprio i processi di nullità del matrimonio canonico che ne costituiscono la parte prevalente, sia a livello locale da parte dei Tribunali ecclesiastici regionali ed interdiocesani, sia a livello universale da parte del Tribunale della Rota Romana, nei loro rispettivi gradi di giudizio. Tale funzione assume, per altro, un'importanza significativa nella vita spirituale dei fedeli che a tali strutture si rivolgono, poiché segnati da un'infelice esperienza coniugale nella quale avevano pur riposto fondamentali prospettive di vita e, perciò, più che mai bisognosi di chiarire la loro posizione e di poter essere a pieno titolo reinseriti nella comunità ecclesiale.

Come qualsiasi tipo di processo sia in ambito ecclesiastico che statale, anche il processo di nullità del matrimonio canonico ha un obiettivo ben preciso e definito: l'accertamento della verità, per il cui raggiungimento intervengono più soggetti a vario titolo e funzione, attraverso un articolato itinerario processuale.

Inoltre, l'azione diretta ad ottenerne la dichiarazione di nullità non è soggetta (a differenza di quanto avviene in ambito processuale statale in ordine all'impugnazione del matrimonio civile) ad alcun termine di prescrizione o decadenza ed è, perciò, proponibile in qualsiasi tempo, indipendentemente dalla presentazione delle procedure di separazione e divorzio civile e dal loro risultato eventualmente già conseguito³⁶².

Tuttavia, va pure considerato che l'inizio di una causa di nullità differito in un tempo particolarmente lontano dalla conclusione di un matrimonio

³⁶¹ GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Rota Romana, 4 febbraio 1980, in AAS, 72 (1980).

³⁶² Cfr. P. A. BONNET, *Il consenso*, in AA.VV., *Matrimonio canonico fra tradizione e rinnovamento*, Bologna, 1991, p. 162-163; M. F. POMPEDDA, *Il consenso matrimoniale nel suo soggetto: consenso quale atto psicologico*, in *Dilexit Iustitiam*, Città del Vaticano, 1984, pp. 13-16.

potrebbe comportare poi obiettive difficoltà nella raccolta delle prove necessarie nel relativo processo (ad esempio, testimoni che non posseggano più ricordi chiari delle pregresse vicende coniugali, o che sia difficoltoso contattare se nel frattempo abbiano trasferito la propria residenza, o che non godano più di buona salute, o che siano addirittura deceduti; come ancora per sopravvenuto trasferimento dell'altro coniuge o sopraggiunto suo disinteresse processuale per essere nel frattempo già convolato a nuove nozze solo civili e magari con persona pure divorziata, ecc. ecc.). A parte poi ogni altra considerazione relativa all'aspetto psicologico, collegato in tal caso alla necessità di dover riaprire a distanza di tempo vecchie ferite e ripercorrere vicende non felici, specie allorquando esse si siano concluse in modo particolarmente traumatico³⁶³.

Qualora conseguita, la sentenza di nullità produce i suoi effetti giuridici sul matrimonio sin dal giorno della celebrazione (o della pseudo-celebrazione), come se lo stesso non fosse proprio stato canonicamente celebrato, ferma restante la permanenza degli eventuali rapporti genitoriali, che rimangono per il diritto della Chiesa (come accade a seguito del divorzio in ambito civile) giuridicamente intatti ed impregiudicati³⁶⁴.

Da ciò si deduce che la dichiarazione di nullità del matrimonio non va perciò confusa con il c.d. «annullamento»: infatti, la prima riguarda un atto nullo sin dalla sua origine («ex tunc»), perché posto in essere in modo irregolare, senza la sussistenza di tutti i requisiti di legge; il secondo, invece, interviene nel caso di un atto per sé valido, ma che viene successivamente rescisso (e, quindi, annullato) per sopraggiunti motivi e produce, perciò, effetti giuridici solo dal momento della rescissione («ex nunc»), come – ad esempio – si verifica nel caso del provvedimento di dispensa dal matrimonio rato e non consumato emesso dal Romano Pontefice, oppure del divorzio coniugale pronunciato nell'ordinamento dello Stato³⁶⁵.

³⁶³ M. F. POMPEDDA, *Annotazioni sul diritto matrimoniale nel nuovo codice canonico*, in M. F. POMPEDDA, *Studi di diritto matrimoniale canonico*, Milano, 1993, p. 174.

³⁶⁴ Cfr., P. PELLEGRINO, *Il consenso e il suo oggetto (cann. 1057 – 1100 – 1107)*, in AA.VV., *Diritto matrimoniale canonico*, vol. I, Città del Vaticano 2002, p. 156.

³⁶⁵ Cfr. D'AURIA A., *Il matrimonio nel diritto della Chiesa*, Roma 2003, p. 12-13.

I soggetti che intervengono nel processo di nullità matrimoniale hanno ciascuno ruoli e competenze specifiche, distintamente regolati dalla legislazione canonica³⁶⁶. Essi sono:

Giudice – In ogni tribunale ecclesiastico interviene in composizione collegiale di tre unità. Sua funzione principale è quella di garantire giustizia applicando fedelmente la legge e, perciò, deve innanzitutto possedere specifica competenza giuridica, congiunta a senso di prudenza, di equilibrio e di imparzialità, oltre che a spirito di carità e di umanità. Ovviamente, il giudice deve essere assolutamente estraneo rispetto alle parti costituite in causa e agli interessi da trattare, né può svolgere tale ruolo se sia già in essa intervenuto in un diverso grado di giudizio, anche se abbia svolto un ruolo diverso. Dovrà inoltre adoperarsi per una definizione sollecita della causa (il Codice prevede un anno per il primo grado e sei mesi per il secondo, ma raramente tali termini vengono rispettati per l'elevato numero di cause di cui sono investite i tribunali) e a non divulgare all'esterno fatti e circostanze ad essa pertinenti.

Difensore del vincolo – Rappresenta la parte pubblica nel processo nel quale deve obbligatoriamente intervenire (come il pubblico ministero nella giurisdizione statale), onde assolvere la sua specifica funzione di difesa del matrimonio, inteso appunto quale «bene pubblico» da tutelare, proponendo ogni argomento ed osservazione che possa ragionevolmente addursi avverso la nullità del vincolo. In tale prospettiva, egli ha il diritto di essere presente durante le deposizioni delle parti, dei testimoni e dei periti, di prendere visione degli atti giudiziari e di esaminare eventuali documenti prodotti in causa, nonché di essere interpellato ogni qual volta le esigenze processuali lo richiedano. Infine, deve presentare al Collegio giudicante le sue osservazioni conclusive in causa, tuttavia non necessariamente a favore della validità del vincolo, bensì anche rimettendosi alla giustizia del Collegio stesso, qualora in sua coscienza ritenga che non vi siano concreti elementi per opporsi ad una eventuale declaratoria di nullità. Come

³⁶⁶ R. BERTOLINO, *Matrimonio canonico e bonum coniugum. Per una lettura personalistica del matrimonio cristiano*, Torino, 1995, pag. 76.

il giudice, deve essere estraneo alle parti in causa, usare doti di prudenza e sollecitudine e mantenere il segreto d'ufficio³⁶⁷.

Promotore di giustizia – Rappresenta anch'egli una parte pubblica che agisce nell'interesse generale di tutta la comunità, ma il suo intervento è del tutto eccezionale e si concretizza nell'attivazione del processo di nullità del matrimonio (assumendo quindi il ruolo di parte attrice in causa) allorquando essa sia ormai divenuta di pubblico dominio e nessuno dei due coniugi si attivi processualmente per richiederla. In tal caso l'azione del promotore di giustizia è finalizzata ad eliminare quella situazione di meraviglia o di turbamento che può sorgere nella comunità circostante dal fatto che continui ad essere ritenuto formalmente valido un matrimonio della cui nullità vi sia ormai generale consapevolezza.

Parti private – Sono rappresentate dai coniugi, a ciascuno dei quali spetta il diritto di impugnare il proprio matrimonio, chiedendone la declaratoria di nullità al tribunale ecclesiastico competente. Trattasi di un diritto (c.d. «legittimazione processuale») di cui essi godono in modo pieno ed esclusivo finché sono in vita, riservato a nessun altro soggetto (ad eccezione del promotore di giustizia nell'ipotesi anzi detta). Con la morte di taluno di essi si estingue il matrimonio e, in linea generale, il diritto ad impugnarlo, tranne che la questione circa la validità o meno del matrimonio sia pregiudiziale in altra controversia da decidere nello stesso ambito ecclesiastico oppure statale (ad esempio, per accertare lo stato familiare o diritti ereditari). Qualora, invece, una delle due parti muoia durante lo svolgimento del processo, questo si sospende finché l'erede del defunto o chiunque vi abbia interesse non provveda a riassumere la causa. Ovviamente, quando taluno dei coniugi (c.d. «parte attrice») promuove una causa di nullità matrimoniale, l'altro coniuge (c.d. «parte convenuta») ha il diritto di essere informato della pendenza di tale causa e di essere formalmente invitato a partecipare alla relativa istruttoria processuale (altrimenti l'intero processo sarebbe nullo), al fine di essere interrogato sulle circostanze rappresentate e di

³⁶⁷ Cfr., P. A. BONNET, *Il consenso*, in AA.VV., *Il Codice del Vaticano II – Matrimonio canonico*, Bologna, 1985, pag. 150.

poter esporre le proprie ragioni, che non saranno necessariamente avverso la domanda di nullità, ma anche di adesione alla stessa, come del resto avviene nella maggior parte dei casi, per mancanza di interesse anche da parte di costui a mantenere giuridicamente in vita un vincolo ormai privo di qualsiasi effettivo significato³⁶⁸.

In genere, una causa di nullità di matrimonio si attiva innanzi al tribunale ecclesiastico regionale o interdiocesano di prima istanza competente per territorio, che va individuato secondo quattro ordini alternativi di criteri: in ragione del luogo ove il matrimonio è stato celebrato; in ragione del luogo ove è residente o domiciliato il coniuge convenuto; in ragione del luogo in cui la parte attrice ha il suo domicilio, purché entrambe le parti abitino nel territorio della stessa Conferenza episcopale nazionale e il Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta sia consenziente, dopo aver sentito il parere di quest'ultima; in ragione del luogo ove si debba raccogliere la maggior parte delle prove, purché sia consenziente il Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta, sempre dopo aver sentito il parere di quest'ultima³⁶⁹.

Comunemente si parla di “annullamento di matrimonio”; si tratta di un'espressione errata perché la Chiesa non può annullare un matrimonio costituitosi validamente ed eventuali cause che hanno determinato la successiva rovina del coniugio non sono rilevanti al fine della declaratoria di nullità.

E' corretto invece parlare di “nullità di matrimonio”, in quanto lo stesso viene dichiarato nullo ab origine a causa di vizi del consenso, ovvero di cause ostative preesistenti o contestuali al momento del consenso.

Con la premessa che quanto segue non vuole essere una esposizione analitica né delle ipotesi che possono determinare la nullità di un matrimonio né della procedura da seguirsi nell'ambito di un processo canonico, di seguito si rappresentano sinteticamente elementi idonei ad una prima comprensione dei motivi di nullità e della modalità di svolgimento del processo ecclesiastico.

³⁶⁸ M. F. POMPEDDA, *Progetto e tendenze attuali della giurisprudenza sulla malattiamentale e il matrimonio*, in M. F. POMPEDDA, *Studi di diritto matrimoniale canonico*, Milano, 1993, pag. 147.

³⁶⁹ O. FUMAGALLI CARULLI, *Intelletto e volontà nel consenso matrimoniale nel diritto canonico*, Milano, 1981, pag. 308.

Successivamente, coloro che si interrogano circa la validità o meno del proprio matrimonio potranno approfondire con l'Avvocato Rotale la procedibilità di un processo di nullità matrimoniale canonico.

Nel Codice di Diritto Canonico si legge: Can. 1055 - § 1. *“Il patto coniugale con cui un uomo e una donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento. § 2. Perciò, tra battezzati non può esistere in valido contratto matrimoniale che non sia, proprio in virtù di ciò, sacramento.”* Can. 1057 - 1. *“L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti legittimamente manifestato tra persone giuridicamente capaci; esso non può essere supplito da nessun potere umano. § 2. Il consenso matrimoniale è l'atto della volontà con cui un uomo e una donna, con patto irrevocabile, si danno e si accettano reciprocamente per costituire il matrimonio”*³⁷⁰.

Il consenso espresso dalle parti, quindi, è l'atto che costituisce il matrimonio che, per la Chiesa, è anche sacramento. Proprio per ciò, nel Diritto Canonico vi sono due rilevanti presunzioni di legge enunciate nei seguenti canoni: Can. 1060 – *“Il matrimonio gode del favore del diritto; in caso di dubbio, finché non si provi il contrario, bisogna perciò ritenerlo valido”*. Can. 1110 - 1: *“Si presume che il consenso interno della volontà sia conforme alle parole o ai segni usati nella celebrazione del matrimonio. § 2. Ma se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente”*.

³⁷⁰ C. J. ERRAZURIZ, *La rilevanza della nozione essenziale del matrimonio nel sistema giuridico matrimoniale*, Relazione tenuta in occasione della Inaugurazione dell'Anno Giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese, Torino 2002, *pro manuscripto*, p. 1: «Il fatto che la nuova codificazione riguardante il matrimonio [...] si apra con una definizione del matrimonio va salutato molto positivamente, poiché sta ad indicare la rilevanza che tale definizione possiede per l'applicazione dell'intera normativa matrimoniale [...] intendo considerare [...] ciò che sta dietro a quelle formulazioni, e cioè la consapevolezza manifestata dal legislatore della Chiesa circa l'esistenza di una vera essenza del matrimonio, suscettibile di essere colta mediante una sua nozione essenziale, a sua volta esprimibile in una definizione». Per F. BERSINI, *Il diritto canonico matrimoniale. Commento giuridico-teologico-pastorale*, Torino, 1994, p. 9: «Il presente canone contiene due idee fondamentali: la descrizione del matrimonio come istituzione naturale e come sacramento».

Per superare quindi la presunzione di validità del matrimonio bisogna che in sede processuale vengano accertati determinati vizi del consenso che abbiano potuto comportare la nullità del matrimonio.

Scopo del processo canonico presso i competenti Tribunali Regionali e presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana è proprio quello dell'accertamento della verità in merito alla validità o meno di un matrimonio. Occorre dunque indagare su tutte le cause ostative alla corretta formazione del vincolo matrimoniale che devono necessariamente essere preesistenti e/o concomitanti alle nozze³⁷¹.

Ruolo dell'Avvocato rotale è quello di valutare preliminarmente se vi siano, nel caso concreto, sia i presupposti per la declaratoria di nullità che la possibilità di prova degli stessi nel processo tramite prove testimoniali e documentali³⁷².

Il Diritto Canonico stabilisce che «le cause matrimoniali dei battezzati spettano, per diritto proprio, al giudice ecclesiastico» (can 1671). Il processo canonico ha l'unico scopo di accertare la nullità di un matrimonio canonico. Nell'istruzione *Dignitas connubii* dell'8 febbraio 2005 si attesta che è prassi tradizionale della Chiesa sottomettere necessariamente la questione sulla validità o nullità del matrimonio dei fedeli a un processo veramente giudiziario³⁷³.

Con tale procedimento giuridico la Chiesa tutela la dignità del matrimonio, «che è immagine e partecipazione dell'alleanza d'amore del Cristo e della Chiesa. Tale dignità viene difesa e favorita dallo splendore della verità e dalla equità della giustizia. Anche in materia giuridica, infatti, la verità riveste un valore incommensurabile. Il giudizio di nullità deve rispondere a questo requisito. Per questo esso si configura, oltre che come ministero di carità pastorale, soprattutto come un servizio alla verità. È questo lo spirito che informa l'azione dei Tribunali ecclesiastici e di conseguenza dei suoi giudici. Il *ministerium iustitiae* è un vero e proprio *ministerium veritatis*, perchè tende primariamente alla salvezza dell'anima

³⁷¹ Cfr., P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, Genova, 1994, p. 23.

³⁷² MANUEL J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 6^a ed., Roma 2012, pag. 323.

³⁷³ A. D'AURIA, *Il difetto di libertà interna nel consenso matrimoniale come motivo di incapacità per mancanza di discrezione di giudizio*, Roma, 1997, p. 22.

di chi ha bisogno di questi tribunali»³⁷⁴. In una allocuzione del 1980 alla Rota Romana il santo padre Giovanni Paolo II illustrava ampiamente il fermo e radicale ancoraggio alla verità di ogni processo matrimoniale: “In tutti i processi ecclesiastici la verità deve essere sempre, dall’inizio fino alla sentenza, fondamento, madre e legge della giustizia [...]. Fine immediato [dei processi di nullità del matrimonio] è di accertare l’esistenza o meno dei fatti che, per legge naturale, divina o ecclesiastica, invalidano il matrimonio, cosicché si possa giungere all’emanazione di una sentenza vera e giusta circa l’asserita non esistenza del vincolo coniugale. Il giudice canonico deve perciò stabilire se quello celebrato è stato un vero matrimonio. Egli è, quindi, legato dalla verità, che cerca di indagare con impegno, umiltà e carità. E questa verità “renderà liberi” coloro che si rivolgono alla Chiesa, angosciati da situazioni dolorose e, soprattutto, dal dubbio circa l’esistenza o meno di quella realtà dinamica e coinvolgente tutta la personalità di due esseri, che è il vincolo matrimoniale. Per limitare al massimo i margini di errore nell’adempimento di un servizio così prezioso e delicato qual è quello da voi svolto, la Chiesa ha elaborato una procedura che, nell’intento di accertare la verità oggettiva, da una parte assicuri le maggiori garanzie alla persona nel sostenere le proprie ragioni e, dall’altra, rispetti coerentemente il comando divino: “Quod Deus coniunxit, homo non separet”»³⁷⁵.

Nella *Dignitas connubii* si stabilisce che «il giudice esorti i coniugi perché, posposto ogni personale desiderio, collaborino sinceramente, adoperandosi per la verità e in spirito di carità, all’accertamento della verità oggettiva, così come è richiesto dalla natura stessa della causa matrimoniale» (65, § 2).

Il procedimento canonico per la nullità del matrimonio può essere avviato solamente dai coniugi. Chi introduce la causa per ottenere la dichiarazione di nullità del proprio matrimonio è chiamato parte attrice. Essa dovrà essere rappresentata da un avvocato³⁷⁶.

³⁷⁴ GIOVANNI XXIII, Allocuzione alla Rota Romana, 13 dicembre 1961, 3.

³⁷⁵ Giovanni XXIII, Allocuzione agli Avvocati e agli Officiali del Tribunale della Rota Romana, 4 febbraio 1980.

³⁷⁶ M.J. ARROBA CONDE, *Deontologia e norme processuali*, in AA.VV., *Deontologia degli operatori dei tribunali ecclesiastici*, Città del Vaticano 2011, 61-78.

La parte convenuta, ossia l'altro coniuge, una volta citato in giudizio, potrà opporsi agli assunti dell'attore, sia deducendo in coincidenza con le sue pretese, sia rimando inattivo di fronte alla citazione ricevuta. In tal caso assumerà lo status processuale di parte «assente» e il processo proseguirà comunque anche senza di lui³⁷⁷. La parte convenuta può avvalersi dell'assistenza di un proprio avvocato da scegliersi fra quelli abilitati a patrocinare presso il tribunale ecclesiastico di competenza. La parte convenuta potrà decidere di nominarsi un avvocato in qualunque momento del procedimento.

Se la parte convenuta intenderà avvalersi di un proprio avvocato, dovrà provvedere alle spese di difesa e a contribuire alle spese anche di processo salvo non dimostri al tribunale di non avere sufficienti possibilità economiche e chiedi quindi una difesa d'ufficio³⁷⁸.

Tutti gli atti del giudizio ecclesiastico, dal libello alle scritture di difesa, possono e debbono essere fonte di verità; ma in modo speciale debbono esserlo gli «atti della causa» e, tra questi, gli «atti istruttori», poiché l'istruttoria ha come fine specifico quello di raccogliere le prove sulla verità del fatto asserito, affinché il giudice possa, su questo fondamento, pronunciare una sentenza giusta³⁷⁹.

A questo scopo e dietro citazione del Giudice compariranno, per essere interrogati, le parti, i testi ed eventualmente i periti. Il giuramento di dire la verità, che viene richiesto a tutte queste persone, sta in perfetta coerenza con la finalità dell'istruttoria: non si tratta di creare un evento che non è mai esistito, ma di mettere in evidenza e far valere un fatto verificatosi nel passato e perdurante forse ancora nel presente³⁸⁰. Certamente ognuna di queste persone dirà la «sua verità», che sarà normalmente la verità oggettiva o una parte di essa, spesso considerata da diversi punti di vista, colorata con le tinte del proprio temperamento, forse con qualche distorsione oppure mescolata con l'errore; ma in ogni caso tutte dovranno

³⁷⁷ M. DEL POZZO, *Caritas in veritate, salva iustitia*, in «Ius Ecclesiae» 22 (2010) 496-507.

³⁷⁸ G. ERLEBACH, *L'esercizio e gli abusi del diritto di difesa alla luce della Dignitas connubii*, fascicolo *pro manuscripto* relativo all'inaugurazione del tribunale Piceno del 2006, 45-62.

³⁷⁹ J. LLOBELL, *La difesa di quale diritto di difesa nell'Istr. "Dignitas Connubii"?*, in AA.VV., *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione "Dignitas connubii"*. Parte prima: i principi (a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo), Città del Vaticano 2007, 353-386.

³⁸⁰ P. PAPANTI PELLETIER, *Principi di deontologia giudiziale e forense in Italia*, in AA.VV., *Deontologia degli operatori dei tribunali ecclesiastici*, Città del Vaticano 2011, 225-233.

agire lentamente, senza tradire né la verità che credono sia oggettiva né la propria coscienza³⁸¹.

2.2 Il giudizio di primo grado

Chi introduce (parte attrice) la causa per ottenere la dichiarazione di nullità del proprio matrimonio deve presentare, attraverso un avvocato un esposto — appunto il libello — al tribunale competente, indicando, almeno per sommi capi, i fatti e le prove che possono dimostrare che quel matrimonio va dichiarato nullo³⁸².

Nell'istruzione *Dignitas connubii* si legge a riguardo: «Il libello con cui viene introdotta la causa deve: 1. indicare il tribunale davanti al quale la causa si introduce; 2. delimitare l'oggetto della causa, ossia indicare il matrimonio di cui si tratta, formulare la domanda di dichiarazione della nullità, proporre, anche se non necessariamente con parole tecnicamente precise, la ragione della domanda e cioè il capo o i capi di nullità per i quali il matrimonio è impugnato; 3. indicare almeno sommariamente su quali fatti e su quali mezzi di prova l'attore si basa per dimostrare ciò che si asserisce; 4. recare la firma dell'attore o del suo procuratore, con l'indicazione del giorno, mese e anno, nonché del luogo in cui l'attore o il suo procuratore abitano o in cui dichiarano di risiedere ai fini della notifica degli atti; 5. indicare il domicilio o il quasi-domicilio dell'altro coniuge (cf. CIC, can. 1054, § 2); 5. al libello dev'essere acclusa una copia autenticata dell'atto di celebrazione del matrimonio, nonché, se del caso, la documentazione concernente lo stato civile delle parti».

Una volta redatto, il libello viene depositato presso il tribunale competente il cui «vicario giudiziale» affiderà la causa ad un giudice.

³⁸¹ G. SCIACCA, *Deontologia e processo canonico (De officiis tribunalis ministrorum)*, in AA.VV., *Deontologia degli operatori dei tribunali ecclesiastici*, Città del Vaticano 2011, 147-158. A. STANKIEWICZ, *Principi deontologici riguardanti i giudici*, in AA.VV., *Deontologia degli operatori dei tribunali ecclesiastici*, Città del Vaticano 2011, 113-127.

³⁸² G. DELLA TORRE, *Sviluppi storici della deontologia forense*, in AA.VV., *deontologia degli operatori dei tribunali ecclesiastici*, Città del Vaticano 2011, 13-29.

Spetta al giudice esaminare³⁸³: la competenza del tribunale atto a giudicare quella determinata causa, la capacità legittima dell'attore di stare in giudizio, l'esistenza di un fondamento giuridico su cui la causa è posta (c. d. fumus boni iuris)³⁸⁴.

Una volta riscontrati tutti gli elementi, il giudice ammette con decreto il libello presentato e provvede, tramite il tribunale stesso, a notificare il decreto di citazione alla parte convenuta (cf. CIC, can. 1512).

Amnesso il libello, il presidente del tribunale cita l'avvocato di parte attrice, la parte convenuta e il difensore del vincolo per la concordanza del dubbio.

Per concordanza del dubbio s'intende una breve seduta allo scopo di «determinare per quale capo o quali capi viene impugnata la validità del vincolo coniugale» (cf. CIC, can 1677, § 3)³⁸⁵. In tale seduta la parte convenuta dichiarerà le sue intenzioni circa la causa e dovrà presentare l'elenco dei propri testi o i documenti che possano interessare la causa e chiedere al presidente tutte le informazioni di cui sente la necessità.

Questa udienza è fondamentale perché è in questa fase del processo che viene espressa e manifestata la domanda dell'attore per tutto il prosieguo del giudizio in merito al capo di nullità motivato. Infatti la sentenza finale dovrà tenere conto solo ed esclusivamente di quel capo di nullità presentato al momento della richiesta di dichiarare nullo il matrimonio. E ciò in virtù del principio della coincidenza tra il «chiesto» dalla parte e il «pronunciato» dal giudice³⁸⁶.

Tramite le prove si dimostrano al giudice i fatti dubbi o controversi che abbiano rilevanza nel processo. Il fine ultimo della prova è quello di riuscire ad accertare tali fatti in modo da formare nel giudice la necessaria convinzione e

³⁸³ CHIOVENDA: "Misura della giurisdizione in atto, dicesi competenza in senso proprio" (G.CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, 3 ed., Napoli 1923, p.368; BETTI: Competenza è "la misura del potere giurisdizionale di cui ogni singolo organo è investito, dati i limiti che ciascun organo restringono nell'esercizio della funzione, e i criteri che determinano la scelta del più idoneo alla decisione delle singole liti" (E. BETTI, *Diritto processuale civile italiano*, 2 ed. , Roma 1936, p.134).

³⁸⁴ P. MONETA, *L'avvocato nel processo matrimoniale*, in «Dilexit iustitiam», p. 324-326.

³⁸⁵ J. OCHOA, *I titoli di competenza*, in *Il processo matrimoniale canonico*, p. 104.

³⁸⁶ H. VALPEREZ, *La potestà ordinaria del Romano Pontefice e dei vescovi sugli stessi fedeli: dal Concilio Vaticano I fino al CIC 1983*, in *Periodica* 95(2006) 597-618.

certezza prima di pronunciare la sentenza. Questa certezza generata dalla prova non è certezza fisica, tale da escludere la possibilità di errore, ma piuttosto è una «certezza morale», che esclude la possibilità di errore circa la verità dei fatti allegati in giudizio³⁸⁷.

«L'onere di fornire le prove tocca a chi asserisce (CIC, can 1526, § 1)».

Il primo mezzo di prova che il Codice di Diritto Canonico stabilisce consiste nelle: dichiarazioni processuali delle parti, interrogatorio delle parti, confessione delle parti, il giuramento, la prova documentale, la prova testimoniale, la prova periziale³⁸⁸.

Per dichiarazioni processuali della parti sono da intendersi tutti i pronunciamenti che nel corso del processo vengono rilasciate dalle parti sia nel libello sia nell'udienza di concordanza del dubbio. Non tutte le dichiarazioni assumono valore strettamente probatorio, anche se alcune di esse, opportunamente confrontate con le altre risultanze istruttorie, costituiranno un valido elemento per contribuire a formare la convinzione del giudice sul merito della controversia. Nella *Dignitatis connubii* si auspica «perché venga accertata più facilmente la verità e riceva miglior tutela il diritto di difesa, è quanto mai opportuno che entrambi i coniugi prendano parte al processo di nullità di matrimonio»³⁸⁹.

«Il giudice per scoprire più adeguatamente la verità può sempre interrogare le parti; anzi lo deve fare su istanza di una parte o per provare un fatto sul quale è di pubblico interesse togliere ogni dubbio» (CIC, can. 1530).

Le dichiarazioni delle parti, utilizzate come mezzo di prova, sono tutte le risposte rilasciate dai coniugi durante il loro interrogatorio. Questa fase ben definita del procedimento tende a chiarire i fatti dubbi emersi nella controversia.

³⁸⁷ J.LLOBELL, *Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull'attuazione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo dl 1967*, in J.Canosa (a cura di), *I Principi per la revisione del Codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Milano 2000, 504-515.

³⁸⁸ M.J. ARROBA, *Diritto processuale canonico*, in *Ius Ecclesiae* 9 (1997) 336-338.

³⁸⁹ *Dignitas Connubii* art. 95, § 1.

Ovviamente «la parte legittimamente interrogata deve rispondere e dire integralmente la verità» (CIC, can. 1531, 1)³⁹⁰.

Per confessione delle parti s'intende «l'asserzione di un qualche fatto circa la materia stessa del giudizio, resa per iscritto o oralmente da una parte contro di sé avanti al giudice competente, sia spontaneamente sia a domanda del giudice, è una confessione giudiziale» (CIC, can. 1535).

Nella Dignitas connubi riferendosi a quanto detto sopra si ricorda che «nelle cause di nullità di matrimonio s'intende per confessione giudiziale la dichiarazione con cui una parte, oralmente o per iscritto, afferma davanti al giudice competente, sia di sua spontanea volontà che a domanda del giudice, un fatto suo proprio contrario alla validità del matrimonio»³⁹¹.

Il Codice di Diritto Canonico considera come valida solo la confessione avvenuta davanti al giudice. Infatti «spetta al giudice, soppesate tutte le circostanze, decidere qual valore dare alla confessione extragiudiziale prodotta in giudizio» (CIC, can. 1537).

È una dichiarazione resa dalla parte esclusivamente avanti al giudice, per rafforzare e garantire la verità delle proprie dichiarazioni. Ricorda al riguardo il Diritto Canonico: «Nei casi in cui è in causa il bene pubblico, il giudice faccia fare alle parti il giuramento di dire la verità o almeno di avere detto la verità, a meno che una causa grave non suggerisca altro; negli altri casi può farlo a sua prudente discrezione» (can. 1532).

«In ogni genere di giudizio è ammessa la prova per via di documenti sia pubblici sia privati» (CIC, can. 1539). Trattasi di prove che vengono presentate in giudizio costituite da documenti o strumenti scritti oppure da registrazioni sonore o visive dirette a provare la verità dell'asserzione³⁹². Al riguardo il Codice specifica: «I documenti non hanno forza probante in giudizio, se non siano originali o esibiti in esemplare autentico e consegnati alla cancelleria del

³⁹⁰ Cfr. J.LLOBELL, *Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull'attuazione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo dl 1967*, in J.Canosa (a cura di), *I Principi per la revisione del Codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Milano 2000, 504-515.

³⁹¹ Dignitas Connubii, art. 179 § 2.

³⁹² P. PAVANELLO, *commento al canone 1423*, in *Codice di diritto canonico commentato a cura della redazione di Quaderni di diritto ecclesiale*, Milano 2002, 1120.

tribunale, perché possano essere esaminati dal giudice e dalla parte avversa» (can. 1544).

«In qualsiasi causa è ammessa la prova tramite testimoni, sotto la direzione del giudice» (CIC, can. 1547).

Si tratta della prova cui maggiormente si ricorre nei processi di nullità del matrimonio e consiste in una dichiarazione resa da parte di persona estranea ai fatti ma a conoscenza di essi, accaduti prima della causa³⁹³. Fatti che vengono esposti in qualità di testimone al giudice. La prova testimoniale costituisce uno dei mezzi privilegiati nelle cause di nullità o meno del matrimonio.

I testimoni solitamente citati sono i parenti più stretti dei coniugi (genitori, fratelli e sorelle), gli amici, i colleghi di lavoro. In alcuni casi sono invitati a rendere testimonianza anche i sacerdoti che in qualche modo sono stati a conoscenza del fatto in processo³⁹⁴.

Il Diritto Canonico indulge con dovizia di particolari e con specifiche sottolineature su: chi può essere teste e sulla capacità testimoniale, sulla presentazione e sulla esclusione dei testimoni, sulle modalità dell'esame dei singoli testi, sul valore delle testimonianze.

«Ci si deve servire dell'opera dei periti ogniqualvolta, secondo il disposto del diritto o del giudice, è necessario il loro esame o il parere, fondato sulle regole della pratica e della scienza, per provare qualche fatto o per conoscere la vera natura di una qualche cosa» (CIC, can. 1574). La perizia è la valutazione di un fatto, operata da persone professionalmente competenti in materia³⁹⁵.

Le perizie avranno il fine di accertare se esistono gli estremi per dichiarare nullo il matrimonio celebrato dai due contraenti ovvero se sussistono uno o più capi di nullità previsti dai 3 paragrafi del can. 1095 del C.J.C, che recita come segue.

³⁹³ P. BIANCHI, *Principi deontologici riguardanti i periti*, in AA.VV., *Deontologia degli operatori dei tribunali ecclesiastici*, Città del Vaticano 2011, 159-168.

³⁹⁴ Cfr. J.LLOBELL, *Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull'attuazione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo dl 1967*, in J.Canosa (a cura di), *I Principi per la revisione del Codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Milano 2000, 504-515.

³⁹⁵ *Dignitas connubii* 203-213. J. LLOBELL, *Il diritto e il dovere al processo giudiziale nella Chiesa. Note sul Magistero di Benedetto XVI circa la necessità di "agire secondo ragione" nella riflessione ecclesiale*, in «*Ius Ecclesiae*» 19 (2007) 55-76.

Can. 1095: Sono incapaci a contrarre matrimonio:

1) Coloro che mancano di sufficiente uso di ragione;

2) Coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali, da dare e accettare reciprocamente.

3) Coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.

Questo canone, che apre il capitolo sul consenso matrimoniale nel C.J.C., sebbene formalizzato in forma negativa, sottolinea quella che viene chiamata la capacità naturale dei contraenti che permette loro di esprimere un consenso che sia veramente un atto umano, responsabile, oltre che efficace giuridicamente.

Nell'istruzione *Dignitas connubii* è ribadito che «all'incarico peritale siano deputati coloro che non soltanto possiedono un'abilitazione professionale, ma sono anche ben qualificati per la loro scienza ed esperienza, e godano di buona reputazione per onestà e religiosità». La perizia deve indicare con chiarezza con quali documenti o in quali altri modi idonei si sia accertata l'identità delle persone, delle cose o dei luoghi, secondo quale metodo e criterio si sia proceduto e, soprattutto su quali argomenti si fondino le conclusioni (cf. CIC, can. 1578, § 2). Certamente il ricorso alle prove periziali soprattutto di natura psicologica o psichica deve essere sempre ben considerato. Infatti, «è nota la difficoltà che nel campo delle scienze psicologiche e psichiatriche gli stessi esperti incontrano nel definire, in modo soddisfacente per tutti, il concetto di normalità. In ogni caso, qualunque sia la definizione data dalle scienze psicologiche e psichiatriche, essa deve sempre essere verificata alla luce dei concetti dell'antropologia cristiana, che sono sottesi alla scienza canonica»³⁹⁶.

Nel contesto di un procedimento di dichiarazione di nullità del matrimonio in quanto sacramento, occorre sempre aver presente che l'antropologia cristiana considera la persona umana in tutte le sue dimensioni: quella terrena e quella

³⁹⁶ J. LLOBELL, *Il diritto e il dovere al processo giudiziale nella Chiesa. Note sul Magistero di Benedetto XVI circa la necessità di "agire secondo ragione" nella riflessione ecclesiale*, in «*Ius Ecclesiae*» 19 (2007) 55-76. G. MIOLI, *L'osservanza deontologica come problema di autodisciplina degli avvocati*, in AA.VV., *Deontologia degli operatori dei tribunali ecclesiastici*, Città del Vaticano 2011, 197-224.

eterna; quella naturale e quella trascendente. Nell'allocuzione già citata papa Giovanni Paolo II ricorda che «mentre per lo psicologo o psichiatra ogni forma di psicopatologia può sembrare contraria alla normalità, per il canonista, che si ispira alla suddetta visione integrale della persona il concetto di normalità e cioè della normale condizione umana in questo mondo, comprende anche moderate forme di difficoltà psicologica, con la conseguente chiamata a camminare secondo lo Spirito anche fra le tribolazioni e a costo di rinunce e sacrifici»³⁹⁷.

Terminata la fase istruttoria e ogni nuova indagine eventualmente richiesta, quando le parti dichiarano di non avere null'altro da riferire o provare, ovvero è trascorso il termine fissato dal giudice per la produzione di ulteriori prove, si procede alla conclusione in causa.

Il tribunale emetterà il «decreto di conclusione della causa». Da questo momento non sarà ammessa la produzione di nessun'altra prova, a meno che non vi siano «gravi motivi con sicurezza di evitare una frode».

L'avvocato o gli avvocati e il difensore del vincolo dovranno studiare gli atti e mettere in scritto tutte le motivazioni a favore o contro la nullità del matrimonio in questione che depositeranno in Cancelleria del tribunale. Spetta al «difensore del vincolo» (figura istituzionale del tribunale chiamata a dimostrare la validità del vincolo matrimoniale) elaborare delle memorie o osservazioni (*animadversiones*) a favore del vincolo matrimoniale³⁹⁸.

Il presidente fisserà il giorno e l'ora in cui i tre giudici si riuniranno per decidere in seduta di voto la causa di nullità sulla base di tutti gli atti processuali, delle difese delle parti e delle osservazioni del difensore del vincolo. Il dispositivo se consti o meno la nullità del matrimonio per il capo invocato all'inizio del processo canonico verrà votato dai giudici a maggioranza assoluta³⁹⁹.

³⁹⁷ C. J. ERRAZURIZ, La rilevanza della nozione essenziale del matrimonio nel sistema giuridico matrimoniale, Relazione tenuta in occasione della Inaugurazione dell'Anno Giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese, Torino 2002.

³⁹⁸ J. LLOBELL, I tribunali delle circoscrizioni personali latine, in *Diritto Ecclesiastico*, 113/1 (2002) 147-176.

³⁹⁹ M. J. Arroba Conde, *Diritto processuale canonico*, sesta edizione, EDIURCLA, pag. 77-79.

Sul delicato momento in cui i giudici pronunciano una sentenza merita riferire il pensiero di papa Giovanni Paolo II a riguardo. Il Pontefice ricorda che tale atto può avere ripercussioni molto profonde nella vita e nel destino delle persone⁴⁰⁰: «Voi avete sempre dinanzi agli occhi due ordini di fattori, di diversa natura, che troveranno però nel vostro pronunciamento l'ideale e sapiente congiunzione: il factum e lo ius. I fatti, che sono stati accuratamente raccolti nella fase istruttoria e che voi dovete coscienziosamente ponderare e scrutare, arrivando, se fosse necessario, fino alle recondite profondità della psiche umana. E lo ius, che vi dà la misura ideale o criteri di discernimento da applicare nella valutazione dei fatti. Questo ius che vi guiderà, offrendovi parametri sicuri, è il nuovo Codice di Diritto Canonico. Voi dovete possederlo, non solo nel peculiare settore processuale e matrimoniale, che vi sono tanto familiari ma nel suo insieme, di modo che possiate averne una conoscenza completa, da magistrati, cioè da maestri della legge quali siete. Questa conoscenza suppone uno studio assiduo, scientifico, approfondito, che non si riduca a rilevare le eventuali variazioni rispetto alla legge anteriore, o a stabilirne il senso puramente letterale o filologico, ma che riesca a considerare anche la mens legislatoris, e la ratio legis, così da darvi una visione globale che vi permetta di penetrare lo spirito della nuova legge. Perché di questo in sostanza si tratta: il Codice è una nuova legge e va valutato primordialmente nell'ottica del Concilio Vaticano II, al quale ha inteso conformarsi pienamente».

Nella istruzione *Dignitas connubii* il Titolo X è dedicato a «Le decisioni del giudice» e si afferma: «Perché sia dichiarata la nullità di matrimonio si richiede nell'animo del giudice la certezza morale di tale nullità (cf. CIC, can 1068, § 1). Per conseguire la certezza morale necessaria per legge, non è sufficiente una prevalente importanza delle prove e degli indizi, ma occorre che resti del tutto escluso qualsiasi dubbio prudente di errore, tanto in diritto quanto in fatto, ancorché non sia esclusa la mera possibilità del contrario. Il giudice deve attingere questa certezza dagli atti e da quanto è stato dimostrato (CIC, can 1608,

⁴⁰⁰ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della Rota Romana*, 26 Gennaio, 1984.

§ 2). Il giudice deve poi valutare le prove secondo la sua coscienza, ferme restando le disposizioni della legge sull'efficacia di talune prove (CIC, can. 1608, § 3)»⁴⁰¹.

A decisione avvenuta, il compito di redigere la sentenza spetta al ponente o al relatore o a un altro giudice di turno (cf. CIC, can 1610, § 2) e deve essere sottoposta all'approvazione di ciascun giudice.

Infine, la sentenza dovrà essere pubblicata non oltre un mese dal giorno in cui la causa è stata decisa, a meno che una grave ragione non suggerisca diversamente⁴⁰² «La sentenza, senza eccedere in concisione o in prolissità deve essere chiara nell'esposizione delle motivazioni sia in diritto che in fatto ed essere fondata sugli atti e su quanto è stato dimostrato, in modo da far comprendere attraverso quale percorso logico i giudici siano giunti alla decisione e in qual modo abbiano applicato la legge alle circostanze di fatto.

La pubblicazione, ossia notifica della sentenza, avviene o consegnandone un esemplare alle parti o ai loro procuratori, oppure trasmettendo loro l'esemplare a norma dell'art. 130 (cf. CIC, can 1615)»⁴⁰³.

Contro una sentenza affermativa la parte convenuta o il difensore del vincolo potranno eventualmente appellare, entro quindici giorni dalla notifica, al Tribunale Superiore di Appello.

Mentre con il divorzio, nella maggior parte degli Stati contemporanei, si accerta il disfacimento della comunione di vita nei vari casi previsti dalla legge, la dichiarazione di nullità mira ad acclarare che il vincolo non è mai sorto validamente. In altre parole, dal fallimento della vita a due si risale, attraverso un'indagine che solo uno specialista può compiere, al momento genetico della

⁴⁰¹ Dignitas Connubii, art. 247, § 1-4. C. ZAGGIA, I tribunali inerdioaseni o regionali nella vita della Chiesa, in *Dilexit Iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, Città del Vaticano 1984, 122.

⁴⁰² GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione agli Officiali e Avvocati del Tribunale della Rota Romana, 26 gennaio 1984.

⁴⁰³ G. ERLEBACH (a cura di), *Le allocuzioni dei Sommi Pontefici alla Rota Romana (1939-2003)*, Città del Vaticano 2004, 339.

formazione del vincolo (c.d. *matrimonium in fieri*, che si contrappone al *matrimonium in facto esse*)⁴⁰⁴.

Anche l'ordinamento italiano non ignora ipotesi specifiche di nullità con riguardo al matrimonio civile, ma il contenzioso che le concerne non è abbondante, giacché si preferisce ricorrere al divorzio o alla cessazione degli effetti civili, se il vincolo sia stato contratto religiosamente (un eufemismo del legislatore che sta ad indicare che lo Stato scioglie, per quanto lo riguarda, pure il vincolo canonico).

Il nostro ordinamento prevede gli istituti della separazione, della nullità e del divorzio, introdotto nel 1970 dopo una lunga battaglia che ha visto contrapposti due fronti ideologicamente schierati, da parte cattolica e da parte laica. Sono intervenute alcune sentenze importanti della Corte costituzionale (n. 169 del 1971 e n. 176 del 1973) ed è stato respinto, nel 1974, un referendum abrogativo (il primo nella storia della Repubblica) proposto da parte cattolica.

La esposta differenziazione risiede nel fatto che il nostro Stato propone un modo graduato di approccio alla crisi della coppia (si può notare in ciò l'influenza del pensiero cattolico), mentre la maggior parte degli ordinamenti, in ambito mondiale, conosce due soli istituti, il matrimonio ed il divorzio, tralasciando perfino la separazione. Chi desideri la nullità canonica del vincolo può rivolgersi, sempre, ai Tribunali della Chiesa, indipendentemente dall'esistenza di un Concordato attraverso cui, come in Italia, siano riconosciuti gli effetti civili alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale.

C'è da chiedersi quale sia il comportamento, eticamente e deontologicamente più corretto, di un avvocato investito del compito di risolvere, a termine di legge, una questione matrimoniale, quale via egli debba scegliere dopo la separazione, se il divorzio civile o la nullità canonica, specialmente quando operi in un contesto sociale dove è ancora forte il radicamento dei principi cattolici.⁴⁰⁵

⁴⁰⁴ B.F. PIGHIN, *Principi morali e deontologia*, in AA.VV., *Deontologia degli operatori dei tribunali ecclesiastici*, Città del Vaticano 2011, 31-60.

⁴⁰⁵ D. SALVATORI, *Il dovere di rispondere al giudice e il dovere del segreto come causa esimente: la ratio dei cann. 1531 § 2 e 1548 § 2 nel rapporto deontologico fra giudice e interrogato*, in

La prima cosa da fare è domandare al cliente se è credente, se l'aspetto religioso è per lui importante o meno. Se risponde che tale aspetto gli è indifferente, la strada da indicare è senz'altro il divorzio; altrimenti non gli resta che indirizzare il coniuge (o i coniugi) ad uno specialista, che saprà inquadrare e risolvere il caso nel modo più corretto, senza timore di perdere una possibilità di guadagno anche perché, almeno in Italia, il legale consultato può convenire con il collega che resterà alla sua competenza la delibazione, davanti alla Corte d'appello, della sentenza ecclesiastica di nullità.

Le perizie avranno il fine di accertare se esistono gli estremi per dichiarare nullo il matrimonio celebrato dai due contraenti ovvero se sussistono uno o più capi di nullità previsti dai 3 paragrafi del can. 1095 del C.J.C, che recita come segue.

Can. 1095: Sono incapaci a contrarre matrimonio:

- 1) Coloro che mancano di sufficiente uso di ragione;
- 2) Coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali, da dare e accettare reciprocamente.
- 3) Coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.

Questo canone, che apre il capitolo sul consenso matrimoniale nel C.J.C., sebbene formalizzato in forma negativa, sottolinea quella che viene chiamata la capacità naturale dei contraenti che permette loro di esprimere un consenso che sia veramente un atto umano, responsabile, oltre che efficace giuridicamente.

È bene ribadire che il tribunale ecclesiastico esercita la propria giurisdizione nell'ambito del matrimonio concordatario, quello cioè celebrato davanti al ministro di culto cattolico che produce effetti civili.

«Quaderni di diritto ecclesiale » 26 (2013) 55-76; cfr. C.M. MORAN BUSTOS, *Deontologia degli operatori giuridici presso i tribunali ecclesiastici nelle cause di nullità*, in H. FRANCESCHI-M.A. ORTIZ (a cura di), *La ricerca della verità sul matrimonio e il diritto a un processo giusto e celere*, Roma 2012, 327-344; G.P. MONTINI, *L'osservanza deontologica come problema disciplinare, ossia il procedimento disciplinare canonico per i ministri del tribunale e per gli avvocati*, in AA.VV., *Deontologia degli operatori dei tribunali ecclesiastici*, Città del Vaticano 2011, 79-112.

In altre parole:

- per la legge civile il matrimonio è un contratto stipulato tra due parti, un uomo e una donna, che stabilisce diritti e doveri reciproci anche in ordine alla prole.

- per la legge canonica il matrimonio è un patto con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e della prole, tra i battezzati elevato alla dignità di sacramento, che è regolato in conformità del concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia⁴⁰⁶.

Il matrimonio canonico è inscindibile quindi i pronunciamenti del giudice civile in materia hanno un'incidenza limitata agli effetti civili attraverso un iter complesso che passa dalla separazione personale (che può essere giudiziale o consensuale) e trovare il suo culmine nel divorzio.

Per ottenere lo scioglimento del vincolo sacramentale l'unica autorità competente è il Tribunale Ecclesiastico, il cui massimo organo è il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

Dal momento che le cause che rendono nullo il matrimonio possono a volte non essere palesi, è importante invitare le persone che hanno situazioni matrimoniali irregolari a porre all'attenzione della Chiesa il discernimento sulla loro vicenda coniugale. Ciò sarà più facile quando eventuali motivi di nullità siano palesi, anche se da dimostrare e verificare, e quindi noi stessi sacerdoti in grado di farne un primo discernimento; sarà invece più difficile quando ad una prima lettura di una vicenda coniugale sembri che il matrimonio sia valido.

⁴⁰⁶ P. PELLEGRINO, *Il consenso e il suo oggetto (cann.1057 - 1100 - 1107)*, in AA.VV., *Diritto matrimoniale canonico*, vol. I, Città del Vaticano, 2002, p. 158: «Secondo la dottrina materialistica, contrattualistica e procreazionistica del matrimonio consacrata nel Codice del 1917, l'essenza del matrimonio consisteva nella *deditio iuris in corpus perpetui et exclusivi*. Si era, infatti, giustamente affermato che nella dottrina teologica e canonistica mancava, in relazione all'ordinamento canonico, una vera e propria dottrina specifica circa l'essenza del matrimonio, dal momento che dai canonisti e dai teologi si erano indagati esclusivamente i fini e le proprietà essenziali dell'istituto matrimoniale. Donde la prevalenza che aveva avuto su ogni altro elemento il tema della procreazione ed educazione della prole, quale fine primario del matrimonio».

2.3 Il giudizio di appello

I presupposti per ottenere una pronuncia di nullità del matrimonio canonico sono diversi, addirittura alcuni commentatori hanno contato in passato alcune centinaia di ipotesi casistiche, ma sono riconducibili a poche e ben delineate “categorie”: La mancanza di consenso da parte di uno o di entrambi i coniugi. Rientra in tale categoria la figura della simulazione e della riserva mentale, per esempio. L’insussistenza, in capo ad uno dei coniugi, della volontà di attuare alcune delle finalità essenziali del matrimonio cristiano⁴⁰⁷. Per esempio, rientrano in tale categoria la non volontà di procreare, la violazione della fedeltà coniugale e la violazione della indissolubilità del vincolo matrimoniale. L’errore sulla persona o sulle qualità del coniuge. La violenza fisica o il timore. L’eventualità che il coniuge o la coniuge siano impotenti nel rapporto sessuale. L’ipotesi, peraltro molto nota, che il matrimonio non sia stato consumato, cioè che i coniugi non abbiano avuto un rapporto sessuale completo. A seguito di ciò è possibile ottenere la nullità del matrimonio tramite la Dispensa Papale, che è un procedimento (prevalentemente di tipo amministrativo e documentale) diverso rispetto al procedimento “ordinario” di dichiarazione di nullità del matrimonio⁴⁰⁸.

Innanzitutto, il giudizio deve essere instaurato avanti al Tribunale competente, che è quello del luogo ove i coniugi risiedono o hanno il domicilio. Legittimati a proporre tale azione sono i coniugi e il promotore di giustizia, quest’ultimo solo in caso in cui la nullità del matrimonio sia di pubblica ragione⁴⁰⁹. Legittimato invece a partecipare al giudizio è il difensore del vincolo, il quale porrà in essere una attività processuale, se possibile, a difesa del vincolo matrimoniale contratto dai due coniugi⁴¹⁰. Da premettere, il Giudice canonico,

⁴⁰⁷ Cfr. J.LLBELL, *Il tribunale di appello del Vicariato di Roma*, in *Ius Ecclesiae* 1 (1989) 257-277.

⁴⁰⁸ In ambito matrimoniale amministrativo, le cause di scioglimento del vincolo cadono anche sotto a riserva pontificia. In termini generali – parlando non solo delle cause matrimoniali-, il Romano Pontefice ha stabilito diversi limiti all’esercizio della potestà giudiziale del vescovo della sua diocesi. Tali limiti possono essere di natura materiale (il vescovo non può giudicare alcune cause, per esempio quelle di nullità dell’ordinazione), soggettiva, rituale o funzionale.

⁴⁰⁹ Z. GROCHOLEWSKI, *I tribunali*, in *Aa.Vv.*, *La Curia Romana*, Città del Vaticano 1990, 413.

⁴¹⁰ J. LLOBELL, *Il tribunale competente per l’appello della sentenza di nullità del matrimonio*, in *Ius Ecclesiae* 8 (1996) 689-711.

prima di accettare e istruire la causa, come è specificato nel codice di diritto canonico, cercherà di attuare ogni iniziativa al fine di conciliare i coniugi e quindi evitare il giudizio. L'atto introduttivo consiste in un libello che deve essere consegnato al Giudice, il quale, dopo aver tentato infruttuosamente il tentativo di conciliazione, notifica al convenuto o a entrambi i coniugi il decreto di citazione. Dopo 15 giorni della notifica, se le parti non abbiano contestato la lite, il Giudice, entro l'ulteriore termine di 10 giorni, deve stabilire con decreto la formula del "dubbio". La contestazione della lite assume notevole importanza perchè serve a determinare l'oggetto della causa. Poi, dopo altri 10 giorni dalla suddetta ultima notifica, se le parti nulla oppongono, con un ulteriore decreto inizia la istruzione della causa. In questa fase si ha l'assunzione, da parte del Tribunale, delle varie prove, quali l'interrogatorio dei coniugi, dei testimoni, l'assunzione di documenti, di perizie ecc...⁴¹¹. A tale attività, salvo ipotesi specifiche, i difensori delle parti, il difensore del vincolo ed il promotore di giustizia hanno diritto ad assistere all'assunzione di tutti tali elementi di prove. Ogni coniuge, invece, non può assistere all'interrogatorio posto in essere dell'altro, all'interrogatorio dei testimoni e a quello del perito. Con l'istruttoria, il Giudice deve cercare di raggiungere il convincimento, la cd "certezza morale", circa la nullità o meno del matrimonio. In caso di dubbio, sovente, il Giudice convoca come testimoni persone terze, a conoscenza dei fatti, che vengono chiamate "testimoni sulla credibilità", i quali hanno il fine di integrare l'attività difensiva posta in essere dai coniugi. Di tutta tale attività procedimentale, il Giudice, pena nullità di giudizio, deve autorizzare le parti ed i difensori a prendere visione degli atti depositati in cancelleria e ad estrarne copia⁴¹².

⁴¹¹ M.A. ORTIZ, *La competenza dei tribunali periferici secondo il grado di giudizio*, in *Ius Ecclesiae* 9 (1997) 451-481. P.A. BONNET, *La competenza del Tribunale Apostolico della Rota Romana e del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in *Ius Ecclesiae* 7 (1995) 3-37; R. FUNGHINI, *La competenza del Tribunale della Rota Romana*, in AA.VV., *Le «Normae» del Tribunale della Rota Romana*, Città del Vaticano, 1997, 151-164; M. MOSCONI, *La potestà ordinaria, suprema, piena, immediata e universale del Romano Pontefice e il principio della «necessitas Ecclesiae»*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 13 (2000) 6-31.

⁴¹² F. RAMOS, *Los jueces diocesanos, con especial relación a los laicos*, in *Angelicum* 65 (1988) 371-391; ID., *I tribunali ecclesiastici. Costituzione, organizzazione, norme processuali, cause matrimoniali*, Roma 2000.

In seguito, l'attività istruttoria si considera terminata quando è considerata sufficiente da parte del Giudice o quando le parti dichiarano che non hanno nulla più da aggiungere e viene emesso ad hoc un decreto. Infine, inizia la fase del dibattito, ove tutte le parti scambiano memorie scritte e, se autorizzati, danno vita ad una breve discussione orale. Terminata la succitata ultima fase, il Giudice, che è organo collegiale, si riunisce e formula una risposta positiva o meno riguardo alla nullità del matrimonio. A seguito della verbalizzazione del convincimento del Giudice la sentenza deve essere redatta entro un mese e pubblicata tramite notificazione alle parti e notificata per *publicos tabellarios*⁴¹³. Tale provvedimento, oltre ad ammonire le parti sulle reciproche obbligazioni morali, si pronuncia, se necessario, anche sulle obbligazioni civili gravanti sulle stesse e sugli eventuali doveri ed obblighi riguardanti la prole⁴¹⁴.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, la parte soccombente e/o il difensore del vincolo possono proporre appello avanti il medesimo Tribunale. Quest'ultimo, esaminati gli atti dei difensori delle parti e del difensore del vincolo, si pronuncia sulla necessità di una nuova ulteriore istruzione della causa. Se non vi è tale necessità, il Giudice d'Appello conferma la sentenza impugnata con decreto, nel quale enuncia sommariamente le ragioni della conferma. In caso contrario, vi è una nuova istruzione della causa, sulla falsariga del procedimento di primo grado. Da notare che è ammessa la *mutatio libelli*, quindi in Appello può essere trattata una questione del tutto nuova rispetto a quella trattata nella precedente fase di giudizio⁴¹⁵.

⁴¹³ J.I. ARRIETA, *commento al c. 135*, in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, Roma 2004; P.V. PINTO, in *Commento al Codice di Diritto Canonico*, Roma 1985, 82.

⁴¹⁴ M.A. ORTIZ, *Le dichiarazioni delle parti e la certezza morale*, in *Ius Ecclesiae* 18 (2006) 387-416

⁴¹⁵ J. LLOBELL, *El valor jurídico de la instr. «Dignitas connubii»*, su recepción eclesial, el objeto material y formal de la sentencia y la conformidad de la misma, in R. RODRÍGUEZ-OCAÑA-J. SEDANO (a cura di), *Procesos de nulidad matrimonial. La Instrucción Dignitas connubii* cit., dove segnala come precedenti le sent. coram Brennan, Decano, sentenza videntibus omnibus, 27 gennaio 1964, nn. 4-5, in SRRD 56 (1964) 38-42, per ammettere alcune conseguenze della possibilità prevista nella Provida Mater, art. 219 § 2, riguardante l'introduzione di un nuovo capo di nullità in seconda istanza; coram Serrano, sentenza videntibus novem iudicibus, 27 gennaio 1986, in SRRD 78 (1986) 49-75, per adeguare la giurisprudenza della Rota alla decisione della S. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Decretum circa impotentiam quae matrimonium dirimit*, 13 maggio 1977, n. 2, in AAS 69 (1977) 426.

Una volta terminato il giudizio d'Appello, se tramite il decreto sopra detto o se con la sentenza viene confermata la nullità del matrimonio, i coniugi possono sin da subito contrarre un nuovo matrimonio. Infatti detta pronuncia è immediatamente esecutiva in ambito religioso e il Tribunale provvede a comunicare tale pronuncia all'ordinario del luogo ove i coniugi si sono sposati, affinché l'annoti nei registri matrimoniali.

Tale pronuncia non passa mai in giudicato e, nel caso di sopravvenienza di nuovi fatti, documenti, prove ecc...chi ha interesse può proporre impugnazione, avanti allo stesso Tribunale, e, entro 30 giorni da tale atto di impugnazione, deve provvedere a produrre i nuovi argomenti o le nuove prove su cui si basa l'impugnazione stessa. Tuttavia, salvo che non sia disposto specificatamente dal Giudice, questo nuovo giudizio non sospende l'efficacia esecutiva della sentenza di Appello. E' necessario rammentare che, nelle more della definizione del procedimento de quo, i coniugi possono chieder la separazione temporanea ex art. 126 c.c. al fine di disciplinare la posizione degli stessi. Se il procedimento di nullità termina positivamente, la separazione ex art. 126 c.c., per ovvi motivi, cessa. In caso contrario, il matrimonio viene ritenuto genuino e valido e pertanto ai coniugi, salvo la riappacificazione, non resta che adire la ben più impegnativa separazione ex art. 150 c.c. e poi, eventualmente, il divorzio. Come detto, la sentenza o il decreto emesso dal Tribunale di Appello riconosce piena efficacia religiosa alla pronuncia *de qua*⁴¹⁶.

Tuttavia, al fine di far sì che possano essere prodotti effetti anche in ambito civile, è necessario l'*exequatur*, cioè il decreto di esecutività, da parte del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica⁴¹⁷. Tale giudizio, che si svolge presso la Santa Sede, è fondamentalmente di controllo e con questo si attesta la regolarità del procedimento ottemperato da parte dei Tribunali canonici, la

⁴¹⁶ G. MARAGNOLI, *La funzione e i poteri del giudice istruttore nel processo canonico di nullità del matrimonio*, in H. FRANCESCHI - J. LLOBELL - M-A. ORTIZ (a cura di) *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della "Dignitas Connubii"*, Roma 2005, 131-143; M.J. ARROBA, *Diritto processuale canonico cit.*, 151.

⁴¹⁷ SEGNAVURA APOSTOLICA, *lett. circ. De effectibus, quoad exercitium iurisdictionis iudicis competentis, recursus ad Romanum Pontificem* (sul valore non sospensivo del ricorso al Romano Pontefice, previsto nel c. 1417 del CIC 83), 13 dicembre 1977, in AAS 70 (1978) 75.

corretta applicazione del diritto canonico e il rispetto del diritto di difesa di entrambe le parti. In particolare, in tale sede viene accertata 1) la competenza del Giudice adito nei precedenti gradi di giudizio, 2) che la citazione sia stata posta in essere in ottemperanza al diritto canonico e 3) che la parti abbiano avuto la rappresentanza, o comunque la possibilità di farsi rappresentare (contumacia), in base al diritto canonico. Posto in essere tale controllo di legittimità, il Tribunale della Segnatura emana un decreto con cui attesta che la sentenza è legittima⁴¹⁸.

Innanzitutto c'è un contributo obbligatorio imposto dalla CEI nella misura di 450 euro per la parte attrice, cioè colei che inizia il processo; se però anche l'altra parte vuole costituirsi in giudizio con un proprio avvocato, dovrà pagare 225 euro, altrimenti nulla.

Chi abbia scelto di avvalersi di un Patrono Stabile a questo punto non avrà altre spese. Chi invece abbia scelto un Patrono di fiducia, dovrà dare all'avvocato un onorario stabilito dai Giudici nella sentenza e che sempre dalla CEI è fissato da un minimo di 1330 euro ad un massimo di 2660, onorario non comprensivo dell'IVA. A tale onorario possono eventualmente aggiungersi spese documentate sostenute dall'avvocato e la cui entità è sempre decisa dal Collegio giudicante in sede di decisione della causa. C'è da dire che molti avvocati al di là dell'onorario, e del minimo tra l'altro, non richiedono altro, per cui la causa si può fare con un costo totale di 1780 euro (costituzione in giudizio + onorario dell'avvocato).

Le cifre di cui sopra riguardano entrambi i gradi di giudizio (il primo e l'appello), non l'eventuale terzo grado però. Ugualmente non riguardano l'eventuale procedimento di delibazione presso la Corte d'Appello dello stato italiano (ossia quel procedimento con il quale si fa riconoscere la sentenza civile dalla giustizia civile italiana). Qualora infine una persona (che abbia scelto il Patrono Stabile) non possa sostenere neanche la spesa dei 450 euro per costituirsi in giudizio potrà fare richiesta (con documentazione) per essere esonerata da ogni spesa.

⁴¹⁸ M.J. ARROBA, *L'istruzione Dignitas Connubii. Novità, interpretazioni e innovazioni*, in *Diritto e Religioni* 1 (2006) 56. Z. GROCHOLEWSKI, *Linee generali della giurisprudenza della Segnatura Apostolica relativamente alla procedura nelle cause matrimoniali*, in *Monitor Ecclesiasticus* 107 (1982) 252.

2.4 Recepimento sentenze nell'ordinamento civile

La doppia sentenza di nullità del matrimonio concordatario posto in essere dai Tribunali canonici non è di per sé idonea a produrre effetto nell'ordinamento civili. A tal fine, oltre al sopra descritto exequatur, è necessario che la pronuncia canonica venga delibata dalla Corte d'Appello competente.

Tale altro grado di giudizio è un ulteriore controllo che viene posto in essere sul provvedimento canonico. Infatti, la Corte d'Appello deve accertare la sussistenza dei seguenti requisiti: la propria competenza territoriale. Il fatto per cui si tratta di matrimonio concordatario e che quindi il Giudice canonico era competente a conoscere la causa.

La sussistenza dell'accertamento, da parte del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, della definitività della sentenza ecclesiastica e la regolarità del procedimento canonico. Il rispetto, nell'ambito del giudizio canonico, del diritto delle parti di agire e resistere in modo non difforme a quanto previsto dall'ordinamento dello stato. Il sussistere delle altre condizioni richieste dalla legge italiana affinché possano avere efficacia le sentenze straniere (rispetto del c.d. "ordine pubblico")⁴¹⁹.

Tale procedimento si dice di "delibazione" e, nonostante gli articoli 64 e 65 della legge 218/1995 (cd "riconoscimento automatico delle sentenze straniere"), si rende ancora necessario laddove l'articolo 8 degli Accordi del 1984 (legge speciale) prevale sulla legge 218/1995 (legge generale). Cosa peraltro confermata dalla Suprema Corte nelle Sentenze 27595 del 2003 e 10796 del 2006.

L'effetto della sentenza canonica di nullità del matrimonio, delibata dalla Corte di Appello competente, retroagisce *ex tunc*, cioè dal momento della celebrazione del matrimonio. Infatti, agli effetti civili e religiosi, il matrimonio è

⁴¹⁹ P.DI MARZIO, *Riconoscibilità degli effetti civili della sentenza ecclesiastica che abbia revocato una precedente decisione dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario, cui era già stata riconosciuta efficacia civile con pronuncia passata in giudicato, nota a Corte d'Appello di Napoli, sent. 4 maggio 1995*, in *Dir. Fam.*, I,1997, pag. 147 e ss., con riferimenti dottrinari e giurisprudenziali. V. DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, X ed., Milano 1964, pag. 315; S.Lariccia, *Esecutorietà delle pronunce ecclesiastiche in materia matrimoniale ed articolo 24 della Costituzione*, nota a *Cass. Sent. N.2788 del 22 Novembre 1966*, in *Giu.Cost.*, 1967, pag.1496.

nullo, cioè, con riferimento al caso specifico, non è stato mai celebrato alcun valido matrimonio. Il matrimonio, quindi, rimane come semplice fatto e continua a produrre quegli effetti a cui la legge ricollega. Il divorzio, invece, interrompe gli effetti di un matrimonio valido ed efficace, e pertanto ha effetti *ex nunc*⁴²⁰.

Nel caso in cui venga resa esecutiva una sentenza ecclesiastica di nullità, si applica la fattispecie del matrimonio putativo quanto agli effetti civili. Quindi, sino alla sentenza canonica di nullità, il matrimonio produce effetti civili in capo ai o al coniuge in buona fede, nonché in ogni caso riguardo ai figli.

Se, come spesso accade nella quotidianità, i coniugi abbiano ottenuto la separazione ex art. 150 c.c., a seguito della pronuncia di nullità canonica la separazione stessa verrebbe meno per mancanza di causa ed oggetto e non ci sarebbe necessità al divorzio⁴²¹.

Invece, se la pronuncia di divorzio viene ottenuta prima della delibazione della sentenza canonica, in ambito civile avrà effetto solo ed esclusivamente la pronuncia di divorzio per incompatibilità logica con la sentenza canonica stessa⁴²². La pronuncia religiosa, di conseguenza, non potrà avere alcun effetto al di fuori dell'ambito religioso. Infine, può accadere l'ipotesi della riapertura del procedimento canonico di nullità del matrimonio, anche dopo aver ottenuto la delibazione della relativa pronuncia. Se alla sentenza di nullità segue una nuova pronuncia del tribunale ecclesiastico che accerti la validità canonica del matrimonio concordatario, viene ripristinata la validità del matrimonio già dichiarato nullo e rivivono gli effetti civili del vecchio matrimonio. Di conseguenza, l'eventuale secondo matrimonio contratto da uno dei due coniugi

⁴²⁰ S. LARICCIA, *Il principio del contraddittorio nel procedimento di esecutorietà dei provvedimenti ecclesiastici in materia matrimoniale*, in Giu. It., 1974, I, pag. 93, con nota di R. Baccari, il principio del contraddittorio per l'esecutività delle sentenze matrimoniali ecclesiastiche.

⁴²¹ GIAMBATTISTA SCIRÈ, *Il divorzio in Italia. Partiti, Chiesa, società civile dalla legge al referendum*, Bruno Mondadori Editore, Milano 2007.

⁴²² P. CONSORTI, *Delibazione di sentenze ecclesiastiche e limite dell'ordine pubblico dopo il Nuovo Accordo di Villa Madama, nota a Cass.Sent. n.n. 6128 e 6129 del 6 dicembre 1985*, in Dir. Eccl. 1986, pag. 406, in cui si scrive che la Consulta intervenne quando le cause di maggiore contrasto erano risolte, dato che il principio di ordine pubblico relativo al matrimonio non era più quello dell'indissolubilità del vincolo, ma quello dell'effettività del rapporto matrimoniale.

deve essere considerato nullo in forza dell'articolo 117, I comma, c.c. (Corte di Appello di Napoli Sentenza 04/05/1995).

CONCLUSIONI

Il matrimonio è un realtà che vanta origini antichissime, ha attraversato culture di ogni tipo, di ogni epoca, è insito nel disegno stesso della creazione.

Con questo patto, l'uomo e la donna decidono liberamente e per amore di unirsi in comunione di vita; questo è un bene per loro, per i figli e per la società.

Il matrimonio comporta la capacità di compiere un atto libero e responsabile con la volontà di amare la persona scelta e costituire una famiglia.

Perché l'atto compiuto sia libero, non deve subire costrizioni e avere impedimenti. Gesù Cristo da parte sua, ha elevato il Matrimonio a sacramento; ne ha fatto il simbolo reale che contiene e manifesta la sua unione con la Chiesa, la nuova alleanza.

Con questo atto sacro l'uomo e la donna si impegnano a vivere una vita di comunione, ad amarsi in modo unico e fedele in un'alleanza indissolubile e feconda.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma che l'unione sacramentale rende il consenso degli sposi non più solo nelle loro mani, ma indisponibile, essi non possono disporne a piacimento, ma assumono un ordine ecclesiale nuovo, che crea diritti e doveri fra di loro, con i figli, nella Chiesa.

Il consenso matrimoniale avviene in una funzione liturgica con dei testimoni, ha un carattere pubblico, dà inizio ad una nuova cellula della Chiesa e della società. Questo protegge il consenso degli sposi e aiuta a rimanervi fedeli.

L'alleanza matrimoniale, necessita di basi umane e cristiane solide e durature, richiede una certa maturità.

Il presente lavoro ha cercato di interrogarsi su questi aspetti appena elencati, cercando anche di capire perché il matrimonio oggi sembra essere così fragile, quali possono essere le cause e quali supporti si possono mettere in atto.

Per garantire in qualche modo una solidità, nonostante le fatiche, al matrimonio di oggi, è necessario offrire una preparazione al matrimonio in cui maturi una più consapevole decisione di sposarsi.

In questo cammino formativo per prepararsi alla vita di coppia, un grande spazio è occupato da ciò che si respira nella famiglia di origine, dall'esempio e da ciò che si è imparato nella vita quotidiana della propria casa. È in questo contesto che si comprende la dignità ed il valore dell'amore coniugale, il senso dello stare insieme, la bellezza e la ricchezza della reciprocità maschile e femminile, della fecondità.

Con la famiglia interagiscono altre figure educative: il mondo degli adulti e il gruppo dei pari, la scuola e la parrocchia, i mezzi di comunicazione.

La preparazione al matrimonio ha molti compagni di viaggio, accompagnare verso le nozze è accompagnare nel cammino dell'amore, è aiutare ad essere se stessi in una relazione esclusiva e autentica, in cui si desidera piacere all'altro e fargli piacere.

Mettersi al fianco di coloro che intraprendono il cammino dell'amore è imparare ad essere centina.

La centina è una struttura di sostegno usata in edilizia per realizzare un arco, viene posizionata per effettuare la costruzione e poi rimossa.

Per ottenere un arco solido e bello, è necessario scegliere con cura le pietre adeguate, fra di esse la più importante è la pietra centrale: la chiave di volta.

Coloro che si pongono vicino alle coppie per accompagnare e sostenere, un po' come una centina, esercitano l'arte di una vicinanza discreta, quando è necessario sono di sostegno e aiuto, ma anche pronti a lasciar camminare ciascuno con i propri passi vegliando con discrezione affinché vengano scelte le pietre adatte per costruire l'arco della vita a due.

Il compito di accompagnare non può limitarsi al momento della preparazione al matrimonio ma può essere messo in atto con i giovani sposi e soprattutto si deve estendere, con un'integrazione di competenze diverse, a tutto l'arco della vita della famiglia.

Le coppie in difficoltà, le coppie che vivono la separazione, devono essere aiutate a fare chiarezza, a districare il problema, indirizzate ad aiuti appropriati perché sia possibile una sintesi sapienziale che ridia luce e speranza nella prova.

Studi scientifici ci dicono che il cervello umano è una immensa rete costituita da circa un milione di miliardi di connessioni tra i neuroni. Lo sviluppo di tutto ciò avviene perchè ogni neurone nel suo strutturarsi getta un ponte verso un altro neurone e se si attiva un collegamento, si costruisce la rete e le idee cominciano a circolare.

Non può negarsi una certa crisi dell'istituto matrimoniale. I giuristi che abbiano una qualche esperienza del diritto vivente che si produce nelle aule dei Tribunali avvertono in maniera particolare tale assunto.

Negli ultimi quarant'anni del XX secolo la famiglia europea si è profondamente modificata. Sono cambiate:

- le relazioni tra i sessi e, ancor più, tra le generazioni, con ripercussioni importanti sul piano del diritto che ha abolito sia la potestà maritale che la patria potestà [cioè: del marito e del padre come maschio];

- non è più il matrimonio ad autorizzare la sessualità della coppia

- i matrimoni sono diminuiti e le convivenze, comprese quelle omosessuali, aumentate;

- molte persone vivono da sole;

- la distinzione tra figli legittimi e illegittimi, determinante per i diritti di successione, è stata cancellata;

- separazioni e divorzi hanno registrato una considerevole impennata;

- il numero dei figli è declinato anche in considerazione della crisi economica.

Ma se tutto ciò risulta essere vero per il comune giurista, diversa deve necessariamente essere la prospettiva del giurista canonico.

Si è avuto modo di sottolineare, infatti, nel corso del presente lavoro l'importanza che il matrimonio riveste, ed ha rivestito in passato, all'interno della comunità cristiana, rilevanza che non ha coinvolto soltanto i coniugi, ma che ha spiegato e spiega i propri effetti sulla comunità intera.

Il Matrimonio canonico è essenzialmente un sacramento è ciò incide profondamente sulla sua indissolubilità.

Tuttavia abbiamo avuto modo di vedere come la Chiesa con il proprio diritto consideri in talune ipotesi tale sacramento affetto da una nullità in radice.

Abbiamo visto come da una prospettiva sistematica, le nullità matrimoniali possano essere ricondotte a tre fondamentali categorie di motivi che ineriscono, ovviamente in termini negativi, la *habilitas*, il *consensus* e la forma di celebrazione del matrimonio medesimo.

Perché sia valido il matrimonio occorre, infatti, occorre, infatti, una capacità personale. Per tale ragione la prima categoria generale della nullità matrimoniale è costituita, come visto, dall'*habilitas personae*. Essa si identifica, a ben vedere, con l'assenza di impedimenti ossia di quelle circostanze o fatti, indicati puntualmente dal legislatore, la cui presenza impedisce la valida costituzione del matrimonio, rappresentando così un ostacolo alla piena realizzazione di quel diritto naturale alle nozze che viene riconosciuto sussistente in capo ad ogni uomo.

Il diritto canonico dà rilievo consensuale al consenso dei nubenti, qualificato quale *radix matrimonii*. Per avere contezza di ciò è bastato riferirsi, come più volte detto nel corso del presente lavoro, a quanto indicato dal legislatore nel can. 1057: "*L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili*".

Il consenso è, dunque, emerso quale elemento decisivo del patto coniugale, quello che ne contiene la vera e propria efficacia causale. La sua rilevanza deriva dal fatto che il *foedus* matrimoniale, come in parte si è avuto già modo di vedere, costituisce donazione reciproca di sé e coinvolge, pertanto, aspetti personalissimi della persona. Proprio per tale ragione, continua il can. 1057, "*esso non può essere supplito da nessuna potestà umana*", derivando da tale affermazione solenne e puntuale l'invalidità di ogni matrimonio che non sia fondato su una valida e piena volontà consensuale manifestata legittimamente tra persone giuridicamente abili.

Se, quindi, alla base del patto coniugale non si pone un valido consenso immune da carenze inerenti la *capacitas* personale del soggetto che lo esprime o

da vizi che lo rendono inadeguato a porsi quale causa *efficiens* del *foedus*, non potrà esservi un matrimonio validamente concluso.

Infine, quale terza causa generale di invalidità del matrimonio canonico, si è posta l'inosservanza di alcune precise formalità prescritte dalla legge per la valida celebrazione del matrimonio, atto giuridicamente solenne legato a determinati requisiti di forma prescritta *ad substantiam* per la sua stessa valida esistenza.

Esistono dunque ipotesi ben precise di vizi che consentono di far dichiarare nullo un matrimonio canonico.

Tuttavia, non può pensarsi di abilitare l'istituto prettamente civilistico del divorzio facendolo penetrare nell'ordinamento canonico attraverso l'istituto processuale della nullità.

Il processo di nullità canonica, dunque, anche per tale ragione, deve impiegarsi cum grano salis.

Mi pare assai significativo, concludendo, riportare, a tal proposito, due passaggi dai discorsi di Benedetto XVI al Tribunale della Rota Romana del 2006 e del 2007 sul rapporto tra tribunali ecclesiastici e pastorale: “L’attenzione dedicata ai processi di nullità matrimoniale trascende sempre più l’ambito degli specialisti. Le sentenze ecclesiastiche in questa materia, infatti, incidono sulla possibilità o meno di ricevere la Comunione eucaristica da parte di non pochi fedeli” (2006); e: “Il contributo dei tribunali ecclesiastici al superamento della crisi di senso sul matrimonio, nella Chiesa e nella società civile, potrebbe sembrare ad alcuni piuttosto secondario e di retroguardia. Tuttavia, proprio perché il matrimonio ha una dimensione intrinsecamente giuridica, l’essere saggi e convinti servitori della giustizia in questo delicato ed importantissimo campo ha un valore di testimonianza molto significativo e di grande sostegno per tutti”(2007).

Cosa fare, in concreto, per corrispondere come conviene a queste attese? Concludo con le parole, nuovamente, del Card. Herranz, che così ebbe a dire presentando la DC: “A nessuno sfugge la fallibilità umana che può far sì che non ci sia vera giustizia in una decisione concreta, o che essa non sia tempestiva.

Certamente, non è facile giudicare quando queste situazioni realmente si verificano e, perciò, si deve procedere con cautela nel dare informazioni sui processi, evitando di cadere nella superficialità di una cronaca scandalistica non adeguatamente fondata. D'altra parte, sarebbe assurdo demonizzare in generale uno strumento di per sé valido, quali sono i tribunali ecclesiastici, per il fatto che esso in qualche caso non funzioni bene. Al riguardo, la Chiesa intende seguire l'unica via saggia: perseverare nell'intento di migliorare i processi sia in serietà che in tempestività. Facilitare il loro accesso a tutti gli interessati in uguaglianza di opportunità, e rendere sempre più armoniche le decisioni di tutti i tribunali".

BIBLIOGRAFIA

A – Fonti essenziali

Codex Iuris Canonici, PII X PONTIFICIS MAXIMI iussu digestus BENEDICTI PAPAE XV auctoritate promulgatus, in: *Acta Apostolicae Sedis*, 9 (1917), II, p. 3-321.

Codex Iuris Canonici, IOANNIS PAULI PAPAE II auctoritate promulgatus, in: *Acta Apostolicae Sedis*, 75 (1983), II, p. 1-317.

CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Constitutio dogmatica, *Lumen Gentium*, 21 novembre 1964, in: *Acta Apostolicae Sedis*, 57 (1965), p. 5-89.

CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Constitutio pastoralis, *Gaudium et Spes*, 7 dicembre 1965, in: *Acta Apostolicae Sedis*, 58 (1966), p. 1025-1120.

PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Communicationes*, 3-, Città del Vaticano 1971

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, *Codex Iuris Canonici, Fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus*, Città del Vaticano 1989.

B - Opere consultate

1 – Libri

AA.VV., *Amore e stabilità nel matrimonio*, Roma 1976.

AA.VV., *Atti del Congresso Internazionale 1974. Tommaso D'Aquino nel suo settimo centenario. L'Uomo*, VII, Napoli 1978.

AA.VV., *Borderline, nevrosi e psicopatie in riferimento al consenso matrimoniale nel diritto canonico*, Roma 1981.

AA.VV., *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, III/2, Pamplona 1997.

AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canonico para profesionales del foro*, IV-XV, Salamanca 1980-2000.

AA.VV., *Dilexit Iustitiam, Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, Città del Vaticano 1984.

AA.VV., *Dimensione jurídicas del factor religioso. Estudios en homenaje al Profesor Lopez Alarcón*, Murcia 1987.

AA.VV., *Diritto matrimoniale canonico*, I-III, Città del Vaticano 2002-2005.

AA.VV., *Diritto, persona e vita sociale. Scritti in memoria di Orio Giacchi*, I, Milano 1984.

AA.VV., *El consentimiento matrimonial, hoy*, Barcelona 1976.

AA.VV., *Error determinans voluntatem* (c. 1099), Città del Vaticano 1995.

AA.VV., *Errore e dolo nella giurisprudenza della Rota Romana*, Città del Vaticano 2001.

- AA.VV., *Errore e dolo nel consenso matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1995.
- AA.VV., *Errore e simulazione nel matrimonio canonico*, Roma 1998.
- AA.VV., *Escritos en honor de J. Hervada*, Pamplona 1999.
- AA.VV., *Estudios canonicos en homenaje al Profesor D. Lamberto de Echeverria*, Salamanca 1988.
- AA.VV., *Giustizia e servizio, Studi sul nuovo codice di diritto canonico in onore di Mons. De Rosa*, Napoli 1984.
- AA.VV., *Gli impedimenti al matrimonio canonico*, Città del Vaticano 1989.
- AA.VV. *Il 'bonum coniugum' nel matrimonio canonico*, Città del Vaticano 1996.
- AA.VV., *Il consenso matrimoniale. Dallo jus conditum allo jus condendum*, Roma 1988.
- AA.VV., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, II-III, Roma 1990-1992.
- AA.VV., *Il dolo nel consenso matrimoniale*, Città del Vaticano 1972.
- AA.VV., *Il matrimonio nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, Padova 1984.
- AA.VV., *Incapacidad consensual para las obligaciones matrimoniales*, Pamplona 1991.
- AA.VV., *Ius populi Dei. Miscellanea in honorem R. Bigador*, III, Roma 1972.
- AA.VV., *L'Amore Coniugale*, Città del Vaticano 1971.
- AA.VV., *L'imaturità psico-affettiva nella giurisprudenza della Rota Romana*, Città del Vaticano 1990.
- AA.VV., *L'incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio*, Città del Vaticano 1998.
- AA.VV., *L'incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can. 1095 nn. 1-2)*, Città del Vaticano 2000.
- AA.VV., *L'incapacitas (can. 1095) nelle «sententiae selectae coram Pinto»*, Città del Vaticano 1988.
- AA.VV., *La nuova legislazione matrimoniale canonica*, Città del Vaticano 1983.
- AA.VV., *La "vis vel metus" nel consenso matrimoniale canonico (can. 1103)*, Città del Vaticano 2006.
- AA.VV., *Matrimonio e Sacramento*, Città del Vaticano 2004.
- AA.VV., *Matrimonio e disciplina ecclesiastica*, Milano 1996.
- AA.VV., *Matrimonio canonico fra tradizione e rinnovamento*, Bologna 1991.
- AA.VV., *Miscellanea in onore del professore P. Esteban Gomez O. P.*, Milano 1984.
- AA.VV., *Miscellanea in onore del professore P. Severino Alvarez Menendez O.P.*, Milano 1984.
- AA.VV., *Nuova enciclopedia del matrimonio*, Brescia 1988.

- AA.VV., *Prole e matrimonio canonico*, Città del Vaticano, 2003
- AA.VV., *Perturbazioni psichiche e consenso nel matrimonio canonico*, Roma 1976.
- AA.VV., *Quaestiones de matrimonio hisce diebus controversae*, Roma 1974.
- AA.VV., *Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele, II*, Perugia 1984.
- AA.VV., *Studi di diritto canonico in onore di Marcello Magliocchetti, II-III*, Roma 1975- 1979.
- AA.VV., *Studi sul matrimonio canonico*, Roma 1982.
- AA.VV., *Teologia e diritto canonico*, Città del Vaticano 1987.
- AA.VV., *The Code of Canon Law: a text and commentary*, New York-Mahwah 1985.
- AA.VV., *Vaticano II. Bilancio e prospettive 25 anni dopo. 1962-1987*, Assisi 1987.
- ABATE A. M., *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica*, Roma 1985.
- ACEBAL LUJAN J. L. - AZNAR GIL F. R., *Jurisprudencia matrimonial de los Tribunales eclesiasticos españoles*, Salamanca 1991
- ANDREINI P., *Corso di Diritto Canonico. De Matrimonio*, Bologna 1998.
- ARROBA CONDE M., *Diritto processuale canonico*, Roma 2003.
- AZNAR GIL F. R., *El Nuevo Derecho Matrimonial Canónico*, Salamanca 1985.
- AZNAR GIL F. R., *Derecho Matrimonial Canónico, Vol. I, Cánones 1055-1094*, Salamanca 2001.
- AZNAR GIL F. R., *Derecho Matrimonial Canónico, Vol. II, Cánones 1057; 1095-1107*, Salamanca 2002.
- BALTHASAR H. U. von, *Gli stati di vita del cristiano*, Milano 1985.
- BARBIERI C., - LUZZAGO A., - MUSSELLI L., *Psicopatologia forense e matrimonio canonico*, Città del Vaticano 2005.
- BELENCHON E., *La prueba pericial en los procesos de nulidad de matrimonio*, Pamplona 1982.
- BERNARDEZ CANTON, A., *Curso de derecho matrimonial canonico*, Madrid 1966.
- BERSINI F., *Il nuovo diritto canonico matrimoniale*, Torino 1985.
- BERTOLINO R., *Matrimonio canonico e bonum coniugum. Per una lettura personalistica del matrimonio cristiano*, Torino 1995.
- BLEULER E., *Trattato di psichiatria*, Milano 1967.
- BIANCHI P., *Incapacitas assumendi obligationes essentielles matrimonii: analisi della giurisprudenza rotale, particolarmente negli anni 1970-1982*, Milano 1992.
- BONNET P. A. - GHIRLANDA G., *De Cristifidelibus. De eorum iuribus, de laicis, de consociationibus*, Romae 1983.
- BONNET P. A., *Introduzione al consenso matrimoniale canonico*, Milano 1985.

- BONNET P. A., *Le presunzioni legali del consenso matrimoniale canonico in un occidente cristianizzato*, Milano 2006.
- BONNET P. A., *L'essenza del matrimonio canonico: contributo allo studio dell'amore coniugale*, Padova 1976.
- BURKE C., *L'oggetto del consenso matrimoniale. Un'analisi personalistica*, Torino 1997.
- BURKE R. L., *Lack of discretion of judgment because of schizophrenia: doctrine and recent rotal jurisprudence*, Roma 1986.
- CABERLETTI G., *L'oggetto essenziale del consenso coniugale nel matrimonio canonico. Studio storico-giuridico sul pensiero di Tomas Sanchez*, Brescia 1985.
- CAPPELLO F., *Tractatus canonico moralis de sacramentis. De matrimonio*, vol. V, Torino-Roma 1950.
- CAPPELLINI E. - COCCOPALMERIO F., *Temi pastorali del Nuovo Codice*, Brescia 1984.
- CASTAÑO J. F., *Il sacramento del matrimonio*, Roma 1994.
- CORETH E., *Antropologia filosofica*, Brescia 1991.
- CHIAPPETTA L., *Prontuario di Diritto Canonico e Concordatario*, Roma 1994.
- DACQUINO P., *Storia del matrimonio cristiano*, Torino 1988.
- D'AURIA A., *Il difetto di libertà interna nel consenso matrimoniale come motivo di incapacità per mancanza di discrezione di giudizio*, Roma 1997.
- D'AURIA A., *Gli impedimenti matrimoniali*, Roma 2002.
- D'AURIA A., *Il matrimonio nel diritto della Chiesa*, Roma 2003.
- D'AVACK P. A., *Corso di diritto canonico. Il matrimonio*, vol. I, Milano 1961.
- D'AVACK P. A., *Cause di nullità e di divorzio nel diritto matrimoniale canonico*, vol. I, Firenze 1952.
- DE CARO D., *Trattato di psichiatria*, Torino 1979.
- DE FINANCE J., *Essai sur l'agir hamain*, Roma 1962.
- DEL AMO L., *La clave probatoria en los procesos matrimoniales (indicios y circunstancias)*, Pamplona 1978.
- DELLA ROCCA F., *Diritto matrimoniale canonico. Tavole sinottiche*, Padova 1987.
- DIENI E., *Tradizione 'juscorporalista' e codificazione del matrimonio canonico*, Milano 1999.
- FEDELE P., *L'ordinatio ad prolem nel matrimonio in diritto canonico*, Milano 1962.
- FERRABOSCHI M., *Il matrimonio sotto condizione*, Padova 1937.
- FERRATA G. B., *Bonum prolis in consensu matrimoniali*, Roma 1966.

- FERRIO C., *Trattato di psichiatria clinica e forense*, I, Torino 1970.
- FINOCCHIARO F., *Il matrimonio nel diritto canonico*, Bologna 1989.
- FORNARI U., *Psicopatologia e psichiatria forense*, Torino 1989.
- FORNES J., *Derecho Matrimonial Canonico*, Madrid 2001.
- FUMAGALLI CARULLI O., *Il matrimonio canonico dopo il Concilio: capacità e consenso*, Milano 1978.
- FUMAGALLI CARULLI O., *Intelletto e volontà nel consenso matrimoniale in diritto canonico*, Milano 1974.
- GARCIA BLAZQUEZ M., *Aspectos médico-legales de la nulidad y separación matrimonial*, Granada 1993.
- GARCIA DE HARO R., *Matrimonio e famiglia nei documenti del magistero*, Milano 1989.
- GARCIA FAILDE J. J., *Manual de psiquiatria forense*, Salamanca 1990.
- GARCIA FAILDE J. J., *La nulidad matrimonial, hoy*, Barcelona 1999.
- GARCIA FAILDE J. J., *La prueba presuntiva en los procesos rotales de nulidad matrimonial por simulation total y parcial (años 1909-1959)*, Salamanca 1960.
- GARCIA MARTIN J., *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Roma 1999.
- GASPARRI P., *Tractatus canonicus de matrimonio*, I-II, Città del Vaticano 1932.
- GAUDEMET J. *Il matrimonio in occidente*, Torino 1989.
- GHIRLANDA G., *Il diritto nella chiesa mistero di comunione*, Roma 1990.
- GHISONI L., *La rilevanza giuridica del metus nella consumazione del matrimonio*, Roma 2000.
- GIACCHI O., *Il consenso nel matrimonio canonico*, Milano 1968.
- GIANESIN G., *Perizia e capacità consensuale nel matrimonio canonico*, Padova 1989.
- GILSON E., *Le Thomisme. Introduction à la philosophie de Saint Thomas d'Aquin*, Paris 1972.
- GRAZIANI E., *Volontà attuale e volontà precettiva nel negozio matrimoniale canonico*, Milano 1956.
- GROCHOLEWSKI Z., *De exclusione indissolubilitatis ex consensu matrimoniali eiusque probatione*, Napoli 1973.
- GUTIERREZ MARTIN L., *La incapacidad para contraer matrimonio. Comentarios al c.1095 del Código de Derecho Canónico para uso de los profesionales del foro*, Salamanca 1987.
- GUTIERREZ MARTIN L., *Voluntad y declaración en el matrimonio (Comentario al c.1101 del Código de Derecho Canonico)*, Salamanca 1990.
- HERVADA J., *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989.
- JEMOLO A. C., *Il matrimonio nel diritto canonico*, Milano 1942.

- KASPER W., *Teologia del matrimonio cristiano*, Brescia 1985.
- KIELY B., *Psychology and moral theology*, Roma 1980.
- KITCHEN P., *The Presence and Absence of the Essential Elements of the 'mens matrimonialis'*, Roma 1989.
- KOZUL S. D., *Evoluzione della dottrina circa l'essenza del matrimonio dal C.I.C. al Vaticano II*, Vicenza 1980.
- LEHU L., *Philosophia moralis et socialis*, Parigi 1914.
- LIGIER L., *Il matrimonio: questioni teologiche e pastorali*, Roma 1988.
- LONERGAN B., *Grazia e libertà*, Roma 1970.
- LOTTIN O., *Psychologie et morale aux XII et XIII siècles, I, Problèmes de psychologie*, Louvain-Gembloux 1957.
- MANZANARES J. – MOSTAZA A. – SANTOS J., *Nuevo derecho parroquial*, Madrid 1994.
- MARITAIN J., *Riflessioni sull'intelligenza e la sua vita propria*, Milano 1987.
- MONDIN B., *L'uomo chi è? Elementi di antropologia filosofica*, Milano 1987.
- MONETA P., *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, Genova 1998.
- MUSSELLI L., *Manuale di diritto canonico e matrimoniale*, Bologna 1995.
- NAVARRETE U., *Structura iuridica matrimonii secundum Concilium Vaticanum II: momentum iuridicum amoris coniugalis*, Roma 1988.
- NAVARRETE U., *De convalidatione matrimonii (cc. 1133-1141)*, Romae 1965.
- ORSY L., *Marriage in Canon Law*, Dublin 1988.
- PANGALLO M., *Il principio di causalità nella metafisica di S. Tommaso*, Città del Vaticano 1991.
- PANIZO ORALLO S., *Nulidades de matrimonio por incapacidad*, Salamanca 1982.
- PELLEGRINO P., *Gli impedimenti relativi alla dignità dell'uomo nel matrimonio canonico*, Torino 2000.
- PELLEGRINO P., *Il consenso matrimoniale nel Codice di Diritto Canonico Latino*, Torino 1998.
- PELLEGRINO P., *L'impedimento dei vincoli religiosi nel matrimonio canonico*, Torino 2000.
- PEREZ DE HEREDIA I., *Diritto Matrimoniale canonico, Commento ai canoni 1055-1165 del CIC*, (a cura di A. D'Auria), Roma 1998.
- POMPEDDA M. F., *Studi di diritto matrimoniale canonico*, Milano 1993.
- POSA F., *Il bonum coniugum nel quadro della disciplina del matrimonio canonico*, Roma 1999.
- RAVA A., *Il requisito della rinnovazione del consenso nella convalidazione semplice del matrimonio (can. 1156 § 2)*, Roma 2001.

- REALE G. - ANTISERI D., *Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi*, III, Brescia 1983.
- REGATILLO E., *Derecho matrimonial eclesiastico*, Santander 1962.
- ROBLEDA O., *El matrimonio en derecho romano*, Romae 1970.
- ROCHER G., *Introduzione alla sociologia generale*, Varese 1997.
- ROSSI P., *De historica evolutione doctrinae distinctionis inter ius et usum iuris in contractu matrimoniali. Dissertatio historico-iuridica*, Roma 1959.
- RUANO ESPINA L., *La incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas psíquicas, como capítulo de nulidad*, Barcelona 1989.
- SABBARESE L., *Il matrimonio canonico nell'ordine della natura e della grazia, Commento al Codice di Diritto Canonico*, Roma 2002.
- SCHILLEBEEKX E., *Il matrimonio, realtà terrena e mistero di salvezza*, Roma 1971.
- SCICLUNA C. J., *The essential definition of marriage according to the 1917 and 1983 Codes of Canon Law. An exegetical and comparative study*, Lanham 1995.
- SCOLA A., *Il mistero nuziale. Uomo-Donna*, Roma 1998.
- SCOLA A., *Il mistero nuziale. Matrimonio-Famiglia*, Roma 2000.
- SEBOTT R. – MARUCCI C., *Il nuovo diritto matrimoniale della Chiesa*, Napoli 1998.
- SERRANO RUIZ J. M., *Nulidad de matrimonio coram Serrano*, Salamanca 1982.
- STAFFA D., *De conditione contra matrimonii substantiam*, Roma 1955.
- TETI D., *La nullità del matrimonio per errore sulle qualità della persona*, Roma 2006.
- THOMAE H., *Dinamica della decisione umana*, Zurigo 1964.
- TOMMASO D'AQUINO, *La Somma Teologica. Traduzione e commento a cura dei Domenicani italiani. Testo latino dell'edizione leonina*, VIII, Bologna 1991.
- TURCHI V., *Le disposizioni preliminari sul matrimonio nel processo di codificazione piano-bendettino*, Napoli 2001.
- VANNI ROVIGHI S., *Elementi di filosofia*, III, Brescia 1976.
- VANNI ROVIGHI S., *Uomo e natura. Appunti per una antropologia filosofica*, Milano 1981.
- VILADRICH P. J., *Il consenso matrimoniale. Tecniche di qualificazione e di esegesi delle cause canoniche di nullità (cc. 1095-1107 CIC)*, Milano 2001.
- VITALI E. – BERLINGO' S., *Il matrimonio canonico*, Milano 2003.
- WERNZ F. - VIDAL P., *Ius Canonicum*, V, *Ius Matrimoniale*, Roma 1928.
- WERNZ F. X. – VIDAL P. – AGUIRRE P., *Ius Canonicum*, Roma 1946.
- ZANNONI G., *Il matrimonio canonico nel crocevia tra dogma e diritto*, Genova 2002.

ZANNONI G., *Matrimonio e antropologia nella giurisprudenza rotale*, Roma 1995.

ZAVALLONI R., *La libertà personale. Psicologia della condotta umana*, Milano 1973.

ZUANAZZI G. F., *Psicologia e psichiatria nelle cause matrimoniali canoniche*, Città del Vaticano 2006.

2 - Articoli

ABATE A. M., *Il consenso matrimoniale*, in: *Apollinaris*, 59 (1986), p. 462-483.

ABATE A. M., *Gli impedimenti matrimoniali nel nuovo codice di diritto canonico*, in: *Apollinaris*, 60 (1987), p. 451-505.

ABBO G. A., *De quibusdam quaestionibus iuris matrimonialis iuxta rotalem iurisprudentiam*, in: *Apollinaris* 40 (1967), *Miscellanea in honorem Dini Staffa et Periclis Felici S.R.E. cardinalium*, p. 571-590

ADNÈS P., *Matrimonio e mistero trinitario*, in: AA.VV., *Amore e stabilità nel matrimonio*, Roma 1976, p. 7-25.

AGUSTONI G., *L'esclusione ipotetica dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale*, in: *Ephemerides Iuris Canonici*, 43-44 (1987-1988), p. 45-76.

ALLARD P., *Les problèmes psychiques et leurs repercussions sur l'engagement matrimonial*, in: *Studia Canonica*, 18 (1984), p. 325-346.

ANCONA L., *La incapacità psicologica nella formazione del consenso matrimoniale. Considerazioni di psichiatria dinamica*, in: AA.VV., *Perturbazioni psichiche e consenso nel matrimonio canonico*, Roma 1976, p. 87-100.

ANNÉ L., *Le consentement matrimonial et l'incapacité psychique*, in: *Ephemerides Iuris Canonici*, 43-44 (1987-1988), p. 7-16.

ANTON VEIRA M. E., *La exploracion psicopatologica. Explicacion de las diversas tecnicas*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canonico para profesionales del foro IX*, Salamanca 1990, p. 63-80.

ANTON VEIRA M. E., *La ripercusión en el matrimonio de los trastornos de ansiedad y angustia*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canonico para profesionales del foro X*, Salamanca 1992, p. 121-144.

ARENA A., *L'impedimento di "publica honestas"*, in: *Apollinaris* 46 (1973), p. 85-96.

ARROBA CONDE M., *La prova peritale e le problematiche processuali*, in AA.VV., *L'incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can. 1095 nn.1-2)*, Città del Vaticano 2000, p. 383-410.

ARZA ARTEAGA A., *Los trastornos de la esfera psicosexual: su repercusión en el consentimiento matrimonial*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canonico para profesionales del foro X*, Salamanca 1992, p. 177-232.

AZNAR GIL F. R., *El aplazamiento 'ad tempus' de la prole en el consentimiento matrimonial*, in: AA.VV., *Escritos en honor de J. Hervada*, Pamplona 1999, p. 685-702.

- AZNAR GIL F. R., *El 'defecto' o la 'falta de libertad interna' en la jurisprudencia canónica española*, in: *Revista española de Derecho Canónico*, 46 (1989), p. 513-555.
- AZNAR GIL F. R., *El 'error in qualitate personae' (can. 1097 § 2) en la jurisprudencia Rotal Romana (1984-1994)*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, XII, Salamanca 1996, p. 193-248.
- AZNAR GIL F. R., *La incapacitas assumendi obligationes matrimonii essentielles en la futura codificación*, in: *Revista española de Derecho Canónico*, 38 (1982), p. 67-99.
- AZNAR GIL F. R., *La incapacitas assumendi, ¿relativa y temporal?*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, VIII, Salamanca 1989, p. 67-126.
- AZNAR GIL F. R., *La incidencia de las desviaciones sexuales en el consentimiento matrimonial (1965-1984)*, in: *Revista española de Derecho Canónico*, 41 (1985), p. 77-123.
- AZNAR GIL F. R., *La necesaria madurez y libertad para contraer matrimonio en los casos de embarazo prematrimonial*, in: AA.VV., *Estudios canonicos en homenaje al Profesor D. Lamberto de Echeverría*, Salamanca 1988, p. 189-244.
- AZNAR GIL F. R., *La prueba del consentimiento matrimonial simulado. Indicaciones jurisprudenciales recientes*, in: *Revista española de Derecho Canónico*, 52 (1995), p. 563-592.
- AZNAR GIL F. R., *Las causas de la falta de discreción de juicio para el matrimonio en la reciente jurisprudencia rotal*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, IX, Salamanca 1990, p. 257-331.
- AZNAR GIL F. R., *Las causas de naturaleza psíquica del canon 1095, 3º*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, XV, Salamanca 2000, p. 59-98.
- AZNAR GIL F. R., *Las causas de nulidad matrimonial por incapacidad psíquica (canon 1095,3º) segun la jurisprudencia rotal*, in: *Revista Española de Derecho Canónico*, 44 (1987), p. 471-505.
- BAÑARES J. I., *La relación intelecto-voluntad en el consentimiento matrimonial: notas sobre los cc. 1096-1102 del CIC de 1983*, in: *Ius Canonicum*, 33 (1993), p. 553-606.
- BAÑARES J., *Persona y sexualidad humanas. Verdad antropologica y dimension de justicia*, in AA.VV., *Escritos en honor de Javier Hervada*, Pamplona 1999, p. 505-517
- BARBERENA T. G., *El matrimonio condicionado. Problemas de iure condendo*, in: AA. VV., *El consentimiento matrimonial, hoy*, Barcelona 1976, p. 229-251.
- BARBERO P., *Psicopatologie sessuali e matrimonio canonico*, in: *Apollinaris*, 75 (2002), p. 761-777.
- BENDER L., *Conditio apposita et matrimonii nullitas*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 1 (1945), p. 53-68
- BENDER L., *Ius et usus iuris*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 9 (1953), p. 39-47.
- BERLINGO' S., *Errore e atto giuridico*, in AA.VV., *Errore e dolo nella giurisprudenza della Rota Romana*, Città del Vaticano 2001, p. 37-51.
- BERLINGO' S., *L'autonomia delle diverse fattispecie normative dell'errore e del dolo (cann. 1097-1099 CIC)*, in: AA.VV., *Errore e dolo nel consenso matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1995, p. 5-38.

- BERLINGO' S., *Noterelle di dottrina e di giurisprudenza in tema di errore nel (e di errori sul) matrimonio canonico*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 92 (1981), p. 40-48.
- BERNARDEZ CANTON A., *Simulación parcial por exclusion de la prole*, in: AA.VV., *Simulación matrimonial en el Derecho canónico*, Pamplona 1994, p. 161-217.
- BERNHARD J., *L'exclusion de l'indissolubilité du mariage dans la tradition canonique de l'Eglise*, in: *Revue de Droit Canonique*, 27 (1977), p. 159-173.
- BERNHARD J., *Reflexion critique sur l'incapacité morale*, in: *Revue de Droit Canonique*, 25 (1975), p. 274-286.
- BERNHARD J., *Theologie et droit matrimonial*, in: *Revue de Droit Canonique*, 39 (1989), p. 69-92.
- BERSINI F., *De interpretatione evolutiva erroris qualitatis redundantis in errorem personae*, in: *Monitor Ecclesiasticus*, 106 (1981), p. 88-100.
- BERSINI F., *De muliere excisa et de vagina occlusa in ordine ad validitatem matrimonii*, in: *Monitor Ecclesiasticus*, 99 (1974), p. 232-254.
- BERSINI F., *Proposta per una nuova formulazione del can. 1086 § 2 alla luce dei più recenti documenti ecclesiastici*, in: *Monitor Ecclesiasticus*, 103 (1978), p. 421-446.
- BERTOLINI G., *Fede, intenzione sacramentale e dimensione naturale del matrimonio. A proposito dell'Allocuzione di Giovanni Paolo II alla Rota Romana per l'Anno Giudiziario 2001*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 112 (2001), p. 1405-1447.
- BEYER J., *Il mistero dell'amore e l'indissolubilità del matrimonio cristiano*, in: AA. VV., *Amore e stabilità nel matrimonio*, Roma 1976, p. 41-51.
- BIANCHI P., *Esempi di applicazione giurisprudenziale del can. 1098 (dolo): casistica e problemi probatori*, in: *Quaderni di diritto ecclesiale*, 9 (1996), p. 357-378.
- BIANCHI P., *Il pastore d'anime e la nullità del matrimonio*, in: *Quaderni di diritto ecclesiale*, 7 (1994), p. 451-461.
- BIANCHI P., *Il difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri essenziali del matrimonio (can. 1095, 2°)*, in: AA.VV., *L'incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can. 1095, nn. 1-2)*, Città del Vaticano 2000.
- BIANCHI P., *Il sistema matrimoniale delle nullità*, in: AA.VV., *L'atto giuridico nel diritto canonico*, Città del Vaticano 2002, p. 231-251.
- BIANCHI P., *Le causae naturae psychicae dell'incapacità*, in: AA.VV., *L'incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio*, Città del Vaticano 1998, p. 137-157.
- BIANCHI P., *L'esclusione della prole nella giurisprudenza della Rota Romana dal CIC 1983*, in: AA.VV., *Prole e matrimonio canonico*, Città del Vaticano 2003, p. 99-152.
- BIANCHI P., *L'esclusione dell'indissolubilità quale capo di nullità del matrimonio. Profili critici*, in: *Ius Ecclesiae*, 13 (2001), p. 629-651.
- BIANCHI P., *L'incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio*, in: *Ius Ecclesiae*, 14 (2002), p. 655-676.
- BIANCHI P., *L'interpretazione del can. 1098 da parte della giurisprudenza rotale*, in: AA.VV., *Errore e dolo nella giurisprudenza della Rota Romana*, Città del Vaticano 2001, p. 103-120.

- BIANCHI P. *Società secolarizzata ed esclusione della sacramentalità del matrimonio: un motivo di nullità matrimoniale in crescita?*, in: *Quaderni di diritto ecclesiale*, 4 (1991), p. 79-96.
- BLANCO M., *El dolo: requisitos y prueba*, in: *Ius Canonicum*, 35 (1995), p. 183-198.
- BOCCAFOLA K. E., *Deceit and induced error about a personal quality*, in: *Monitor Ecclesiasticus*, 124 (1999), p. 692-710.
- BOCCAFOLA K. E., *De relatione inter postulatam perpetuitas canonis 1084 § 1 ac incapacitatem assumendi onera essentialia, scilicet caput nullitatis canonis 1095, 3°*, in: *Periodica*, 83 (1994), p. 93-117.
- BOCCAFOLA K. E., *El error acerca de la dignidad sacramental del matrimonio: limites de su objeto y prueba*, in: *Ius Canonicum*, 35 (1995), p. 143-164.
- BOCCAFOLA K. E., *Gli impedimenti relativi ai vincoli etico-giuridici tra le persone: affinitas, consanguinitas, publica honestas, cognatio legalis*, in: AA.VV., *Gli impedimenti al matrimonio canonico*, Città del Vaticano 1989, p. 203-217.
- BONNET L., *L'influence du Cardinal Gasparri sur la conception du mariage du code de droit canonique de 1917*, in: *L'Année Canonique*, 35 (1992), p. 181-197
- BONNET P. A., *Amor coniugalis matrimoniumque in fieri prout Vetus et Novum Testamentum significant*, in: *Periodica*, 65 (1976), p. 587-611.
- BONNET P. A., *Comunione di vita, "ordinatio ad bonum coniugum" e "honor matrimonii"*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 93 (1982), II, p. 522-558.
- BONNET P. A., *Condizione impropria ed errore sulla qualitas directe et principaliter intenta quali cause di nullità matrimoniale*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 96 (1985), p. 406-472.
- BONNET P. A., *Creatività giurisprudenziale ed errore personale sulle qualità individuali (Un tentativo di più adeguata comprensione e tutela del sentimento religioso matrimoniale nel diritto ecclesiale)*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 98 (1987), p. 75-116.
- BONNET P. A., *Errore di diritto e necessità della coscienza dell'importanza vitale dell'opzione matrimoniale*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 94 (1983), p. 463-481.
- BONNET P. A., *Essenza, proprietà essenziali, fini e sacramentalità*, in: AA.VV., *Diritto matrimoniale canonico*, vol. I, Città del Vaticano 2002, p. 95-153
- BONNET P. A., *Il consenso*, in: AA.VV., *Matrimonio canonico fra tradizione e rinnovamento*, Bologna 1991, p. 159-221.
- BONNET P. A., *Il giudice e la perizia*, in: AA.VV., *L'im maturità psico-affettiva nella giurisprudenza della Rota Romana*, Città del Vaticano 1990, p. 57-93.
- BONNET P. A., *La capacità di intendere e di volere nel matrimonio canonico*, in: AA. VV., *Perturbazioni psichiche e consenso nel matrimonio canonico*, Roma 1976, p. 137-202.
- BONNET P. A., *La communauté de vie conjugale en droit canonique*, in: *Revue de Droit Canonique*, 37 (1987), p. 32-89.
- BONNET P. A., *L'errore di diritto sulle proprietà essenziali e sulla sacramentalità*, in: AA.VV., *Error determinans voluntatem (can. 1099)*, Città del Vaticano 1995, p. 23-64.

- BONNET P. A., *L'impedimento di impotenza*, in: AA.VV., *Gli impedimenti al matrimonio canonico*, Città del Vaticano 1989, p. 95-158.
- BONNET P. A., *L'incapacità relativa agli oneri matrimoniali (can. 1095, 3° cic) (con particolare riferimento alla giurisprudenza rotale c. Pinto)*, in: AA.VV., *L'incapacitas (can. 1095) nelle «sententiae selectae coram Pinto»*, Città del Vaticano 1988, p. 31-61.
- BONNET P. A., *L'ordinatio ad bonum prolis quale causa di nullità*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 95 (1984), p. 301-351.
- BORRAS A., *L'erreur sur une qualité de la personne après le canon 1097 § 2*, in: *Revue de Droit Canonique*, 42 (1992), p. 131-159.
- BORRERO ARIAS J., *El nuevo regimen juridico del impedimento matrimonial de parentesco legal en el derecho español y en el CIC de 1983*, in: *Ius Canonicum*, 24 (1984), p. 807-881.
- BORRERO ARIAS J., *Problematica reciente sobre la exclusion del 'bonum fidei'*, in: *Ius Canonicum*, 21 (1981), p. 199-213.
- BOYER J. J., *Dignité sacramentelle du mariage et jurisprudence. Quelques reflexions*, in: *L'Année Canonique*, 39 (1997), p. 67-73.
- BRANCHEREAU P., *Consortium totius vitae, bonum coniugum. Quelques element de reflexion*, in: *L'Année Canonique*, 37 (1995), p. 99-116.
- BRIONES MARTINEZ I. – DOMINGO GUTIERREZ M., *Simulacion parcial por exclusion del bien de la prole*, in: *Revista Española de Derecho Canónico*, 56 (1999), p.721-743.
- BROWN R., *From total simulation to error determining the will*, in: *Studia Canonica*, 35 (2001), p. 151-174.
- BURKE C., *Analisis del matrimonio: sintesis personalista institucional*, in: *Revista Española de Derecho Canónico*, 54 (1997), p. 211-218.
- BURKE C., *El amor conyugal: nuevas prospectivas juridicas*, in: *Revista Española de Derecho Canónico*, 53 (1996), p. 695-704.
- BURKE C., *El contenido del 'bonum fidei'*, in: *Ius Canonicum*, 31 (1991), p. 659-679.
- BURKE C., *Il "bonum coniugum" e il "bonum prolis": fini o proprietà del matrimonio?*, in: *Apollinaris*, 62 (1989), p. 559-570.
- BURKE C., *Il contenuto del 'bonum fidei'*, in: *Apollinaris*, 64 (1991), p. 649-666.
- BURKE C., *La sacramentalità del matrimonio: riflessioni canoniche*, in: AA.VV., *Sacramentalità e validità del matrimonio nella giurisprudenza del Tribunale della Rota Romana*, Città del Vaticano 1995, p. 139-156.
- BURKE C., *Matrimonial Consent and the 'bonum prolis'*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 114 (1989), p. 397-404.
- BURKE C., *Personalism and the 'bona' of Marriage*, in *Studia Canonica*, 27 (1993), p. 401-412.
- BURKE C., *Personalism and the traditional 'Goods' of marriage*, in *Apollinaris*, 70 (1997), p. 305-314.

- BURKE C., *Personnalisme et diverse aspects de la jurisprudence*, in: *Revue de Droit Canonique*, 45 (1995), p. 331-349.
- BURKE C., *Procreativity and the Coniugal Self-Gift*, in *Studia Canonica*, 24 (1990), p. 43-49.
- BURKE C., *Progressive jurisprudential thinking*, in: *The Jurist*, 58 (1998), p. 437-478.
- BURKE C., *Reflexiones en torno al canon 1095*, in: AA.VV., *Incapacidad consensual para las obligaciones matrimoniales*, Pamplona 1991, p. 155-180.
- BURKE C., *The Essential Obligations of Matrimony*, in: *Studia Canonica*, 26 (1992), p. 379-399.
- BURKE C., *The object of the marital Self-Gift as presented in canon 1057 § 2*, in: *Studia Canonica*, 31 (1997), p. 403-421
- BURKE R. L., *Defectus discretionis iudicii propter schizophaeniam: doctrina et recens iurisprudentia rotalis*, in: *Periodica*, 73 (1984), p. 555-570.
- BURKE R. L., *Grave difetto di discrezione di giudizio: fonte di nullità del consenso matrimoniale*, in: AA.VV., *Incapacidad consensual para las obligaciones matrimoniales*, Pamplona 1991, p. 135-154.
- BURKE R. L., *Lack of discretion of judgment: canonical doctrine and legislation*, in: *The Jurist*, 45 (1985), p. 171-209.
- BURKE R. L., *Vaticano II e legge matrimoniale: la prospettiva del canone 1095*, in: AA. VV., *Vaticano II. Bilancio e prospettive 25 anni dopo. 1962-1987*, Assisi 1987, p.784-795.
- CABERLETTI G., *I requisiti del metus invalidante il consenso coniugale*, in AA.VV., *Diritto matrimoniale canonico*, vol. II, *Il consenso*, Città del Vaticano 2003, p. 587-603.
- CAFFARRA C., *La teologia del matrimonio con riferimento al C.J.C.*, in: AA.VV., *Teologia e diritto canonico*, Città del Vaticano 1987, p. 153-163.
- CAFFARRA C., *Matrimonio e visione dell'uomo*, in: *Quaderni di Studio Rotale*, 2 (1987), p. 29-40.
- CALDERONE G., *La condizione nella recente giurisprudenza della Rota Romana*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 112 (2001), p. 637-656.
- CALLIERI B., *La perplessità: note di psicologia fenomenologica in ordine al consenso*, in: *Quaderni di Studio Rotale*, 3 (1989), p. 59-66.
- CALLIERI B., *Psicopatologia e nosologia del paziente borderline con particolare riferimento al consenso matrimoniale*, in: AA.VV., *Borderline, nevrosi e psicopatie in riferimento al consenso matrimoniale nel diritto canonico*, Roma 1981, p. 3-37.
- CALVO TOJO M., *Error y dolo en el consentimiento matrimonial segun el nuevoCodigo de derecho canonico*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canonico para profesionales del foro*, VI, Salamanca 1984, p. 115-167.
- CAMPBELL D. M., *Canon 1099: the emergence of a new juridic figure?*, in: *Quaderni di Studio Rotale*, 5 (1990), p. 35-72.
- CANALE G., *L'incapacità ex can. 1095,3°: necessaria assolutezza o possibile relatività alla persona dell'altro coniuge?*, in: AA.VV., *L'incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio*, Città del Vaticano 1998, p. 69-99.

- CANALE G., *Primi contributi della giurisprudenza rotale alla configurazione del dolo come vizio del consenso matrimoniale*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 104 (1993), p. 343-360.
- CANDELIER G., *Incroyance et validité du mariage sacramentel*, in: *Revue de Droit Canonique*, 41 (1991), p. 81-145.
- CANDELIER G., *La relation entre le 2° et le 3° du canon 1095*, in: *Studia Canonica*, 32 (1998), p. 47-95.
- CANDELIER G., *La simulation d'après les sentences de Mgr. José Maria Serrano Ruiz*, in: *Studia Canonica*, 31 (1997), p. 373-402.
- CANDELIER G., *Le 'bonum prolis': doctrine et evolution de la jurisprudence*, in: *Studia Canonica*, 34 (2000), p. 197-246.
- CANDELIER G., *Les nullités de mariage par exclusion de l'indissolubilité dans la jurisprudence rotale*, in: *Revue de Droit Canonique*, 38 (1988), p. 146-168.
- CANDELIER G., *L'exclusion du 'bonum fidei'. Una lecture de Sentences de la Rote*, in: *Revue de Droit Canonique*, 44 (1994), p. 47-81.
- CANDELIER G., *L'influence du Concile Vatican II sur les chefs de nullité de mariage*, in: *Revue de Droit Canonique*, 34 (1984), p. 3-39; 35 (1985), p. 5-25; 89-128.
- CARDINALE M., *L'incapacitas naturalis ad consensum prestandum, sulla genesi del can. 1095*, in: *Apollinaris*, 62 (1989), p. 685-698.
- CARMIGNANI CARIDI S., *L'error personae vel qualitatis personae nella giurisprudenza rotale (1983-1990)*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 102 (1991), p. 105-118.
- CARRERAS J., *Il bonum coniugum oggetto del consenso matrimoniale*, in: *Ius Ecclesiae*, 6 (1994), p. 117-158.
- CARRERAS J., *La autonomia de la 'incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio' como capitulo de nulidad*, in: AA.VV., *Escritos en honor de J. Hervada*, Pamplona 1999, p. 779-793.
- CARRERAS J., *La norma personalista y las qualidades de la persona*, in: *Ius Ecclesiae*, 3 (1991), p. 589-623.
- CARRERAS J., *L'antropologia e le norme di capacità per celebrare il matrimonio (I precedenti remoti del canone 1095 CIC '83)*, in: *Ius Ecclesiae*, 4 (1992), p. 79-150.
- CASTAÑO J. F., *Dispensa dagli impedimenti e dalla forma canonica nell'attuale Codice di Diritto Canonico*, in: *Angelicum*, 62 (1985), p. 378-402.
- CASTAÑO J. F., *El canon 1057, centro de la legislación matrimonial de la Iglesia*, in: *Revista española de Derecho Canónico*, 47 (1990), p. 563-575.
- CASTAÑO J. F., *Gli impedimenti matrimoniali in generale*, in: *Apollinaris*, 61 (1988), p.69-87.
- CASTAÑO J. F., *Il consenso e la forma canonica*, in: *Apollinaris*, 57 (1984), p. 117-129.
- CASTAÑO J. F., *Il dolus vizio del consenso matrimoniale. Commentario al can. 300 dello Schema*, in: *Apollinaris*, 55 (1982), p. 655-676.

- CASTAÑO J. F., *Il matrimonio è contratto?*, in: *Periodica*, 82 (1993), p. 431-476.
- CASTAÑO J. F., *La 'exclusio boni prolis' causa de nulidad del matrimonio*, in: *Revista Española de Derecho Canónico*, 26 (1969), 161-173.
- CASTAÑO J. F., *Natura del «foedus» matrimoniale alla luce dell'attuale legislazione*, in: AA.VV., *Miscellanea in onore del professore P. Esteban Gomez O. P.*, Milano 1984, p. 214-250.
- CASTAÑO J. F., *Natura e ruolo degli impedimenti matrimoniali*, in: AA.VV., *Gli impedimenti al matrimonio canonico*, Città del Vaticano 1989, p. 29-40.
- CASTAÑO J. F., *Studio esegetico-dottrinale sulle tre figure del Can. 1095*, in: *Angelicum*, 69 (1992), p. 193-255.
- CASTAÑO J. F., *Vicios del consentimiento matrimonial en el nuevo código*, in: AA.VV., *Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele 2*, Perugia 1984, p. 567-586.
- CASTILLO LARA R., *I doveri ed i diritti dei Christifideles*, in: *Salesianum*, 48 (1986), p. 307-329.
- CERVERA SOTO T., *Algunas reflexiones sobre la relevancia jurídica del amor conyugal en el consentimiento matrimonial*, in: *Ius Canonicum*, 39 (1999), p. 205-223.
- COCCOPALMERIO F., *I 'christifideles' in genere e i 'christifideles laici'*, in: CAPPELLINI E. - COCCOPALMERIO F., *Temi pastorali del Nuovo Codice*, Brescia 1984, p.15-54.
- COLAGIOVANNI E., *Immaturità: per un approccio interdisciplinare alla comprensione ed applicazione del can. 1095, 2° e 3°*, in: *Monitor Ecclesiasticus*, 113 (1988), p. 337- 359.
- COLANTONIO R., *La condicio de futuro*, in: AA.VV., *Il consenso matrimoniale condizionato. Dottrina e giurisprudenza rotale recente*, Città del vaticano 1993, p. 27-57 e anche in: AA.VV., *Diritto matrimoniale canonico*, vol. II, *Il consenso*, Città del Vaticano 2003, p. 411-437.
- COLANTONIO R., *La prova della simulazione e della incapacità relativamente al bonum coniugum*, in: AA.VV., *Il bonum coniugum nel matrimonio canonico*, Città del Vaticano 1996, p. 213-257
- COLANTONIO R., *Valore della presunzione del can. 1101 § 1 del CIC*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 95 (1984), p. 176-208.
- COLPI P., *Precedenti dottrinali e giurisprudenziali del can. 1095 nn. 2-3: «Defectus discretionis iudicii» e «Incapacitas assumendi onera»*, in: *Monitor Ecclesiasticus*, 109 (1984), p. 517-539.
- CORECCO E., *Il sacramento del matrimonio: cardine della costituzione della Chiesa*, in: AA.VV., *Diritto, persona e vita sociale. Scritti in memoria di Orio Giacchi I*, Milano 1984, p. 390-409.
- CORECCO E., *I laici nel nuovo Codice di diritto canonico*, in: *La Scuola Cattolica*, 112 (1984), p. 194-218.
- CUSCHIERI A., *Bonum coniugum (c. 1055,1) and incapacitas contrahendi (c. 1095,2-3) in the new Code of Canon Law*, in: *Monitor Ecclesiasticus*, 108 (1983), p. 334-347.
- CUSCHIERI A., *De evolutione historica doctrinae et iurisprudentiae circa praesumptiones lucida intervalla respicientes*, in: *Monitor Ecclesiasticus*, 95 (1970), p. 189-227.
- D'AURIA A., *Errore e consenso matrimoniale: rilievi interpretativi*, in: *Apollinaris* 74 (2001), p. 257-275.

- D'AURIA A., *L'incapacità relativa e la dimensione interpersonale del matrimonio*, in: *Apollinaris* 75 (2002), p. 159-187.
- D'AURIA A., *Patologia della libertà e sua incidenza sulla capacitas praestandi matrimonialem consensum*, in: *Apollinaris* 77 (2004), p. 697-732.
- D'AVACK P. A., voce *Impedimenti al matrimonio (diritto canonico)*, in: AA.VV., *Enciclopedia del diritto*, vol. XX, Milano 1970, p. 251-260.
- DAVINO E., *L'incapacità psicologica a contrarre matrimonio dal Codice Piobenedettino al nuovo Codice di Diritto Canonico*, in: AA.VV., *Giustizia e servizio, Studi sul nuovo codice di diritto canonico in onore di Mons. De Rosa*, Napoli 1984, p. 127-140.
- DAVINO E., *Il consenso matrimoniale condizionato con particolare riferimento alle condizioni de praeterito et de praesenti*, in: AA.VV., *Il consenso matrimoniale condizionato. Dottrina e giurisprudenza rotale recente*, Città del Vaticano 1993, p. 13-27.
- DE CARO D., *La cosiddetta incapacità psicologica in riferimento alla validità del consenso matrimoniale secondo il diritto canonico*, in: *Monitor Ecclesiasticus*, 108 (1983), p. 210-232.
- DE CARO D., *L'imaturità psico-affettiva nel matrimonio canonico*, in: AA.VV., *L'imaturità psico-affettiva nella giurisprudenza della Rota Romana*, Città del Vaticano 1990, p. 1-14.
- DE LANVERSIN B., *I fondamenti sacri dell'ordine della creazione nel matrimonio naturale*, in: AA.VV., *Vaticano II. Bilancio e prospettive 25 anni dopo. 1962-1987*, Assisi 1987, p. 752-770.
- DE LUCA L., *Note in tema di 'conditio de futuro' nel matrimonio canonico*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 97 (1986), p. 259-271.
- DE NAUROIS L., *Remarques sur l'extension des causes de nullité du mariage pour erreur sur la personne en droit canonique*, in: *Studia Canonica*, 31 (1997), p. 75-116.
- DE PAOLIS V., *L'errore che determina la volontà (cf. can. 1099)*, in: AA.VV., *Errore e dolo nel consenso matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1995, p. 69-98.
- DE REINA V., *La revision del canon 1082, 2. Estado de la cuestion*, in: *Ius Canonicum*, 7 (1967), p. 167-186.
- DE SALAZAR ABRISQUIETA J., *La falta de libertad interna como capitulo de nulidad distinto del defecto de discreción de juicio*, in: AA.VV., *Dimensione jurídicas del factor religioso. Estudios en homenaje al Profesor Lopez Alarcón*, Murcia 1987, p. 507-551.
- DELEPINE G., *'Communio vitae et amoris coniugalis'. Le courant personnaliste du mariage dans l'évolution jurisprudentielle et doctrinale de la Rote 1969-1980*, in: *Revue de Droit Canonique*, 33 (1983), p. 52-80; 293-312.
- DELGADO DEL RIO G., *La falta de libertad interna y la nulidad de matrimonio*, in: AA.VV., *Diritto, persona e vita sociale. Scritti in memoria di Orio Giacchi I*, Milano 1984, p. 429-451.
- DIAZ MORENO J. M., *Fe y sacramento en el matrimonio de los bautizados según jurisprudencia reciente*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, XI, Salamanca 1994, p. 55-105.
- DI FELICE A., *Ammissione e rigetto delle prove*, in: *Ephemerides Iuris Canonici*, 41-42 (1985-1986), p. 87-94.

- DI FELICE A., *Error in personam – dolus*, in: AA.VV., *Il consenso matrimoniale. Dallo jus conditum allo jus consendum*, Roma 1988, p. 27-37 e in: *Ephemerides Iuris Canonici*, 43-44 (1987-1988), p. 33-43.
- DI FELICE A., *La 'discretio iudicii matrimonio proportionata' nella giurisprudenza rotale*, in: AA.VV., *Perturbazioni psichiche e consenso nel matrimonio canonico*, Roma 1976, p. 15-28.
- DI IORIO T., *Contributo alla dottrina del metus: il metus minis suicidii*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 105 (1994), p. 60-78.
- DI IORIO T., *L'error qualitatis nel matrimonio canonico*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 102 (1991), p. 119-134.
- DI PIETRO M. L. – CORREALE S. M., *Valutazione delle terapie medico-chirurgiche e protesiche dell'impotenza coeundi nell'uomo ai fini della validità del matrimonio canonico*, in: *Apollinaris*, 66 (1993), p. 273-314.
- DI STEFANO T., *Emergenza dell'atto di «esse» ed emergenza dell'atto «libero» nella riflessione radicale di S. Tommaso*, in: AA.VV., *Atti del Congresso Internazionale 1974. Tommaso D'Aquino nel suo settimo centenario. L'Uomo*, VII, Napoli 1978, p. 392-399.
- DIQUATTRO G., *Lo statuto giuridico dei «christifideles» nell'ordinamento di diritto canonico*, in: *Apollinaris*, 59 (1986), p. 77-114.
- DIZ PINTADO E., *El impedimento de edad en el derecho español*, in: *Revista Española de Derecho Canónico*, 45 (1988), p. 651-675.
- DORAN T., *L'impedimentum ligaminis (c. 1085 CIC)*, in: AA.VV., *Gli impedimenti al matrimonio canonico*, Città del Vaticano 1989, p. 159-176.
- DOYLE P. T., *A New look to 'bonum fidei'*, in: *Studia Canonica*, 12 (1978), p. 5-40.
- DOYLE P. T., *Commentary on the can. 1095*, in: AA.VV., *The Code of Canon Law: a text and commentary*, New York-Mahwah 1985.
- EGAN E.M., *The nullity of marriage for reason of incapacity to fulfill the essential obligations of marriage*, in: *Ephemerides Iuris Canonici*, 40 (1984), p. 9-34.
- EGAN E.M., *The nullity of marriage for reason of insanity or lack of due discretion of judgement*, in: *Ephemerides Iuris Canonici*, 39 (1983), p. 9-54.
- EID E., *Il matrimonio mistero della comunione: riflessioni teologico-canoniche*, in: AA. VV., *Teologia e diritto canonico*, Città del Vaticano 1987, p. 165-173.
- ERLEBACH G., *Defectus usus rationis et discretionis iudicii (can. 1095, nn. 1-2). Il contributo della giurisprudenza rotale. Dagli inizi agli anni '60*, in: AA.VV., *L'incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can. 1095 nn. 1-2)*, Città del Vaticano 2000, p. 219-234.
- ERLEBACH G., *L'interpretazione del can. 1097 § 2 da parte della giurisprudenza della Rota Romana*, in: AA.VV., *Errore e dolo nella giurisprudenza della Rota Romana*, Città del Vaticano 2001, p. 73-101.
- ERRAZURIZ C. J., *La rilevanza canonica della sacramentalità del matrimonio e della sua dimensione familiare*, in: *Ius Ecclesiae*, 7 (1995), p. 561-572.

- ERRAZURIZ C. J., *L'immatùrità, specie quella affettiva, e la nullità del matrimonio*, in: AA.VV., *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della "Dignitas Connubii"*, Roma 2005, p. 335-350.
- FAGIOLO V., *Essenza e fini del matrimonio secondo la Costituzione pastorale 'Gaudium et spes' del Vaticano II*, in: AA.VV., *L'Amore Coniugale*, Città del Vaticano 1971, p. 57-102.
- FEDELE P., *Ancora in tema di error qualitatis redundans in errorem personae*, in: *Ephemerides Iuris Canonici*, 6 (1950), p. 149-155.
- FEDELE P., *Il dolo nel matrimonio canonico. Ius vetus e ius condendum*, in: *Ephemerides Iuris Canonici*, 24 (1968), p. 9-67.
- FEDELE P., *In tema di error qualitatis redundans in errorem personae*, in: *Ephemerides Iuris Canonici*, 10 (1954), p. 304-312.
- FEDELE P., *L'«ordinatio ad prolem» e i fini del matrimonio con particolare riferimento alla costituzione «Gaudium et spes» del Concilio Ecumenico Vaticano II*, in: *Ephemerides Iuris Canonici*, 23 (1967), p. 62-134.
- FEDELE P., *L'essenza del matrimonio canonico e la sua esclusione*, in: AA.VV., *Studi sul matrimonio canonico*, Roma 1982, p. 7-174.
- FELICE P., *Formalità giuridiche e valutazione delle prove nel processo canonico*, in: *Ephemerides Iuris Canonici*, 41-42 (1985-1986), p. 9-21.
- FELICIANI G., *Obblighi e diritti di tutti i fedeli*, in: AA.VV., *Il fedele cristiano*, Bologna 1989, p. 55-101.
- FERRABOSCHI M., *Le anomalie psichiche nel Corpus e nel Codex juris canonici: annotazioni*, in: AA.VV., *Studi di diritto canonico in onore di Marcello Magliocchetti*, III, Roma 1979, p. 529-556.
- FERRATA G. B., *Il 'dolo' nella celebre sentenza Versalien.*, in: AA.VV., *Il dolo nel consenso matrimoniale*, Città del Vaticano 1972, p. 125-143.
- FERRER MILLET I., *El 'error redundans' en Tomas Sanchez*, in: *Ius Canonicum*, 17 (1977), p. 33-60.
- FERRER ORTIZ J., *La capacidad para el consentimiento valido y su defecto (can. 1095)*, in: AA.VV., *Escritos en honor de J. Hervada*, Pamplona 1999, p. 633-644.
- FIORE M., *Profili emergenti della 'discretio iudicii' nell'esperienza giuridica anglosassone*, in: AA.VV., *Studi sul matrimonio canonico*, Roma 1982, p. 319-358.
- FIORI A., *Psicosi, psicopatie e psiconevrosi. Considerazioni medico-legali e chiarimento del linguaggio usato*, in: AA.VV., *Perturbazioni psichiche e consenso nel matrimonio canonico*, Roma 1976, p. 29-41.
- FORCONI M. C., *Elementi di antropologia cristiana in rapporto all'unità e all'indissolubilità del matrimonio sacramentale*, in: *Periodica*, 86 (1997), p. 449-475.
- FORNES J., *El consentimiento matrimonial y la condicion 'si proles nascetur'*, in: *Ius Canonicum*, 17 (1977), p. 255-294.
- FORNES J., *El consentimiento matrimonial condicionado*, in: *Ius Canonicum*, 39 (1999), p. 165-185.
- FORNES J., *Error y dolo: fundamentos y diferencias*, in: *Ius Canonicum*, 35 (1995), p.165-181.

- FORNES J., *Simulación y condición*, in: *Ius Canonicum*, 33 (1993), p. 295-311.
- FRANCESCHI H., *Algunas consideraciones sobre el error de hecho – en la persona o en sus cualidades – y su relación con el error dolosamente causado*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canonico para profesionales del foro*, XII, Salamanca 1996, p. 249-266.
- FRANCESCHI H., *Il bonum societatis e l'indissolubilità del matrimonio*, in: *Ius Ecclesiae*, 15 (2003), p. 793-740.
- FRANCESCHI H., *La connessione tra l'errore nella qualità 'directe et principaliter intenta' ed il dolo invalidante del consenso matrimoniale*, in: *Ius Ecclesiae*, 6 (1994), p.592-608.
- FRANCESCHI H., *La giurisprudenza di merito sull'esclusione della prole nel recente volume delle decisioni rotali dell'anno 1995*, in *Quaderni Studio Rotale*, 11 (2001), 81-112
- FRANCESCHI H., *La incapacidad relativa: una respuesta desde la perspectiva antropologico-jurídica de Javier Hervada*, in: AA.VV., *Escritos en honor de J. Hervada*, Pamplona 1999, p. 795-815.
- FRANCESCHI H., *L'esclusione della prole nella giurisprudenza rotale recente*, in: *Ius Ecclesiae*, 11 (1999), p. 146-165.
- FRANCESCHI H., *L'incapacità relativa: status quaestionis e prospettiva antropologicogiuridica*, in: AA.VV., *L'incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio*, Città del Vaticano 1998, p. 101-135.
- FRANCESCHI H., *L'Incapacità relativa esplicita ed implicita*, in: AA.VV., *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della "Dignitas Connubii"*, Roma 2005, p. 351-393.
- FRANCESCHI H., *L'oggetto dell'esclusione del bonum fidei nella giurisprudenza della Rota Romana*, in: *Ius Ecclesiae*, 12 (2000), p. 757-784.
- FRANCESCHI H., *Una comprensione realistica dello ius connubii e dei suoi limiti*, in: *Ius Ecclesiae*, 15 (2003), p. 335-369.
- FUENTES CALERO A., *El matrimonio contraído por miedo (can. 1103): comentario a la respuesta de la Comisión de Interpretes de 23.4.1987*, in: *Revista Española de Derecho Canónico*, 58 (2001), p. 647-697.
- FUENTES J. A., *La incapacidad relativa y la incapacidad para la relacion conyugal del c. 1095, 3º en la jurisprudencia de la Rota Romana 1993-1995*, in: AA.VV., *Escritos en honor de J. Hervada*, Pamplona 1999, p. 763-778.
- FUMAGALLI CARULLI O., *La relazione dinamica tra il can. 1082 e il can. 1081 Cod. Iur. Can.*, in: *Ephemerides Iuris Canonici*, 34 (1978), p. 246-279.
- FUMAGALLI CARULLI O., *L'incapacità psichica nella riforma del matrimonio canonico*, in: *Ephemerides Iuris Canonici*, 32 (1976), p. 91-128.
- FUMAGALLI CARULLI O., *Perturbazioni psichiche e consenso matrimoniale*, in: *Ephemerides Iuris Canonici*, 33 (1977), p. 61-88.
- FUNGHINI R., *Errore sulla qualità della persona direttamente e principalmente intesa*, in: AA.VV., *Errore e dolo nel consenso matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1995, p. 39-68.

FURNO C., *De fundamento affinitatis in Codice Iuris Canonici*, in: *Apollinaris*, 23 (1950), p. 312-330.

GANGOITI B., *Error, nullatenus dolus, est causa nullitatis matrimonii*, in: AA.VV., *Quaestiones de matrimonio hisce diebus controversae*, Roma 1974, p. 5-60.

GARCIA FAILDE J. J., *Algunos problemas procesales planteados por las anomalías psíquicas en las causas de nulidad*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, VII, Salamanca 1988, p. 379-400.

GARCIA FAILDE J. J., *El bien de los conyuges*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, XI, Salamanca 1994, p. 139-162.

GARCIA FAILDE J. J., *Incidencia de las técnicas de reproducción artificial asistida en la exclusión de la prole y de la fidelidad*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, XII, Salamanca 1996, p. 267-283.

GARCIA FAILDE J. J., *La aplicación de algunos capítulos de nulidad matrimonial contenidos en el nuevo Código de Derecho Canónico a matrimonios celebrados antes de su entrada en vigor*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, VIII, Salamanca 1989, p. 127-158.

GARCIA FAILDE J. J., *La incidencia de la neurosis en el consentimiento matrimonial canónico*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, X, Salamanca 1992, p. 145-162.

GARCIA FAILDE J. J., *La libertà psicologica e il matrimonio*, in: AA.VV., *L'incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can. 1095 nn. 1-2)*, Città del Vaticano 2000, p. 41-50.

GARCIA FAILDE J. J., *La prueba procesal de la incapacidad psíquica matrimonial*, in: *Revista Española de Derecho Canónico*, 44 (1987), p. 507-526.

GARCIA FAILDE J. J., *Libertad psicológica para el acto matrimonial y su relación con las motivaciones inconscientes no patológicas y patológicas*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, XIV, Salamanca 1998, p. 89-111.

GARCIA FAILDE J. J., *Observationes novae circa matrimonium canonicum simulatum et coactum*, in: *Periodica*, 75 (1986), p. 171-220.

GARCIA FAILDE J. J., *Simulatio totalis matrimonii canonici et metus*, in: *Periodica*, 72 (1983), p. 239-272; 387-402.

GARCIA FAILDE J. J., *Valoración jurídica de la prueba pericial psicológico/psiquiátrica (causas de nulidad del matrimonio del c. 1095)*, in: AA.VV., *Incapacidad consensual para las obligaciones matrimoniales*, Pamplona 1991, p. 285-318.

GARCIA L. M., *Discreción de juicio, prudencia y conducta moral*, in: AA.VV., *Incapacidad consensual para las obligaciones matrimoniales*, Pamplona 1991, p. 195-218.

GARCIA L. M., *El grave defecto de discreción de juicio en el contexto del can. 1095*, in: *Ius Canonicum*, 29 (1989), p. 217-241.

GAS I AIXENDRI M., *El error determinante sobre la dignidad sacramental del matrimonio y su relevancia jurídica. Algunas reflexiones acerca de la jurisprudencia reciente*, in: *Ius Canonicum*, 43 (2003), p. 185-221.

GAS I AIXENDRI M., *Manca di libertà interna e capacità per il matrimonio: appunti sulla giurisprudenza recente*, in: *Ius Ecclesiae*, 15 (2003), p. 128-152.

- GAUDEMET J., *Mariage et procréation: les aspects historiques*, in: *Revue de Droit Canonique*, 45 (1995), p. 245-256.
- GHERRO S., *Periti, perizie e diritto matrimoniale canonico*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 104 (1993), I, p. 7-25.
- GHERRO S., *Sulla sacramentalità del matrimonio (in fieri e in facto esse)*, in: *Ius Ecclesiae*, 7 (1995), p. 573-578.
- GHIRLANDA G., *De obligationibus et iuribus christifidelium in communione ecclesiali deque eorum adimplentione et exercitio*, in *Periodica*, 73 (1984), p. 329-378.
- GIACCHI O., *Significato e valore delle nuove norme dello Schema iuris recogniti de matrimonio*, in: *Ephemerides Iuris Canonici*, 35 (1979), p. 109-123.
- GIACCHI O., voce *Matrimonio (elementi)*, in: *Enciclopedia del Diritto*, vol. XXV, Milano 1975, p. 886-901.
- GIACCHI O., *Intima coniunctio totius vitae (Una nuova visione del matrimonio canonico nella futura legislazione canonica)*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 90 (1979) I, p. 63-77.
- GIL DE LAS HERAS F., *El concepto canónico de simulación*, in: *Ius Canonicum*, 33 (1993), p. 229-257.
- GIL DE LAS HERAS F., *El juez ante las anomalías psíquicas*, in: AA.VV., *Incapacidad consensual para las obligaciones matrimoniales*, Pamplona 1991, p. 259-284.
- GIL DE LAS HERAS F., *El miedo y la falta de libertad interna en el consentimiento matrimonial*, in: *Ius Canonicum*, 22 (1982), p. 715-745.
- GIL DE LAS HERAS F., *La esquizofrenia y la incapacidad para asumir las obligaciones conyugales. Su tratamiento en los Tribunales eclesíasticos españoles*, in: *Ius Canonicum*, 30 (1990), p. 185-198.
- GONZALES DEL VALLE J. M., *Ignorancia, error y dolo al elegir conyuge y al celebrar matrimonio*, in: *Ius Canonicum*, 21 (1981), p. 145-165.
- GORDON J., *Adnotationes quaedam de valore matrimonii virorum qui ex toto secti sunt a tempore Gratiani usque ad Breve 'Cum frequenter'*, in *Periodica*, 66 (1977), p. 171-247.
- GORIA F., *Ratto (dir. rom.)*, in: AA.VV., *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXVIII, Milano 1987, p. 706-723.
- GRAMUNT I. - WAUCK L. A., *Capacity and incapacity to contract marriage*, in: *Studia Canonica*, 22 (1988), p. 147-168.
- GRAMUNT I. - WAUCK L. A., *'Incapacity to assume' in the sentence coram Lefebvre of 31 January 1976*, in: *Studia Canonica*, 27 (1993), p. 353-377.
- GRAMUNT I. - WAUCK L. A., *'Lack of due discretion': incapacity or error?*, in: *Ius Canonicum*, 32 (1992), p. 533-558.
- GRAMUNT I. - WAUCK L. A., *Marriage consent and its pathology*, in: *Ius Ecclesiae*, 3 (1991), p. 529-558.
- GRAMUNT I., *The essence of marriage and the Code of Canon Law*, in: *Studia Canonica*, 25 (1991), p. 365-383.

- GRAZIANI E., *Essenza del matrimonio e definizione del consenso*, in: AA.VV., *La nuova legislazione matrimoniale canonica*, Città del Vaticano 1983, p. 25-33.
- GRAZIANI E., *Exclusio matrimonii substantiae*, in: *Ephemerides Iuris Canonici*, 43-44 (1987-1988), p. 77-84.
- GRAZIANI E., *Intentio contrahendi et intentio sese obligandi*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 10 (1954), p. 28-61.
- GRAZIANI E., *Ius et exercitium iuris*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 62 (1951), p. 549-561
- GRAZIANI E., *L'ignoranza circa la natura del matrimonio*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 75 (1964), II, p. 3-23.
- GRAZIANI E., *Riflessioni sul can. 1082 del Codex*, in: AA.VV., *Ius populi Dei*, III, Roma 1972, p. 491-510.
- GREGNANIN A., *Voluntas se obligandi et voluntas non adimplendi*, in *Angelicum*, 36 (1959), p. 176-183.
- GREGNANIN A., *Voluntas se obligandi et voluntas non adimplendi ad tempus vel in perpetuum in ordine ad prolis generationem*, in *Perfice munus!* 34 (1959), p. 505-511
- GRESSIER J., *La nullité du mariage conclu sous l'effet du dol qualifié du canon 1098 est de droit naturel*, in: *Studia Canonica*, 30 (1996), p. 343-370.
- GRESSIER J., *Le consentement est un acte positif de volonté*, in: *Studia Canonica*, 34 (2000), p. 355-400.
- GROCHOLEWSKI Z., *Fondamenti teologici del matrimonio nel Diritto Canonico*, in: *Ephemerides Iuris Canonici*, 46 (1990), p. 319-348.
- GROCHOLEWSKI Z., *Il giudice ecclesiastico di fronte alle perizie neuropsichiatriche e psicologiche. Considerazioni sul recente discorso del Santo Padre alla Rota Romana*, in: *Apollinaris*, 60 (1987), p. 183-203.
- GROCHOLEWSKI Z., *L'errore circa l'unità, l'indissolubilità e la sacramentalità del matrimonio*, in: AA.VV., *Error determinans voluntatem (can. 1099)*, Città del Vaticano 1995, p. 7-22.
- GROCHOLEWSKI Z., *L'esclusione della dignità sacramentale del matrimonio come capo autonomo di nullità matrimoniale*, in: *Monitor Ecclesiasticus*, 121 (1996), p. 223-239
- GROCHOLEWSKI Z., *Problemi attuali dell'attività giudiziaria della Chiesa nelle cause matrimoniali*, in: *Apollinaris*, 56 (1983), p. 159-165.
- GUIDA M., *Riflessi giuridici della fecondazione artificiale nel diritto matrimoniale canonico*, in: *Apollinaris*, 76 (2003), p. 183-201.
- GUIRY R. W., *Unmaturity, maturity and christian marriage*, in: *Studia Canonica*, 25 (1991), p. 93-114.
- GUITARTE IZQUIERDO V., *Cuestiones acerca de la incapacidad para asumir las obligaciones conyugales como causa de nulidad matrimonial*, in: AA.VV., *Miscellanea in onore del professore P. Severino Alvarez Menendez O.P.*, Milano 1984, p. 197-223.

- GUITARTE IZQUIERDO V., *Error de cualidad y matrimonio en la vigente ley canonica*, in: *Ius Canonicum*, 27 (1987), p. 199-221.
- GUITARTE IZQUIERDO V., *Una contribución a la teoría de la capacidad psíquica en el negocio jurídico matrimonial a partir del can. 1095*, in: *Revista Española de Derecho Canónico*, 45 (1988), p. 623-648.
- GULLO C., *Defectus usus rationis et discretionis iudicii (can. 1095, 1°-2° cic)*, in: AA. VV., *L'incapacitas (can. 1095) nelle «sententiae selectae coram Pinto»*, Città del Vaticano 1988, p. 7-30.
- GULLO C., *Error qualitatis redundans in errorem personae*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 92 (1981), p. 323-359.
- GULLO C., *L'immaturità psico-affettiva nell'evolversi della giurisprudenza rotale*, in: AA.VV., *L'immaturità psico-affettiva nella giurisprudenza della Rota Romana*, Città del Vaticano 1990, p. 95-103.
- GULLO C., *Note minime su retroattività e rapporto fra par. 1 e 2 del can. 1097 CIC*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 97 (1986), 356-366.
- GULLO C., *Riflessioni sulla retroattività del can. 1098*, in *Ius Ecclesiae*, 4 (1992), p. 225-234.
- GUTIERREZ MARTIN L., *La incapacidad para consentir en el matrimonio*, in: AA. VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, VI, Salamanca 1984, p. 81-113.
- HAYOIT P., *La conception existentielle du mariage et ses répercussions en matière d'erreur*, in: *Revue de Droit Canonique*, 33 (1983), p. 9-51.
- HERVADA J., *El matrimonio 'in facto esse'. Su estructura jurídica*, in *Ius Canonicum*, 1 (1961), p. 135-175.
- HERVADA J., *Obligaciones esenciales del matrimonio*, in: *Ius Canonicum*, 31 (1991), p. 59-83; anche in: AA.VV., *Incapacidad consensual para las obligaciones matrimoniales*, Pamplona 1991, p. 13-44.
- JOHNSON J. G., *On the retroactive force of canon 1098*, in: *Studia Canonica*, 23 (1989), p. 61-83.
- JOHNSON J. G., *Total simulation in recent Rotal jurisprudence*, in: *Studia Canonica*, 24 (1990), p. 383-425.
- KIELY B., *Atto umano e consenso matrimoniale*, in: AA.VV., *L'incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can. 1095 nn. 1-2)*, Città del Vaticano 2000, p. 29-40.
- KITCHEN P., *Matrimonial intention and simulation*, in: *Studia Canonica*, 28 (1994), p. 347-406.
- KOWAL J., *L'errore circa le proprietà essenziali o la dignità sacramentale del matrimonio (c. 1099)*, in: AA.VV., *Errore e simulazione nel matrimonio canonico*, Roma 1998, p. 105-145.
- LE BRAS G., *Mariage–III. La doctrine du mariage chez les theologiens et les canonistes depuis l'an mil*, in *Dictionnaire de Theologie Catholique*, vol. IX-2, Paris 1927, coll. 2123-2317.
- LENER S., *L'oggetto del consenso e l'amore nel matrimonio*, in: AA.VV., *L'Amore Coniugale*, Città del Vaticano 1971, p. 125-177.

- LEUZZI A., *La condizione del consenso matrimoniale canonico. Dalla disciplina del 1917 a quella attuale*, in: *Apollinaris*, 66 (1993), p. 371-437.
- LIÑAN GARCIA A., *La psicosis maniaco-depresiva y su incidencia en el consentimiento matrimonial*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, XII, Salamanca 1996, p. 175-192.
- LLANO CIFUENTES R., *A relevancia jurídica do amor conjugal*, in: *Ius Canonicum*, 30 (1990), p. 243-286.
- LO CASTRO G., *Il matrimonio nella scienza dei giuristi*, in: *Ius Ecclesiae*, 3 (1992), p. 23-43.
- LO GIACCO M. L., *Procreazione, sterilità, nullità matrimoniale: novità in tema di error qualitatis*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 103 (1992), p. 275-282.
- LO IACONO P., *Considerazioni sull'attitudine della mancanza di fede ad integrare un atto positivo di volontà*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 106 (1995), p. 223-247.
- LO IACONO P., *Il timore come causa di nullità matrimoniale dopo il nuovo CIC latino*, in: *Apollinaris*, 62 (1989), p. 59-68.
- LO IACONO P., *In tema di timore reverenziale a socero incussus*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 102 (1991), p. 259-265.
- LONGHITANO A., *Il libro II: il popolo di Dio*, in: *La Scuola Cattolica*, 112 (1984), p.174-193.
- LONGHITANO A., *Laico, persona, fedele cristiano: quale categoria fondamentale per i battezzati?*, in: AA.VV., *Il fedele cristiano*, Bologna 1989, p. 9-54.
- LONGHITANO A., *Il popolo di Dio*, in: AA.VV., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, II, Roma 1990, p. 11-65.
- LOPEZ ALARCON M., *El ius radicale y el ius expeditum en la simulacion parcial del matrimonio*, in *Ius Canonicum*, 7 (1967), p. 245-262.
- LOPEZ ALARCON M., *La exclusión del 'bonum fidei' a la luz de la jurisprudencia y del Concilio Vaticano II*, in: *Ius Canonicum*, 12 (1972), p. 405-409.
- LOPEZ ALARCON M. - SANCHEZ ABRIL M. C., *La «incapacidad para asumir» como defecto del consentimiento matrimonial*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, X, Salamanca 1992, p. 287-297.
- LORENC F., *De ignorantiae influxu in matrimoniali consensu*, in: *Apollinaris*, 26 (1953), p. 348-388.
- LORENZO P., *Jurisprudencia rotal sobre el estado de duda en el consentimiento condicionado*, in: *Ius Canonicum*, 33 (1993), p. 189-225.
- LÜDICKE K., *Canon 1095 CIC 1983. Genese und Exegese*, in: *Revue de Droit Canonique*, 37 (1987), p. 90-105.
- MALCANGI P., *Tecniche di fecondazione artificiale e diritto matrimoniale canonico*, in: *Quaderni di diritto ecclesiale*, 11 (1998), p. 406-432.
- MANTECON J., *El impedimento de parentesco legal en España, Incidencia de la legislación civil en el ordenamiento canónico* in: *Ius Canonicum*, 32 (1992), p. 595-628.

- MANTUANO G., *Impotenza (dir. can.)*, in: AA.VV., *Enciclopedia giuridica*, vol. XVI, Roma 1989, p. 1-10.
- MARTI SANCHEZ J. M., *La incapacidad para el amor conyugal y sus repercusiones jurídicas*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, X, Salamanca 1992, p. 299-312.
- MARTI SANCHEZ J. M., *La relevancia jurídica del amor conyugal en el matrimonio*, in: *Revista Española de Derecho Canónico*, 48 (1991), p. 31-47.
- MARTÍN DE AGAR J. T., *El error sobre las propiedades esenciales del matrimonio*, in: *Ius Canonicum*, 35 (1995), p. 117-141.
- MARTÍN DE AGAR J. T., *L'incapacità consensuale nei recenti discorsi del romano Pontefice alla Rota Romana*, in: *Ius Ecclesiae*, 1 (1989), p. 395-422.
- MARTIN S., *La perizia nelle cause matrimoniali per incapacità psichica. Osservazioni a margine della dottrina dell'ultimo decennio*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 104 (1993), I, p. 119-143.
- MARTINEZ BLANCO A., *Incidencia del la drogodependencia en el consentimiento matrimonial según la Jurisprudencia Rotal*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, X, Salamanca 1992, p. 351-410.
- MARTINEZ CAVERO M., *Personalismo, Procreacionismo y esencia del matrimonio*, in: *Revista Española de Teología*, 49 (1989), p. 35-67.
- MARTINEZ ROBLES P. J., *La simulacion parcial por exclusión temporal del bien de la prole. Doctrina canonica y jurisprudencia rotal (1984-1994)*, in: *Giennium*, 1 (1998), p. 149-245.
- MARTINEZ ROBLES P. J., *Procreación responsable y bien de la prole*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, XV, Salamanca 2000, p. 197-234.
- MARTINEZ VALLS J., *Algunos aspectos del can. 1095, 3º*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, X, Salamanca 1992, p. 255-285.
- MAURO T., *L'impedimento vis vel metus nella nuova legislazione matrimoniale canonica*, in: AA.VV., *La nuova legislazione matrimoniale canonica*, Città del Vaticano 1983, p. 183-201.
- MAURO T., *Gli impedimenti relativi ai vincoli religiosi*, in: AA.VV., *I matrimoni misti*, Città del Vaticano 1998, p. 177-202.
- McGRATH A., *On the gravity of causes of a psychological nature in the proof of inability to assume the essential obligation of marriage*, in: *Studia Canonica*, 22 (1988), p. 67-75.
- MELINA MELIA A., *La communitas vitae et amoris en el Concilio Vaticano II*, in: AA. VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro VII*, Salamanca 1988, p. 37-68.
- MENDONÇA A., *The incapacity to contract marriage: can. 1095*, in: *Studia Canonica*, 19 (1985), p. 259-326.
- MENDONÇA A., *The theological and juridical aspects of marriage*, in: *Studia Canonica*, 22 (1988), p. 265-304.
- MENDONÇA A. – MORRIS P. S., *Pathological gambling and marital consent*, in: *Studia Canonica*, 36 (2002), p. 59-127.

- MINGARDI M., *Il principio di identità fra contratto e sacramento*, in: AA.VV., *Errore e simulazione nel matrimonio canonico*, Roma 1998, p. 33-74.
- MONETA P., *Diritto al matrimonio e impedimenti matrimoniali*, in: AA.VV., *Gli impedimenti al matrimonio canonico*, Città del Vaticano 1989, p. 15-28.
- MONETA P., *Il 'bonum prolis' e la sua esclusione*, in: AA.VV., *Diritto matrimoniale canonico*, vol. II, *Il consenso*, Città del Vaticano 2003, p. 287-300
- MONETA P., *Il matrimonio (cc. 1055-1165)*, in: AA.VV., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. III, Roma 1992, p. 165-292.
- MONETA P., *Il matrimonio condizionato nella realtà di oggi*, in: AA.VV., *Escritos en honor de J. Hervada*, Pamplona 1999, p. 673-684.
- MONETA P., *La qualità che per sua natura può gravemente turbare il consorzio della vita coniugale*, in: AA.VV., *Errore e dolo nel consenso matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1995, p. 123-143.
- MONETA P., *Un intervento risolutivo della Rota Romana in tema di errore sulla persona?*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 106 (1995), p. 234-247.
- MONTAGNA E., *Considerazioni in tema di bonum coniugum nel diritto matrimoniale canonico*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 104 (1993), p. 663-703.
- MONTAGNA E., *In merito all'esclusione del 'bonum coniugum' come causa di nullità del matrimonio canonico*, in: *Il Diritto ecclesiastico*, 104 (1993), II, p. 55-76.
- MONTAGNA E., *Bonum coniugum: profili storici*, in: *Monitor Ecclesiasticus*, 120 (1995), p. 399-431.
- MONTAN A., *Obblighi e diritti di tutti i fedeli*, in *Apollinaris*, 60 (1987), p. 545-582.
- MONTINI G. P., *La convalidazione del matrimonio: semplice, sanazione in radice*, in: AA.VV., *Matrimonio e disciplina ecclesiastica*, Milano 1996, p. 187-207.
- MONTINI G. P., *La rilevanza del dolo nel matrimonio nella sua evoluzione storica*, in: AA.VV., *Errore e dolo nel consenso matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1995, p. 99-122.
- MONTOYA TRIVIÑO B., *Malformaciones de la personalidad y sus principales manifestaciones clínicas frente al compromiso matrimonial*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro X*, Salamanca 1992, p.63-120.
- MORLOT F., *Le bonum fidei dans la jurisprudence récente de la Rote*, in: *Revue de Droit Canonique*, 41 (1991), p. 29-66.
- MORLOT F., *Vices du consentement matrimonial relatifs a l'indissolubilité*, in: *Revue de Droit Canonique*, 43 (1993), p. 43-97.
- MORONI A., *Il consenso condizionato*, in: *Ephemerides Iuris Canonici*, 43-44 (1987-1988), p. 109-118.
- MORRIS P. S., *Alcoholism and marital consent*, in: *Studia Canonica*, 34 (2000), p. 155- 195.
- MOSCARIELLO G., *L'error qui versetur circa id quod substantiam actus constituit (c.126) e le sue applicazioni nel diritto matrimoniale canonico*, in: *Periodica*, 91 (2002), p. 87-129.

- MOSTAZA RODRIGUEZ A., *El consortium totius vitae en el nuevo Código de Derecho Canónico*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, VII, Salamanca 1988, p. 69-109.
- MOSTAZA RODRIGUEZ A., *El error doloso como causa de nulidad del matrimoniocanonico*, in: AA.VV., *El consentimiento matrimonial, hoy*, Barcelona 1976, p. 113- 191.
- MOSTAZA RODRIGUEZ A., *El error sobre la persona y sobre sus cualidades en el can. 1097 del nuevo código*, in: AA.VV., *Estudios canonicos en homenaje al Profesor D. Lamberto de Echeverria*, Salamanca 1988, p. 307-330.
- MOSTAZA RODRIGUEZ A., *La exclusion del 'bonum prolis' y del 'bonum fidei'*, in: AA. VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canonico para profesionales del foro*, IX, Salamanca 1990, p. 333-359.
- MOSTAZA RODRIGUEZ A., *Pervivencia del 'error redundans' en el esquema del nuevo Código de Derecho Canonico*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canonico para profesionales del foro*, V, Salamanca 1982, p. 139-174.
- MUSSELLI L., *L'esclusione del 'bonum coniugum' come caso di simulazione parziale*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 106 (1995), p. 81-86.
- NAVARRETE U., *Amor coniugalís et consensus matrimonialis*, in: *Periodica*, 65 (1976), p. 619-632.
- NAVARRETE U., *Attuali problematiche in dottrina e giurisprudenza circa il c. 1097*, in: *Quaderni di Studio Rotale*, 7 (1994), 71-83.
- NAVARRETE U., *Canon 1098 de errore doloso estne iuris naturalis an iuris positivi ecclesiae?*, in: *Periodica*, 76 (1987), p. 161-181.
- NAVARRETE U., *Consensus naturaliter sufficiens sed iuridice inefficax. Limiti alla sovranità del consenso matrimoniale*, in: *Periodica*, 88 (1999), p. 361-389.
- NAVARRETE U., *De sensu clausulae dummodo non determinet voluntatem can. 1099*, in: *Periodica*, 81 (1992), p. 469-493.
- NAVARRETE U., *Error in persona (c. 1097 § 1)*, in: AA.VV., *Errore e simulazione nel matrimonio canonico*, Roma 1998, p. 169-219.
- NAVARRETE U., *Error circa personam et error circa qualitates communes seu non identificantes personam*, in: *Periodica*, 82 (1993), p. 637-667.
- NAVARRETE U., *Gli impedimenti relativi alla dignità dell'uomo: aetas, raptus, crimen*, in: AA.VV., *Gli impedimenti al matrimonio canonico*, Città del Vaticano 1989, p. 71-94.
- NAVARRETE U., *L'impedimento di disparitas cultus*, in: AA.VV., *I matrimoni misti*, Città del Vaticano 1998, p. 107-137.
- NAVARRETE U., *Novae methodi technicae procreationis humane et ius canonicum matrimoniale*, in: *Periodica*, 77 (1988), p. 77-107.
- NAVARRETE U., *Oportetne ut supprimantur verba 'ab extrinseco et iniuste incussum' in can. 1087, circa metum irritantem matrimonium?*, in: AA.VV., *Ius populi Dei. Miscellanea in honorem R. Bigador*, III, Roma 1972, p. 571-593.

- NAVARRETE U., *Problemi sull'autonomia dei capi di nullità del matrimonio per difetto di consenso causato da perturbazioni della personalità*, in: AA.VV., *Perturbazioni psichiche e consenso nel matrimonio canonico*, Roma 1976, p. 113-136.
- NAVARRETE U., *Rilevanza del 'metus' nel matrimonio canonico. Auspicabile aggiornamento del can. 1087*, in: AA.VV., *Il consenso matrimoniale. Dallo jus conditum allo jus condendum*, Roma 1988, p. 95-102.
- NAVARRETE U., *Transexualismus et ordo canonicus*, in: *Periodica*, 86 (1997), p. 101- 124.
- NOTARO L., *Brevi note in tema di dolo ed errore (canoni 1097-1098 CIC)*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 96 (1985), p. 71-81.
- NOTARO L., *Can. 1095 n. 3 CIC ed oggetto essenziale del consenso*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 97 (1986), p. 366-373.
- NOTARO L., *Il problema dell'error circa qualitatem: giurisprudenza innovativa?*, in: *Monitor Ecclesiasticus*, 106 (1981), p. 101-110.
- NOTARO L., *Retroattività-irretroattività del can. 1102 § 1*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 104 (1993), p. 704-715.
- OESTERLE G., *Animadversiones in sententiam S.R.R. 23 februarii 1951, c. staffa*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 62 (1951), p. 730-750.
- OESTERLE G., *Crime (empêchement de mariage)*, in: AA.VV., *Dictionnaire de Droit Canonique*, vol. IV, Paris 1949, col. 763-773.
- OESTERLE G., *De distinctione inter voluntatem sese obligandi et inter voluntatem obligations susceptas non adimplendi*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 66 (1955), p. 291-294.
- OESTERLE G., *Ius et usum iuris in re matrimoniali iuxta Benedictum XIV*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 68 (1957), p. 80-88.
- OLIVARES E., *Incapacitas assumendi obligationes essentielles matrimonii, debetne esse perpetua?*, in: *Periodica*, 75 (1986), p. 153-169.
- ORTIZ M. A., *Il timore che invalida il matrimonio e la sua prova*, in: *Ius Ecclesiae*, 15 (2003), p. 81-127.
- ORTIZ M. A., *Sulla rilevanza della volontà contraria alla dignità sacramentale del matrimonio*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 110 (1999), p. 359-370.
- PALOMBI R., *Il valore delle praesumptiones*, in: AA.VV., *I mezzi di prova nelle cause matrimoniali secondo la giurisprudenza rotale*, Città del Vaticano 1995, p. 93-113.
- PANIZO S., *Exclusion de la indisolubilidad del matrimonio*, in: *Ius Canonicum*, 33 (1993), p. 259-293.
- PANIZO ORALLO S., *Deficiencias en el campo de la libertad y el valor del matrimonio canonico*, in: AA.VV., *Escritos en honor de J. Hervada*, Pamplona 1999, p. 653-671.
- PANIZO ORALLO S., *El valor del matrimonio ante un posible rechazo de la sacramentalidad*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canonico para profesionales del foro*, XV, Salamanca 2000, p. 159-195.

- PANIZO ORALLO S., *La capacidad psíquica necesaria para el matrimonio*, in: *Revista Española de Derecho Canónico*, 44 (1987), p. 441-470.
- PANIZO ORALLO S., *La falta de libertad interna en el consentimiento matrimonial*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro VII*, Salamanca 1988, p. 239-280.
- PANIZO ORALLO S., *La inmadurez de la persona como causa de nulidad matrimonial*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro VIII*, Salamanca 1989, p. 9-66.
- PANIZO ORALLO S., *La normalidad/anormalidad para consentir en el matrimonio: criterios psicológicos y canónicos*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro X*, Salamanca 1992, p. 17-61.
- PARISELLA I., *De pervicaci seu radicato errore circa matrimonii indissolubilitatem iurisprudentia rotalis recentior*, in: *Ephemerides Iuris Canonici*, 32 (1976), p. 136-165.
- PARISELLA I., *De sponsalicio seu sponsali amore in decidendis causis ad matrimonii indissolubilitatis exclusionem quod spectat. Hodierna iurisprudentia rotalis*, in: *Periodica*, 77 (1988), p. 57-76; 459-495.
- PARISELLA I., *L'ignoranza in re matrimoniali*, in: AA.VV., *Il consenso matrimoniale. Dallo jus conditum allo jus condendum*, Roma 1988, p. 11-26 e in: *Ephemerides Iuris Canonici*, 43-44 (1987-1988), p. 17-32.
- PELLEGRINO P., *Il 'bonum coniugum': essenza e fine del matrimonio canonico*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 107 (1996), I, p. 804-835.
- PELLEGRINO P., *La vis et metus (can. 1103) nel Codex iuris canonici*, in: *Ius Canonicum*, 37 (1997), p. 529-558.
- PELLEGRINO P., *L'errore di diritto nel matrimonio canonico*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 108 (1997), p. 363-404.
- PEREIRA V., *The debite relating to the 'bonum coniugum'*, in: *Monitor Ecclesiasticus*, 126 (2001), p. 364-396.
- PFNAUSCH E. G., *Simulated consent: a new way of looking at an old way of thinking, Part II*, in: *The Jurist*, 55 (1995), p. 721-739.
- PFNAUSCH E. G., *The good of the spouses in Rotal Jurisprudence: new horizons?*, in: *The Jurist*, 56 (1996), p. 527-556.
- PINELLI P., *Psicosi, psicopatie e psiconevrosi. Evoluzione e stato della personalità. Presupposti della maturità psicologica per il matrimonio*, in: AA.VV., *Perturbazioni psichiche e consenso nel matrimonio canonico*, Roma 1976, p. 43- 51.
- PINTO GOMEZ J. M., *Incapacitas assumendi matrimonii onera in novo CIC*, in: AA. VV., *Dilexit Iustitiam*, Città del Vaticano 1984, p. 17-37.
- PINTO GOMEZ J. M., *L'imaturità affettiva nella giurisprudenza rotale*, in: AA.VV., *L'imaturità psico-affettiva nella giurisprudenza della Rota Romana*, Città del Vaticano 1990, p. 15-56.
- POLAINO A., *Cuadro psicopatológicos en cuanto que afectan a la validez matrimonial: el punto de vista del psiquiatra*, in: AA.VV., *Incapacidad consensual para las obligaciones matrimoniales*, Pamplona 1991, p. 219-258.

- POMPEDDA M. F., *Ancora sulle nevrosi e personalità psicopatiche in rapporto al consenso matrimoniale*, in: AA.VV., *Borderline, nevrosi e psicopatie in riferimento al consenso matrimoniale nel diritto canonico*, Roma 1981, p. 39-64.
- POMPEDDA M. F., *Annotazioni sul diritto matrimoniale nel nuovo codice canonico*, in: POMPEDDA M. F., *Studi di diritto matrimoniale canonico*, Milano 1993, p. 163-356 e in: AA.VV., *Il matrimonio nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, Padova 1984, p. 15-165.
- POMPEDDA M. F., *De incapacitate assumendi obligationes matrimonii essentialia. Potissimum iuxta Rotalem iurisprudentiam*, in: *Periodica*, 75 (1986), p. 129-152.
- POMPEDDA M. F., *Il bonum coniugum nella dogmatica matrimoniale canonica*, in: *Quaderni di Studio Rotale X*, Città del Vaticano 1999, p. 5-21.
- POMPEDDA M. F., *Il canone 1095 del nuovo Codice di Diritto Canonico tra elaborazione precodificiale e prospettive di sviluppo interpretativo*, in: *Ius Canonicum*, 27 (1987), p. 535-555.
- POMPEDDA M. F., *Il canone 1095, nn. 1-2 nell'economia della disciplina canonica del matrimonio*, in: AA.VV., *L'incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can. 1095 nn. 1-2)*, Città del Vaticano 2000, p. 13-28.
- POMPEDDA M. F., *Il consenso matrimoniale nel suo soggetto: consenso quale atto psicologico*, in: AA.VV., *Dilexit Iustitiam*, Città del Vaticano 1984, p. 3-16.
- POMPEDDA M. F., *Il difetto della discrezione di giudizio*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canonico para profesionales del foro*, XIV, Salamanca 1998, p. 51-88.
- POMPEDDA M. F., *Il processo canonico di nullità di matrimonio: legalismo o legge di carità?*, in: *Ius Ecclesiae*, 1 (1989), p. 423-448.
- POMPEDDA M. F., *Incapacità di natura psichica (can. 1095)*, in: AA.VV., *Matrimonio canonico fra tradizione e rinnovamento*, Bologna 1991, p. 223-237.
- POMPEDDA M. F., *L'amore coniugale e il consenso matrimoniale*, in: *Quaderni di Studio Rotale*, 7 (1994), p. 29-69.
- POMPEDDA M. F., *Lecture du canon 1095 du Code de 1983 à la lumière de la doctrine et de la jurisprudence*, in: *L'Année Canonique*, 35 (1992), p. 259-284.
- POMPEDDA M. F., *L'incapacità consensuale*, in: AA.VV., *Incapacidad consensual para las obligaciones matrimoniales*, Pamplona 1991, p. 45-84.
- POMPEDDA M. F., *Mancanza di fede e consenso matrimoniale*, in: POMPEDDA M. F., *Studi di diritto matrimoniale canonico*, Milano 1993, p. 399-448.
- POMPEDDA M. F., *Maturità psichica e matrimonio nei cann. 1095 e 1096*, in: *Apollinaris*, 57 (1984), p. 131-150.
- POMPEDDA M. F., *Nevrosi e personalità psicopatiche in rapporto al consenso matrimoniale*, in: AA.VV., *Perturbazioni psichiche e consenso nel matrimonio canonico*, Roma 1976, p. 53-86.
- POMPEDDA M. F., *Progetto e tendenze attuali della giurisprudenza sulla malattia e il matrimonio*, in: *Ius Canonicum*, 23 (1983), p. 59-90.
- PROVOST J. H., *Canon 1095: past, present, future*, in: *The Jurist*, 54 (1994), p. 81-112.

- PROVOST J. H., *Canon 1095, 2° seen from its sources*, in: *The Jurist*, 56 (1996), p. 824-874.
- PROVOST J. H., *Simulated consent: a new way of looking at an old way of thinking, Part I*, in: *The Jurist*, 55 (1995), p. 698-720.
- PROVOST J. H., *Sources for Canon 1095, 1°*, in: *The Jurist*, 54 (1994), p. 257-260; 629-747.
- PUNZI NICOLO' A. M., *Il dolo nel matrimonio canonico in una prospettiva di riforma del Codex*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 82 (1971), p. 588-604.
- PUNZI NICOLO' A. M., *Problematica attuale dell'errore e del dolo nel matrimonio*, in: *Ephemerides Iuris Canonici*, 37 (1981), p. 135-164.
- RAVA' A., *Impotenza (diritto canonico)*, in: AA.VV., *Enciclopedia del diritto*, vol. XX, Milano 1970, p. 480-515
- READ G. F., *Totius vitae consortium: the implication for jurisprudence*, in: *Studia Canonica*, 20 (1986), p. 123-146.
- REINA V., *La exterioridad del miedo en el consentimiento coaccionado*, in: AA.VV., *Diritto, persona e vita sociale. Scritti in memoria di Orio Giacchi*, I, Milano 1984, p.559-581.
- REYES CALVO A., *Afectividad y matrimonio*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, IX, Salamanca 1990, p. 201-256.
- RINCON T., *Indisolubilidad y consumacion en los siglos IX-XIII*, in: *Ius Canonicum*, 11 (1971), p. 119-141.
- RINCON-PEREZ T., *La exclusion de la sacramentalidad del matrimonio: ¿son convincentes las razones que inspiran el incipiente cambio jurisprudencial?*, in: *Ius Ecclesiae*, 6 (1994), p. 465-487.
- RINCON-PEREZ T., *La peculiaridad sacramental del matrimonio y sus consecuencias canonicas (Comentario a las Alocuciones del Papa a la Rota Romana de 2001 y 2003)*, in: *Ius Canonicum*, 44 (2004), p. 281-307.
- ROBITAILLE L. A., *Conditioned consent: natural law and human positive law*, in: *Studia Canonica*, 26 (1992), p. 75-110.
- ROBITAILLE L. A., *Simulation, error determining the will, or lack of due discretion? A case study*, in: *Studia Canonica*, 29 (1995), p. 397-432.
- ROJO C., *Unidad y relevancia jurídica de los fines del matrimonio en el nuevo Código de Derecho Canónico*, in: *Ius Canonicum*, 31 (1991), p. 683-707.
- ROMANO R., *An in bono fidei ius a iuris exercitio distingui possit*, in: AA.VV., *Studi in onore di M. Magliocchetti*, vol. 3, Roma 1979, p. 959-965.
- RONCO A., *Condizionatori psicologici del consenso matrimoniale*, in: AA.VV., *Perturbazioni psichiche e consenso nel matrimonio canonico*, Roma 1976, p. 101-111.
- RUANO ESPINA L., *Principales psicosis: su incidencia en la capacidad para contraer validamente matrimonio canonico*, in: *Revista Española de Derecho Canónico*, 45 (1988), p. 123-153.
- RUFFINI E., *Il matrimonio sacramento nei documenti del Vaticano II e del magistero postconciliare*, in: AA.VV., *Il matrimonio cristiano*, Torino 1978, p. 49-93.

- SABLE R. M., *Tradere et accipere: quaedam problemata de mutuo consensu circa ius ad prolem in causis matrimonialibus*, in: *Periodica*, 84 (1995), p. 757-778.
- SALERNO F., *La dignità sacramentale del matrimonio nella storia della Chiesa*, in: *Monitor Ecclesiasticus*, 118 (1993), p. 11-68.
- SALERNO F., *La sacramentalità nella definizione del matrimonio*, in: AA.VV., *Sacramentalità e validità del matrimonio nella giurisprudenza del Tribunale della Rota Romana*, Città del Vaticano 1995, p. 9-112.
- SALERNO F., *Prodromi medievali del diritto matrimoniale canonico latino*, in AA.VV., *Diritto matrimoniale canonico*, vol. I, Città del Vaticano 2002, p. 13-93.
- SANSON R. J., *Implied simulation: grounds for annulment?*, in: *The Jurist*, 48 (1988), p. 747-770.
- SANSON R. J., *Narcissistic personality disorder: possibile effects on the validity of marital consent*, in: *Monitor Ecclesiasticus*, 113 (1988) p. 541-581; 114 (1989), p. 405- 424.
- SANTINI P., *L'inciso 'cooperazione aliqua corporali' del can. 298, § 1 dello schema di riforma del C.I.C.*, in: *Ephemerides Iuris Canonici*, 32 (1976), p. 129-135.
- SCHMIDT K. W., *Educatio prolis and the validity of marriage*, in: *The Jurist*, 55 (1995), p. 243-280.
- SCHOCH N., *Gli interventi del magistero pontificio in materia di difetto della discrezione del giudizio*, in: AA.VV., *L'incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can. 1095 nn. 1-2)*, Città del Vaticano 2000, p. 51-80.
- SCHOCH N., *L'esclusione dell'indissolubilità nelle fonti del diritto canonico antecedenti al Codice del 1917*, in: *Ius Ecclesiae*, 13 (2001), p. 591-628.
- SCHURR A., *La concezione della libertà nel «De Veritate» di S. Tommaso D'Aquino*, in: *Atti del Congresso Internazionale 1974. Tommaso D'Aquino nel suo settimo centenario. L'Uomo*, VII, Napoli 1978, p. 425-435.
- SCICLUNA C. J., *L'errore di fatto (can. 1097) e l'errore doloso (can. 1098)*, in: AA. VV., *Errore e dolo nella giurisprudenza della Rota Romana*, Città del Vaticano 2001, p. 7-35.
- SERRANO RUIZ J. M., *Acerca de algunas notas específicas del derecho y deber conyugal*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 30 (1974), p. 5-37
- SERRANO RUIZ J. M., *Características y valoración de la pericia psíquica en los tribunales eclesíasticos a la luz de los discursos de S.S. Juan Pablo II*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro VIII*, Salamanca 1989, p. 289-320.
- SERRANO RUIZ J. M., *El acto de voluntad por el que se crea o se frustra el consentimiento matrimonial*, in: *Revista Española de Derecho Canónico*, 51 (1994), p. 567-589.
- SERRANO RUIZ J. M., *El carácter personal del matrimonio. Presupuestos y perspectivas para las causas canónicas de nulidad*, in: AA.VV., *Iustus Iudex*, Essen 1990, p.309-330.
- SERRANO RUIZ J. M., *El concepto de persona en el canon 1097*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, XV, Salamanca 2000, p. 131-157.
- SERRANO RUIZ J. M., *El derecho a la comunidad de vida y amor conyugal como objeto del consentimiento matrimonial: aspectos jurídicos y evolución de la jurisprudencia de la S. Rota Romana*, in: *Ephemerides Iuris Canonici*, 32 (1976), p. 32-68.

SERRANO RUIZ J. M., *Il 'bonum coniugum' e la dottrina tradizionale dei 'bona matrimonii'*, in: AA.VV., *Diritto matrimoniale canonico*, vol. II, *Il consenso*, Città del Vaticano 2003, p. 261-277

SERRANO RUIZ J. M., *Il consenso matrimoniale condizionato*, in: AA.VV., *La nuova legislazione matrimoniale canonica*, Città del Vaticano 1986, p. 161-182.

SERRANO RUIZ J. M., *La consideración existencial del matrimonio*, in: *Angelicum*, 68 (1991), p. 33-63; 173-230.

SERRANO RUIZ J. M., *La exclusion del 'ius ad vitae communionem' como causa de nulidadde matrimonio*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canonico para profesionales del foro*, IV, Salamanca 1980, p. 217-239.

SERRANO RUIZ J. M., *L'esclusione del consortium totius vitae*, in: AA.VV., *La simulazione nel matrimonio canonico*, Città del Vaticano 1990, p. 95-124.

SERRANO RUIZ J. M., *La incapacidad relativa como causa de nulidad de matrimonio en el canon 1095, 3º*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, XII, Salamanca 1996, p. 157-174.

SERRANO RUIZ J. M., *La pericia psicológica realizada solamente sobre los autos de la causa: legitimación, elaboración y valoración canónica*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, X, Salamanca 1992, p. 525-553.

SERRANO RUIZ J. M., *La perizia nelle cause canoniche di nullità matrimoniale*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 104 (1993), I, p. 53-81.

SERRANO RUIZ J. M., *L'ispirazione conciliare nei principi generali del matrimonio canonico*, in: AA.VV., *Matrimonio canonico fra tradizione e rinnovamento*, Bologna 1991, p. 15-97.

SERRANO RUIZ J. M., *Notas para una revision del 'bonum fidei' desde la perspectiva personal e interpersonal del matrimonio canonico*, in: *Angelicum*, 75 (1998), p. 147-165.

SERRANO RUIZ J. M., *Vision personal del matrimonio: cuestiones de terminologia y de fondo para una relectura de las causas canonicas de nulidad*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canonico para profesionales del foro*, XI, Salamanca 1994, p. 17-53.

SPINELLI L., *Intorno all'error in qualitate personae quale capo di nullità del vincolo matrimoniale*, in: *Quaderni di Studio Rotale*, 7 (1994), p. 85-92.

STAFFA D., *De actu positivo voluntatis quo bonum essenziale matrimonii excluditur*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 74 (1949), p. 164-173.

STAFFA D., *De jure et eius exercitio relate ad bonum prolis*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 62 (1951), p. 1059-1060.

STANKIEWICZ A., *Concretizzazione del fatto simulatorio nel 'positivus voluntatis actus'*, in: AA.VV., *Errore e simulazione nel matrimonio canonico*, Roma 1998, p. 75-104.

STANKIEWICZ A., *De errore voluntatem determinante (can. 1099) iuxta rotalem iurisprudentiam*, in: *Periodica*, 79 (1990), p. 441-494.

STANKIEWICZ A., *De iurisprudencia rotali recentiore circa simulationem totalem et partialem (cc. 1101 § 2 CIC; 824 § 2 CCEO)*, in: *Monitor Ecclesiasticus*, 122 (1997), p. 189-234, 425-512.

STANKIEWICZ A., *De simulatione totali consensus matrimonialis apud iuvenes qui vulgo 'hippies' vocantur*, in: *Periodica*, 72 (1983), p. 129-140.

STANKIEWICZ A., *Errore circa le proprietà e la dignità sacramentale del matrimonio*, in: *Monitor Ecclesiasticus*, 109 (1984), p. 470-486.

STANKIEWICZ A., *Il contributo della giurisprudenza rotale al 'defectus usus rationis et discretionis iudicii': gli ultimi sviluppi e le prospettive nuove*, in: AA.VV., *L'incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can. 1095 nn. 1-2)*, Città del Vaticano 2000, p. 271-294.

STANKIEWICZ A., *La simulazione del consenso per esclusione dell'indissolubilità*, in: *Ius Ecclesiae*, 13 (2001), p. 653-671.

STANKIEWICZ A., *L'errore di diritto nel consenso matrimoniale e la sua autonomia giuridica*, in: AA.VV., *Error determinans voluntatem (can. 1099)*, Città del Vaticano 1995, p. 65-85.

STANKIEWICZ A., *L'incapacità psichica nel matrimonio: terminologia, criteri*, in: *Apollinaris*, 53 (1980), p. 48-71.

STANKIEWICZ A., *L'incapacità di assumere e adempiere gli obblighi coniugali essenziali*, in: AA.VV., *L'incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio*, Città del Vaticano 1998, p. 53-67.

STANKIEWICZ A., *Rilevanza canonica della comunione coniugale*, in: AA.VV., *Vaticano II. Bilancio e prospettive 25 anni dopo. 1962-1987*, Assisi 1987, p. 771-783.

SUBIRÁ V., *La exclusión de la indisolubilidad en la reciente jurisprudencia canonica*, in: *Ius Canonicum*, 20 (1980), p. 273-282.

SUBIRÁ GARCÍA V. J., *La incapacidad para asumir los deberes del matrimonio*, in: *Ius Canonicum*, 27 (1987), p. 233-251.

SUBIRÁ GARCÍA V. J., *Orientaciones del Magistero Pontificio sobre la aplicación de la psicología en las causas de nulidad matrimonial*, in: AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canonico para profesionales del foro IX*, Salamanca 1990, p. 157-181.

TEJERO E., *El significado de las obligaciones esenciales del matrimonio*, in: AA.VV., *Escritos en honor de J. Hervada*, Pamplona 1999, p. 747-761.

TEJERO E., *Indisolubilidad y consumacion en los siglos XIV al XVI*, in: *Ius Canonicum*, 11 (1971), p. 142-156.

TEJERO E., *La discreción de juicio para consentir el matrimonio*, in: *Ius Canonicum*, 22 (1982), p. 403-534.

TEJERO E., *La discreción de juicio requerida por el matrimonio y los sponsales según Sto. Tomas y T. Sanchez*, in: AA.VV., *Diritto, persona e vita sociale. Scritti in memoria di Orio Giacchi, I*, Milano 1984, p. 154-177.

TEJERO E., *La ignorancia y el error sobre la identidad del matrimonio*, in: *Ius Canonicum*, 35 (1995), p. 13-101.

TEJERO E., *Perspectiva historica sobre la discreción de juicio para consentir en matrimonio*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 107 (1996), p. 489-515.

TOBON MEJIA A., *La distinción entre el derecho y su ejercicio, su aplicación en las causas por exclusión de los bienes de la prole y de la fidelidad. Estudio de la reciente jurisprudencia rotal*, in: AA.VV., *El consentimiento matrimonial hoy*, Salamanca 1976, p. 193-227.

- TRICERRI C., *La più recente giurisprudenza della Rota in tema di incapacità a prestare un valido consenso*, in: *Monitor Ecclesiasticus*, 108 (1983), p. 354-385.
- TURNATURI E., *Defectus usus rationis et discretionis iudicii (can. 1095, nn. 1-2). Il contributo della giurisprudenza rotale: anni '70-'80*, in: AA.VV., *L'incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can. 1095 nn. 1-2)*, Città del Vaticano 2000, p. 235-270.
- VARNIER G. B., *Cattolici nomine tantum e matrimonio canonico*, in: *Monitor Ecclesiasticus*, 106 (1981), p. 111-118.
- VASQUEZ GARCIA-PENUELA J. M., *Incompatibilidad de caracteres, imposibilidad moral e incapacidad consensual relativa para contraer matrimonio. A proposito de la sentencia de la Rota Romana coram Burke, 18.7.1997*, in: *Ius Canonicum*, 40 (2000), p. 249-268.
- VEGA GUTIERREZ A. M., *La exclusión de elementos esenciales y propiedades del matrimonio. La problemática de la simulación parcial*, in: AA.VV., *El matrimonio y su expresión canónica ante el III milenio. X Congreso internacional de derecho canonico*, Pamplona 2001, p. 1219-1265.
- VELA L., *Consenso matrimoniale*, in: *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, Milano 1993, p. 288-295.
- VELA L., *De personalismo in Iure matrimoniali novi Codicis*, in: *Periodica*, 79 (1990), p. 37-67.
- VERGOTE A., *Liberté et déterminisme au regard de la psychanalyse et de l'ontologie*, in: *Atti del Congresso Internazionale 1974. Tommaso D'Aquino nel suo settimo centenario. L'Uomo*, VII, Napoli 1978, p. 45-55.
- VERNAY J., *Défaut de discretio iudicii et défaut de liberté interne. Défaut de discretio iudicii et ignorance de la nature du mariage*, in: *Revue de Droit Canonique*, 27 (1977), p. 147-158.
- VERNAY J., *La notion de personne et la jurisprudence rotale*, in: *L'Année Canonique*, 27 (1983), p. 223-239.
- VERSALDI G., *Elementa psychologica matrimonialis consensus*, in: *Periodica*, 71 (1982), p. 179-209; p. 231-253.
- VERSALDI G., *Esclusio sacramentalitatis matrimonii ex parte baptizatorum non credentium: error vel potius simulatio?*, in: *Periodica*, 79 (1990), p. 421-440.
- VERSALDI G., *Momentum et consecratoria allocutionis Ioannis Pauli II ad Uditores Romanae Rotae diei 5 februarii 1987*, in: *Periodica*, 77 (1987), p. 109-148.
- VERSALDI G., *Via et ratio introducendi integram notionem christianam sexualitatis humanae in categorias canonicas. Gressus a «ius in corpus» (can. 1081 § 2 codicis 1917) ad «sese mutuo tradunt et accipiunt» (can. 1057 § 2 novi codicis)*, in: *Periodica*, 75 (1986), p. 409-441.
- VIEJO-XIMENEZ J. M., *La noción de error sustancial en el matrimonio canonico*, in: *Ius Ecclesiae*, 6 (1994), p. 489-527.
- VILADRICH P. J., *El amor conyugal entre la vida y la muerte. La cuestión de las tres grandes estancias de la unión*, in: *Ius Canonicum*, 44 (2004), 17-67; 439-513.
- VILAIN N., *Consentement matrimonial et motivation*, in: *Revue de Droit Canonique*, 35 (1985), 26-61.
- VILLEGGIANTE S., *L'amore coniugale e il consenso matrimoniale canonico*, in: *Ephemerides Iuris Canonici*, 46 (1990), p. 87-110.

VILLEGGIANTE S., *L'esclusione del bonum sacramenti*, in: *Monitor Ecclesiasticus*, 115 (1990), p. 349-385.

VILLEGGIANTE S., *L'incapacità psicologica come causa di nullità del matrimonio in diritto canonico*, in: AA.VV., *Studi di diritto canonico in onore di Marcello Magliocchetti III*, Roma 1979, p. 1105-1174.

VILLEGGIANTE S., *Errore e volontà simulatoria nel consenso matrimoniale in diritto canonico*, in: AA.VV., *La nuova legislazione matrimoniale canonica*, Città del Vaticano 1983, p. 133-159.

VILLEGGIANTE S., *Il bonum coniugum e l'oggetto del consenso matrimoniale in diritto canonico*, in: *Diritto di famiglia e delle persone*, 24 (1995), I, p. 691-719.

VILLEGGIANTE S., *Il canone 1095, n. 3 nella giurisprudenza*, in: AA.VV., *L'incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio*, Città del Vaticano 1998, p. 35-52.

VISMARA MISSIROLI M., *Il problema dell'error qualitatis e del dolus nel consenso matrimoniale nell'evoluzione della recente giurisprudenza canonica*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 87 (1976), p. 254-276.

WEGAN M., *La distinction 'ius et usus iuris' dans la jurisprudence recente du tribunal de la Rote*, in: *Revue de Droit Canonique*, 29 (1979), p. 92-113.

WEGAN M., *L'esclusione del 'bonum fidei' nella più recente giurisprudenza della Rota Romana*, in: *Apollinaris*, 61 (1988), p. 89-107.

WEIGAND R., *Desarrollo y triunfo del principio del consentimiento en el derecho matrimonial de la Iglesia*, in: *Revista Española de Derecho Canónico*, 47 (1990), p. 53- 67.

WERCKMEISTER J., *Le mariage sacrement dans le Décret de Gratien*, in: *Revue de Droit Canonique*, 42 (1992), p. 237-267.

WERCKMEISTER J., *Les nouvelles formes de fécondation artificielle dans une sentence récente de la Rote*, in: *Revue de Droit Canonique*, 45 (1995), p. 321-330.

WRENN L. G., *Sacramentality and the invalidity of marriage*, in: *The Jurist*, 60 (2000), p. 205-232.

ZALBA M., *Num aliqualis fides sit necessaria ad matrimonium inter baptizatos celebrandum*, in: *Periodica*, 80 (1991), p. 93-105.

ZAMBELLI P., *Note in tema di metus reverentialis*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 90 (1979), p. 206-219.

ZUANAZZI G. F., *Consenso matrimoniale, schizofrenia e psicosi endogene atipiche*, in: *Quaderni di Studio Rotale*, 2 (1987), p. 109-118.

ZUANAZZI G. F., *Il dialogo tra canonisti e periti*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 104 (1993), I, p. 26-52.

ZUANAZZI G. F., *La capacità intellettuale e volitiva in rapporto al matrimonio canonico: aspetti psicologici e psichiatrici*, in: AA.VV., *L'incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can. 1095 nn. 1-2)*, Città del Vaticano 2000, p. 295- 318.

ZUANAZZI I., *Il rapporto tra giudice e perito secondo la giurisprudenza della Rota Romana*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 104 (1993), I, p. 144-185.